

CESEVOT

Cesvot Edizioni

I Quaderni

Bimestrale
n. 62, Aprile 2013
reg. Tribunale di Firenze
n. 4885 del 28/01/1999

Direttore Responsabile
Cristiana Guccinelli

Redazione
Cristina Galasso

spedizione in abbonamento postale
art. 2 comma 20/c legge 662/96 FI

ISSN 1828-3926

ISBN 978-88-97834-05-2

Prodotto realizzato nell'ambito di un
sistema di gestione certificato alle
norme Iso 9001:2008 da Rina con
certificato n. 23912/04

Pubblicazione Periodica del
Centro Servizi Volontariato Toscana

Qua
denni

Le domande e i dubbi delle associazioni di volontariato

62

di Riccardo Bemi

Premessa

In continuità con i precedenti volumi pubblicati da Cescvot nella collana “I Quaderni” (nn. 8, 17 e 39), la presente pubblicazione raccoglie gran parte dei quesiti di carattere giuridico, fiscale, contabile e del lavoro che le associazioni (ed anche altri enti e professionisti) hanno rivolto nel periodo 2008–2011 al Numero Verde 800 005363 attivato da Cescvot.

Ai quesiti hanno risposto esperti che fanno riferimento al Cnv (Centro Nazionale per il Volontariato), al Cesiav (Centro Studi e Iniziative per l’Associazione e il Volontariato) e all’associazione Intesa e che da tempo lavorano a fianco delle organizzazioni non profit.

I quesiti sono stati raccolti, selezionati, rivisti, aggiornati e classificati dall’autore secondo un criterio tematico che faciliti l’individuazione dei quesiti e, quindi, delle relative risposte.

Ci auguriamo che questo Quaderno contribuisca a risolvere dubbi e domande, sempre più avanzate sul piano qualitativo, delle nostre organizzazioni di volontariato.

Capitolo 1

Costituzione e funzionamento

1. Adempimenti costitutivi

Differenze tra una associazione e un comitato

Vorremmo sapere la differenza tra associazione e comitato e se quest'ultimo, oltre che onlus, è anche iscrivibile nel Registro regionale del volontariato e può aderire al Cesvot.

Una associazione è un gruppo di persone liberamente costituito ed organizzato, che opera per conseguire uno scopo comune (di carattere sociale, culturale, sportivo, ricreativo...) non economico. Alla costituzione di una associazione è sufficiente che si formi un gruppo promotore, di almeno tre persone: questo numero è giustificato dal fatto che le decisioni, se non vi è unanimità, possono essere assunte a maggioranza. Non è però motivo di illegittimità che ci siano solo due promotori, ovviamente unanimi nell'accordarsi. Si tratta, invece, di un motivo di opportunità, aggregare più persone nel corso del funzionamento dell'associazione. Gli elementi essenziali di una associazione sono dunque le persone (associati) e lo scopo comune (finalità): il patrimonio (fondo comune) non sempre è necessario. Le norme della Costituzione italiana sulle associazioni sono:

- co. 1, art. 18 Cost.: garantisce la libertà di associazione dei cittadini;
- co. 5, art. 38 Cost.: tutela la libertà di assistenza privata alle persone che versano in condizioni di svantaggio al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona umana individuato del co. 2, art. 3, Cost.

Il cod. civ. affronta il tema dell'associazionismo in pochi e brevi articoli nel Libro I "Delle persone e della famiglia", Titolo II "Delle persone giuridiche", agli artt. 14–42. In particolare, gli artt. 14–35 disciplinano le persone giuridiche private: associazioni riconosciute e fondazioni, vale a dire enti con personalità giuridica, in cui prevale l'aspetto personale (gli associati, nelle associazioni) o quello patrimoniale (il patri-

monio destinato al perseguimento di uno scopo, nelle fondazioni). Gli articoli 36–42 disciplinano, invece, le associazioni non riconosciute (quelle senza personalità giuridica) ed i comitati (organizzazioni di cittadini che perseguono un unico scopo in un tempo limitato). Ripor-
tiamo di seguito una tabella riassuntiva delle differenze tra associa-
zione (riconosciuta e non) e comitato.

| | Associazione non Riconosciuta | Associazione riconosciuta | Comitato |
|-------------------------------|--|--|--|
| Caratteristiche | È strumento associativo a struttura aperta, ovvero consente il ricambio o l'incremento dei partecipanti (i quali, affinché l'associazione goda della normativa tributaria di favore, devono avere diritti equivalenti, anche di voto). | È l'associazione che ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica (Dpr. n.361/2000). | Presuppone un rapporto associativo a struttura chiusa, ristretta ai soli 'promotori'. |
| Responsabilità Amministratori | Rispondono dei debiti dell'associazione gli amministratori (o coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione indipendentemente dalla carica assunta). | Gli amministratori, in genere, non rispondono dei debiti dell'associazione, in quanto risponde l'associazione con il proprio patrimonio. | Della conservazione dei fondi del comitato e del loro impiego (in assenza di riconoscimento), rispondono tutti i componenti personalmente e solidalmente indipendentemente dalla tipologia di attività individualmente svolta. |
| Scopi perseguiti | Scopi mutualistici (degli associati) o solidaristici (della collettività). | | Si propone la promozione o la realizzazione di una singola iniziativa o di una specifica manifestazione (anche ripetuta periodicamente nel tempo). |

| | Associazione non Riconosciuta | Associazione riconosciuta | Comitato |
|---------------|--|---------------------------|--|
| Finanziamenti | Si autofinanzia con le quote associative contribuiti e rimborsi degli associati (e con l'attività commerciale, se svolta). | | Finanzia i propri scopi a mezzo della costituzione di un patrimonio che non deriva dai contributi dei componenti il comitato bensì da contributi di soggetti esterni (sottoscrittori) a cui si rivolge con specifico programma presentato pubblicamente. |
| Attività | Realizza i propri scopi a mezzo di un insieme di iniziative anche articolate (convegni, pubblicazioni, manifestazioni, campagne di sensibilizzazione). | | Realizza il proprio scopo con la raccolta dei fondi e la destinazione degli stessi allo scopo dichiarato che può anche realizzare direttamente. |

Il comitato, per acquisire la qualifica di onlus, deve soddisfare tutti i requisiti di cui al co. 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997. Quindi, lo statuto deve prevedere espressamente: il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione; l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività; l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, della L. n. 662/1996; l'esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa; l'uso, nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale (o dell'acronimo onlus) ed effettuare la comunicazione alla Direzione regionale delle entrate. Si nutrono perplessità rispetto alla possibilità di un comitato di qualificarsi come organizzazione di volontariato e potersi iscrivere al Registro regionale del volontariato, in quanto caratterizzato da temporaneità, mentre la L. n. 266/1991 richiede che le organizzazioni siano dotate di una struttura stabile. Nella realtà italiana alcuni comitati sono tuttavia iscritti nel registro. Possono aderire al Cevot le associazioni di volontariato della Toscana. L'adesione avviene di diritto per le associazioni iscritte al registro

regionale del volontariato, dietro domanda per le associazioni di volontariato non iscritte al registro, previa verifica dei requisiti previsti dalla L. n. 266/1991.

Costituzione di una associazione con atto pubblico

Le scrivo con l'intento di avere alcune delucidazioni in merito alla costituzione di una associazione con atto pubblico. In particolare, gradirei conoscere quali sono le modalità da seguire per la creazione della medesima, quali sono i costi che dovremo affrontare, quali sono i diritti/doveri dei contraenti e cosa prevede la legislazione in merito. La nostra finalità è quella di creare un nucleo che possa proporre progetti nel caso della partecipazione a bandi pubblici in materia sociale.

Nel quesito viene esplicitata la finalità associativa, ma non l'attività. I progetti (e, quindi, la connessa funzione di progettazione) sono ovviamente strumentali per conseguire obiettivi specifici di carattere sociale, come anche la partecipazione a bandi pubblici risulta normalmente strumentale al fine di acquisire risorse finanziarie (o reali) necessarie per gestire i suddetti progetti. Ma i progetti a chi sono indirizzati? Chi sono gli ultimi beneficiari dell'azione associativa? Quali tipi di interventi possono essere messi in atto per i beneficiari? La risposta almeno a queste domande è propedeutica ai fini della scelta della forma giuridico fiscale più adatta e alla conseguente normativa da applicare.

In linea generale, si ritiene almeno in questa fase di *start up*, di non procedere alla costituzione dell'associazione con atto pubblico, cioè redatto da un notaio. Ciò in quanto il nucleo dei soci promotori mi sembra limitato, ma anche perché – almeno nella fase iniziale – ritengo non ci sia il patrimonio adeguato per acquisire la personalità giuridica, per la quale è invece necessaria la forma pubblica dell'atto. I costi, pertanto, potrebbero essere limitati (presumibilmente alla sola imposta di bollo e di registro) – se non addirittura assenti, se si rientra in una tipologia associativa per la quale è prevista l'esenzione dalle due accennate imposte – se si opta per una scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate. I diritti e doveri dei soci, se si sceglie una

associazione non riconosciuta (cioè non dotata di personalità giuridica), sono stabiliti fondamentalmente dai soci promotori nel patto associativo (statuto).

Costituzione di una associazione di volontariato

Vorremmo formare una nuova associazione di volontariato con proprio statuto e atto che si occupi di educazione ambientale, con adesioni esclusivamente di volontari del settore. Pongo alcune domande:

- esiste un numero minimo di soci per costituire una associazione di volontariato?*
- il consiglio direttivo è obbligatorio e se sì da quanti membri come numero minimo deve essere composto?*
 - quando si parla di legge regionale si fa riferimento per la Toscana alla L. n. 28/1993?*
- nello statuto va messo il numero del codice fiscale. Ma se è una nuova associazione cosa dobbiamo mettere?*
- in breve dopo aver preparato l'atto e lo statuto qual è la procedura da seguire?*

Non esiste una disposizione di legge che imponga un numero minimo di aderenti per la costituzione di un'associazione di volontariato. In astratto, quindi, potrebbero essere sufficienti due persone. In concreto, però, anche al fine di evitare impasse che ostacolino il funzionamento dell'organizzazione nonché la totale coincidenza tra aderenti e cariche sociali, si reputa opportuno che i soci fondatori siano almeno 6/7. È, altresì, necessaria la creazione di un consiglio direttivo (organo amministrativo) più snello dell'assemblea e quindi di più facile convocazione (anche se con funzione e compiti diversi dall'assemblea dei soci), a cui è affidato il compito di dare esecuzione alle delibere assembleari e di occuparsi della gestione dell'organizzazione di volontariato. La legge non contempla un numero minimo o massimo di consiglieri. Si consiglia, comunque l'adozione di un numero dispari di consiglieri (minimo 3) che, nello statuto, può anche essere ricompreso da un minimo ad un massimo (a titolo puramente esemplificativo da tre a sette consiglieri). La legge nazionale sul volontariato è

la n. 266/1991, quella regionale è, correttamente, la n. 28/1993 che, però, nel corso degli anni ha subito alcune modificazioni (si consiglia, pertanto, di verificare che il testo a vostra disposizione sia quello aggiornato).

Il codice fiscale viene assegnato dall'Agenzia delle Entrate ove ha sede l'organizzazione di volontariato al momento della registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto, registrazione che è successiva alla stesura degli stessi atti e che è esente da qualsiasi spesa (imposta di bollo e di registro). Dopo sei mesi dalla costituzione dell'associazione o dalla registrazione dello statuto (dipende dall'Ufficio della provincia competente) è possibile chiedere l'iscrizione nel registro del volontariato presso l'ufficio competente della Provincia (ove ha la sede legale l'associazione) che provvederà alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Costituzione di una associazione di protezione civile

Pongo alcuni quesiti relativi alla costituzione di una associazione di volontariato regolarmente riconosciuta dal sistema di protezione civile anche ai fini dell'ottenimento dei benefici di legge.

1. *Qual è il numero minimo dei soci fondatori?*
 2. *Lo statuto può essere redatto dai soci fondatori?*
 3. *Le cariche associative (presidente, vicepresidente, tesoriere, segretario,...) possono essere individuate tramite elezione tra i soci fondatori?*
 4. *Qual è l'iter per la costituzione dell'associazione e i relativi adempimenti amministrativi giuridici e fiscali ai fini del riconoscimento da parte del sistema di protezione civile?*
-
1. Per costituire una associazione il numero minimo di soci fondatori è astrattamente due. Naturalmente, è auspicabile una compagine associativa, anche iniziale, più estesa per dare maggiore credibilità ad una organizzazione, come la presente, che ha una funzione pubblica.
 2. Lo statuto deve (non può) essere redatto dai soci fondatori che si mettono insieme per perseguire scopi non economici (nella fat-
-

tispecie, di protezione civile) attraverso la stipula di un contratto associativo.

3. Le cariche associative – che costituiscono l'organo amministrativo (consiglio direttivo) – possono essere elette dai soci fondatori nell'atto costitutivo.
4. I soci fondatori redigono un atto costitutivo (che dà origine all'associazione) e uno statuto (che disciplina il funzionamento dell'associazione), a norma della L. n. 266/1991, che prevede al co. 3 art. 3 alcuni requisiti fondamentali. Lo statuto potrà essere registrato alla competente Agenzia delle Entrate con o senza l'intervento del notaio. Il rappresentante legale dell'associazione dovrà richiedere l'attribuzione del codice fiscale e, dopo 6 mesi dalla costituzione, dovrà iscriversi al Registro Regionale del Volontariato – previsto dall'art. 6 della L. n. 266/1991 – mediante l'Ufficio Volontariato della Provincia. Solo in caso di svolgimento di una attività commerciale non marginale dovrà richiedere la partita iva. Se la scrivente associazione intende collaborare nel sistema pubblico di protezione civile, si dovrà iscrivere nell'apposito elenco regionale e nazionale. L'art. 13 della L.R. n. 67/2003, ha previsto un censimento delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro regionale del volontariato, che esercitano attività di protezione civile ai fini dell'inserimento in un apposito elenco regionale articolato in rapporto all'ambito territoriale di operatività delle organizzazioni iscritte. Il Dpgr. 7/R/2006 ha definito le modalità e i criteri per l'iscrizione, la modifica e la cancellazione delle organizzazioni dal predetto elenco.

Sono inserite nell'elenco, previa presentazione di una domanda, le organizzazioni iscritte al registro regionale del volontariato che:

- a) esercitano ordinariamente attività di protezione civile tramite una o più sezioni operative;
 - b) sono titolari, per lo svolgimento dell'attività di protezione civile, di polizza assicurativa conforme a quanto previsto dall'art. 4 della L. n. 266/1991;
 - c) assicurano ai volontari impegnati nell'attività di protezione civile condizioni di sicurezza adeguate in rapporto alla tipologia de-
-

gli interventi da svolgere.

Sono altresì inserite nell'elenco le organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato che operano nell'ambito del soccorso sanitario. L'elenco è articolato in una parte regionale, dove sono riportate le organizzazioni che esercitano attività di rilievo regionale e in 10 parti provinciali, dove sono riportate le altre organizzazioni. La scrivente associazione, se hai i requisiti in precedenza visti e intende iscriversi nell'elenco, presenta domanda alla Regione. Accertata la sussistenza dei requisiti e la completezza della domanda, la struttura regionale competente iscrive l'organizzazione nell'elenco.

Per maggiori informazioni: <http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/minisiti/protezionecivile/volontariato/elencovolontariato/index.html>

L'art. 1 del Dpr n. 194/2001 disciplina invece l'iscrizione delle organizzazioni di volontariato nell'elenco dell'Agenzia nazionale di protezione civile.

È considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2, co. 1, della L. n. 225/1992, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia. Per una più ampia partecipazione alle attività di protezione civile, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, nonché in elenchi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, possono chiedere, per il tramite della regione presso la quale sono registrate, l'iscrizione nell'elenco nazionale dell'Agenzia di protezione civile, che provvede, d'intesa con le amministrazioni medesime, a verificare l'idoneità tecnico-operativa in relazione all'impiego per gli eventi calamitosi.

Per maggiori informazioni: <http://www.protezionecivile.it/volontariato/index.php>

Costituzione di una onlus

Siamo un gruppo di volontari che intendono costituire una associazione onlus. Quali sono le spese di gestione? Quale è lo statuto di gestione? Quali sono i vincoli di gestione?

Essendo un gruppo di volontari, si ritiene abbiate intenzione di costituire un'organizzazione di volontariato, la quale diviene onlus automaticamente, in seguito all'iscrizione nel registro regionale del volontariato (salvo perdere tale qualifica se svolge attività economiche diverse da quelle di cui al D.M. 25.05.1995). Per costituire un'organizzazione di volontariato è sufficiente redigere un atto costitutivo ed uno statuto per scrittura privata (mediante un accordo scritto tra privati, senza rivolgersi ad un notaio) e, quindi, senza sostenere alcun costo. Per poter chiedere ed ottenere l'iscrizione nel registro regionale del volontariato, l'associazione deve possedere alcune caratteristiche che debbono risultare dallo statuto il quale, quindi, deve obbligatoriamente contenere i requisiti prescritti dalla Legge quadro sul volontariato n. 266/1991 e dalla corrispondente L.R. Toscana n. 28/1993.

Una volta che avete accertato la 'compatibilità' della vostra associazione ai requisiti richiesti dalla legge (in primo luogo, con riguardo alle finalità perseguite che per le organizzazioni di volontariato debbono essere di solidarietà sociale), redatto l'atto costitutivo e lo statuto, dovete verificare con il competente ufficio della Provincia se, ai fini dell'iscrizione nel registro del volontariato, l'Amministrazione richiede che i predetti atti (atto costitutivo e statuto) siano registrati presso l'Agenzia delle Entrate (alla quale vi consigliamo comunque di rivolgervi una volta costituiti per il rilascio del codice fiscale). Poiché le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro del volontariato sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro, facendo presente tale natura ovvero (anche mediante un'apposita dichiarazione contenuta nell'atto stesso), tale adempimento (registrazione) dovrebbe essere gratuito (in alcuni casi l'Agenzia delle Entrate, poiché al momento in cui si chiede la registrazione l'organizzazione di volontariato non è ancora iscritta nel registro, chiede il pagamento dell'imposta di bollo e di registro salvo chiederne il rimborso successivamente all'iscr-

zione). Si possono iscrivere nel registro regionale del volontariato le associazioni costituite da almeno sei mesi. Sebbene il registro del volontariato sia regionale, la sua 'gestione' e 'tenuta' spetta alla Provincia. La domanda di iscrizione deve essere, quindi presentata all'ufficio provinciale competente ove ha sede l'associazione. Solitamente, a tal fine, l'Amministrazione fornisce dei moduli appositi. L'iscrizione non ha costi.

L'associazione di volontariato deve essere gestita in osservanza delle disposizioni statutarie. Tra gli adempimenti più significativi, l'obbligo della copertura assicurativa e l'obbligo di convocare almeno una volta l'anno, in via ordinaria, l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio – o rendiconto – che, unitamente ad altra documentazione (relazione attività svolta, cariche sociali,...) dovrà essere inviata una volta l'anno alla Provincia per consentire alla stessa di procedere alla revisione del registro del volontariato (in questa sede la Provincia, mediante l'esame della documentazione inviata dalle associazioni, verifica la permanenza dei requisiti previsti dalla legge e, in difetto, procede alla cancellazione). Per una buona gestione dell'associazione si consiglia, altresì, l'adozione dei libri sociali (libro soci, libro verbale assemblea, libro verbale direttivo – non soggetti a formalità – registro aderenti – vidimato). L'adozione dei libri contabili dipende, invece, dall'eventuale svolgimento di attività commerciale. Lo stesso, in linea di massima, dicasi per gli adempimenti fiscali (a cui l'associazione è comunque tenuta se ha effettuato ritenute alla fonte).

Segnaliamo fin d'ora che, laddove la vostra 'idea' di associazione non si adatti alle prescrizioni normative previste per le organizzazioni di volontariato, vi sono almeno altre due ipotesi in cui un ente non profit può conseguire la qualifica di onlus:

- 1) in via automatica, nel caso di cooperativa sociale iscritta nell'apposito registro;
- 2) previa verifica dei requisiti statutari richiesti dall'art. 10 D.Lgs. n. 460/1997 da parte dell'Anagrafe delle onlus.

Per suggerire la strada da percorrere sarebbe, ovviamente, opportuno preliminarmente conoscere le finalità che vi proponete di perseguire.

Costituzione di una sezione giovanile di una associazione

Sono il presidente di una associazione. Mi permetto di chiedere se si può costituire all'interno della nostra associazione una sezione che possa venire incontro alle problematiche del diabete 'giovanile' dando aiuto e sostegno alle famiglie dei giovani malati. Gradirei sapere se debbo modificare lo statuto attuale, se la sezione che si verrà a creare dovrà avere un proprio statuto e, infine, se l'attuale consiglio direttivo è deputato ad effettuare tale inserimento ovvero debbo convocare una assemblea straordinaria per tale modifica?

La prima cosa da fare è quella di verificare se nell'articolato dello statuto attualmente vigente sono inseriti elementi a vostro favore come: la possibilità di creare comitati interni, sezioni, delegazioni o altro. In questo caso non avete bisogno di modificare alcunché ma con una delibera (assembleare o dell'esecutivo, a seconda delle prescrizioni statutarie) potrete dare vita ad un 'settore giovanile' che rientrerà nella struttura giuridico-organizzativa vostra associazione, nel senso che comunque in tal caso non potrà avere un'autonomia giuridica ed economica. Tale settore dipenderà dall'assemblea attualmente vigente, sarà legalmente rappresentato dal presidente periodicamente eletto dalla stessa, ed effettuerà operazioni economiche e finanziarie all'interno e nel rispetto del bilancio dell'associazione. Qualora il vostro statuto non preveda la possibilità di creare 'settori' interni all'associazione, allora dovrete effettuare una variazione statutaria deliberata dall'assemblea e comunicata all'Agenzia delle Entrate entro i 30 gg. stabiliti dalla legge. In questo caso potrete preventivamente discutere ed adattare la modalità di creazione dei nuovi organismi, interni all'associazione, al vostro bisogno. Desideriamo comunque ribadire che si tratterà anche in questo caso di un settore, o organismo, interno alla vostra attuale associazione e di cui rispetterà lo statuto i regolamenti e le delibere validamente assunte. Se, infine, intendete dare autonomia giuridica ed operativa al settore giovanile, dovrete fondare una nuova associazione con un proprio statuto, propri organismi e una propria posizione fiscale.

Costituzione di un circolo ricreativo

Vorremmo aprire un circolo ricreativo per gli anziani del paese (momentaneamente senza somministrazione di bevande o alimenti) e, quindi, vorremmo sapere quale iter dobbiamo seguire.

Innanzitutto dovete decidere che forma giuridica dare alla vostra attività: associazione di volontariato, di promozione sociale, associazione di persone, ex cod. civ., o altro. A tal uopo, non è irrilevante la tipologia di attività che porrete in essere e gli strumenti di cui vi vorrete avvalere (sede sociale in comodato d'uso, in affitto, di proprietà; altre attività da realizzare se tramite i vostri soci – volontari o meno – o se ricorrendo ad alcune prestazioni professionali o comunque retribuite, ecc.). Considerato ciò ci sembra opportuno indicarvi di valutare attentamente – magari redigendo un documento scritto da discutere tra i soci della costituenda associazione – le vostre intenzioni di attività che dovranno essere svolte in tale circolo ricreativo, in base a queste considerare le attuali disponibilità in termini di operatori, strumenti, mezzi a disposizione ed a quel punto iniziare a ragionare su quale sia la forma associativa a voi più consona.

Costituzione di una associazione di supporto ad altra associazione estera analoga

Un rappresentante della Consulta degli stranieri, di nazionalità camerunense, ha contatti con una associazione del Camerun – composta prevalentemente da medici volontari – che opera per aiutare la popolazione in difficoltà afflitta dalle patologie più varie. Questa associazione camerunense, vorrebbe attivare contatti con l'Italia, per trovare sostegno soprattutto per la costruzione delle infrastrutture necessarie per consentire ai medici di muoversi tra i villaggi e allestire dispensari. Al di là della possibilità di mettersi in contatto con ong italiane operanti in Camerun, per attivare collaborazioni e partenariati (a cui ha già provveduto), il richiedente vuole sapere:

- 1) se questa associazione può attivarsi direttamente in Italia (tramite propri connazionali che vivono qui e che risulterebbero loro volontari) assumendo un carattere internazionale.*
-

-
- 2) *Dal momento che ritengono vada costituita una associazione in Italia con i requisiti richiesti dalla normativa italiana, che comunque operi insieme a quella del Camerun, cosa deve contenere lo statuto perché possa giuridicamente restare collegata all'altra camerunense?*
- 3) *L'associazione italiana dovrebbe avere comunque un proprio rappresentante legale residente in Italia e un proprio bilancio per poter ottemperare ai doveri fiscali previsti dalle leggi italiane?*

1. Le possibilità di sviluppo operativo e, in particolare, il connotato di internazionalità dell'associazione, dipendono esclusivamente dalla normativa camerunense e, in particolare, dalla L. n. 90/053 del 19 Dicembre 1990.
 2. Le modalità per assicurare il 'collegamento' tra le due associazioni (quella italiana e quella camerunense) sono di vario tipo e dipendono da molti fattori non contemplati nel quesito. Si consiglia, tuttavia, se la legge del Camerun lo consente, una sorta partecipazione incrociata fra le due associazioni (l'una socia dell'altra). Di sicura realizzazione è la esplicitazione nei rispettivi statuti e regolamenti interni delle forme di collegamento e collaborazione (operativa) e, su un piano più formale, la creazione di statuti 'gemelli' (sostanzialmente simili). Il rafforzamento del collegamento può anche avvenire attraverso la nomina di un organo amministrativo coincidente (o quasi) nelle due realtà associative.
 3. La costituzione di una associazione (anche non dotata di personalità giuridica) in Italia, implica oltre ad una, sia pur limitata, autonomia patrimoniale, una piena autonomia giuridica (è un soggetto a sè stante rispetto alla sorella camerunense e alle persone fisiche che compongono le due associazioni) e una completa autonomia di bilancio. Di fatto (o di diritto), è un soggetto giuridico autonomo con piena capacità giuridica che deve rispondere sicuramente alle leggi civilistiche e amministrative italiane, e probabilmente (ciò dipende dalle attività effettivamente svolte e, quindi, dalla eventuale possibilità di produrre reddito d'impresa) alla legge fiscale italiana.
-

Costituzione di una federazione di associazioni locali

La nostra onlus si occupa di una malattia rara; abbiamo quindi un bacino d'utenza ridotto. I pazienti sono disseminati in tutta Italia e abbiamo sedi operative nella maggioranza delle regioni italiane. Purtroppo, in molte regioni questo non basta per essere iscritti al Registro regionale del volontariato con la conseguente negazione dell'accesso a contributi e sostegni a vario titolo. In Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto ci è stato chiesto di istituire delegazioni dipendenti dalla centrale ma indipendenti come tenuta conti ed organizzazione. Gradirei sapere come sia possibile fare quanto richiesto senza perdere la centralità della onlus ed il suo carattere nazionale, e quindi tutte le procedure necessarie.

Per raggiungere le finalità indicate, nella sostanza, è opportuno dar vita ad una Federazione per cui le organizzazioni di volontariato locali (dotate comunque di una propria autonomia ed indipendenza) adotteranno statuti ispirati ai medesimi principi di quelli cui si ispira l'associazione 'madre' e, gli stessi, saranno modulati sulla falsariga di quello adottato dalla vostra associazione.

Nei loro statuti dichiareranno di aderire alla federazione. Di conseguenza anche lo statuto della vostra associazione dovrà essere modificato e prevedere la possibilità che siano costituite associazioni locali.

2. Forma giuridica

Scelta forma giuridica per una associazione per la raccolta fondi

Un gruppo di giovani che ha sempre realizzato eventi di raccolta fondi a favore di un ospedale, ha realizzato un libro per bambini che verrà a breve pubblicato con una casa editrice e messo in vendita nella rete di librerie nazionale. Il ricavato, tolte le spese, verrà devoluto alla fondazione dell'ospedale. Su suggerimento dell'Ospedale, i giovani vorrebbero costituire un'associazione che organizzi eventi di raccolta fondi a favore della Fondazione. La raccolta fondi verrebbe fatta anche attraverso la vendita del libro, la vendita di gadget con i perso-

naggi del libro, la promozione del libro e delle sue finalità attraverso incontri nelle scuole, ecc. L'associazione dovrebbe gestire i diritti del libro, oltre ovviamente a fare altre attività a sostegno di fondazioni e associazioni impegnate nel settore socio sanitario.

Quale tipo di associazione è più indicata per portare avanti questo tipo di attività, tenendo conto che l'attività dei soci è totalmente gratuita e che gli autori del libro non intendono ricavarne alcun utile?

Dalle informazioni risultanti dal quesito, si ritiene che, in ordine al tipo di associazione, possiate scegliere tra varie forme giuridiche, non esclusa quella di organizzazione di volontariato ai sensi della L. n. 266/1991 e della L.R. Toscana n. 28/1993 e successive modifiche. Laddove la scelta ricada su tale tipo di associazione (piuttosto che su una onlus o su un'associazione *tout court*), premesso la necessità di prevedere nello statuto dell'associazione tutte le clausole che la normativa sopra citata richiede (e, in concreto, dopo la costituzione, rispettarle), è necessario che l'attività di raccolta fondi sia svolta nell'ambito delle disposizioni di legge ed in particolare con l'osservanza del D.M. 25/05/1995 che descrive le attività commerciali marginali. Occorre, quindi, che l'attività non assuma carattere di attività commerciale ma sia svolta in via occasionale e senza avvalersi di strutture organizzate in via abituale e continuativa (si veda in particolare l'articolo 2 del predetto decreto). Laddove si opti per la costituzione di una associazione di volontariato sarebbe, inoltre, opportuno che all'attività di raccolta fondi fosse affiancata anche un'attività di solidarietà più diretta alle persone. È possibile ricorrere anche ad altre tipologie di organizzazioni non profit ma, le stesse, presenterebbero una serie di altre problematiche non minori; ad esempio la qualificazione di onlus, ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997, potrebbe risultare anche idonea purché l'attività di beneficenza sia rivolta a soggetti in grave svantaggio.

Scelta forma giuridica per sede operativa di una associazione non regionale

Una associazione di promozione sociale e di solidarietà familiare di Milano vorrebbe attivare dei progetti anche in Toscana. Vorrebbe sapere se in Toscana esistono registri ai quali possono aderire le associazioni di promozione sociale e leggi regionali che offrono finanziamenti alle stesse sulle seguenti tematiche: promozione di iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi; contrasto del disagio giovanile e della dispersione scolastica; bandi in generale ai quali possono accedere le associazioni di promozione sociale.

In Toscana, per le organizzazioni del terzo settore, esistono i seguenti registri regionali:

- delle organizzazioni di volontariato
- delle associazioni di promozione sociale degli enti ausiliari
- delle associazioni d'immigrati
- delle cooperative sociali

Non esiste un registro regionale per le associazioni familiari. Quindi, la scrivente associazione potrebbe iscriversi, alternativamente, nel registro delle organizzazioni di volontariato o in quello delle associazioni di promozione sociale. Si consiglia, se sussistono nell'associazione i presupposti previsti dalla L. n. 266/1991 (e, in particolare, il rispetto della gratuità delle prestazioni degli associati), l'iscrizione nel registro del volontariato, in considerazione delle maggiori (rispetto alle associazioni di promozione sociale) e più diffuse misure di agevolazione e sostegno finanziario (contributi) e 'reale' (servizi). Basti pensare al ruolo del Cevot e di molte fondazioni bancarie. La storia e la cultura, nella nostra Regione, del volontariato consentono di confinare – quasi esclusivamente – l'esperienza dell'associazionismo di promozione sociale ai circoli Acli, Arci... Infatti, non esistono bandi specifici regionali ai quali possono accedere esclusivamente le associazioni di promozione sociale: queste ultime possono concorrere con le organizzazioni di volontariato (e le altre realtà non profit/istituzioni pubbliche) sui bandi regionali. Per i bandi ai quali possono partecipare le

associazioni (associazioni di promozione sociale o organizzazioni di volontariato), uno strumento utile è quello gestito e aggiornato mensilmente dal Cesvot scaricabile in: http://www.cesvot.it/usr_view.php/ID=28/livello_1=BANDI

I requisiti per l'iscrizione e gli adempimenti connessi sono indicati dalle leggi regionali specifiche:

- volontariato: L.R. n. 28/1993 e successive modificazioni “Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato” (testo coordinato);
- associazionismo di promozione sociale: L.R. n. 42/2002 e successive modificazioni “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”.

I registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono suddivisi in articolazioni provinciali, e tutte le funzioni concernenti la tenuta di tali elenchi sono di competenza delle Province. Per ottenere l'iscrizione, l'associazione dovrà quindi rivolgersi alla Provincia competente per territorio.

3. Integrazione tra associazioni

Associazione di secondo livello tra associazioni omonime

Stiamo costituendo con le altre associazioni omonime presenti sul territorio nazionale un'associazione di associazioni di livello nazionale. Tale tipo di associazione dovrà sottostare alle leggi ed ai regolamenti regionali della regione di appartenenza della città in cui viene depositato lo statuto e/o in cui viene costituita la sede legale? Se sì, ammettendo di voler ruotare la sede legale, per esempio ogni due anni, in diverse città di diverse regioni, anche l'associazione di associazioni di livello nazionale dovrà sottostare ogni due anni a regolamenti e leggi regionali differenti?

Le leggi regionali di recepimento della L. n. 266/1991 non differiscono molto rispetto alle regole di iscrizione dei soggetti richiedenti poiché

tutte devono fare riferimento alla legge quadro nazionale ed al codice civile. Piuttosto, ci sembra molto farraginoso ogni due anni dover iniziare una nuova pratica di iscrizione e modificare con la stessa periodicità lo statuto poiché, variando la residenza dell'associazione (che il codice civile richiede sia indicato in statuto), dovrete effettuare ogni due anni una modifica di statuto. Sugeriamo, quindi, di mantenere la sede legale ma di variare la sede operativa principale da una regione all'altra con la scadenza che desiderate, cosa che può essere fatta semplicemente indicando, in un apposito regolamento approvato dall'assemblea, che ci sarà una rotazione di tale tipo di struttura per favorire una circolarità dei compiti, o per altre ragioni.

Affiliazione di associazioni 'eterogenee'

Sono la presidente della sezione provinciale di una associazione. Vorrei sapere se esistono forme di affiliazione tra associazioni di tipo diverso, vale a dire non all'interno della stessa organizzazione regionale. Mi interesserebbe, infatti, essere supportata nell'organizzazione logistica da un'altra associazione e, quindi, sapere se occorra regolamentare – e come – una eventuale collaborazione.

Ci sembra di capire che il termine qui usato di 'affiliazione' sia atecnico, cioè utilizzato non per intendere una affiliazione produttiva o commerciale (c.d. *franchising*), bensì come semplice sinonimo di collaborazione o integrazione. Le forme di collaborazione, partenariato o integrazione tra diverse realtà associative (anche non appartenenti alla stessa federazione o associazione di secondo livello) possono essere tante quanti sono gli obiettivi specifici che le due o più realtà associative si pongono con questo accordo. Non avendo a disposizione informazioni su come debba realizzarsi e a quali fini deve tendere il supporto logistico espresso nel quesito, si può solo dire – molto genericamente – che il supporto logistico (essendo realizzato tra due associazioni e, si presume, per un settore di attività particolare) possa essere semplicemente regolamentato da una convenzione (o altra forma contrattuale atipica, quindi libera nel contenuto e nella forma), la cui registrazione (all'Agenzia dell'Entrate) e il cui dispositi-

vo (quantità e qualità di regole ivi inserite) dipendono, fra l'altro, dal livello di fiducia fra le due associazioni e dalla presenza o meno di corrispettivi economici.

Tavolo di lavoro tra organizzazioni non profit

Abbiamo costituito un tavolo di lavoro tra associazioni (di volontariato, culturali e di promozione sociale) e cooperative sociali, sia di tipo A che di tipo B, che si occupano delle persone diversamente abili. Lo scopo è quello di coordinare le nostre attività e di fare da interfaccia tra le famiglie e i loro bisogni e le amministrazioni locali, oltre che un'opera di promozione dei diritti. Vorremmo costituirci con atto costitutivo e statuto. Quale è la forma giuridica più appropriata? Riteniamo quella di Comitato al quale possono aderire 'persone' in rappresentanza delle rispettive cooperative e/o associazioni.

Di fatto, il tavolo di lavoro costituito e descritto nel quesito rappresenta già una forma giuridica associativa legalmente costituita e adeguata per svolgere le suddette finalità promozionali e di coordinamento. Il codice civile ritiene infatti sufficiente lo svolgimento concreto (tra persone fisiche e/o persone giuridiche e/o enti di fatto) di una attività per dar vita ad una associazione: si tratta di un contratto (atto costitutivo e statuto 'verbale') perfezionato per atti o comportamenti concludenti. Tuttavia, la legittima esigenza riscontrata nel gruppo promotore di 'formalizzare' con un atto scritto il sodalizio tra persone giuridiche ed enti di fatto presenti sul territorio nell'ambito della disabilità, porta inevitabilmente – anche per ragioni pratiche legate al sostegno finanziario (ad esempio, la partecipazione a bandi, l'ottenimento di contributi, ...) delle iniziative poste in essere e ad una efficace e trasparente relazione con le amministrazioni locali (che può dar vita a convenzioni, protocolli d'intesa...) – a ricercare e scegliere una struttura giuridica. Escludendo, per motivazioni tecnico-giuridiche e di opportunità, forme consortili imprenditoriali, la scelta potrebbe ricadere sulle seguenti forme:

- comitato,
 - fondazione di partecipazione,
-

- associazione temporanea di scopo (ats),
- associazione di secondo livello.

Sulla base degli elementi a disposizione e presupponendo che la nuova realtà non svolga attività commerciale, si consiglia l'ultima tipologia (associazione di associazioni e cooperative sociali) poiché quella:

- avente carattere non temporaneo (come invece il comitato – che comunque risulta più indicato alle persone fisiche – e l'ats);
- risultante meno costosa (la fondazione di partecipazione, oltre all'atto pubblico richiede un patrimonio consistente);
- certamente più flessibile (tutte le altre forme organizzative risultano più complesse nella disciplina/regolamentazione del loro funzionamento).

L'associazione di secondo livello può essere costituita con atto scritto non autenticato e, al limite, registrato all'Agenzia delle Entrate. In presenza di un determinato statuto, può assumere la qualifica di onlus, ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997 e/o di organizzazione di volontariato, ai sensi della L. n. 266/1991.

4. Sedi

Distinzione tra sede legale e sede operativa

Siamo un gruppo di associazioni che sta creando un coordinamento per la salute mentale. Possiamo stabilire la sede legale presso una associazione e quella operativa presso un'altra?

In linea generale, la sede legale di un'associazione (anche di secondo livello) può essere diversa da quella operativa. Nel caso di specie, dalla lettura del quesito, non si ravvisano ragioni ostative all'applicazione di detto principio.

Significato del termine “sede morale”

Nel sito di un associazione senza scopo di lucro è stato trovato il termine insolito “sede morale”, distinta dall'identificazione fisica della sede legale ed operativa. In una scheda descrittiva delle attività

dell'associazione, parrebbe essere stata la sede dove si è celebrata la vera e propria fondazione dell'associazione, in presenza di un notaio. Che cosa significa dunque, in termini giuridici e pratici, la definizione ed identificazione di una "sede morale"?

È frequente che negli atti costitutivi e statuti delle associazioni e fondazioni – soprattutto quelle di più antica costituzione e/o quelle aventi carattere scientifico–culturale – trovare elementi e clausole aventi valore simbolico, quindi atecnico, non rilevante, cioè, sul profilo giuridico. Fra gli esempi possiamo ricordare:

- ente morale (giudizio etico sulle finalità perseguite che normalmente si associa al riconoscimento giuridico dello Stato e della Regione di enti senza scopo di lucro);
- presidente onorario (figura carismatica, storica o personaggio autorevole non dotato di nessun potere amministrativo o di rappresentanza dell'ente).

Anche, quindi, la sede morale può assumere valore evocativo – normalmente associato ad un luogo fisico prestigioso sotto il profilo storico, culturale o naturalistico – che lo statuto intende mettere in evidenza per i soci e i terzi, in modo da far risaltare il prestigio dell'associazione. Riteniamo, quindi, che questa qualifica 'morale' della sede abbia valore essenzialmente sul piano comunicativo. Naturalmente, anche questa figura può avere una rilevanza pratica, ad esempio, per l'organizzazione di eventi, l'affissione di targhe, ecc.

Costituzione di una sede operativa in altra regione

*L'associazione si è costituita ed è operante in Toscana, a *, da circa due anni, dove ha ottenuto l'iscrizione al Registro regionale del volontariato. Il suo impegno operativo si svolge soprattutto all'estero in programmi di sviluppo dei paesi del Sud del mondo. Ultimamente l'associazione ha avuto una serie di importanti sviluppi nel territorio delle Marche, nella Provincia di **, dove ha un cospicuo numero di volontari attivi (superiore a quello di cui dispone su *) e anche le risorse ed opportunità a disposizione da parte di vari soggetti pubblici appaiono più interessanti, e il fatto che l'associazione risulti aver sede*

*legale a * suscita perplessità in questi enti finanziatori. L'associazione vorrebbe dunque creare un riferimento associativo anche nel territorio marchigiano, con cui concorrere all'attribuzione di finanziamenti e progetti, senza però perdere quello su * in cui è nata e ha preso le mosse. Quali potrebbero essere i migliori cambiamenti organizzativi utili per raggiungere l'obiettivo? Nello statuto attuale non si fa menzione della possibilità di aprire sezioni operative.*

Le alternative possibili possono essere le seguenti:

- a. creare una associazione ex novo avente sede nelle Marche;
- b. creare un'articolazione nel territorio marchigiano che abbia, però, una propria autonomia organizzativa, giuridica e patrimoniale rispetto all'associazione 'madre' al fine di chiedere ed ottenere, sussistendone tutti i requisiti, l'iscrizione nell'apposito Registro (ai fini dell'iscrizione non può cioè trattarsi di una mera 'unità locale').

La creazione della suddetta articolazione presuppone una previsione statutaria (e quindi ci pare di capire, nel caso di specie, una integrazione/modifica dello statuto) e consente di mantenere un collegamento con l'associazione originaria.

Organizzazione di volontariato promotrice e socia di una cooperativa sociale

È possibile per la nostra associazione (di volontariato, iscritta al registro regionale) promuovere ed entrare nella compagine sociale di una cooperativa sociale?

Si è possibile. Al fine, però, di evitare una distribuzione indiretta di utili (vietata per le organizzazioni di volontariato), i membri che entrano a far parte della cooperativa sociale in qualità di 'rappresentanti' dell'associazione, sarebbe opportuno non percepissero alcun compenso. In astratto è possibile costituire una cooperativa con un numero di soci da 3 a 9 purché i componenti siano persone fisiche e tenendo conto che, in tal caso, non si possono applicare le norme sulle società per azioni. Laddove la vostra associazione sia fondatri-

ce e socia della cooperativa non è, quindi, possibile che i soci siano in numero inferiore a 9.

Dimensione nazionale di una associazione

Siamo una associazione non riconosciuta, di volontariato, che ha diverse sedi operative e che intende divenire “associazione nazionale”. Qual è la prassi da seguire perché ciò avvenga?

Premesso che non esiste un registro nazionale del volontariato, la ‘dimensione’ nazionale o meno dell’associazione dipende dalle finalità statutarie e dalle modalità con cui l’attività istituzionale è svolta.

5. Modifica statuto

Modifica della denominazione

Questa associazione, iscritta al Registro regionale del volontariato, ha nella sua denominazione il termine ‘Comitato’, che adesso intende cambiare con il termine ‘associazione’, lasciando inalterato il resto del nome. Questo cambio di denominazione avverrà con la convocazione dell’assemblea dei soci per le modifiche statutarie, alla presenza di un notaio. L’associazione teme però che il cambio di denominazione possa essere equiparato ad uno scioglimento dell’organizzazione, con la conseguente devoluzione del patrimonio a terzi. Teme anche problemi per la gestione del conto corrente, intestato al Comitato, per l’attribuzione del codice fiscale, dato al Comitato. Invece, si vuole solo cambiarne la denominazione, lasciando inalterato tutto il resto e continuando l’attività, con medesima sede, organi sociali, codice fiscale, patrimonio, ecc. È sufficiente presentare agli organi competenti (Agenzia delle Entrate, banca, Provincia...) il verbale dell’assemblea straordinaria e il nuovo statuto perché tutto resti come prima?

La semplice modificazione della denominazione dell’associazione, cioè della ‘ragione sociale’, nonché eventuali altre modifiche dello statuto non può in nessun caso essere considerato scioglimento dell’associazione, che mantiene inalterati tutti gli altri aspetti a cominciare

dal numero di codice fiscale. È quindi sufficiente e corretto procedere come indicato mediante registrazione – in esenzione dall'imposta di bollo e di registro – del verbale di assemblea e del nuovo statuto, ai sensi dell'art. 8 L. n. 266/1991.

Modifica della durata

Nell'atto costitutivo della nostra associazione – redatto da un notaio – è stato stabilito che l'associazione avrebbe avuto la durata di 20 anni. Finora, pur continuando a svolgere la propria attività, non ha compiuto nessun atto per dare continuità, anche da un punto di vista formale, alla vita associativa. Si richiede che cosa bisogna fare per sanare la suddetta situazione e decidere che la durata dell'associazione non abbia limiti.

La dottrina dominante ritiene che tutte le cause di estinzione, anche se originariamente previste solo per le associazioni riconosciute, operino anche nei confronti delle associazioni non riconosciute, come la scrivente. Tra le cause di estinzione figura anche la scadenza del termine. L'associazione, pertanto, sarebbe automaticamente estinta e già entrata nella fase di liquidazione. Poiché l'effetto propriamente estintivo si realizza solo al termine di tale fase, riteniamo sia possibile convocare d'urgenza una assemblea straordinaria (secondo le modalità previste dal vostro statuto) con all'ordine del giorno l'adeguamento statutario, vale a dire la previsione espressa della durata a tempo indeterminato dell'associazione.

Modifica statuto di una associazione riconosciuta senza l'intervento del notaio

L'associazione è di volontariato con personalità giuridica. Recentemente, in apposita assemblea straordinaria dei soci, ha apportato alcune modifiche allo statuto. Le precedenti variazioni di statuto sono state registrate dal notaio pagando il relativo onorario. Si può registrare l'ultimo recente cambiamento di statuto all'Ufficio del Registro che, tra l'altro, non sarebbe oneroso?

La registrazione del nuovo statuto e del relativo verbale di assemblea straordinaria, che si presume fatta non alla presenza del notaio, può essere effettuata direttamente dalla scrivente associazione alla territorialmente competente Agenzia delle Entrate, solo se lo statuto previgente non prevedeva l'intervento notarile.

Registrazione modifiche statutarie di una associazione riconosciuta

Abbiamo provveduto alla modifica del nostro statuto, in qualità di associazione riconosciuta, in alcuni punti riguardanti la gestione delle nostre attività. L'indirizzo della sede e il direttivo restano invariati. È necessaria la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate? Oppure quali sono i passi obbligatori da compiere in questo caso?

Trattandosi di associazioni riconosciute (dotate cioè di personalità giuridica e quindi iscritta presso il registro delle persone giuridiche), per procedere alla modifica dello statuto è necessaria la forma dell'atto pubblico, ossia la presenza di un notaio che procede alla stesura dell'atto e, successivamente, all'invio presso la competente Agenzia delle Entrate per la relativa registrazione.

È l'associazione, invece, che provvede a comunicare l'intervenuta variazione sia all'Ufficio che si occupa della tenuta del Registro delle persone giuridiche, sia all'Ufficio della Provincia a cui compete la tenuta del Registro del volontariato. Laddove abbiate già provveduto a modificare lo statuto con scrittura privata – come pare dal tenore del quesito – potete provare comunque ad inoltrare lo statuto nella versione modificata ed il verbale della relativa assemblea ad entrambi gli uffici di cui sopra attendendo i relativi esiti. In caso positivo procedere, alla prima occasione utile, a 'formalizzare' le modifiche nell'atto pubblico.

Comunicazioni conseguenti l'adeguamento statutario

L'assemblea dei soci ratificherà a breve il nuovo statuto dell'associazione, iscritta al Registro regionale del volontariato e in quello di protezione civile. Il precedente è stato depositato all'Ufficio del Registro.

Vorrei, quindi, sapere quali sono le comunicazioni da effettuare dopo la sua approvazione oltre a queste (sempre che siano corrette):

- nuova registrazione dell’atto;*
- invio copia statuto alla Provincia;*
- invio copia alla nostra sede Nazionale.*

Oltre agli adempimenti correttamente indicati, occorre allegare al nuovo statuto (che verrà redatto integralmente nella nuova versione modificata) anche la delibera dell’assemblea con la quale si approvano tutte le modifiche statutarie apportate. Il nuovo statuto e la predetta delibera dovranno essere, poi, portati all’Agenzia delle Entrate ed alla Provincia. Il primo adempimento, è opportuno – anche se non obbligatorio – che venga espletato entro 20 giorni dall’adozione della delibera che approva le modifiche, il secondo immediatamente dopo il primo. È buona regola, infatti, comunicare al competente ufficio provinciale tutte le variazioni che riguardano l’associazione con tempestività, evitando di attendere il momento della revisione del Registro regionale del volontariato. Il tutto è esente dall’imposta di bollo e da quella di registro. Se siete iscritti anche al Registro delle associazioni di protezione civile, è necessario inviare il nuovo statuto e la delibera anche all’ufficio che si occupa della tenuta del predetto registro.

6. Soci

Responsabilità patrimoniale del socio di una associazione non riconosciuta

Quale è la responsabilità di un socio volontario in una associazione non riconosciuta?

Se per responsabilità, come si può intendere dalla formulazione del quesito, ci si riferisce a quella di tipo patrimoniale – per il pagamento dei debiti (obbligazioni) in capo all’associazione – la risposta è che il socio è responsabile personalmente (con il proprio patrimonio), solidalmente (con gli altri) e illimitatamente solo se – come sembra di capire – l’associazione non ha personalità giuridica (è, quindi, giuri-

dicamente, una associazione non riconosciuta) e se il socio ha agito in nome e per conto dell'associazione nel momento in cui sono sorti questi debiti. In altri termini, se l'associazione ha debiti da pagare, risponderà in primo luogo il presidente (con rappresentanza legale) ed, eventualmente, i membri del consiglio direttivo (organo amministrativo); difficilmente i soci non consiglieri se non hanno preso autonomamente decisioni fuori dal consiglio direttivo.

Interdizione legale dei soci

Una associazione, impegnata nel settore penitenziario, vorrebbe sapere se e quali controindicazioni – in termini giuridici, di partecipazione effettiva alla vita associativa, ecc. – esisterebbero nel caso fosse un ergastolano a voler diventare socio della medesima associazione.

L'interdizione legale (art. 32 codice penale) è una misura applicata a chi è stato condannato all'ergastolo o alla reclusione per un periodo non inferiore ai cinque anni e si tratta di un procedimento operante *ex lege*: in seguito a questa, il soggetto perde la "capacità di agire", cioè la capacità di esercitare con il proprio volere il contenuto dei propri diritti, e per curare i suoi interessi gli viene assegnato un tutore. Per quanto riguarda il quesito che ponete, chi è condannato alla suddetta misura può aderire all'associazione, ma in determinate situazioni in cui deve esercitare il contenuto del suo diritto ed assumersi responsabilità dovrà essere sostituito dal proprio tutore il quale attuerà la scelta che quest'ultimo ritiene essere più idonea negli interessi della persona che sconta l'ergastolo.

Ad esempio, al momento di partecipare all'assemblea ed impegnare con il proprio voto l'associazione, al momento di votare il bilancio e far assumere all'associazione obblighi di natura giuridica e patrimoniale, il voto positivo o negativo dovrà essere espresso dal tutore che, a tal proposito, dovrà essere informato e formalmente invitato, al pari dell'ergastolano affidatogli, alle riunioni ed incontri in cui ci sia da prendere delle decisioni vincolanti sul piano giuridico e patrimoniale per l'associazione.

7. Assemblea

Convocazione assemblea ordinaria

È scaduto il mandato del presidente e del consiglio direttivo. Nel caso in cui il presidente non abbia l'autorità, per scadenza del mandato, chi può indire l'assemblea per la sua nomina?

Il presidente e i membri del consiglio direttivo conservano, anche dopo la scadenza del mandato, il potere di gestione ordinaria dell'associazione, nel cui ambito rientra anche l'attribuzione di convocare, in tempi rapidi ("senza indugio"), l'assemblea ordinaria dei soci per la elezione dei nuovi amministratori dell'associazione.

Convocazione assemblea straordinaria

presidente decaduto, al rinnovo delle cariche non viene rieletto, deve firmare un verbale di uscita?

Se il presidente uscente dopo una settimana contesta l'assemblea, si deve rivolgere ad un tribunale o basta che convochi una nuova assemblea dei soci? Altrimenti, come si invalida un'assemblea dove ci sono elezioni del presidente del consiglio? La convocazione dell'assemblea straordinaria da 1/3 dei soci, come da statuto deve essere formalizzata al presidente e poi lui la convoca o la convocano direttamente i soci? Lo statuto dice che l'assemblea straordinaria può essere convocata anche da 1/3 dei soci oltre che dal presidente e consiglio, ma non che vada a lui formalizzata.

Se il presidente dell'associazione è decaduto per scadenza del termine e, in sede di rinnovo delle cariche sociali non è stato eletto nuovamente, non deve firmare alcun verbale di uscita.

Occorre poi esaminare attentamente lo statuto al fine di verificare se sono stati previsti dei meccanismi interni di impugnazione delle delibere o, più in generale, di composizione delle controversie interne e, in caso positivo, individuare le fattispecie di applicazione e le relative di modalità (al fine di verificare se il caso in questione è riconducibile alle previsioni statutarie). In assenza di tale previsione o laddove il

caso concreto non sia riconducibile alla fattispecie astratta prevista nello statuto, soccorre il codice civile e, segnatamente, l'art. 23 secondo il quale:

Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377). Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che l'ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori (att. 10). L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa (att. 9).

Dal tenore del quesito sembrerebbe che lo statuto preveda espressamente a favore dei soci non solo il diritto di richiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria ma anche il potere di convocazione che, quindi, esclude l'intervento del presidente dell'associazione.

Convocazione assemblea tramite e-mail

La convocazione dell'assemblea inviata ai soci per e-mail, senza la firma digitale, ha la stessa validità della raccomandata inviata per posta?

La risposta è affermativa se tale modalità di convocazione è espressamente prevista dallo statuto vigente dell'associazione.

Utilizzo di Skype, videoconferenze e strumenti partecipativi simili

Una costituenda associazione intende acquisire la qualifica di "associazione di promozione sociale" ed ha predisposto una bozza di statuto nella quale è stato inserito – come nuove modalità partecipative – l'uso di Skype, videoconferenza e similari. Si riportano alcuni stralci dello statuto:

[...]L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritti di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

È ammessa la partecipazione dei soci anche tramite video-conferenza, utilizzando sistemi multimediali (ad es. skype o sistemi simili). Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno; in tal caso non possono essere utilizzati sistemi multimediali.[...]

[...]Le riunioni del consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. La presenza alle riunioni può avvenire anche tramite video-conferenza, utilizzando sistemi multimediali (ad es. skype o sistemi simili).[...]

[...]I bilanci sono predisposti dal consiglio direttivo e approvati dall'assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea con voto palese o con le maggioranze previste dallo statuto anche tramite video-conferenza, utilizzando sistemi multimediali (ad es. Skype o sistemi simili).[...]

Ai fini della regolarità dell'assemblea, per l'approvazione del bilancio e per il rinnovo degli organi, questa modalità è legittima? Come si può verbalizzare e legittimare il voto e la presenza di una persona il cui collegamento potrebbe anche perdersi per la disconnessione o qualsiasi altro problema tecnico?

In astratto, la partecipazione agli organi sociali mediante il ricorso a sistemi multimediali potrebbe essere ammissibile in quanto, garantendo a tutti di partecipare, è espressione del principio di democraticità ancorché circoscritta a fattispecie eccezionali che dovrebbero essere espressamente previste nello statuto. In concreto, però, si ritiene possa dar luogo a problemi legati alla gestione delle adunanze anche a prescindere dai problemi tecnici che possono insorgere, con il rischio di pregiudicare il diritto degli aderenti a partecipare e di inficiare la validità delle delibere. È quindi opportuno che lo statuto regolamenti in maniera dettagliata il ricorso a tali sistemi e che l'associazione sia dotata degli strumenti tecnici per assicurare un utilizzo fattivo di tale

partecipazione, soprattutto nella misura in cui – come pare – l'utilizzo di sistemi multimediali sia configurata come una modalità ordinaria di partecipazione e non anche circoscritta ad ipotesi eccezionali. Se tutti gli aderenti hanno diritto di usufruire di tali sistemi, l'associazione – a prescindere dal numero degli iscritti – deve cioè essere in grado di garantire una tale modalità di partecipazione. Diversamente conviene ridurre l'utilizzo a casi eccezionali statutariamente previsti.

8. Cariche associative

Illegittimità della delibera di rinnovo del consiglio direttivo e del presidente

Desidero essere informato se un nuovo presidente può essere nominato da parte della minoranza del consiglio direttivo, all'insaputa della maggioranza del consiglio e del presidente in carica, quindi senza aver convocato il direttivo o l'assemblea? Il nuovo presidente nominato, ritengo illegalmente, a cosa va incontro? La maggioranza del consiglio direttivo può escludere dal direttivo stesso alcuni componenti per azioni contro il presidente per le motivazioni di cui sopra?

Per fornire una risposta esauriente al quesito in oggetto sarebbe opportuno poter esaminare lo statuto anche per comprendere la natura giuridica dell'ente richiedente. Ad ogni buon conto, si forniscono di seguito le risposte richieste presupponendo che si tratti di una associazione di volontariato costituita ai sensi della L. n. 266/1991. Uno tra i principi caratterizzanti le organizzazioni di volontariato, che deve risultare espressamente dallo statuto, è rappresentato dalla elettività delle cariche associative. I membri del consiglio direttivo, pertanto, anche in sede di rinnovo, devono essere eletti dall'assemblea, che deve essere stata preventivamente convocata secondo i tempi e le modalità contemplate nello statuto e con specifico ordine del giorno. Nel caso in cui tale procedura non sia stata rispettata, la delibera con cui si è rinnovato il consiglio direttivo e presidente è illegittima e può essere impugnata dinanzi all'Autorità giudiziaria competente secondo i tempi e le modalità prescritte dal codice civile (alcuni statuti pre-

vedono, in via preventiva, meccanismi e organismi di composizione interna dei conflitti). In ordine alla possibilità di escludere alcuni dei componenti del consiglio direttivo, occorre verificare che cosa contempla sul punto lo statuto il quale, al suo interno, dovrebbe prevedere le cause di esclusione degli associati (in questo caso potrebbe ravvisarsi un'ipotesi di indegnità che è tra quelle che, più di frequente, ricorrono negli statuti) e le modalità per procedere all'esclusione.

Comunicazioni inerenti la variazione delle cariche associative

Siamo una associazione di promozione sociale ed è stato appena eletto un nuovo presidente e un nuovo comitato direttivo. Vorremmo sapere se è necessario comunicare questo dato a qualche ufficio pubblico per rendere formalmente corretta l'elezione.

Normalmente, salvo che lo statuto dell'associazione non disponga diversamente in caso di elezione degli organismi sociali, è sufficiente riportare i risultati dell'elezione all'interno del libro verbali delle assemblee, che documenta le varie scelte effettuate nel corso del tempo dal corpo sociale. Naturalmente, se l'associazione è iscritta nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, è necessario comunicare – entro la data di revisione provinciale – la variazione delle cariche sociali anche al competente ufficio della Provincia.

Rappresentanza legale in caso di dimissioni del presidente

Il nostro presidente ha deciso improvvisamente di dimettersi dall'incarico scrivendo una mail al segretario dell'associazione. Chi diventa il rappresentante legale? Potreste indicarmi se si deve seguire una procedura precisa e se il presidente è tenuto a firmare come rappresentante legale fino a che non viene sostituito?

Il vostro statuto dovrebbe prevedere la figura del vicepresidente o comunque di una persona responsabile al disbrigo degli affari correnti proprio in caso di impossibilità o di non volontà manifesta da parte del legale rappresentante di far fronte ai suoi obblighi. Oltre a ciò, sempre lo statuto, o un regolamento validamente adottato, do-

vrebbe indicare le modalità di accettazione e perfezionamento delle dimissioni proposte e stabilire così il momento dal quale il vice, o chi per lui, assumerà temporaneamente e straordinariamente i poteri di rappresentanza e firma. Diversamente da ciò, dovete indire – senza indugio – una assemblea straordinaria in cui nominerete o un nuovo presidente o un vicario che temporaneamente, e nell’attesa delle nuove elezioni, godrà della fiducia dell’assemblea per svolgere la rappresentanza legale della vostra associazione.

Conflitto di interesse

Un medico desidera entrare nel Comitato esecutivo di una associazione. Nello statuto non si fa riferimento a figure particolari come membri del Comitato, per esempio emofilici o parenti di essi, ma non potrebbe esserci conflitto d’interesse in questa nomina? Il medico dovrebbe forse aspettare di essere in pensione?

Per poter dare un parere adeguatamente motivato, dovremmo conoscere lo statuto – ed eventuali regolamenti – e capire come si configura l’eventuale conflitto d’interessi in base a ruoli, compiti e responsabilità del direttore di detta associazione e quelli dei membri del comitato esecutivo. Solitamente il direttore è una figura tecnica, prevista in statuto, nominata dall’esecutivo e/o dall’assemblea dei soci ed esegue le scelte di questi organismi, pertanto il suo compito di esecutore responsabile nei confronti di detti organi lo pone in contrasto con il prendere parte all’attività degli organismi e partecipare alle scelte dell’associazione. In buona sostanza, il direttore che sia indicato nello statuto come primo responsabile delle operazioni che servano ad applicare le scelte strategiche adottate dal corpo sociale, deve rispondere al corpo sociale stesso delle azioni che pone ed ha posto in essere; pertanto, non può essere controllore e controllato, non può votare le scelte dell’associazione e valutare insieme al corpo sociale la congruità degli atti che egli stesso ha realizzato. Nella maggioranza degli statuti associativi il direttore è invitato a partecipare permanentemente alle riunioni delle citate strutture statutarie senza diritto di voto ma eventualmente di parola, qualora assemblea ed

esecutivo lo ritengano utile.

Esercizio di delega da parte di un consigliere

In una riunione del consiglio direttivo, un componente può essere delegato a rappresentare un altro componente del consiglio? Quale normativa o articolo lo prevede, oppure lo vieta?

L'esercizio della rappresentanza con delega, così come descritto nel quesito, non è disciplinato in alcun atto normativo e non è praticato nella operatività delle associazioni, poiché si riferisce ad un organo collegiale, con competenze gestorie, eletto dagli associati.

Consiglio direttivo composto da familiari

Una famiglia adottiva vorrebbe costituire una associazione al fine di raccogliere i fondi per la costruzione di un istituto dove è cresciuta la bambina adottata. Dall'atto costitutivo di tale associazione si evince che tutti i soci fondatori e, quindi, le cariche sociali (presidente, vicepresidente...) sono persone appartenenti alla stessa famiglia (marito, moglie, genitori, suoceri...). Sotto un profilo giuridico, ciò è possibile? Qualora l'associazione si costituisse, ci possono essere rilievi in caso di controlli per aver usufruito di agevolazioni fiscali e per il motivo che con tale associazione si gestiscono soldi da inviare all'estero?

I soggetti che possono far parte delle associazioni sono le persone fisiche. La Legge non prevede esplicitamente alcuna limitazione e, quindi, come regola generale, possono farne parte tutti i cittadini, stranieri e apolidi – indipendentemente dal grado di parentela tra questi e dalla loro età – a patto che vi aderiscano spontaneamente, vale a dire, ad esempio, che la loro adesione non sia strumentale per la costituzione dell'associazione. L'invio di denaro all'estero non rappresenta una attività incompatibile con il godimento dei benefici tributari previsti dal nostro ordinamento.

Rilievi (e sanzioni) da parte dell'amministrazione finanziaria ci possono essere non per questa attività, bensì per il fatto di non avere osservato le molteplici condizioni e vincoli (da valutare una per una)

che la normativa tributaria impone per usufruire di determinati vantaggi fiscali.

Ruolo dei soci fondatori e dei revisori dei conti nel consiglio direttivo

- 1) *I soci fondatori di una associazione possono partecipare attivamente al consiglio direttivo?*
 - 2) *I revisori dei conti quale ruolo hanno all'interno del consiglio direttivo?*
1. I soci fondatori hanno diritti e doveri uguali a quelli di tutti gli altri soci e possono, quindi, partecipare al consiglio direttivo solo se sono stati eletti quali membri del predetto organo. In tal caso hanno i diritti ed i doveri che lo statuto gli riconosce in qualità di consiglieri (ad esempio, il diritto di voto). Laddove, invece, i soci fondatori non siano stati eletti alla carica di consigliere, la qualità di fondatore non attribuisce loro, automaticamente, il diritto di partecipare alle sedute del consiglio, dovendo sussistere nello statuto una espressa previsione in tal senso 'giustificata': talvolta gli statuti prevedono che soggetti, estranei al consiglio, possano partecipare alle riunioni del predetto senza alcun diritto di voto e con sola funzione consultiva non vincolante.
 2. I revisori possono partecipare al consiglio direttivo e alle assemblee dei soci secondo le regole stabilite nello statuto e, comunque, senza diritto di voto e ciò al fine di consentire il controllo dell'attività.

Consiglio direttivo in scadenza e inammissibilità dei membri di diritto

A novembre è scaduto il mandato triennale del consiglio direttivo di una associazione. Può il presidente indire la riunione del consiglio e convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo presidente e relativo consiglio direttivo a marzo successivo? L'associazione vorrebbe modificare l'art. 17 dello statuto come di seguito, e chiede di verificare se le modifiche sono ammissibili.

Art. 17 – nella stesura attuale

*Il consiglio direttivo si compone di 7 membri di cui 1 di nomina della congregazione *** e dei responsabili dei singoli gruppi che si sono costituiti nei vari territori.*

Le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di almeno 4 dei membri eletti e con il voto di maggioranza.

Il consiglio direttivo resta in carica 3 anni ed elegge nel suo seno il presidente. Il vicepresidente ed il segretario sono eletti su proposta del presidente.

Art. 17 – Nella stesura modificata

*Il consiglio direttivo si compone di 9 membri con diritto di voto, di cui uno di nomina della Congregazione ***. Le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di almeno 6 dei membri eletti.*

*Sono membri di diritto, senza facoltà di voto: la superiora generale della congregazione; il direttore della redazione del periodico **, il responsabile dell'ufficio amministrativo, i responsabili dei singoli gruppi che si sono costituiti nei vari territori.*

Il consiglio direttivo resta in carica 3 anni ed elegge nel suo seno presidente. Il vicepresidente è eletto su proposta del presidente tra i membri del consiglio.

Il segretario è nominato dal presidente, che può individuarlo anche tra i soci non eletti.

Il rinnovo, anzitutto, dovrebbe avvenire alla scadenza prevista nello statuto. Al fine, però, di non creare 'vuoti' relativamente agli organi sociali e, conseguentemente, problemi di gestione ed amministrazione dell'associazione, si ritiene che il consiglio direttivo in scadenza resti in carica fino all'elezione dei nuovi membri. Per il principio di elettività delle cariche associative, riteniamo inammissibile la presenza di membri di diritto, ancorché senza diritto di voto. Sarebbe opportuno sostituire la previsione stabilendo la possibilità per costoro di partecipare alle adunanze del consiglio, senza diritto di voto, e di essere votati, contemplando, al più, una mera funzione consultiva non vincolante. Per quanto concerne la nomina del vicepresidente, ci pare rispettato il principio di elettività da parte del consiglio (semmai specificare che l'elezione avviene da parte di quest'ultimo). Per quanto concerne il segretario, trattandosi solitamente di una figura prettamente esecutiva, con funzioni amministrative-contabili che presupp-

pongono, quindi, una competenza specialistica (verificare i compiti sullo statuto), si ritiene possa essere anche un non socio.

Dimissioni del consiglio direttivo

La nostra associazione sportiva dilettantistica è una compagnia di arcieri regolarmente registrata all’Agenzia delle Entrate. Abbiamo un consiglio direttivo formato dal presidente, dal segretario, dal tesoriere e da quattro consiglieri. Tutti quanti si sono dimessi. Le domande sono:

1. *Le cariche di presidente, segretario e tesoriere, in caso di dimissioni, decadono ma rimangono comunque consiglieri?*
 2. *Chi deve convocare una nuova assemblea?*
 3. *Se all’assemblea convocata viene nominato un altro consiglio, la compagnia può continuare la propria attività sportiva?*
-
1. Trattandosi di figure elette dall’assemblea, devono limitarsi a svolgere funzioni di ordinaria amministrazione ma non ad abbandonare il loro ruolo. Resta loro il diritto/dovere di convocare un’assemblea straordinaria per ottenere l’accettazione e la ratifica delle loro proposte di dimissioni e riservarsi, o meno, di mantenere il ruolo di soci (per quest’ultimo aspetto, la base sociale potrebbe chiedere conto anche in qualità di soci del comportamento dei dimissionari, ma si tratta di una questione più che altro di gestione ‘politica’ dell’associazione).
 2. Dovrebbe essere compito degli stessi dimissionari, in questo caso, poiché la loro richiesta di dimissioni determina un ‘vuoto’ che deve essere riempito tramite nuove elezioni. Nelle more di una convocazione da parte dei dimissionari organismi dirigenti, il corpo sociale –valutando i termini richiesti dallo statuto – può convocare l’assemblea straordinaria per valutare la richiesta di dimissioni e indire nuove elezioni. Fino all’elezione dei nuovi organismi, i dimissionari dovrebbero garantire lo svolgimento degli affari correnti, ovvero tutte quelle attività che non comportino scelte gestionali di disposizione o variazione dalle attività essen-
-

ziali di base previste nello statuto.

3. Una volta la base sociale ha eletto i nuovi organismi, questi agiranno secondo lo statuto e i mandati assembleari.

Diritto di un consigliere di esaminare i verbali

Avendo ricevuto da parte di un membro del consiglio di amministrazione, la richiesta della copia fotostatica degli appunti del segretario e dei verbali, da portare a casa per una consultazione, prima che siano stati letti in consiglio e quindi che siano approvati, chiedo che comportamento dobbiamo avere. È sufficiente che lui li legga in presenza del segretario (essendo verbali che per il bene dell'associazione non vadano nelle mani di tutti), oppure gli vanno consegnati? Se non gli vanno consegnati per portarli a casa, cosa possiamo rispondere?

Anzitutto la Legge non prevede, per la validità delle delibere del consiglio di Amministrazione, la loro verbalizzazione: quest'ultima è però molto opportuna per documentare la eventuale dissociazione di uno o più amministratori dissidenti. Inoltre, può essere fatta anche in tempi successivi alla delibera.

Dalla formulazione del quesito emerge, tuttavia, che la delibera non è ancora efficace ed eseguibile in quanto non ancora perfezionata con l'approvazione nel successivo consiglio.

Il consigliere, in quanto amministratore dell'associazione, ha fatto pertanto una legittima richiesta (della copia degli appunti del segretario e della bozza di verbale) al fine di documentarsi ed esprimere nel modo più opportuno il suo diritto di voto in merito all'approvazione o meno della delibera. Anzi, è buona prassi che gli appunti del segretario – scritti nella seduta del consiglio – vengano immediatamente (o nel più breve tempo possibile) comunicati ai singoli consiglieri (per e-mail o con altri mezzi) in modo tale che possano essere corretti, integrati o modificati, e si rinvi al prossimo consiglio l'approvazione del testo eventualmente modificato del verbale. Solo da questo momento la delibera è efficace.

9. Revisori e probiviri

Qualifiche dei revisori

Il nostro statuto prevede un Collegio dei revisori composto da tre membri. Attualmente nessuno dei tre risulta un soggetto iscritto all'Albo dei revisori contabili. Il volume dei nostri proventi si aggira tra i 150 e i 200 mila euro annui. Essendo la nostra associazione una associazione di volontariato, oltre che onlus, abbiamo obblighi particolari circa la nomina di almeno un revisore iscritto all'Albo?

A meno che il vostro statuto non disponga chiaramente l'obbligo per i sindaci revisori – o alcuni tra essi – di essere anche iscritti all'Albo dei revisori contabili, la Legge non impone a riguardo alcun comportamento. Altro discorso riguarda una scelta interna, decretata dal corpo sociale, di avvalersi di professionisti che garantiscano qualità e competenze anche in seguito ad un curriculum professionale adeguato e alla partecipazione ad albi di categoria. Ma anche in questo caso siamo nell'ambito della facoltà di avvalersi, e non dell'obbligo. Rispetto al limite economico cui fate riferimento, potrebbe riferirsi a categorie commerciali o sociali.

Parere dei probiviri

Esiste un termine entro il quale i probiviri di una associazione devono esprimersi rispetto al ricorso presentato? Nel regolamento/statuto dell'associazione non è indicato niente. C'è qualche riferimento normativo generale?

In relazione al vostro quesito, vi comuniciamo che non è previsto un termine entro il quale i probiviri di un'associazione devono esprimersi, la questione è interamente regolata dai patti tra gli aderenti e quindi dallo statuto e dagli eventuali regolamenti esistenti. In assenza di qualsiasi riferimento temporale, si ritiene che la risposta deve essere data in tempi ragionevoli e ordinariamente necessari in considerazione della natura e complessità della questione.

10. Trasformazione

‘Trasformazione’ di una associazione di volontariato in una fondazione

È possibile trasformare una associazione di volontariato in una fondazione?

Nell'ipotesi di trasformazione di una organizzazione di volontariato – costituita ai sensi della L. n. 266/1991 – le Linee guida sui registri del volontariato (emanate dall'Agenzia del Terzo Settore, in piena condivisione con le Regioni) hanno evidenziato la difficoltà di applicazione di un eventuale vincolo devolutivo, specialmente per quelle ipotesi che attraverso la trasformazione mantengano il patrimonio nel circolo virtuoso dell'utilità sociale, come conseguenza dell'iscrizione dell'ente trasformato in altri Registri di simile valenza.

‘Trasformazione’ di una associazione di volontariato in una associazione di promozione sociale

La nostra associazione, di volontariato, sarebbe interessata a ‘trasformarsi’ in associazione di promozione sociale: quali sono le operazioni necessarie per effettuare tale cambiamento?

Le operazioni necessarie per acquisire la qualifica di “associazione di promozione sociale” – in realtà non si trasforma l'associazione, che rimane sempre un soggetto giuridico associativo ai sensi del libro primo del codice civile, bensì si acquisisce una nuova qualifica giuridica – sono le seguenti:

- adeguamento statuto ai sensi della L. n. 383/2000: devono essere espressamente previsti nel nuovo statuto i requisiti previsti dal co. 1, art. 3 della legge richiamata che, normalmente, non coincidono, con quelli previsti dalla L. n. 266/1991. In particolare, bisogna verificare se è presente: la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette; l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione (utile) a favore di attività istituziona-
-

li statutariamente previste; le modalità di scioglimento dell'associazione; l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale (e non a favore di organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore). Inoltre, l'associazione dovrà utilizzare, per il proprio funzionamento, la tipologia di risorse economiche di cui all'art. 7 della L.R. Toscana n. 42/2002; quindi, è necessario convocare – seguendo le norme (convocazione, quorum costitutivo, quorum deliberativo, ...) dello statuto vigente – l'assemblea straordinaria per adeguare lo stesso statuto che dovrà essere registrato ai sensi dell'art. 5 della L.R. Toscana n. 42/2002, presso l'Agenzia delle Entrate. Si ricorda, infine, che l'associazione dovrà essere operativa da almeno un anno.

- Cancellazione dal Registro regionale del volontariato: l'associazione dovrà comunicare alla Provincia – Ufficio del Volontariato, l'intenzione di cancellarsi dal Registro (le iscrizioni ai 2 registri sono per Legge alternative).
 - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale: l'associazione dovrà attivare la procedura di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale (L.R. n. 42/2020) – articolazione provinciale di competenza. Alla domanda di iscrizione, compilata in tutte le sue parti, deve essere allegata la seguente documentazione: copia dell'atto costitutivo e dello statuto, regolarmente registrati; elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative; sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell'associazione, con riferimento agli ultimi tre anni di vita dell'associazione oppure, se è di più recente costituzione, al periodo intercorrente fra la data di costituzione e quella di richiesta di iscrizione al registro. La relazione deve contenere dati relativi a: modello organizzativo dell'associazione, tipologia di risorse umane ed economiche utilizzate per l'attività; ambito di diffusione territoriale dell'associazione, con specifica indicazione delle sedi possedute in Toscana; numero totale de-
-

gli iscritti; attività associativa svolta e/o in programma, con specifica indicazione delle iniziative inerenti il settore d'intervento per cui si chiede l'iscrizione, nonché di eventuali iniziative in settori diversi. Qualora la documentazione suddetta risulti non correttamente formulata o incompleta la Provincia diffida l'associazione a provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale il mancato adempimento comporta la cancellazione dal registro. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Provincia con decreto del presidente, effettuate le verifiche necessarie, approva l'elenco delle associazioni la cui verifica abbia avuto esito positivo ovvero dispone le cancellazioni con singoli provvedimenti motivati.

'Trasformazione' di una associazione di volontariato in una organizzazione non governativa

Una associazione di volontariato opera prevalentemente, attraverso volontari internazionali permanenti e occasionali, in Perù. Ha la necessità di poter operare come unica entità sia in Italia che in Perù. Qual è la strada migliore? La trasformazione in Ong (Organizzazione non governativa) oppure può esistere un formula diversa?

Si consiglia di adeguare lo statuto dell'associazione al fine di 'trasformarla' in Ong (Organizzazione non governativa) ai sensi della L. n. 49/1987, mantenendo tuttavia la qualifica di Odv (Organizzazione di Volontariato) ai sensi della L. n. 266/1991 e la veste fiscale di onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997. L'associazione potrà assumere la connotazione di 'associazione internazionale di cittadini' se costituirà una o più sedi operative in Perù o in altri Stati (dotate di un grado di autonomia – anche giuridica – più o meno ampio) che siano riconosciute e/o iscritte in particolari albi/registri locali e/o disciplinate in base al diritto peruviano.

La legge italiana n. 49/1987 sulla "Cooperazione allo sviluppo" definisce idonee le Ong che, dopo un'istruttoria molto selettiva, ottengono dal Ministero degli Esteri un riconoscimento di idoneità per la gestio-

ne e il finanziamento di progetti di cooperazione. I progetti delle Ong devono avere come base di partenza il rispetto dei criteri di giustizia e di equità anche se i loro campi di intervento sono molto vasti e possono riguardare, a vari livelli, la politica estera, l'economia, la difesa dei diritti umani, la globalizzazione, la questione del debito estero, le relazioni tra Nord e Sud del mondo e la pace. La scrivente associazione può anche decidere di aderire ad una delle 3 grandi federazioni di Ong italiane:

- la Focsiv (Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontariato), di ispirazione cattolica;
- il Cocis (Coordinamento delle Organizzazioni non governative per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo);
- il Cipsi (Coordinamento di iniziative popolari di solidarietà internazionale).

Si consiglia di visitare il sito http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cooperaz_Sviluppo/

'Trasformazione' di un comitato in una pro-loco

Un comitato cittadino operativo dal 1998, senza scopo di lucro, a carattere volontario con finalità sociali, di promozione locale, turistica, culturale ed ambientale, con obbligo di elezioni democratiche, di rendicontazione annuale, i cui soci prestano la loro opera gratuitamente, intende diventare pro-loco dotata di personalità giuridica e a questo fine chiede informazioni circa la procedura da adottare, in particolar modo riferita al passaggio concreto da comitato a pro-loco.

Nell'attività del comitato importante è la realizzazione di una sagra che si tiene in estate e che offre alla cittadinanza e ai turisti serate danzanti, specialità enogastronomiche il cui ricavato finanzia principalmente la realizzazione di una struttura polivalente nata per volontà delle associazioni locali che vede capofila il comitato, intestatario del mutuo acceso per la sua costruzione (non ancora ultimata) e che viene utilizzata dai cittadini e dalle associazioni. Nell'attività sono numerosi gli appuntamenti annuali per le diverse ricorrenze e occasioni di incontro che vengono organizzate con fini di aggregazione sociale. Importante anche la collaborazione con altri enti per sviluppare sul

territorio quella rete di rapporti utili al mantenimento del tessuto sociale che rende vivibile una comunità.

Le motivazioni per la costituzione della pro-loco sono essenzialmente quelle di essere riconosciuta quale associazione con personalità giuridica e poter quindi continuare ad operare come ha fatto finora con maggior tutela verso i soci volontari e maggior peso presso gli enti locali, con possibilità di accedere ai contributi previsti per le attività proposte sul territorio, costituendo così un raccordo tra le varie associazioni e gli enti, il tutto con finalità di: aggregazione sociale; valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storiche della località; realizzazione di iniziative di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale a carattere locale; promozione del turismo attraverso altri servizi locali di accoglienza, tutela ed informazione turistica; scambi culturali e sociali. Tutto ciò svolto collaborando con il proprio comune, gli enti e le altre associazioni presenti sul territorio, attivandosi per partecipare a tutte le iniziative di programmazione territoriale attinenti alle proprie finalità.

Consultando i vari siti ci siamo fatti un'idea dell'iter da seguire per costituire una Pro-loco, quello che non sappiamo è come effettuare il passaggio concreto tra le due realtà.

1. È possibile, dopo appropriata pubblicità, indire l'assemblea del comitato che, nella nostra piccola realtà, molto probabilmente sarà anche l'assemblea costituente della pro-loco e deliberare: la trasformazione del comitato in pro-loco; l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto; il passaggio dei beni; la continuità dell'attività e conservazione del codice fiscale e partita iva; l'elezione degli organi; e, dopo la fondazione, completare l'iter previsto dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati, non ultima la banca che ha concesso il mutuo e chiedere il riconoscimento, garantendo così la continuità degli impegni assunti?
 2. Oppure è preferibile, o obbligatorio, tenere distinti i due passaggi ovvero con diverse convocazioni indire l'assemblea del comitat per deliberare lo scioglimento dello stesso e la destinazione dei beni con chiusura di codice fiscale e partita iva
-

e poi, con successiva convocazione assembleare, costituire la pro-loco prendendo in carico i beni e completando l'iter previsto compreso nuovo codice fiscale e partita iva, registri, comunicazioni, ecc.?

Anzitutto, è necessario sapere se, da un punto di vista giuridico (primo libro del cod. civ.) e indipendentemente dalla denominazione, la pro-loco si configura realmente come un comitato (artt. 39 – 42 cod. civ.) oppure, come sembra – in considerazione degli scopi, dell'attività svolta e della continuità della stessa – un'associazione (non dotata di personalità giuridica, quindi, non riconosciuta), costituita ai sensi degli artt. 36–38 cod.civ. In questo ultimo caso (il più probabile anche se, comunque, dobbiamo avere conferma da parte della scrivente) il percorso 1) ipotizzato ci sembra il migliore poiché anche la pro-loco risulta una associazione per cui, rimanendo nella stessa tipologia giuridica soggettiva (ente di tipo associativo), nell'assemblea straordinaria ipotizzata, si modifica lo statuto (comprensivo del cambio di denominazione), si rinnovano (magari anticipatamente, se prima della scadenza del mandato) le nuove cariche sociali, mantenendo lo stesso codice fiscale e la partita iva poiché il soggetto fiscale non cambia e la titolarità del patrimonio (beni) in capo all'associazione. Nella stessa, o in una successiva riunione, si potrebbe deliberare altresì l'iscrizione dell'associazione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi della L.R. n. 42/2002 e/o all'Unpli (Unione nazionale pro loco italiane) che rappresenta l'unica associazione di riferimento per le pro-loco attualmente esistente a livello nazionale e regionale: <http://www.unplitoscana.it/PORTALE/index2.html>. Fa seguito l'art. 22 della L.R. Toscana n. 42/2000 (Testo Unico sul turismo) nel quale vengono riconosciute, come soggetti del sistema turistico regionale, anche le associazioni Pro-loco.

1. La Regione riconosce le associazioni Pro-loco quali strumenti di promozione dell'accoglienza turistica. A tal fine, le Pro-loco cooperano con gli Enti locali per:
 - a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;
 - b) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
-

- c) la realizzazione di iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno, dei turisti;
 - d) garantire migliori servizi di assistenza e informazione.
2. Presso le Province sono istituiti gli albi provinciali delle associazioni Pro-loco.
 3. La Regione, con il regolamento di attuazione, disciplina le modalità e le condizioni per l'espletamento delle attività di cui al co. 1. Con lo stesso regolamento, è disciplinata la tenuta dell'albo provinciale delle associazioni Pro-loco.

Gli artt. 7 – 10 del Regolamento di attuazione della precedente L. n. 18/R/2001, relativo alle attività e all'iscrizione agli albi provinciali, hanno il seguente testo:

Art. 7 Attività delle Pro-loco

1. Le Pro-loco cooperano con gli Enti locali per:
 - a) realizzare iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;
 - b) realizzare iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
 - c) realizzare iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;
 - d) garantire migliori servizi di assistenza e informazione ai turisti.
2. Tra le attività di cui al comma 1 è compreso l'affidamento, da parte degli Enti locali, alle Pro-loco iscritte agli albi provinciali, dei servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere locale.

Art. 8 Iscrizione agli albi provinciali

1. Per l'iscrizione agli albi provinciali devono concorrere le seguenti condizioni:
 - a) lo statuto dell'associazione deve sancire un ordinamento interno a base democratica e determinare una organizzazione funzionale conforme alla norme del Libro I Titolo II del cod. civ.;
 - b) l'associazione deve aver già operato per almeno due anni;
 - c) le entrate per le quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti della Pro-loco, devono essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'associazione.
 2. Ai fini dell'iscrizione all'albo provinciale l'associazione Pro-loco interessata deve presentare apposita domanda alla
-

Provincia competente per territorio, corredata dei dati necessari a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. La Provincia, sentito il Comune interessato, provvede in ordine all'iscrizione dell'associazione Pro-loco nell'albo provinciale.
4. Qualunque modificazione dello statuto di un'associazione Pro-loco, iscritta all'albo deve essere comunicata, entro il termine di novanta giorni dall'approvazione della modifica, alla Provincia, che ne verifica la conformità con i requisiti previsti dal presente capo.

Art. 9 Effetti dell'iscrizione agli albi provinciali

1. L'iscrizione agli albi provinciali costituisce condizione per svolgere, in cooperazione con gli Enti Locali, le attività di cui all'articolo 22 del testo unico e ottenere l'affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere locale.

Art. 10 Aggiornamento degli albi provinciali

1. La Provincia provvede all'aggiornamento dell'albo.
2. Qualora sia accertato che siano venute meno una o più delle condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione e l'associazione Pro-loco, a richiesta della Provincia, non provveda a ripristinarle entro tre mesi, ovvero qualora sia accertato che l'associazione non svolga alcuna delle attività di cui all'art. 7, la Provincia stessa ne dispone la cancellazione dall'albo, dandone comunicazione entro quindici giorni al Comune territorialmente competente.

11. Scioglimento e liquidazione

Sospensione attività associativa

*L'associazione si è iscritta al Registro regionale del volontariato. Fino a giugno 2004 ha risposto alla revisione periodica del Registro e dal 2005 sino ad oggi sembra che le attività si siano interrotte. I "nuovi soci" ritengono valida l'elezione del consiglio direttivo tramite convocazione dell'assemblea del 31 marzo 2009 inviata ai soci dal sig. *** e manderanno a questo ufficio i moduli della revisione annuale firmati dal nuovo presidente. I nuovi soci sostengono che loro stessi sono stati chiamati dal sig. *** per provare a ridare vita all'associazione, e che, a seguito della richiesta e motivati dalle finalità sociali, hanno ricostituito il corpo sociale. Lo statuto che abbiamo agli atti*

cita all'art 4 (soci): "l'ammissione dei soci è decisa a maggioranza semplice dal consiglio direttivo... la qualità di associato si perde, oltre che nei casi previsti dalle legge, anche nei seguenti casi o circostanze: morte, dimissioni volontarie dell'associato, mancata osservanza delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo, nel regolamento o statuto, oppure delle deliberazioni legalmente prese dagli organi collegiali dell'associazione". All'art. 8 (assemblea): "elege il consiglio direttivo.Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai soci o alle strutture interessate in tempo utile e comunque non meno di cinque giorni antecedenti e corredati da tutti i dati necessari per consentire una partecipazione responsabile". All'art. 12 (cariche): "Le cariche sociali a tutti i livelli sono triennali e non retribuite".

È da ritenersi valida la revisione firmata dal 'nuovo presidente'? Nel rapporto dell'avvocato che ha seguito la vicenda si dice che "...non si può dare per scontata alcuna continuità della vita associativa da parte di nuovi soggetti che non abbiano esperito un atto ricognitivo volto formalmente a dimostrare l'impossibilità di ottenere atti di continuità da parte del corpo sociale iniziale e attestante l'intenzione di ricostruire una nuova assemblea...".

Infine hanno suggerito di ricostituire una nuova associazione dotandosi di un nuovo corpo sociale in quanto la vita dell'associazione è da considerarsi praticamente sospesa fino a che il corpo sociale validamente eletto fino al 2003 non deciderà di assumere atti conseguenti. Possono dunque i "nuovi soci" decidere di intraprendere la strada suggerita in prima ipotesi, e dunque 'regolarizzarsi' formalizzando una nuova convocazione, mandando lettere raccomandate ai vecchi soci e ufficializzando l'assenza di pendenze amministrative e quant'altro suggerito senza dover costituire una nuova associazione? Questa procedura è formalmente valida ai fini della continuità tra coloro che fondarono l'associazione e gli attuali gestori? Se sì, a nome di chi convocano una nuova assemblea? Rimane poi il fatto che i nuovi soci dovrebbero essere 'approvati' da un consiglio direttivo che sappiamo non esista più, dunque chi formalizza la nomina del nuovo socio?

Se una associazione cessa le sue attività e nessun corpo sociale ne

può deliberare lo scioglimento, i soldi di un eventuale conto corrente o quant'altro rimangono a disposizione di chi ha la firma legale?

Se, come probabile – tuttavia dovrà essere meglio accertato – si è avuta una interruzione effettiva delle attività, quindi una inerzia nel conseguire lo scopo associativo da parte della compagine sociale, riteniamo valida l'elezione del consiglio direttivo solo se è avvenuta nel rispetto delle norme statutarie (convocazione, quorum, svolgimento...) da parte dei soci effettivi rimasti. I nuovi soci devono essere integrati nella compagine associativa seguendo le disposizioni statutarie e, quindi, dopo (non prima) l'insediamento del nuovo consiglio direttivo. Riteniamo, quindi, che anche se fossero rimasti due soci, questi e non altri avrebbero il potere di eleggere i propri amministratori, seguendo le regole dello statuto. La carica di nuovo presidente (e degli altri amministratori) è legittima solo se nominato nel rispetto delle vigenti disposizioni statutarie dai soci storici rimasti: tale legittimità naturalmente si estende ai relativi atti (fra cui, la 'revisione'). Al di fuori di queste ipotesi (esempi: non esiste e/o non partecipa all'assemblea nessun 'vecchio socio', oppure ai "vecchi soci" si affiancano nuovi soci prima della deliberazione della loro ammissione da parte del nuovo consiglio direttivo), si ritiene che la deliberazione di elezione e di nomina delle cariche associative sia invalida e quindi i relativi atti impugnabili, a norma di legge, per far valere la conseguente nullità o annullabilità. La nuova compagine sociale così formata e il nuovo consiglio direttivo non sanerebbero, nell'ipotesi descritta negli esempi, la situazione di discontinuità della vita associativa e, a nostro avviso, si dovrebbe dar luogo alla costituzione di una nuova associazione.

Riattivazione di una associazione 'dormiente'

L'associazione si è costituita nel 1998 ed è inattiva dal 2003. Tuttavia, è rimasta l'iscrizione al Registro regionale del volontariato. Essendo nello statuto prevista la durata delle cariche elettive di tre anni, alla data odierna le cariche precedentemente conferite risultano decadute. Recentemente, alcuni soggetti non soci hanno contattato lo scri-

vente quale ex segretario allo scopo di ricostituire l'associazione. Il segretario, ritenendo di agire in maniera conforme ad uno spirito associativo, pur sembrandogli che non sussistessero più i presupposti legali, ha tuttavia assecondato le richieste di un gruppo di persone allo scopo di ridare vita all'associazione. È stata promossa una campagna associativa ma i nuovi soci, contrariamente a quanto previsto dallo statuto, non hanno avuto ratifica dal consiglio direttivo che non esiste più. È stata fatta una assemblea a cui non erano presenti i soci regolarmente ratificati e sono stati eletti sette consiglieri (sei dei quali soci non ratificati). Successivamente i sette consiglieri hanno eletto tra loro il presidente e il segretario senza redigere il verbale.

Tutti questi passaggi appaiono illegali, ma tale condotta è scaturita dal voler ridare vita ad una associazione che non esisteva più. Successivamente, per contrasti sorti tra il segretario così eletto e i restanti membri del consiglio, questi ultimi hanno deciso di ripetere le elezioni in quanto loro erano la maggioranza e si ritenevano legittimati ad agire a loro piacimento. Allo stato attuale si chiede un parere per conoscere se esiste legittimità dei soci che non sono stati ratificati dal direttivo (inesistente) e con domanda rivolta al presidente che non esisteva più. Si chiede come operare, tenendo conto che esiste un conto corrente bancario con alcuni fondi che, a norma dello statuto, devono essere devoluti ad altra associazione similare.

Innanzitutto, non si capisce come possiate essere rimasti iscritti al Registro regionale se dichiarate una totale inattività dal 2003: le richieste della Legge e, quindi, dell'Amministrazione provinciale per poter avere la conformità sono rigorose e ripetute ogni anno: si tratta di fornire copie conformi del bilancio firmato dai revisori dei conti e una copia del verbale di assemblea ove si vota tale bilancio approvandolo o meno. Insomma, prima di tutto vi raccomandiamo di verificare attentamente le comunicazioni espletate, od omesse, e avere la certezza dall'Ufficio responsabile competente di essere iscritti o meno al registro suddetto. Dopo di ciò, se risulterà che non siete più iscritti, allora potrete cominciare da zero, creando un'associazione *ex-novo*. Sarà comunque opportuno nominare una commissione che

verifichi eventuali pendenze economiche della ‘precedente’ associazione così da chiudere eventuali partite o destinare fondi residui ad associazioni similari. Se invece risulterete ancora iscritti e avete la certezza di avere effettuato comunicazioni corrette e coerenti con la vostra attività, allora potete procedere con un “atto ricognitivo”, praticamente un verbale da aggiungere in cui l’attuale maggioranza ricostruirà i passaggi delle vicende che avete sinteticamente esposto in questo quesito e si indiranno nuove elezioni a norma di statuto al fine di dare piena legittimità ai nuovi organismi eletti.

Procedura di scioglimento e liquidazione di una associazione

Nell’ultima assemblea del 30 aprile 2012, i soci avevano già votato a favore dello scioglimento dell’associazione ed avevano già eletto un socio liquidatore. Dovremmo ugualmente indire una assemblea straordinaria per comunicare lo scioglimento dell’associazione o è meglio indirla dopo che si è provveduto a pareggiare la situazione debiti/crediti, chiuso il conto corrente (aspettando che la Banca comunichi a quanto ammontano le spese per chiusura conto), fare il bonifico dell’ultimo 5 per mille (2010) al Laboratorio di Genetica per la ricerca sulla sindrome e mostrare ai soci le varie rendicontazioni dei precedenti e dell’ultimo 5 per mille?

Che altro dobbiamo fare? Una volta chiusa l’associazione a quali enti/organi dobbiamo comunicarlo? Regione, Provincia, Comune, Cescvot, Ministero? Si tenga presente che la nostra associazione è stata costituita ai sensi della L. n. 266/1991 e della L.R.T n. 28/1993.

La disciplina dello scioglimento e della liquidazione di una associazione dovrebbe essere prevista nello statuto e, quindi, dovrebbero essere seguite le regole ivi contemplate in ordine ai tempi e alle modalità. In ogni caso, valgono le seguenti disposizioni generali, ricavabili dal nostro ordinamento giuridico e, in particolare, dal primo libro del codice civile e dalla L. n. 266/1991. La prima fase del processo è stata realizzata dalla scrivente associazione solo se la delibera di scioglimento e di messa in liquidazione (con relativa nomina del liquidatore) è stata adottata dalla assemblea straordinaria, quindi soddisfacendo

i tempi e i quorum costitutivi e deliberativi previsti nello statuto. La data dell'ultima assemblea (30 aprile) fa presumere che sia quella di approvazione del bilancio e, quindi, si sia svolta in sessione ordinaria. Se così fosse, è necessario convocare, sempre seguendo le norme statutarie (tempi, modalità e contenuti), una assemblea straordinaria non per comunicare, ma per deliberare legittimamente lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione. Da questo momento in poi, e non prima, si apre la fase di liquidazione, cioè, di riscossione di tutti i crediti e di pagamento di tutti i debiti dell'associazione. È proprio in questa fase – al termine della quale è opportuno fare un vero e proprio rendiconto o bilancio di liquidazione – che si fa il bonifico bancario al laboratorio di genetica (se ciò si configura come una obbligazione) e si chiude il conto corrente bancario, fino cioè ad arrivare ad un patrimonio (eventuale) residuo o avanzo di gestione che dovrà essere versato, a cura del liquidatore, ad “altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore” (ai sensi del co. 4, art. 5 della L. n. 266/1991). Le comunicazioni ufficiali della chiusura dell'associazione devono essere effettuate all'Agenzia delle Entrate, alla Provincia, al Cesvot e a tutti gli eventuali altri uffici pubblici con cui c'era un rapporto istituzionale (ad esempio, il Comune, se l'associazione era iscritta in un albo tenuto dallo stesso ente).

Liquidazione associazione

Abbiamo deciso di mettere in liquidazione la nostra onlus. Rimarrà aperta gli anni necessari per poter ricevere le donazioni del 5 per mille e trasferirle ad una università per finanziare alcune ricerche. Ho saputo che l'università è un ente di ricerca regolarmente iscritta nell'Albo dell'Agenzia delle Entrate e, quindi, può ricevere donazioni da un'altra onlus. Entro questo mese faremo l'assemblea straordinaria e nomineremo un liquidatore. Che data ultima/termine dovremo indicare dato che non sapremo i tempi del Ministero delle Finanze? Potremmo scrivere: “l'associazione sarà dichiarata definitivamente chiusa entro e non oltre il 2015 (per non rischiare)”?

Nel frattempo, in tutti questi anni, ossia fino al 2015, per poter ricevere il 5 x mille dovremo tenere aperto il c/c che costerà circa euro 60

ogni anno per un totale, quindi, alla fine del 2015 di euro 300! Dato che l'associazione, nel frattempo, sarà stata chiusa e, quindi, non riceverà più le quote annuali dei soci, chi dovrà anticipare questi 300 euro? Questi costi potranno essere, alla fine recuperati dall'ultimo 5 per mille?

Una volta deliberata la liquidazione, si consiglia di non indicare la data finale della stessa in quanto, evidentemente, non può essere conosciuta. Le somme necessarie alla liquidazione dovranno provenire dalle altre entrate dell'associazione stessa e si ritiene che non possano provenire da quelle del 5 per mille.

12. Contabilità

Registri delle associazioni

Vi scrivo in qualità di vicepresidente di una associazione poiché avrei bisogno di capire quali registri è necessario avere e, in caso ne occorrono, qual è l'iter da seguire e soprattutto a quanto ammontano con precisione i costi (penso, per esempio, a quelli inerenti l'imposta di bollo).

I libri o registri delle associazioni si distinguono in:

- 1) sociali.
- 2) contabili.

Con il termine libri o registri sociali si fa riferimento a diversi tipi di scritture, ossia ad una serie di libri o di registri tenuti con un determinato ordine secondo un particolare metodo e contenente specifici dati, che rappresentano, nel loro insieme, la memoria di tutte le attività svolte dall'associazione verso i soci e verso i terzi; quindi, sono rilevanti al fine di stabilire le responsabilità all'interno dell'associazione. Per quanto riguarda le associazioni di volontariato è anzitutto necessario sottolineare che né la relativa legislazione speciale (L. n. 266/1991) né la disciplina civilistica e fiscale, regolano l'iter e, quindi, le modalità di tenuta di particolari libri sociali, tranne l'obbligo, ai fini assicurativi, relativo al registro degli aderenti. Le associazioni non

hanno dunque l'obbligo di tenere particolari libri sociali. È tuttavia consigliabile curare la tenuta, con modalità liberamente scelte (anche senza vidimazione e, quindi, senza oneri, ma è buona regola numerare progressivamente ogni pagina) dalle stesse associazioni, dei seguenti libri:

- libro dei soci (nel quale inserire le generalità dei soci e la data della loro iscrizione) diverso dal registro degli aderenti, poiché essere socio di un'organizzazione di volontariato non significa esserne volontario attivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo (se esistente) il quale, per adempiere al proprio dovere, deve curare il proprio libro e visionare per il controllo della loro tenuta tutti gli altri libri sociali.

L'unico libro obbligatorio per le organizzazioni di volontariato è, come è stato sopra anticipato, il registro dei volontari attivi (registro degli aderenti – art. 3 del Decreto 14 febbraio 1992 del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato) dalla cui corretta tenuta dipendono le garanzie assicurative degli stessi; infatti, solo i volontari individuati in tale registro potranno essere risarciti in caso di sinistro. Inoltre, è attraverso una attenta lettura dei dati contenuti in tale registro che viene formulata e composta la polizza assicurativa infortuni e responsabilità civile verso terzi ed è sempre attraverso il medesimo registro che le compagnie assicurative si regoleranno nel caso in cui dovranno risarcire un sinistro occorso ad un volontario. Tale registro, numerato e con l'indicazione in ogni sua pagina delle generalità dell'associazione, deve essere obbligatoriamente vidimato; tale adempimento viene normalmente compiuto presso il Comune a cura del segretario comunale.

Si ricorda che le organizzazioni di volontariato iscritte nel relativo registro regionale sono esenti dall'imposta di bollo e di registro. La vidimazione consente di utilizzare gli stessi in caso di giudizio, pertanto consigliamo di vidimare anche il libro dei verbali e deliberazioni di

assemblea e comitato esecutivo. Solo se l'associazione svolge attività commerciali (sotto il profilo fiscale) di carattere abituale, sorge l'obbligo di tenere libri contabili che variano a seconda del regime di contabilità fiscale applicato. In particolare il libro inventari e il registro dei beni ammortizzabili sono obbligatori solo – caso molto improbabile – se l'associazione tiene, sotto il profilo tributario, una contabilità ordinaria. Nell'ambito dei libri contabili, il libro giornale è opportuno solo se la contabilità 'civilistica' è tenuta con il metodo (facoltativo) della partita doppia.

Tenuta delle scritture contabili

L'associazione ha un problema con il suo tesoriere in quanto tiene i libri contabili presso la propria abitazione senza volerli lasciare in associazione. All'inizio era stato incaricato, ma poi le cose si sono complicate. Visto che la responsabilità fiscale è del presidente, vorrei conoscere le regole per la tenuta delle scritture contabili: quanti anni deve essere tenuta la documentazione e quali sono i problemi a cui vado incontro se viene persa questa documentazione?

In linea generale, la documentazione dovrebbe essere conservata nei termini previsti per la prescrizione ordinaria (10 anni). Termini diversi sono previsti per gli accertamenti di natura tributaria a seconda che l'associazione svolga o meno attività di natura commerciale o, comunque, sia in possesso di alcune categorie di reddito ai sensi del Tuir (Dpr n. 917/1986). Non conoscendo la tipologia di attività svolta e, quindi, la natura delle entrate dell'associazione, è difficile dare una risposta certa. È chiaro, comunque, che la mancata tenuta di scritture contabili può avere diverse conseguenze sia sotto il profilo fiscale che interno all'associazione stessa.

È quindi una questione che in qualche modo deve essere risolta. Poiché è il legale rappresentante dell'ente che compie operazioni in nome e per conto dell'associazione sarà comunque lui ad avere sotto controllo le operazioni sia attive che passive dell'ente.

Contabilizzazione di un rateo di credito

Durante l'estate scorsa, per un evento di premiazione di poesie scritte da bambini delle scuole elementari e medie inferiori, un comune ci ha promesso 'verbalmente' un contributo che poi ci è stato effettivamente accreditato sul c/c bancario nel mese di febbraio successivo. Gradiremmo conoscere se, nel chiudere il bilancio dell'anno precedente, possiamo tener conto del rateo o se invece è obbligatorio registrarlo solo come contributo nell'anno successivo.

La risposta al quesito dipende dal criterio (di cassa o di competenza) utilizzato dalla scrivente associazione per contabilizzare le operazioni di gestione. Se l'associazione si limita – ad esempio, con il sistema contabile della partita semplice – a registrare l'intero importo dell'operazione attiva (o passiva) nel momento in cui si verifica l'entrata (o l'uscita) di denaro dalla cassa o dalla banca – dando luogo ad un rendiconto delle entrate e uscite finanziarie dell'anno – allora, nella fattispecie, l'intero ammontare del contributo comunale dovrà esser registrato nel mese di febbraio dell'anno successivo e apparirà interamente nel bilancio al 31.12 dello stesso anno. Viceversa, se l'associazione – ad esempio, attraverso il sistema contabile della partita doppia – registra l'operazione nel momento dell'insorgere del credito (o del debito), allora nell'anno precedente andrà contabilizzato l'intero (non parziale) valore poiché il contributo si riferisce ad un evento iniziato e concluso lo scorso anno.

Disciplina degli ammortamenti

Qual è il riferimento normativo circa la disciplina degli ammortamenti per le associazioni?

Non vi sono normative specifiche sulla questione posta. Se si redige il bilancio secondo principi e finalità esclusivamente civilistiche, si deve fare riferimento alla disciplina generale del codice civile e, quindi, all'effettivo utilizzo del bene, al principio di prudenza, e così via. Se, invece, si redige un bilancio anche a fini e con rilevanza fiscale, si devono tenere presenti le norme in materia di reddito di impresa,

di cui al Dpr n. 917/1986, se ne ricorrono ovviamente le condizioni (art. 102 e segg. Tuir), e dei coefficienti stabiliti con appositi decreti ministeriali.

Rilevanza contabile degli ammortamenti

Durante un corso è stato detto che non c'è obbligo per le associazioni di prevedere gli ammortamenti e vorrei sapere da quale fonte proviene tale affermazione.

La risposta dipende da che tipo di contabilità viene tenuta. Se l'associazione redige un semplice rendiconto delle entrate e delle spese, secondo il principio di cassa e non redige altro documento/prospetto di attività o passività, allora è chiaro che non procede nemmeno a rilevare gli ammortamenti. Ciò potrebbe anche essere possibile in base all'art. 25 del D.Lgs. n. 460/1997 e qualora l'associazione non svolga alcuna attività avente carattere commerciale né vi sia obbligata per altra disposizione di legge. Se invece l'associazione tiene una contabilità in partita doppia con scritture cronologiche e sistematiche e redige un vero e proprio bilancio in senso tecnico, allora è evidente che tra le varie scritture finali di bilancio occorre tenere conto della situazione patrimoniale e dell'effettivo valore ed usura dei beni.

Capitolo 2

Normativa speciale sul volontariato

1. Tipologie associative

Associazione culturale

Sto per diventare presidente di un'associazione culturale e la volevo far diventare di volontariato. Cosa devo fare? Ci vuole una assemblea dei soci? Per poi procedere a un nuovo statuto? E l'atto costitutivo? È in possesso anche di partita iva, che non usa. La deve chiudere per diventare onlus? In questo modo non è possibile avere sponsorizzazioni?

Il soggetto giuridico non cambia: l'associazione culturale rimane giuridicamente una associazione di cui al primo libro del codice civile, quindi non deve essere stipulato un nuovo atto costitutivo. Se intende acquisire la qualifica di "organizzazione di volontariato", ai sensi della L. n. 266/1991, si consiglia di:

- leggere il testo della L. n. 266/1991 e, in particolare, il co. 3, art. 3 che prevede le clausole che obbligatoriamente devono essere esplicitate nello statuto;
- convocare, seguendo le norme (sulla convocazione, sui *quorum*...) dello statuto vigente dell'associazione, l'assemblea (straordinaria) per la modifica dello statuto, recependo le disposizioni della suddetta legge;
- se l'associazione è stata costituita ed operativa da almeno 6 mesi, si può inoltrare domanda (anche con l'assistenza della delegazione Cevot) all'Ufficio volontariato della Provincia per l'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato.

Per quanto concerne la partita iva, essa è incompatibile con l'acquisizione 'di diritto' della qualifica onlus da parte delle organizzazioni di volontariato iscritte al relativo registro regionale, per cui si consiglia la chiusura se l'associazione in questione intende avvalersi del regime fiscale agevolativo previsto dal D.Lgs. n. 460. È vero che non si possono avere sponsorizzazioni (i relativi introiti, infatti, rap-

presentano proventi commerciali che fanno sorgere in capo all'associazione un reddito d'impresa imponibile ai fini Ires ed Iva). Tuttavia, in molti casi, se possibile, è consigliabile evitare la presenza di una attività commerciale abituale (come quella portata dalle sponsorizzazioni) in quanto, oltre a far perdere 'automaticamente' la qualifica onlus all'associazione, impone la tenuta di una contabilità fiscale (sia pure forfetaria) e il rischio (eventuale) di perdita di qualifica di ente non commerciale. La situazione è comunque da valutare attentamente e richiede un approfondimento perché se per sponsorizzazione si intende, come spesso, un piccolo contributo di poche centinaia di euro, allora può essere conveniente rinunciare a questa operazione commerciale; se invece la sponsorizzazione è effettiva (migliaia di euro erogate in modo continuativo dallo sponsor) allora può essere conveniente mantenere la partita iva e pagare Ires e Iva in modo forfetario, magari usufruendo dei benefici fiscali (formali e sostanziali) del regime di cui alla L. n. 398/1991.

Associazione sportiva

Dovrei costituire una nuova associazione per riuscire a portare avanti un progetto di calcio sociale perché il Comune potrebbe affidarmi un vecchio campo di calciotto tutto da rimettere solo se sono una associazione sportiva. Posso comunque, pur essendo un associazione sportiva dilettantistica, essere anche di volontariato ed essere iscritta oltre che al Coni anche nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi della L. n. 266/1991?

La tipologia del progetto che la scrivente associazione intende portare avanti ("calcio sociale") implica il perseguimento di una finalità di solidarietà da parte della stessa associazione che intende, tuttavia, promuovere una (o più) discipline sportive. La finalità di solidarietà – come quella non lucrativa – è imprescindibile, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 266/1991 (legge quadro sul volontariato), per tutte le associazioni di volontariato. Altri elementi essenziali sono la gratuità effettiva dell'opera del volontario e l'incompatibilità con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Inoltre, altri requisiti necessari, sono stabiliti nella legge citata e, in particolare, nel co. 3, art. 3 dove si prevede, fra l'altro, la gratuità delle cariche associative e la democraticità dell'organizzazione.

Quindi, non esiste nessuna incompatibilità, né formale (legale), né sostanziale, fra le organizzazioni di volontariato iscritte al relativo registro regionale e le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni (art. 7 del D.L. n. 136/2004): l'unico soggetto giuridico (associazione) può acquisire – nel rispetto delle rispettive normative speciali – le due qualifiche. Riguardo alla forma giuridica, la costituzione dell'associazione sportiva dilettantistica può avvenire soltanto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata. Nell'atto costitutivo e nello statuto, tutti i requisiti previsti per le associazioni sportive dilettantistiche sono compatibili con la normativa delle associazioni di volontariato.

Bottega del commercio equo e solidale

Siamo una bottega del commercio equo e solidale. È possibile, in base alla nostra attività, diventare una associazione di volontariato?

In linea generale, le associazioni che gestiscono Botteghe del commercio equo e solidale possono assumere la qualifica di organizzazioni di volontariato purché rispettino, ovviamente, le disposizioni della L. n. 266/1991. Il registro regionale della Toscana prevede infatti già alcune fattispecie simili. In primo luogo è quindi necessario che lo statuto preveda tutte le clausole della citata legge tra le quali ricordiamo, in particolare, la previsione:

- a) di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- b) che tutte le cariche associative siano gratuite e non retribuite;
- b) che l'attività dell'associazione si svolga basandosi in maniera prevalente sul lavoro spontaneo e gratuito dei propri associati e partecipanti.

In secondo luogo poi l'associazione dovrà valutare gli eventuali problemi di carattere fiscale derivante dalla circostanza che, a seconda di come viene svolta l'attività di commercio, è ovviamente attività di natura commerciale (anche di carattere extra marginale) e niente ri-

levando la finalità perseguite e la non distribuzione di utili, con conseguenti obblighi. Anche in questo caso occorrerà dimostrare che tale attività è comunque accessoria e non prevede rispetto all'attività complessiva dell'associazione. Ricordiamo infine che, ai sensi della normativa regionale, l'iscrizione ai registri del volontariato è incompatibile con quella ai registri delle associazioni di promozione sociale.

Associazione politica

Una associazione che ha richiesto l'iscrizione al Registro regionale del volontariato indica nello statuto di svolgere attività politica, affidando al consiglio direttivo l'onere di "individuare i soci candidati ad elezioni politiche nazionali, europee e amministrative da sostenere in ogni forma" Dato che non ci sembra che l'attività politica possa essere considerata attività di volontariato, quali sono i riferimenti normativi per non procedere a questa iscrizione?

Per le organizzazioni di volontariato – disciplinate dalla L. n. 266/1991 – non esiste un riferimento normativo espresso sulla incompatibilità delle finalità e attività politiche con lo scopo solidaristico esplicitato negli artt. 2 e 3 della suddetta legge. In particolare, il co. 1, art. 2 della L. n. 266/1991, cita testualmente: "Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata... esclusivamente per fini di solidarietà". Con la parola solidarietà – che indica un legame e un vincolo (*sodalis*) – non si esprime però il completo significato espansivo dell'attività di volontariato. La parola solidarietà è giuridicamente esatta ma ha una potenzialità di significato che la lettera non esprime. Nonostante che la molla che induce ad agire con l'attività di volontariato, sia molto più intensa (essa, infatti esprime l'aiuto, l'ausilio, l'assistenza, il senso di abnegazione, di negare sé per gli altri, un operare per gli altri), è estremamente azzardato ricondurre la finalità politica nell'ambito della finalità di solidarietà. Un appiglio normativo per l'esclusione della finalità politica può essere il co. 1, art. 1 della L. n. 266/1991 nel quale il legislatore fa tendere l'attività delle organizzazioni di volontariato verso altre finalità, che sono, rispetto a quella della solidarietà, finalità ulteriori e subordinate. Queste ulteriori

finalità si riassumono in termini, usati dalla Legge, di “fini sociali, civili e culturali”. Si tratta di finalità che sono variamente intrecciate l’una all’altra e che, per taluni aspetti, si sovrappongono l’una all’altra, proprio per l’ampiezza che ciascuno di questi termini assume, senza, tuttavia, interessare l’area politica. Una conferma indiretta di quanto ora sostenuto deriva da due importanti provvedimenti legislativi successivi alla legge quadro sul volontariato: il D.Lgs. n. 460/1997 sulle onlus che esclude espressamente, al co. 10, art. 10, i movimenti politici, e la L. n. 383/2000 sulle associazioni di promozione sociale la quale, al co. 2, art 2, esclude i partiti politici.

2. Base associativa

Lo status di volontario

La nostra associazione opera prevalentemente nell’ambito della raccolta fondi a favore di una fondazione dell’ospedale. Possono essere iscritti come volontari anche coloro che lavorano come dipendenti della fondazione e dell’ospedale?

Sul piano etico e su quello giuridico non si riscontra alcun ostacolo (o vincolo) per i dipendenti della fondazione e dell’ospedale di essere associati e volontari attivi della scrivente associazione.

Per ciò che concerne il primo livello, quello etico, non emerge nessun conflitto di interessi, anzi, si rileva una maggiore e concreta disponibilità di alcuni lavoratori a perseguire indirettamente (attraverso il fund raising) la *mission* e le finalità dei due anzidetti enti. A livello giuridico, ai sensi della L. n. 266/1991, l’attività di volontariato (anche quello prestato dai dipendenti di altre organizzazioni) “non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario” e “deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito” tramite l’associazione a cui è iscritto, “senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”.

Associazione di volontariato con soci persone giuridiche

Una associazione di volontariato può essere composta solo da soci

persone giuridiche? Penso di sì visto che sono a conoscenza di vari coordinamenti di piccole associazioni, ma il dubbio mi è venuto leggendo che i soci devono essere persone fisiche.

In effetti, sotto il profilo teorico e dottrinale, numerosi giuristi, tra cui Vittorio Italia e Alberto Zucchetti, danno una soluzione negativa alla possibilità che soggetti diversi dalle persone fisiche (associazioni, società ed enti) possano costituire la compagine associativa di una organizzazione di volontariato disciplinata dalla L. n. 266/1991 (legge quadro sul volontariato). Le entità diverse dalla persona fisica non potrebbero, infatti, ai sensi della legge stessa, svolgere una attività personale, libera e spontanea. Secondo questi autori non sarebbe neppure ipotizzabile una forma di delega, da parte delle persone giuridiche, ad altre persone fisiche che svolgano materialmente questa attività.

Questa argomentazione è sorretta da un'altra nella quale si evidenzia che quando si è voluto prevedere la partecipazione di associazioni o altre persone giuridiche, la legge lo ha previsto esplicitamente (v. ad esempio, l'art. 11 della L. n. 381/1991 sulle cooperative sociali). Tuttavia, a livello empirico e pratico, soprattutto nella nostra Regione, sono stati addirittura iscritte nel Registro Regionale del Volontariato associazioni di secondo livello sostanzialmente (totalmente o quasi) partecipate da soggetti diversi da persone fisiche (associazioni, enti pubblici, centri di servizio e forme di aggregazioni varie che rispecchiano la varietà del volontariato).

Associazioni di volontariato con base sociale eterogenea

Insieme ad altre associazioni, vorremmo costituire una associazione di secondo livello nell'ambito del volontariato sociale per le marginalità estreme. Fermo restando la volontà di costituire una associazione che possa iscriversi al registro regionale del volontariato, i soggetti interessati a divenire soci dell'associazione di secondo livello hanno natura giuridica eterogenea: alcune sono associazioni di volontariato, altre di promozione sociale, altre ancora fondazioni o cooperative, tutte comunque operanti nel medesimo ambito e nessuna srl o a fini

di lucro. Sappiamo che ovviamente i soci devono sottoscrivere uno statuto che appunto nel nostro caso sarebbe di forma giuridica di associazione di volontariato. Può essere un problema la diversa natura giuridica dei soci? Esistono dei riferimenti normativi in tal senso? Se ciò fosse un problema, possono essere previste 'affiliazioni' di soggetti esterni?

Si rileva anzitutto che sulla questione posta non esistono né riferimenti normativi, né un indirizzo univoco e certo seguito dagli interpreti e dagli operatori. La dottrina prevalente – giuristi che si occupano delle realtà di volontariato – ad esempio, esclude che entità diverse dalle persone fisiche (associazioni, società ed altri enti) che non possano svolgere una attività personale, libera e spontanea, non hanno la possibilità di far parte di una organizzazione di volontariato. Il problema è stato evidenziato anche in 4.3.7. delle Linee guida per la gestione dei registri del volontariato elaborate dalla Conferenza delle Regioni nel mese di gennaio 2010 optando per la non iscrivibilità nel Registro del Volontariato degli organismi di secondo livello come la scrivente. Le entità diverse dalla persona fisica (ad esempio, le associazioni) non possono svolgere una attività personale, come invece è richiesto nel co. 1, art. 3 della L. n. 266/1991. Né sarebbe ipotizzabile una forma di *delega*, da parte di tali entità collettive, ad altra persona fisica che svolga materialmente questa attività: l'attività dovrebbe essere personale, nel senso che dovrebbe essere svolta dalla stessa persona che aderisce all'organizzazione di volontariato. Oltre a ciò, si deve rilevare che quando si è voluto prevedere la partecipazione ad associazioni o cooperative, la Legge lo ha previsto espressamente (vedi, ad esempio, l'art. 11 della L. n. 381/1991 sulle cooperative sociali). Questo indirizzo sembra essere disatteso in alcune regioni italiane, fra cui la Regione Toscana, che ipotizza di fatto una forma di delega, da parte di entità diverse dalle persone fisiche, ad altre persone fisiche che svolgono materialmente una attività di volontariato. Quindi, tutte le volte che le persone giuridiche (associazioni riconosciute, cooperative sociali, enti pubblici, ...) intendono costituire una organizzazione di secondo livello con i requisiti previsti dalla L. n. 266/1991 (e,

in particolare con quelli previsti dall'art. 3) e sono in grado di delegare un proprio rappresentante (non necessariamente il rappresentante legale dell'organizzazione) che svolga una attività personale, volontaria e gratuita – ai sensi del co. 1, art. 3 della L. n. 266/1991 – la costituenda organizzazione e considerata organizzazione di volontariato ed è iscrivibile al relativo registro regionale.

Un illustre applicazione di quanto ora detto, che può essere presa anche a modello di riferimento per la stesura dello statuto (<http://www.centrovolontariato.net/cnv/statuto/>) il Centro Nazionale per il Volontariato – Cnv costituito ufficialmente a Lucca nel 1984 con l'obiettivo di creare un ambito di incontro permanente per il dibattito culturale e lo scambio di esperienze fra coloro che operano nel volontariato. Il Cnv è proprio una associazione di secondo livello mista con personalità giuridica. Vi aderiscono, infatti, organizzazioni di volontariato, strutture di servizio, enti locali, regioni, centri di servizio e anche persone significative per il loro impegno nel volontariato.

Previsione di diverse tipologie di soci

Desidero avere una informazione in merito alla distinzione fra soci all'interno della nostra associazione di volontariato, costituita ai sensi della L. n. 266/1991. Nel nostro statuto, che abbiamo registrato all'Agenzia delle Entrate con scrittura privata non autenticata, compare la distinzione fra soci fondatori e ordinari. I soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione, mentre i soci ordinari sono coloro che vengono ammessi dal consiglio direttivo successivamente alla costituzione dell'associazione e dopo aver inoltrato opportuna richiesta: fanno parte dell'Assemblea e hanno diritto di voto. Vorrei sapere se c'è la possibilità di creare una terza tipologia di soci: "Gli amici di..." o qualcosa del genere, per identificare tutti coloro che condividono i fini, gli ideali e gli obiettivi dell'associazione e la sostengono oltre che con la partecipazione attiva alle sue iniziative, anche con un piccolo contributo economico annuale che conferirebbe loro la qualifica di "Amici di...".

Nel caso fosse possibile, occorrerebbe modificare lo statuto aggiungendo un articolo che specifichi questa ulteriore distinzione dei soci,

oppure si potrebbe inserire tale distinzione senza modificare lo statuto? Eventualmente possiamo pensare di specificare questa possibilità in un regolamento interno?

Il co. 3, art. 3 della L. n. 266/1991 esplicita il principio della “democraticità della struttura” nelle organizzazioni di volontariato disciplinate da questa normativa. La “democraticità della struttura” si presta ad una pluralità di interpretazioni. Tuttavia, anche se ci limitiamo alla interpretazione più restrittiva, emerge l’obbligo di osservare la parità di trattamento e di posizione tra i componenti il gruppo (aderenti o soci). È abbastanza pacifico e consolidato nella prassi, nella dottrina e nella giurisprudenza che non si possono giustificare, nelle organizzazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991, disuguaglianze introdotte da clausole che attribuiscono a determinati soci a titolo di diritto privilegiato la carica di amministratore, o un numero di voti proporzionale all’entità del conferimento ovvero (come sembra evincersi dal quesito posto) quelle clausole che privino, ad esempio i soci ‘amici’, del diritto di voto o dell’elettorato passivo: i singoli dovrebbero concorrere al governo dell’associazione in ragione esclusiva del fatto di essere tutti animati da quel certo ideale. Non mancano tuttavia interpretazioni, minoritarie, più caute che riconoscono la validità di norme statutarie per le associazioni non riconosciute (come la scrivente) che attribuiscono solo ad una o più categoria di soci (ad esempio: i fondatori e gli ordinari) il diritto di voto.

3. Operatività

Ampliamento ambito territoriale

*La nostra associazione di volontariato iscritta al registro regionale, si è costituita a **, dove ha tuttora la sede legale, e nello statuto si specifica che avrebbe operato a ***. Lo scopo, comunque, è quello di aiutare e diffondere tutto ciò che è legato alla neonatologia: ricerca scientifica, aiuti morali e materiali. Negli ultimi anni abbiamo iniziato ad operare anche con altri ospedali con i quali abbiamo sottoscritto protocolli d’intesa. Per essere in regola dobbiamo fare una varia-*

zione allo statuto? Fra l'altro, stiamo operando anche fuori Provincia, abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa anche con un ospedale, dobbiamo iscriverci anche alla Provincia di competenza territoriale dell'ospedale?

Se, come risulta dal quesito, il vostro statuto contiene una disposizione che limita l'ambito di operatività territoriale dell'associazione, alla luce dello svolgimento di fatto dell'attività istituzionale anche al di fuori di tale zona, è opportuno modificare lo statuto eliminando il riferimento a località specifiche o – se credete – ampliandone l'elenco. Secondo l'art. 4 della L.R. Toscana n. 28/1993 – “Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato” – la domanda di iscrizione deve essere presentata al presidente della Provincia in cui ha sede legale l'organizzazione: poiché la sede legale della vostra associazione è a ** è presso la Provincia di * che dovete essere iscritti – così come già risulta dal Quesito –, essendo ai fini dell'iscrizione irrilevante che operate anche in una Provincia diversa. Riteniamo poi che il fatto che siate iscritti alla Provincia di * non vi impedisca di operare anche in province diverse purché rientranti nell'ambito della Regione Toscana: il predetto art. 4, infatti, al co. 1, prevede espressamente che al Registro possano essere iscritte tutte le organizzazioni che dimostrino – tra gli altri requisiti – di essere operanti da almeno sei mesi nel territorio regionale.

Variatione della sede

L'associazione, iscritta al Registro regionale del volontariato, avrebbe intenzione di trasferire, per ragioni di opportunità e logistiche, la propria sede legale e operativa in altra regione, conservando eventualmente e successivamente solo una sezione operativa in Toscana. Vorrebbe conoscere quali sono i passaggi burocratici ed amministrativi da affrontare per portare a termine e a buon fine questo trasferimento (sia dal punto di vista interno – delibere, modifiche statuto, etc. – che esterno – comunicazione/cancellazione ai Registri, Agenzia Entrate,

Registro Regionale del Volontariato....).

Sul piano formale giuridico, la sede legale è individuata dall'indirizzo completo del luogo in cui viene posta: il comune, la via e il numero civico. Quindi, in caso di trasferimento della sede legale ed operativa in altra Regione, non prevista nello stesso, è necessario adeguare lo statuto seguendo le disposizioni statutarie relative a tale modifica (convocazione assemblea straordinaria con specifico ordine del giorno, raggiungimento del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, redazione verbale della deliberazione...). La stessa modifica dovrebbe risultare anche in tutti gli albi e registri nei quali l'associazione è iscritta, per cui è necessario fare una comunicazione:

- al Cesvot;
- alla Provincia competente per territorio, per la cancellazione dal Registro regionale del volontariato;
- ad altri enti pubblici e privati (presso cui eventualmente è iscritta l'associazione); ad esempio il Rea presso la Camera di Commercio se l'associazione svolge attività economiche,....

Se, tuttavia lo statuto prevede che la sede possa essere variata anche al di fuori della Regione (o nello statuto fosse riportata una clausola del tipo "il cambiamento della sede legale non costituisce modifica allo statuto") e la variazione rientra in tale ambito, non pare necessario variare lo statuto, ma eventualmente la sola anagrafe tributaria e comunicarlo all'amministrazione provinciale competente. Ai fini fiscali, la scrivente associazione dovrà compilare e presentare il modello fiscale "Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva". Questo modello, sottoscritto dal rappresentante legale dell'associazione, dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla data di variazione di alcuno dei dati comunicati in precedenza (fra i quali quello certamente relativo alla sede legale) per la richiesta di attribuzione del codice fiscale. Per evitare le spese di mora, vi consigliamo di decidere la data conformemente alla possibilità di recarvi presso l'Agenzia. Per quanto riguarda, ai fini della normativa sul volontariato, la eventuale iscrizione nel Registro regionale del volontariato della

Regione nel cui territorio si troverà la nuova sede legale dell'associazione, si consiglia di prendere contatti con il Centro Servizio per il Volontariato territorialmente competente e/o l'ufficio volontariato della Provincia interessata, per effettuare la nuova istanza di iscrizione.

4. Registri regionali

Inesistenza di un registro nazionale del volontariato

- 1 *Esiste un registro nazionale delle Organizzazioni di Volontariato?*
- 2 *In caso alternativo, esiste la possibilità di iscrizione in detto registro per l'associazione – iscritta al Registro del volontariato della Regione Toscana – avente sede legale a Firenze, presente con sedi operative in 8 regioni e complessivamente in 20 province?*
- 3 *Quali sono i riferimenti normativi?*

Il nostro problema è che l'iscrizione dell'associazione ai registri regionali e/o provinciali in Regioni diverse dalla Toscana (vedi Piemonte e Lombardia) non viene accettata, a meno che ogni articolazione abbia un proprio legale rappresentante e un proprio codice fiscale: condizione che porterebbe alla frammentazione dell'associazione e che quindi non possiamo accettare. Ma, senza l'iscrizione ai registri locali, non possiamo accedere alle convenzioni, ossia non possiamo lavorare.

Non è previsto un registro nazionale delle organizzazioni di volontariato (ne fa solo menzione una delle proposte di modifica della L. n. 226/1991). Le articolazioni locali di organizzazioni regionali sono ammesse nel nostro ordinamento ma possono essere iscritte al registro regionale e/o provinciale corrispondente alla loro sede, solo laddove dimostrino di avere una loro autonomia patrimoniale, contabile ed organizzativa rispetto all'organizzazione regionale. Se, invece, l'articolazione periferica non ha autonomia giuridica, bensì è solo una articolazione organizzativa territoriale – con autonomia operativa – dell'associazione nazionale, non è iscrivibile nel Registro regionale del Volontariato. L'acquisizione di un'autonomia da parte delle articola-

lazioni locali, tra l'altro, non significherebbe necessariamente recidere il legame con l'organizzazione regionale ed, anzi, potrebbe prevenire ed arginare l'insorgenza di alcune problematiche giuridiche relative anche a profili della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Associazione nazionale e iscrizione a registri regionali del volontariato

La nostra associazione ha sede legale a Firenze ed è iscritta al Registro regionale del volontariato della Regione Toscana, ma opera in tutta Italia, con un unico codice fiscale e partita iva. In alcune regioni questo non rende facile l'accesso ai finanziamenti pubblici perché alcune regioni chiedono l'iscrizione al proprio registro regionale. Ci stavamo chiedendo se per far questo basti creare un'articolazione territoriale che si configuri come soggetto di imposta differenziato dalla sede di Firenze. Ed eventualmente come procedere?

Premesso che le leggi regionali possono regolare, in parte, la materia, in linea generale condizione per l'iscrizione è che vi sia un soggetto dotato di completa autonomia giuridica, patrimoniale, organizzativa e, quindi, anche fiscale e che pur potendo anche far parte di una più ampia e articolata struttura, dimostri comunque di non dipendere da questa. Una semplice articolazione territoriale, tipo ufficio periferico o sezione operativa, priva dei requisiti sopra descritti non pare idonea ad ottenere l'iscrizione, in particolare per le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L. n. 266/91 quale risulterebbe essere la vostra associazione dal testo del quesito.

Incompatibilità iscrizione nei registri Aps e OdV

Esiste la possibilità per la nostra associazione (la cui nostra associazione nazionale è iscritta al Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale ed è riconosciuta), di iscriversi al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato tenuto dalla Provincia?

L'associazione che ha posto il quesito potrebbe iscriversi al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 6 della L.

n. 266/1991 (gestito dalla Provincia) a condizione che – anzitutto – cancelli l’iscrizione dal Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. Infatti, essendo iscritta a livello nazionale al Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale, l’iscrizione dovrebbe comportare il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri regionali. Quindi, se il livello provinciale – in virtù di questo automatismo o di una autonoma iscrizione al registro provinciale – ha acquistato la qualifica di “associazione di promozione sociale”, per essere iscritta al registro delle “organizzazioni di volontariato” dovrà procedere alla cancellazione dal primo registro, stante la incompatibilità – fissata dalla legge regionale sulle associazioni di promozione sociale – fra le due qualifiche. Un’alternativa a questa cancellazione potrebbe essere, come alcune associazioni di promozione sociale hanno fatto (e, probabilmente, anche lo scrivente ente), la costituzione a livello provinciale di una nuova associazione di volontariato che si affianca, anche operativamente, all’altra. Tuttavia, se l’associazione intende procedere ugualmente all’acquisizione della qualifica di “organizzazione di volontariato”, oltre a cancellarsi dal registro regionale delle associazioni di promozione sociale, dovrà modificare il proprio statuto (e, di conseguenza adottare delle scelte politiche di una certa importanza, come ad esempio quella di eliminare l’indennità alle cariche sociali).

Parere comunale sull’iscrizione al registro regionale

L’associazione ha presentato alla Provincia la domanda di iscrizione al Registro del volontariato.

L’associazione è stata contattata dal Comune dove ha la propria sede, per un colloquio di conoscenza. A questo incontro l’associazione ha portato ampia documentazione dell’attività svolta sino a quel momento. L’addetto del Comune avrebbe passato la documentazione alla Dirigente delle Politiche Sociali che avrebbe espresso il suo parere alla Provincia. Dopo alcuni mesi il Comune nel mese di gennaio aveva richiesto la sospensione dei termini per l’acquisizione di ulteriori elementi. L’associazione ha contattato il difensore civico

della Provincia (non c'è un difensore civico comunale) per chiedere spiegazioni sul notevole ritardo nella risposta alla loro domanda di iscrizione al registro del volontariato. Il difensore civico ha scritto una lettera alla Provincia con conoscenza al Comune e all'associazione per avere chiarimenti. La Provincia ha dichiarato che non può procedere all'iscrizione al Registro finché non riceve il parere obbligatorio del Comune.

Vista questa situazione di stallo, l'associazione chiede se esistono delle norme specifiche che costringano il Comune a non ritardare ulteriormente l'invio del suo parere alla Provincia e/o se è possibile costringere la Provincia a concedere l'iscrizione al Registro del volontariato anche in assenza del parere del Comune che non ha fatto niente per ottenere le maggiori informazioni per le quali aveva richiesto la sospensione dei termini.

In primo luogo si ritiene che, ai sensi della L.R. Toscana n. 28/1993, l'unico ente in grado di sospendere il procedimento nei rapporti con l'organizzazione richiedente l'iscrizione, sia l'amministrazione Provinciale che deve emettere il provvedimento finale. Se tale provvedimento non sussiste, si ritiene che il procedimento non possa considerarsi interrotto né sospeso; è pertanto opportuno inviare e sollecitare l'amministrazione ha pronunciarsi sulla questione, a prescindere anche dal parere del Comune. Oltre tutto, ai sensi della normativa vigente sopra richiamata, la sospensione è subordinata ad una richiesta da parte della pubblica amministrazione all'organizzazione di ulteriori documenti o integrazione di quelli acquisiti e non per una mera necessità dell'amministrazione stessa. Inoltre, si fa presente che il parere del Comune è obbligatorio ma non vincolante e che, laddove non venga emesso nel termine stabilito, ai sensi della L. n. 241/1990, e salvo che non siano stati adottate normative locali contrarie, il parere si intende favorevole (silenzio assenso). Si consiglia di sollecitare la Provincia in base a questi principi.

Registrazione modifiche statutarie

Recentemente abbiamo approvato in assemblea alcune variazioni

allo statuto, in merito alla durata della qualifica di socio e all'introduzione della figura del vicepresidente. Vorrei sapere se tali modifiche devono essere comunicate solo al Registro regionale del volontariato, tramite il modulo da consegnare entro il 30 giugno in Provincia, o se le suddette modifiche richiedono anche una nuova registrazione dello statuto.

La delibera assembleare di modifica statutaria e la nuova versione dello statuto possono essere soggette a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Si consiglia di procedere alla registrazione se la precedente versione dello statuto era già registrata e, in ogni caso, per conferire data certa a questa importante deliberazione che incide sulla struttura e funzionamento dell'associazione. Sotto il profilo degli oneri fiscali, la scrivente associazione – in quanto organizzazione iscritta al Registro regionale del volontariato – non paga l'imposta di registro (né quella di bollo), ai sensi del co. 1, art. 8 della L. n. 266/1991.

Diritto alla visione copia bilancio associazione iscritta

La Provincia che detiene i bilanci delle associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale può fornire copia del bilancio di una associazione iscritta ad un'altra associazione, sempre iscritta al Registro, che ne ha fatto richiesta?

Essendo l'ente locale in questione tenuto alla revisione periodica della sussistenza dei requisiti comprovanti la possibilità di essere iscritto al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, lo stesso ente può richiedere, custodire ed elaborare – per gli obblighi derivatigli dalla L. n. 266/1991 – i dati delle associazioni iscritte, o richiedenti l'iscrizione, ex art. 26 del D.Lgs. n. 196/2003. Tutt'altro aspetto riguarda la diffusione o comunicazione di dati: certamente ne sono esclusi tutti quelli che possono far risalire a dati sensibili o personali, pertanto è da escludersi la possibilità di fornire copia conforme dei bilanci o di altri documenti prodotti dall'associazione ed inerenti la vita interna della stessa. Restano sempre e comunque trasmissibili i dati anagra-

fici: sede legale, numero di codice fiscale e presidente *protempore* dell'associazione. Altra questione riguarda l'elaborazione e la diffusione dei dati per scopi statistici o scientifici, da questo punto di vista è da ritenere che la Provincia possa svolgere questo tipo di attività e quindi dare informazione delle rielaborazioni dei dati raccolti. Sempre da questo punto di vista, e con l'espresso consenso scritto da parte delle associazioni iscritte, riteniamo possano essere forniti dati rielaborati concernenti alcune caratteristiche delle associazioni anche in forma disaggregata (es.: informazioni sulle finalità sociali, tipologie di attività, numero di soci e soggetti coinvolti, tipologia e classe delle entrate e delle uscite, e tutti quei dati che per fine statistico vengono utilizzati dai servizi pubblici di elaborazione e studio dei fenomeni sociali).

5. Rapporti con enti pubblici

Documentazione da produrre per progetto finanziato da ente locale

Premesso che l'associazione di volontariato in questione non possiede partita iva, se un ente locale volesse assegnare un progetto all'associazione retribuendone l'attività svolta, come e se è possibile ricevere il compenso (tra i 2.500 € e i 4.500 €)? Quale documentazione va emessa in questo caso?

Conformemente alla vostra natura giuridica di associazione e – presumiamo da quanto scrivete – che non svolge attività commerciale, o altra attività dalla quale ricavate introiti ancorché conforme ai vostri scopi statuari, non siete tenuti ad avere una contabilità ed una fiscalità particolare e tantomeno una posizione Iva. Se, come ci pare di poter ipotizzare, la vostra attività è strettamente istituzionale e si ispira ai principi della L. n. 266/1991, è sufficiente che alla fine del vostro periodo di esercizio statutariamente previsto presentiate un rendiconto delle spese sostenute e degli incassi avuti da far discutere ed approvare dalla vostra assemblea e parimenti un preventivo dove prevedete entrate ed uscite per l'anno successivo. Pertanto, se

un ente locale o privato intendono elargirvi un contributo, sarà sufficiente una vostra richiesta ed una successiva rendicontazione dei costi sostenuti a fronte dell'incasso ricevuto, in quest'ultima dovrete indicare il vostro codice fiscale e sede legale nonché una descrizione il più possibile analitica delle spese effettuate. Considerato che nel vostro quesito parlate di progetto e di attività da svolgere, vi esortiamo a valutare attentamente che le attività scaturenti da tale progetto rientrino nei vostri fini statutari al fine di escludere la commercialità dell'operazione (a tal proposito, l'elargizione dell'ente non si configurerebbe come 'compenso' né 'retribuzione' delle vostre attività, ma solo copertura di spese) ed evitare che tali attività siano realizzate con mezzi o strumenti o modalità che possano far ipotizzare l'attività professionale o commerciale (ad esempio, corresponsione di denaro sulla base di prestazioni quantificabili sulla base di un tariffario, uso di mezzi e strumenti che possano ingenerare confusioni con similari attività commerciali o professionali, ecc.).

Altro aspetto importante riguarda il documento con il quale l'ente locale assegna alla vostra associazione la realizzazione di tale progetto: nella delibera, o altra comunicazione ufficiale impegnativa per l'ente, si deve evitare di fare riferimento a prestazioni professionali, rispetto di tariffari, e richiesta di fatture, ma si dovrà chiarire che tale attività sarà svolta da un'associazione di volontariato che, nel rispetto della L. n. 266/1991, potrà eventualmente avvalersi per alcuni aspetti specifici del progetto di soggetti retribuiti ma sempre in misura inferiore all'apporto volontario dei soci che potranno essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute. Quindi, seguiti tutti questi accorgimenti nel rispetto della legge sul volontariato, potrete emettere una vostra rendicontazione delle spese sostenute, direttamente ed indirettamente, per l'attività (ovvero inserendo oltre ai costi vivi, anche le eventuali quote a copertura parziale della vostra sede nel periodo di lavoro per onorare l'incarico affidatovi, degli strumenti di segreteria utilizzati – telefoni, energia elettrica, ecc. –, dei costi sostenuti per la progettazione e rendicontazione di detta attività: insomma tutto quanto può essere logicamente afferente le attività inerenti il progetto) da descrivere analiticamente sempre apponendo il vostro codice fiscale,

sede legale ed allegando – qualora da questa attività ne debba scaturire un obbligo di dichiarazione di redditi, a seguito di versamenti di onorari a prestatori occasionali d’opera o professionisti – eventuali copie di ricevute o fatture delle spese precedentemente indicate apponendo ad ognuna delle copie un’indicazione da cui si evinca che si tratta di copie conformi agli originali da voi conservati, per ulteriori accertamenti fiscali, in apposito luogo già comunicato alle autorità competenti.

Contributi comunali per attività educative e di socializzazione

Siamo un gruppo di genitori di ragazzi disabili con carattere di gravità che, tramite una organizzazione di volontariato, in base alla L. n. 104/1992, percepisce dai servizi sociali del Comune un contributo per lo svolgimento di attività educative e di socializzazione svolte da educatori liberamente scelti dalle famiglie nell’ambito di programmi concordati con i servizi sociali. Ci è stato sospeso ogni contributo fino a quando non presenteremo una fattura o altro documento giustificativo delle spese affrontate.

Le organizzazioni di volontariato, come la scrivente, traggono le risorse economiche – ai sensi dell’art. 5 della L. n. 266/1991 – per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività, fra l’altro, anche da “contributi di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti” e da “rimborsi derivanti da convenzioni”. La natura dei corrispettivi economici erogati, come nella fattispecie descritta dal quesito, da un ente pubblico è da considerarsi meramente come una forma di rimborso spese per le attività svolte. Quindi, la rendicontazione finanziaria deve (non può), essere prevista in maniera precisa e analitica, nella forma che si preferisce, rispetto alle attività da svolgere e alle voci da rimborsare. Di conseguenza, la richiesta – da parte dei servizi sociali – di una documentazione giustificativa delle spese affrontate, è da considerarsi pienamente legittima. Si deve solo escludere l’emissione di una fattura poiché le prestazioni di servizi erogati da organizzazioni di volontariato iscritte ai relativi registri regionali, sono

fuori campo (cioè escluse) Iva. La definizione delle voci economiche si riferisce solo alla copertura dei costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: assicurazioni, spese generali dell'associazione, rimborso spese effettive ai volontari, eventuali acquisiti di materiali, compensi ai collaboratori retribuiti necessari al progetto...). Al momento della rendicontazione deve valere per queste voci la dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'associazione che attesta le uscite legate all'attività dei volontari con allegata l'eventuale documentazione precedentemente concordata con l'ente pubblico. Non esiste alcun limite quantitativo al corrispettivo (rimborso) erogato dall'ente all'associazione, purché vengano rispettati i limiti qualitativi esposti sinteticamente sopra.

Perdita qualifica di organizzazione di volontariato e convenzioni in essere

Siamo un'associazione di volontariato intenzionati ad acquisire la qualifica di associazione di promozione sociale. Dal momento della cancellazione dal registro regionale delle associazioni di volontariato fino ai 6 mesi successivi all'iscrizione del nuovo registro, cosa possiamo fare per mantenere le convenzioni che noi abbiamo già attive con gli enti pubblici?

Non è possibile dare una risposta esauriente senza poter valutare il contenuto del testo delle convenzioni in questione. In via generale, possiamo solo dire che se l'affidamento dell'incarico, in seguito a dette convenzioni, è stato effettuato dall'ente locale in ragione dell'appartenenza del soggetto incaricato al registro delle organizzazioni ex L. n. 266/1991, il venir meno di tale requisito potrebbe determinare l'impugnazione e la rescissione del contratto da parte dell'ente che richiede i servizi. Trattandosi però di materia regolata da un contratto (in questo caso e nel precedente il termine è utilizzato come sinonimo di convenzione), riteniamo ci siano margini per potersi accordare tra le parti chiarendo che il mutare della disciplina di riferimento dell'associazione non farà venir meno le caratteristiche principali per cui la stessa è e rimarrà idonea a svolgere i compiti previsti dalle convenzioni in oggetto.

Capitolo 3

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus)

1. Qualifica onlus

Valutazione convenienza ad acquisire la qualifica onlus

Ci piacerebbe avere qualche informazione pratica su come costituirsi come onlus: quali sono i requisiti? Come procedere? La nostra attività di base è il supporto all'allattamento, tramite consulenze telefoniche e visite a domicilio. Da questo punto di vista, non abbiamo bisogno di molte risorse finanziarie, anche se farebbe comodo trovare un modo per rimborsare le piccole spese telefoniche e di benzina. Ci piacerebbe però estendere la nostra attività e creare una sede in cui poter: esercitare la nostra attività di consulenza, effettuare degli incontri con l'esperto, organizzare dei corsi di massaggio neonatale o altri, stabilire una piccola ludoteca per bambini da 0 a 6 anni, avere una linea telefonica ed un collegamento a internet. Questi progetti più 'ambiziosi' possono essere realizzati soltanto se troviamo qualche finanziamento. Ci sembrava che, costituendoci come onlus, questo sarebbe stato particolarmente facile; in realtà non abbiamo approfondito la cosa e anche su questo punto ci servirebbe la vostra consulenza. Una di noi è esperta di materie contabili e potrebbe aiutarci a tenere i conti, magari appoggiandosi anche a un commercialista.

Confermiamo anzitutto che, in linea generale, la qualifica fiscale di onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) è quella che più di altre (ente non commerciale ed ente di tipo associativo con finalità agevolata) attribuisce benefici finanziari (possibilità di accedere a bandi e di ottenere contributi finanziari) e fiscali (esenzioni o riduzione di tributi e semplificazioni degli adempimenti).

Tuttavia, a fronte di queste agevolazioni finanziarie e fiscali sono previsti – dalla vigente normativa – vincoli di carattere statutario e contabile, poiché essendo la struttura più agevolata è anche quella più controllata dalle autorità pubbliche. Bisognerebbe perciò esaminare

più analiticamente le attività associative e le relative fonti di entrata (attuali e future) per essere certi che, nella fattispecie, la forma onlus è veramente la più conveniente. Basti un solo esempio: se la vostra associazione esercita ed eserciterà attività completamente irrilevanti dal punto di vista fiscale (es: promozione e sostegno gratuito alle mamme per l'allattamento materno) finanziate solo da quote associative e/o piccoli contributi (pubblici e privati), non avrebbe senso acquisire la qualifica di onlus poiché, molto probabilmente, nessuna agevolazione fiscale potrebbe essere utilizzata, a fronte di vincoli amministrativi sicuri; in questo caso non ci sarebbe nessun vantaggio per l'associazione. Al contrario, tanto più l'associazione intende sviluppare attività organizzate, ricorrere al fund raising privato, stipulare convenzioni con gli enti pubblici o esercitare attività imprenditoriali marginali, la qualifica di onlus consente di godere di importanti benefici fiscali quali: esenzione Ires, agevolazioni fiscali per i donatori (persone fisiche e imprese), esenzione ritenute alla fonte, imposta di registro assolta in misura fissa e limitata, esenzione di tributi locali.... Vi consigliamo, comunque, di valutare la possibilità di non richiedere direttamente alla Dre (Direzione regionale delle entrate) l'iscrizione all'anagrafe unica delle onlus, bensì di richiedere l'iscrizione, tramite la Provincia, al Registro regionale del volontariato. Vi ricordiamo che una associazione di volontariato iscritta nel relativo registro regionale è 'di diritto' onlus e, quindi, può godere di tutti i benefici previsti dalla Legge, indipendentemente dal contenuto dello statuto, dagli adempimenti contabili previsti dalla normativa sulle onlus e dalla comunicazione alla Dre.

Richiedendo, invece, tramite la Provincia, l'iscrizione al Registro regionale del volontariato:

- sarete soggetti, probabilmente, a minori accertamenti o verifiche fiscali;
 - acquisirete, in via automatica, la qualifica di onlus con tutti i conseguenti benefici fiscali e finanziari (es: contributi pubblici e privati);
 - semplificherete gli adempimenti contabili e di bilancio;
 - conserverete una maggiore autonomia statutaria ed operativa.
-

Naturalmente, tali vantaggi conseguenti all'iscrizione al suddetto Registro, potranno essere usufruiti solo se l'apporto del volontariato risulta e risulterà prevalente rispetto al personale retribuito. Segnaliamo, comunque, che il co. 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 include tutti i requisiti soggettivi, oggettivi e relativi alle finalità, che le onlus devono avere per acquisire direttamente la qualifica, tramite la suddetta iscrizione all'Anagrafe Unica.

Automaticità nell'acquisizione della qualifica onlus

Abbiamo fatto microscopiche e irrilevanti modifiche allo statuto, nessuna delle quali riguarda naturalmente scopi e modalità dell'associazione. Nonostante questo, vi sono state perplessità verbali da parte della funzionaria della Provincia che ha riferito che la qualifica di onlus non è, dal 2009, automatica per le associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato (e mi ha rimandato al modello Eas). Quel che ci domandiamo è se, indipendentemente dai fraintendimenti sugli scopi dell'associazione che vi possono essere stati da parte della funzionaria, una volta iscritti al Registro ci possiamo considerare onlus o è previsto un ulteriore passaggio, ovvero esiste un elenco ufficiale delle onlus?

La scrivente associazione, se iscritta al Rrv – Registro Regionale del Volontariato e se non svolge “attività produttive o commerciali marginali al di fuori di quelle individuate con D.M. 25 maggio 1995” (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 45/E), è ‘automaticamente’ (di diritto) onlus, senza alcun passaggio ulteriore, come quello dell'iscrizione all'Anagrafe delle onlus. Scritto in altri termini, se lo statuto della scrivente associazione è conforme, cioè rispetta tutte le disposizioni:

- del codice civile (libro primo relativo alle associazioni);
- della L. n. 266/1991 e, in particolare, quelle di cui all'art. 3;
- del D.M. 25 maggio 1995 relativo alle attività produttive e commerciali marginali da queste esercitate (cioè, non svolge attività extra marginali);

la scrivente associazione ha il diritto a essere:

- iscritta al Registro regionale del volontariato (co. 2, art. 6, L. n.
-

- 266/1991);
- qualificata ‘automaticamente’ onlus (co. 8, art. 10, D.Lgs. n. 460/1997; co. 5, art. 30, L. n. 2/2009);
 - esonerata dalla presentazione del Modello Eas (co. 2, art. 30, L. n. 2/2009, n. 2; punto 1.4.1. Circolare Agenzia delle Entrate n. 45/E).

Effetti dell’automatismo della qualifica onlus

L’associazione desidera ricevere una nota scritta, che poi consegnerà ai membri del consiglio direttivo, in cui sia riportata la non obbligatorietà per chi si iscrive nel Registro regionale del volontariato di godere delle agevolazioni previste dalla normativa onlus. Tali persone hanno infatti timore che l’iscrizione al suddetto Registro possa comportare degli aggravi fiscali o contributivi.

La qualifica di onlus è un effetto automatico previsto dalle legge (co. 8, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997) per alcune organizzazioni di volontariato iscritte ai registri e, segnatamente, per quelle che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate dal D.M. 25.05.1995. Non è quindi possibile derogare ad un effetto automatico della Legge che, oltre tutto, vale solo per alcune – per effetto dell’art. 30 del D.L. n. 185/2008 – organizzazioni iscritte e non per tutte come detto. Se la scrivente associazione non intende avvalersi delle disposizioni previste per le onlus non vi è alcun aggravio o adempimento dell’organizzazione.

Da onlus “per opzione” a onlus “di diritto”

Una associazione onlus “per opzione”, con personalità giuridica, ex lpab, in cui tutti i soci svolgono attività gratuita di volontariato, avrebbe intenzione di iscriversi al Registro regionale del volontariato per acquisire la qualifica di onlus “di diritto”. L’associazione possiede un immobile dato in locazione a privati per lo svolgimento di attività commerciale. I proventi della locazione sono tutti utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali di assistenza e prima accoglienza a ragazze madri e ai loro figli. In relazione a tali proventi chiede:

-
- *sarebbe opportuna l'iscrizione al Registro regionale del volontariato ai fini di un trattamento agevolato per tali attività e, in generale, in considerazione dell'attività di volontariato svolta dall' Istituto?*
 - *una volta iscritti al Registro regionale del volontariato, cosa deve essere fatto per chiedere la cancellazione dalla Anagrafe onlus?*

Sotto il profilo della qualificazione di onlus ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997, la scelta di diventare onlus per effetto automatico (iscrizione al Registro di cui alla L. n. 266/1991) piuttosto che per comunicazione ai sensi dell'art. 11 del citato decreto, risulta del tutto indifferente. In ogni caso, si applicano le agevolazioni per le onlus; in caso di iscrizione ai registri regionali si applicheranno anche le disposizioni agevolative di cui alla L. n. 266/1991 – ove più favorevoli – come ad esempio in materia di imposta di registro (art. 8 L. n. 266/1991); in tale ipotesi, infatti, è prevista per le organizzazioni di volontariato iscritte l'esenzione dall'imposta per le operazioni connesse alle attività dell'ente. Semmai, l'iscrizione al Registro regionale del volontariato comporta probabilmente una maggiore sicurezza in ordine al possesso dei requisiti di onlus nel senso che fino al momento dell'iscrizione l'associazione è senza dubbio ed automaticamente onlus, mentre nel caso di comunicazione la natura effettiva dell'ente è sempre in discussione. Una volta ottenuta l'eventuale iscrizione ai registri regionali è sufficiente chiedere (su apposito modulo) la cancellazione dall'Anagrafe onlus tenuto dalla Dre (Direzione regionale delle entrate) competente, specificando che la cancellazione viene richiesta in quanto è avvenuta l'iscrizione nei registri di cui alla L. n. 266/1991 e che quindi l'associazione mantiene ininterrottamente la qualifica.

Perdita di qualifica onlus per svolgimento attività commerciale

L'associazione ha avuto una richiesta da parte di una azienda privata per svolgere lavori marginali da eseguire lungo le strade statali e provinciali per controllare e sistemare la segnaletica. Questi lavori si svolgono al di fuori della carreggiata e i volontari si muovono con un

furgone attrezzato. Per questo servizio l'azienda ha richiesto il possesso della partita iva. Questo implica anche l'iscrizione alla Camera di Commercio: secondo il responsabile del registro delle imprese non è possibile effettuare detta iscrizione poiché i servizi sono vari e non si riesce ad identificare uno specifico codice attività. L'associazione, effettuando operazioni commerciali, potrebbe avere problemi a perdere la qualifica di onlus?

L'attribuzione necessaria della partita iva, previa richiesta specifica alla competente (territorialmente) Agenzia delle Entrate, determina per la scrivente associazione:

- l'iscrizione al Rea (Repertorio Economico Amministrativo) presso la Camera di Commercio e non al Registro delle Imprese, superando di fatto il problema di trovare il codice attività;
- la natura commerciale (non marginale, ai sensi del D.M. 25 maggio 1995) dei lavori svolti descritti nel testo del quesito;
- la perdita della qualifica di onlus "di diritto" ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009.

Rischio di perdita della qualifica "onlus di diritto"

La nostra associazione, iscritta al Registro regionale del volontariato ex art. 6 L. n. 266/1991, per la propria attività non sarebbe tenuta alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate, introdotta dall'art. 30 del D.L. n. 185 (attività commerciali esclusivamente 'marginali'). Se però, in via del tutto eccezionale – al fine di effettuare una campagna associativa e di raccolta fondi – si volesse mettere in programma, tramite apposita organizzazione esterna specializzata, uno spettacolo (prosa, concerto), potremmo incorrere nel rischio di infrangere la qualifica di onlus "di diritto"?

Il co. 5, art. 30 del D.L. n. 185/2008 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009) stabilisce che solo le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato (di cui all'art. 6 della L. n. 266/1991), acquistano, in forza dell'art. 10, comma 8 del D.Lgs. n.

460/1997, la qualifica di onlus di diritto a condizione che ‘non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali’ indicate nel decreto 25 maggio 1995. La norma richiamata modifica, in sostanza, la previsione del co. 8, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, intervenendo sui requisiti richiesti alle organizzazioni di volontariato per l’acquisizione della qualifica di onlus di diritto. Fra le attività commerciali marginali individuate dal predetto decreto del 1995 – consentite alle organizzazioni di volontariato al fine dell’acquisizione della qualifica di onlus di diritto e al fine dell’esonero della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati e notizie fiscalmente rilevanti – figura, alla lettera a), anche quella di “iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato”, nella quale categoria ci sembra possa rientrare anche l’evento programmato dalla scrivente associazione.

Riacquisizione qualifica onlus dopo la cessazione di attività commerciali

La scrivente associazione, iscritta al Registro regionale del volontariato, con la comunicazione Eas ritiene di aver perduto la qualifica di onlus, in quanto titolare di partita iva e con svolgimento di attività commerciali. Per l’anno prossimo, l’associazione si è organizzata in modo tale da non aver più alcuna attività commerciale e chiuderà la partita iva, mai utilizzata quest’anno, nel giro di pochissimo tempo. Chiede di sapere quale è la procedura per poter riacquisire a pieno titolo la qualifica di onlus e con quali tempi ciò potrà avvenire.

Se l’associazione è ben certa, come scrive, di “non aver più alcuna attività commerciale”, al di fuori di quelle attività marginali previste dal D.M. 25.05.1995, si consiglia di presentare nuovamente – con le stesse modalità – il modello Eas entro la nuova scadenza (introdotta con la circolare n. 38/2012 dell’Agenzia delle Entrate) del prossimo 30 settembre. Questa possibilità è prevista, dalla normativa e dalle istruzioni, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, in particolare, delle righe nn. 25 e 26 relative ai settori e alle atti-

vità. Congiuntamente a questa ulteriore presentazione del modello, soprattutto se l'associazione rientra nella fattispecie 2) e non intende dar luogo ad un periodo lungo (oltre 1 anno) di inefficacia della qualifica onlus, potrebbe adeguare lo statuto alle disposizioni dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 ed effettuare una comunicazione alla Dre (Direzione regionale delle entrate) territorialmente competente per iscriversi all'Anagrafe onlus. In questo caso, sarebbe soggetta ad un accertamento fiscale preventivo da parte della Dre, comunque senza negative conseguenze nella misura in cui la posizione fiscale attuale è regolare.

Modifiche statutarie necessarie per riacquisire la qualifica di onlus

Abbiamo perso la qualifica di onlus (di diritto). Da quest'anno non esercitiamo nessuna attività commerciale e non abbiamo più usato la partita iva. Intendiamo cancellare la partita iva e continuare la nostra attività con il codice fiscale assegnato. Pertanto, con queste premesse, la nostra associazione rientrerebbe in possesso della qualifica potendo utilizzare l'acronimo onlus nella denominazione sociale? Dal punto di vista legale volevamo avere la certezza che il nostro statuto fosse conforme ai dettati del D.Lgs. n. 460/1997. Avuto questa risposta volevamo avanzare alla Direzione Regionale delle Entrate la richiesta di avere la qualifica di onlus "per opzione".

Ai fini dell'iscrizione ("per opzione") della scrivente associazione alla Anagrafe onlus – tramite domanda da inoltrare alla competente Direzione Regionale delle Entrate – si ricorda anzitutto che essa deve inserire nella denominazione – ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico – la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo 'onlus'. L'art. 4 dello statuto deve essere inoltre riformulato secondo le disposizioni dei co. 1–5 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997. In particolare, si deve rimarcare espressamente l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale precisando chiaramente che le attività devono essere svolte nei seguenti settori, da richiamare anche questi espressamente: formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione

delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili.

Inoltre, devono essere inserite esplicitamente le seguenti clausole nella loro formulazione completa:

- a) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- b) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita associativa;
- c) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- d) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità.

2. Tipologie associative

Onlus e associazione di volontariato

L'associazione, costituita nel settembre 2006, si è iscritta all'Anagrafe delle onlus. Successivamente, nel mese di aprile 2007, ha ottenuto l'iscrizione al Registro regionale del volontariato e ha chiesto la cancellazione dalla stessa Anagrafe. Mi sorge un dubbio. È corretto aver richiesto la cancellazione dall'anagrafe onlus una volta conseguita l'iscrizione al Registro Regionale?

Come noto, ai sensi dell'art. 10, co. 8, del D.Lgs. n. 460/1997, le organizzazioni di volontariato iscritte ai relativi registri regionali sono onlus "di dritto" e, quindi, per effetto automatico. Ciò rende superflua e non dovuta l'iscrizione all'Anagrafe tenuta presso la Dre (Direzione regionale delle entrate). Merita, semmai, ricordare il recente D.L. n. 185/2008 il quale, all'art. 30 co. 5, prevede che tale clausola di automaticità si applichi alle sole organizzazioni di volontariato iscritte che svolgono esclusivamente attività commerciali marginali di cui al

D.M. 25.5.1995. In altri termini, non sono più onlus automatiche quelle organizzazioni che – pur iscritte ai citati registri – svolgono attività commerciali diverse da quelle ‘marginali’.

Onlus e associazione di promozione sociale

La scrivente associazione è una associazione di promozione sociale non riconosciuta, costituita per atto pubblico, iscritta nel relativo Registro regionale. Può diventare onlus e quale iter deve seguire?

Il co. 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 prevede che:

sono Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

Quindi, la scrivente associazione, in quanto non riconosciuta (vale a dire, non dotata di personalità giuridica), costituita con atto pubblico (cioè, notarile) – indipendentemente dal fatto che sia iscritta o meno nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi della L. n. 383/2000 – può acquisire la qualifica fiscale di onlus. È necessario, tuttavia, come viene anticipato dall’ultima parte della norma sopra richiamata, che lo statuto dell’associazione preveda espressamente alcune clausole, riportate dalla lettera a) alla lettera i) del co. 1 della norma citata. Fra le più importanti disposizioni statutarie essenziali figurano quelle relative allo svolgimento dell’attività in alcuni (e tassativi) settori. Per ciò che qui interessa, nel settore 9) della “promozione della cultura e dell’arte”, l’attività culturale deve essere diretta “ad arrecare benefici a: a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari” (co. 2, art. 10, D.Lgs. n. 460/1997). A prescindere dalle condizioni previste al comma 2, si considerano comunque attività istituzionali “le attività di promozione della cultura e dell’arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato (n.d.r. e non contributi pubblici di altra natura, ad esempio quelli

erogati dagli enti locali)” (co. 3, art. 10, D.Lgs. n. 460/1997). Previa verifica e – molto probabilmente – adeguamento statutario, la scrivente associazione, per essere iscritta all’anagrafe delle onlus, può effettuare una comunicazione alla Direzione regionale delle entrate (territorialmente competente) con specifica domanda e allegati scaricabili anche dall’apposito sito internet del citato ufficio finanziario.

Onlus e pro-loco

Una pro-loco iscritta all’Unpli (Unione Nazionale Pro Loco Italia) può diventare onlus?

Si premette che, non conoscendo lo statuto e la specifica attività svolta dalla scrivente Pro Loco, non è possibile dare una precisa risposta alla domanda. Premesso ciò, è molto difficile (almeno in Toscana) che una Pro Loco acquisisca la qualifica di “organizzazione di volontariato” (ai sensi della L. n. 266/1991) – e, quindi, in via automatica quella di ‘onlus’ (ai sensi del co. 8, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997) poiché, in considerazione della natura, finalità ed attività proprie delle Pro Loco, i funzionari provinciali addetti ai registri tendono ad iscrivere nel registro regionale delle “associazioni di promozione sociale” (ai sensi della L. n. 383/2000). Potrebbero, tuttavia, divenire onlus (“per opzione”) se presentano una istanza alla Direzione regionale delle entrate e riescono a dimostrare (prima formalmente e poi nella sostanza) che esercitano – ai sensi del co. 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 – attività istituzionali solo in alcuni settori (sono previste anche attività direttamente connesse), fra le quali:

- tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico;
- tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
- promozione della cultura e dell’arte diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate.

Comunque, esistono Pro Loco in Italia che hanno acquisito legittimamente la qualifica fiscale di onlus e sono iscritte sia all’Unpli (Unione Nazionale Pro Loco Italia) che ai registri regionali delle Pro Loco.

Onlus e circolo

Abbiamo aperto un circolo ricreativo–culturale senza scopo di lucro che si prefigge di essere punto di ritrovo – soprattutto per gli anziani del paese – dando loro l’opportunità di stare insieme chiacchierando o giocando a carte o partecipando ad eventi organizzati dal consiglio direttivo, poiché il nostro paese non offre locali adatti a soddisfare questa esigenza. Attualmente il circolo è costituito da 43 soci e la tessera che è stata loro consegnata è a valenza familiare e il suo costo è di € 5,00 al mese. L’Assemblea dei soci ha eletto un consiglio composto da 4 consiglieri, mentre il presidente è nominato dal consiglio della nostra associazione. Non vengono somministrati né alimenti, né bevande. L’accesso al circolo è consentito esclusivamente ai soci e ai loro familiari.

Il circolo si può configurare come onlus?

Anche se non è ben dettagliata l’attività del circolo, non si ritiene plausibilmente che esso possa qualificarsi onlus, ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997. L’art. 10 di tale decreto elenca infatti i requisiti per tale qualifica assai restrittivi per i quali non sembra che la scrivente possa rientrarvi. Il circolo può qualificarsi, al limite, come ente di tipo associativo con finalità agevolata, di cui al co. 3, art. 148 del Dpr n. 917/1986 (Tuir).

3. Attività

Distinzione tra attività istituzionali e direttamente connesse

Avrei bisogno di chiarirmi un punto riguardo la distinzione tra le attività istituzionali e quelle connesse di una onlus. La formazione del personale volontario che va a fare i clown in corsia può essere istituzionale oppure è connessa perché non direttamente realizzata con soggetti a disagio, ma in questo caso indirettamente. Questa situazione si presenta in varie attività che realizziamo, come quelle di formazione per operatori sanitari, oppure quelle di formazione di insegnanti della scuola pubblica. Possiamo caratterizzare come istituzionale le attività realizzate a soggetti che lavorano con persone socialmente precarie?

La formulazione della domanda – e i relativi esempi delle azioni formative – è molto chiara. Il co. 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 definisce le attività istituzionali quelle attività svolte in uno o più degli 11 settori elencati nella norma. Pochi autori ritengono che la formulazione adottata dal legislatore consenta di far ricadere nel novero delle attività istituzionali tutte quelle che riguardano uno dei settori indicati dalla norma, indipendentemente dalla natura dell'attività, per cui tutte quelle azioni che sarebbero altrimenti commerciali (come la formazione rivolta a persone non svantaggiate), potrebbero essere istituzionali se strumentali a qualificare personale che opera in attività istituzionali come quella assistenziale. Questa posizione minoritaria ci sembra un po' rischiosa perché seguendo questa via si andrebbero a considerare istituzionali anche attività quali la sponsorizzazione, la pubblicità (sicuramente commerciali) e la produzione di beni e servizi che creano benefici per le persone 'svantaggiate'.

A conferma di questa linea interpretativa, esiste anche il co. 2 dello stesso art. 10 nei passaggi in cui si afferma che "Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori... della formazione... non sono rese nei confronti di soci... ma dirette ad arrecare benefici a: a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari". Ebbene, l'espressione "ma dirette ad arrecare benefici" sottointende, secondo il nostro parere, proprio una relazione diretta tra prestazione (in questo caso di carattere formativa) e beneficiario (in questo caso non rientrante nelle lettere a) o b) della disposizione). Quindi, la risposta alla domanda centrale del quesito dovrebbe essere negativa e, di conseguenza, dovrebbe essere ben impostata la distinzione, effettuata nella tabella allegata, tra attività istituzionali e direttamente connesse.

Naturalmente, l'effettiva possibilità di svolgere queste ultime, dipende dalla piena soddisfazione dei requisiti, qualitativi e quantitativi, di cui al co. 5, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997. Sulla soddisfazione del requisito qualitativo riteniamo non ci sino dubbi di sorta, mentre per

quelli quantitativi (proventi delle attività direttamente connesse non prevalenti rispetto a quelli delle attività istituzionali e inferiori o uguali al 66% delle spese complessive della onlus) è necessario fare un riscontro con il preventivo economico dell'associazione.

Rapporto convenzionale

Questa associazione – iscritta all'Anagrafe onlus ma non al Registro regionale del volontariato – gestisce da vari anni un Museo Paleontologico comunale. Il Comune ha sempre dato un contributo per la gestione del museo, dove vengono effettuati soprattutto laboratori didattici e visite guidate per scolaresche. Ora il Comune vuole fare una vera e propria convenzione con l'associazione, affidandogli l'intera gestione del museo con un contributo più elevato che comprenda la copertura di tutte le spese gestionali, comprese le utenze e le spese del personale, delle quali si occupava finora il Comune. Per fare questa convenzione il Comune ha chiesto all'associazione di iscriversi ad uno dei due registri regionali, quello del volontariato o quello della promozione sociale.

Per fare questa iscrizione l'associazione deve fare una modifica statutaria dato che, allo stato attuale, ha uno statuto conforme all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, ma non adeguato né alla L. n. 266/1991 né alla L. n. 383/2000. Domande:

a) è possibile mantenere la qualifica di onlus, iscrivendosi al registro del volontariato con lo svolgimento delle attività sopra descritte?

b) una pubblica amministrazione può stipulare una convenzione con un'associazione iscritta all'Anagrafe delle onlus ma non iscritta né al registro del volontariato né al registro delle associazioni di promozione sociale?

a) Una associazione di volontariato può essere onlus “di diritto”, pertanto la vostra eventuale acquisizione della qualifica di “associazione di volontariato” non farà che fortificare la vostra tipologia fiscale (ex co. 8, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 che recita così testualmente: “Sono in ogni caso considerati onlus, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla L. 266/1991,

iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano”). b) Riguardo a ciò non possiamo che fare delle ipotesi poiché infatti niente vieterebbe ad un ente locale di stipulare una convenzione con un ente non commerciale onlus, ancorché non iscritto nei suddetti registri regionali. Probabilmente, l'ente locale con cui avete rapporti ha dovuto adottare un regolamento dei contratti (nel rispetto del D.L. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce”) che gli impone di gestire i servizi culturali, come quello del museo, solo tramite associazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale.

Organizzazione di cene

Può una onlus offrire cene associative ai propri soci?

Le onlus devono operare esclusivamente nei settori indicati dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 con il divieto di svolgere attività diverse da quelle previste, con la sola eccezione delle attività direttamente connesse. È inoltre fatto divieto di distribuire ai propri associati utili e avanzi di gestione, anche in forma indiretta o tramite l'offerta di servizi a costi inferiori a quelli normali. Le risorse della onlus devono quindi essere utilizzate esclusivamente per il perseguimento delle finalità solidaristiche previste dalla legge e riportate negli statuti. Occorre quindi tener ben presente questi principi di carattere sostanziale in ogni comportamento concreto della onlus. Ovviamente, ciò deve essere considerato in rapporto alla natura e al numero delle occasioni, in quanto alcune attività associative, anche di natura ricreativa, occasionali ed in via eccezionale e di modesta rilevanza economica sono naturali in ogni ente di tipo associativo.

Gestione di una attività editoriale

La nostra associazione onlus ha entrate annue per liberalità di € 151.450. Gestisce una casa editrice di sua totale proprietà che stampa e distribuisce un periodico con un incasso complessivo annuo di € 10.660. Volendo distribuire i propri libri alle librerie, desideriamo

sapere quali sarebbero gli adempimenti fiscali da fronteggiare.

Bisogna premettere che, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, le onlus non possono svolgere attività diverse da quelle istituzionali con la sola eccezione delle attività direttamente connesse. Queste ultime non possono costituire una diversa ed autonoma attività economica della onlus, ma devono rappresentare una integrazione dell'attività istituzionale stessa. Come noto, le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L. n. 266/1991, sono onlus automaticamente. Per tali organizzazioni, quindi, il limite sopra indicato si pone in maniera autonoma e diversa. Ciò premesso, occorre comprendere bene a quale tipologia di onlus (se "per opzione" o "di diritto") appartiene l'associazione scrivente. Se, infatti, l'associazione è iscritta ai registri regionali di cui alla L. n. 266/1991, non deve essere contestualmente iscritta all'Anagrafe delle onlus, e viceversa. Occorre quindi verificare se tale attività, certamente commerciale, possa essere ritenuta compatibile con la propria natura e qualifica di onlus. È chiaro che, comunque, scatterebbero tutti gli adempimenti tributari sia ai fini Ires che Iva. L'associazione dovrebbe cioè tenere una contabilità separata relativa a tale attività e adempiere a tutte le dichiarazioni relative. In particolare ovviamente i registri Iva acquisti e vendite, nonché gli altri eventuali registri. Si tratta in sostanza di una contabilità fiscalmente rilevante da tenere in maniera separata ma parallela all'attività istituzionale dell'ente. Segnaliamo, tra l'altro, che per l'editoria è previsto un regime speciale di tipo forfetario che l'ente dovrebbe rispettare. Relativamente alla questione delle attività connesse possiamo segnalare, tra le altre, la C.M. 26 giugno 1998 n. 168/E, in particolare il paragrafo 1.5. Relativamente al regime dell'editoria ricordiamo invece il D.M. 9 aprile 1993.

Capitolo 4

Aspetti fiscali

1. Costituzione

Spese di registrazione atto costitutivo e statuto

Desideriamo registrare l'atto costitutivo e lo statuto della nostra associazione all'Agenzia delle Entrate. Per essere valida dobbiamo mettere una marca da bollo ogni 4 pagine, ma trovo indicazioni discordanti sull'importo della stessa. Per quanto riguarda l'F23 mi potreste dire il cod. trib. e l'importo del versamento? C'è on line un fac-simile per la compilazione?

Le marche da bollo devono essere di € 14.62 mentre l'imposta fissa di registro è di € 168,00 ed il codice tributo è 109 T. Si ricorda che le associazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L. n. 266/1991 sono esenti dall'imposta di registro e di bollo, ai sensi dell'art. 8 della legge stessa.

Svolgimento attività commerciale non marginale: mantenimento qualifica onlus e OdV

La scrivente è una associazione di volontariato, con personalità giuridica, iscritta nel Registro regionale del volontariato e, quindi, onlus "di diritto". Svolge una 'consistente' attività istituzionale sia in relazione alla L. n. 266/1991 sia al D.Lgs. n. 460/1997; svolge anche una qualificata attività 'commerciale' (non definibile marginale, ma connessa) sia attraverso il settore onoranze funebri (organizzato come impresa commerciale con mezzi e concorrenza sul mercato) sia un affitto di ramo d'azienda (licenza bar). Precisiamo però che la contabilità è tenuta in modo separato (conto economico): attività istituzionale, attività commerciale. I proventi dalle attività istituzionali sono prevalenti rispetto a quelli derivati da attività commerciali. Vi è poi la partecipazione in una società di capitale (detenzione del 98%) a cui fatturiamo l'affitto dei locali (sede ambulatori). La nostra associazione, a seguito della vigente normativa e del decreto 'anticrisi' L. n. 2/2009, co. 5 art.

30, si trova nella condizione di chiedere un suggerimento amministrativo/legale sui seguenti quesiti.

Per mantenere la qualifica di onlus, quali accorgimenti dovrebbe adottare senza dover rinunciare alla attività commerciali connesse? Rinunciando alla qualifica di onlus “di diritto”, ma volendo mantenere quella di associazione di volontariato iscritta nel registro regionale e volendo effettuare le attività commerciali sopra elencate quali accorgimenti dovrebbe adottare?

L'attività commerciale svolta dalla scrivente associazione, sotto il profilo della L. n. 266/1991 e del relativo D.M. 25 maggio 1995, si configura come una attività extra marginale, per cui, ai sensi del co. 5, art. 30 della L. n. 2/2009, risulta inapplicabile la norma che attribuisce alle Organizzazioni di Volontariato (Odv) iscritte al Registro regionale del volontariato (Rrv) la qualifica di “onlus di diritto”. Pertanto l'unica altra possibilità, per la scrivente associazione, di mantenere la qualifica di onlus e l'iscrizione al Rrv, è quella di possedere effettivamente i requisiti – previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 – necessari per richiedere l'iscrizione all'Anagrafe delle onlus, previa apposita comunicazione (ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997) e accertamento degli stessi da parte della Direzione regionale delle entrate. L'associazione, quindi, anche se perde sicuramente la qualifica di onlus “di diritto”, si ritiene possa esperire il procedimento per l'acquisizione della stessa qualifica (c.d. onlus “per opzione”) attraverso l'iscrizione all'Anagrafe. Sarà quindi, probabilmente, necessario adeguare lo statuto prevedendo espressamente tutti (e non solo alcuni) i requisiti previsti dal primo comma della disposizione richiamata ma, soprattutto, soddisfare le condizioni del quinto comma relative proprio alla permanenza delle attività direttamente connesse. È necessario, nella fattispecie, dimostrare a priori che le onoranze funebri e la somministrazione di alimenti e bevande (se queste sono le uniche attività commerciali) siano “attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse” e che, “in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse (ndr: attività) non siano prevalenti rispetto a

quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell'organizzazione". In generale, ai sensi delle disposizioni comuni a tutti gli enti non commerciali contenute nel Dpr n. 917/1986 (Tuir), "l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dall'atto costitutivo o statuto" della scrivente associazione, non deve essere di tipo commerciale. Condizione importante, ma non sufficiente, per garantire questa essenzialità è la prevalenza (come indicato nel quesito) dei proventi (e, se possibile, anche degli oneri e degli investimenti) istituzionali rispetto a quelli commerciali. Necessario risulta anche, per evitare la perdita della qualifica di "ente non commerciale", anche il rispetto della prevalenza 'qualitativa' (intesa come impegno di risorse umane, finanziarie e di tempo) dell'attività istituzionale.

Codice fiscale unico per tutte le sedi operative

Vogliamo aprire sedi dell'associazione in altre province, in tutta Italia, per arrivare a tutti i nostri utenti, ma mantenendo una unica denominazione, codice fiscale e conto corrente. Come possiamo fare? Si possono registrare statuti ed atti costitutivi con lo stesso codice fiscale?

Ciò che vi proponete di realizzare è sicuramente possibile inserendo nello statuto un articolo indicante la possibilità, per l'associazione, di aprire sedi operative sul territorio nazionale diverse da quella principale e da questa dipendenti. Ovviamente, da ciò potrà discendere la necessità di dotarsi di regolamenti gestionali specifici per ogni sede. La questione importante da tener presente è che, mantenendo un medesimo codice fiscale, ogni operazione fiscale che venga svolta dalle sedi operative così congegnate, dovrà essere inserita nel bilancio generale dell'associazione: ad esempio, gli acquisti dei materiali per realizzare le sedi ed ogni eventuale incasso fiscalmente rilevante, dovrà confluire nel bilancio generale. Vogliamo portare alla vostra attenzione questo aspetto, poiché con l'andare del tempo le sedi periferiche potrebbero necessitare di autonomia finanziaria e di bilancio per portare avanti le proprie iniziative; a tal punto si dovrà

eventualmente garantire un vincolo associativo che comunque permetta un'autonomia fiscale, e ciò potrà essere realizzato individuando principi essenziali ed inderogabili da inserire in statuto e che si pretenderanno essere adottati dagli statuti delle sedi periferiche e ai quali il comportamento di queste dovrà attenersi.

2. Trattamento fiscale delle attività

Esportazione di valuta

La nostra associazione raccoglie fondi per il sostegno a distanza di numerosi bambini in Etiopia attraverso la missione salesiana presente sul posto. Finora l'invio di fondi veniva fatto tramite la casa madre salesiana ma d'ora in poi questo non sarà più possibile e dovremo provvedere all'invio diretto. Chiediamo la vostra consulenza circa gli adempimenti necessari alla esportazione di valuta, sia doganali (in Italia ed Etiopia) che fiscali (quadro Rw di Unico Enc).

Per quanto riguarda le modalità di invio dovrete utilizzare i normali strumenti del credito (bonifico internazionale) di modo che il vostro trasferimento possa essere correttamente rilevato nel vostro bilancio e nella dichiarazione che dovrete effettuare. Sotto il profilo degli obblighi verso gli uffici doganali, effettuando un trasferimento tramite istituto di credito, sarà questo stesso a sottoporre le vostre operazioni agli obblighi di legge. Per quanto concerne invece la dichiarazione fiscale, dovrete compilare il modello Rw (Investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero) se nell'arco del relativo anno fiscale avrete esportato somme per un ammontare superiore alla cifra che sarà stabilita dal legislatore. L'obbligo di compilazione del modulo Rw, ai sensi dell'art. 4 del decreto L. n. 167/1990, convertito dalla L. n. 227/1990 e successive modificazioni, sussiste per gli enti non commerciali fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che, al termine del periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria di ammontare complessivo superiore a euro 10.000, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. In particolare, devono essere sempre

indicate nel modulo Rw le attività di natura finanziaria in quanto produttive in ogni caso di redditi di fonte estera imponibili in Italia.

Entrate costituite esclusivamente da donazioni

La nostra associazione non ha alcun tipo di rendita: i nostri ricavi derivano unicamente dalle donazioni sul nostro c/c (circa 2000–3000 euro l'anno) che poi vengono interamente utilizzate per sostenere iniziative di solidarietà e beneficenza. Volevamo sapere se, oltre alla redazione del bilancio annuale, dobbiamo anche presentare qualche documentazione presso l'Agenzia delle Entrate. In particolare, vorremmo sapere se dobbiamo anche fare la dichiarazione dei redditi e, nel caso, con quale scadenza.

Dalla descrizione delle entrate effettuate, se ne deduce che l'associazione in questione non ha altri obblighi oltre a quello descritto di redigere e approvare un semplice rendiconto finanziario.

Servizi resi a enti pubblici verso corrispettivo

Vorremmo sapere se la nostra associazione può emettere fatture a fronte di servizi resi a enti pubblici senza pregiudizio per lo stato di onlus di diritto (credo in esenzione Iva art 8 co.2). Non abbiamo mai fatto operazioni commerciali e non intendiamo farle in futuro. Si tratta di fatturare circa euro 10.000 a fronte dell'organizzazione di un pranzo per senza fissa dimora e di un servizio di pulizia e sorveglianza di alcuni bagni pubblici. Le persone che svolgono questo servizio sono persone che usufruiscono dell'inserimento socio-terapeutico.

La questione non è del tutto chiara, né pacifica. Come noto, rimangono onlus “di diritto” le sole organizzazioni di volontariato che svolgono esclusivamente le attività commerciali marginali di cui al D.M. 25.05.1995 (ex art. 30 D.L. n. 185/2008 come convertito). Letteralmente, bisogna sottolineare, che le attività in convenzione con la pubblica amministrazione non sono attività di cui al predetto decreto ministeriale, ma l'agevolazione fiscale è prevista per tutti gli enti non commerciali dall'art. 143 del Dpr n. 917/1986 (Tuir). Per quanto sul

punto non vi siano chiarimenti specifici al caso concreto, a nostro parere, tali attività se rientranti nelle precise condizioni di Legge non sono idonee a far perdere la qualifica di onlus. Si tratta quindi di valutare il rischio che tale interpretazione (basata tuttavia su circostanze concrete) può comportare.

Ricordiamo che deve trattarsi di attività:

- a) con la pubblica amministrazione;
- b) in convenzione o in accreditamento;
- c) aventi finalità sociali;
- d) che rientrano nelle finalità istituzionali dell'ente.

Contributi per attività di protezione civile

Siamo una associazione di volontariato di protezione civile. Per fare attività di protezione civile o sopperire alle mancanze dell'Amministrazione Comunale durante varie manifestazioni, veniamo chiamati e richiediamo un rimborso spese forfetario: il più delle volte è il Comune stesso che stabilisce l'importo. Dopo aver fatto l'attività richiediamo con lettera scritta il relativo "rimborso spese" ai sensi della normativa vigente sul volontariato e tale è scritto anche nella convenzione con l'Ufficio Protezione Civile che in base al rischio meteo ed in caso di allarme meteo diramato ci chiede di presidiare alcuni punti della città. Negli ultimi tempi, l'ufficio ragioneria del Comune sostiene che svolgiamo dei servizi e pertanto dobbiamo ricevere un compenso e non a contributo o rimborso spese, chiedendoci la partita iva.

Chi ha ragione? Se compenso vuol dire apertura di partita iva non siamo più associazione di volontariato ma qualcosa di altro e quindi siamo pertanto poi costretti a chiudere l'associazione in quanto le entrate che abbiamo non ci consentono di sopravvivere.

Un importante vincolo per tutte le organizzazioni di volontariato, di cui alla L. n. 266/1991, è rappresentato dal co. 1, art. 5, quando fa riferimento alle tipologie di entrate possibili per le associazioni.

Co. 1, art. 5, L. n. 266/1991

Le organizzazioni di volontariato traggono le loro risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

-
- a) contributi degli aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Correttamente, tra le tipologie di entrate possibili per le organizzazioni di volontariato, non devono figurare i corrispettivi (compensi per servizi erogati dalle associazioni). Di conseguenza, l'associazione potrebbe mantenere legittimamente la qualifica di "organizzazione di volontariato" se trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività (oltre che da contributi di soci o terzi, donazioni e lasciti testamentari) da soggetti (pubblici o privati) terzi paganti (ad esempio, i comuni) che stipulano una convenzione con l'associazione e, in virtù di questa convenzione, quest'ultima percepisce un rimborso spese. Quindi, se l'associazione riesce a veicolare le proprie entrate in una di queste 3 tipologie, può soddisfare sia l'art. 5 della L. n. 266/1991 che il D.M. 25 maggio 1995 sulle attività marginali e, quindi, continuare a godere legittimamente dello status di organizzazione di volontariato. Altrimenti, l'apertura della partita iva dell'associazione la collocherebbe al di fuori dell'attività istituzionale con possibile perdita della qualifica di ente non commerciale e perdita certa della qualifica di onlus (di diritto) ai sensi del co. 5, art. 30 della L. n. 2/2009 che prevede la perdita di qualifica di onlus per le organizzazioni di volontariato che svolgono attività extra marginali. Il problema può essere evitato chiedendo al Comune un contributo generico per la partecipazione alle manifestazioni elencate nel quesito e/o stipulando una convenzione avente finalità sociale. Infatti, sotto il profilo dell'imposizione diretta (Ires) e dell'Iva, il co. 3, art. 143 del Dpr n. 917/1986 afferma che "non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali".

Immobile concesso in locazione a privati

Una associazione possiede un immobile dato in locazione a privati per lo svolgimento di attività commerciale. I proventi della locazione sono tutti utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali di assistenza e prima accoglienza a ragazze madri e ai loro figli. In relazione a tali proventi chiede se costituiscono reddito di impresa o reddito fondiario e se ci siano esenzioni ai fini dell'imposta sui redditi?

Dal tenore del quesito e dalle informazioni in possesso si ritiene che il reddito in questione si qualifichi come reddito fondiario e, quindi, nonostante le modifiche al regime Iva delle locazioni di immobili, l'operazione sia una operazione non rientrante in ambito Iva. Difficile, infatti, ritenere che tale reddito sia conseguito nell'esercizio di una attività commerciale, anche se l'associazione deve verificare la provenienza del bene e la destinazione avvenuta per lo stesso. Ricordiamo infatti che, in base all'art. 143 del Tuir (Dpr n. 917/1986) il reddito complessivo degli enti non commerciali si determina come sommatoria delle singole categorie di reddito separatamente determinate.

Contributo finanziario per l'utilizzo della sede

Una associazione richiede informazioni su come giustificare – nell'ambito del rimborso spese sostenute – il costo della locazione della sede in qualità di contributo da dare all'organizzazione che la ospita, cifra comprensiva di tutte le spese. Da parte nostra, dobbiamo fornire ad un ente privato che ci finanzia l'importo, una ricevuta con la stessa motivazione.

Il quesito evidenzia un rapporto finanziario-fiscale con 3 soggetti:

- un ente privato, che eroga un contributo in denaro ad una associazione per la copertura di spese generali;
- una associazione, con qualifica onlus;
- una organizzazione privata che concede in uso non gratuito la sede con le relative utenze.

Il primo soggetto potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali (deduzione dal proprio reddito imponibile) previste dalla normativa vigente

per le erogazioni liberali a favore delle onlus, rispettando le condizioni previste dalle disposizioni del D.Lgs. n. 460/1997 o del D.L. n. 35/2005 e, in particolare, quella del versamento del contributo liberale con un mezzo certificato di pagamento (assegno, carta di credito, bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario...). La scrivente associazione potrà rilasciare una ricevuta con la dizione “contributo per l’utilizzo della propria sede istituzionale” (o terminologia equivalente) e iscriverne nel proprio bilancio una voce di spesa del tipo “costo utilizzo sede istituzionale” (o terminologia equivalente), senza alcuna rilevanza fiscale. Solo il terzo soggetto percepirà un entrata commerciale (sotto il profilo fiscale) che alimenterà il proprio reddito d’impresa. Quindi, mentre il primo soggetto finanziatore potrà effettuare una operazione fiscalmente vantaggiosa, la scrivente associazione si troverà su una posizione neutra sotto il profilo fiscale, il soggetto terzo – soprattutto se è ente non commerciale – aggraverà la propria posizione fiscale dando origine o incrementando il proprio reddito imponibile soggetto a tassazione. Si consiglia, pertanto, di precisare bene le conseguenze fiscali dell’operazione a soggetto terzo ospitante.

Trattamento delle entrate derivanti da “emporio della solidarietà”

L’associazione è una onlus non iscritta ai registri regionali del volontariato e della promozione sociale. Vorrei sapere cosa ci compete fare per essere in regola. Abbiamo aperto con il benessere del comune un “emporio della solidarietà” due ore la settimana. Gli articoli in ‘vendita’ sono stati tutti donati e hanno difetti di confezione. Abbiamo deciso che possono accedere all’emporio solo persone munite di tessera che rilasciamo ai bisognosi gratuitamente, ai sostenitori a €5 annuali.

Se l’emporio della solidarietà si configura semplicemente come un ‘magazzino’ nel quale entrano beni donati da terzi (persone e/o imprese) ed escono beni che risultano donati (non quindi acquistati) a persone bisognose, è plausibile che questo ‘passaggio’ (transazione) non rappresenta una attività commerciale né da un punto di vista amministrativo (rapporti con il Comune), né sotto un profilo fiscale, anche se viene svolta abitualmente. Condizione necessaria

per svolgere questa attività è che l'attività dell'emporio sia prevista espressamente nello statuto. Se la tessera (pagata 5 euro) dà diritto ad essere socio e a ricevere gratuitamente i prodotti dell'emporio, allora il corrispettivo (sia pure minimo) può far nascere una attività commerciale, a patto che non si dimostri che questi sostenitori siano anch'essi bisognosi da aiutare (secondo le finalità associative). Se invece i sostenitori sono soci che pagano la tessera annuale, nessun problema e nessun adempimento particolare sorge. Se l'emporio della solidarietà si configura invece come un vero e proprio 'negozio' che svolge una attività di vendita con prezzi (anche simbolici), sia pure di carattere 'etico' rivolta ai bisognosi della comunità territoriale, allora si configura come una attività commerciale anche sotto il profilo fiscale (oltreché amministrativo) e comporta l'obbligo di una contabilità fiscale (anche se forfetaria).

Entrate derivanti dalla gestione di una libreria

Ci siamo costituite come associazione senza scopo di lucro. Ci siamo affiliate ad una associazione nazionale e crediamo che la natura di associazione di promozione sociale, ai sensi della legge nazionale e regionale non sia ostacolata dalla gestione, prevista nello statuto, della "libreria delle ragazze" poiché sicuramente gli eventuali proventi di tale attività rispettano il dettato legislativo sia sotto il profilo qualitativo sia sotto il profilo quantitativo. Il primo è rispettato dall'utilizzo dell'eventuale utile di gestione per il conseguimento degli scopi sociali propri dell'associazione, oltre al fatto che la libreria è uno strumento di divulgazione e di crescita culturale della collettività quindi sicuramente "finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali". Quanto al criterio quantitativo di cui all'art. 148 e seguenti del Tuir, all'art. 4 L. n. 383/20000 e all'art. 7 della L.R. Toscana n. 42/2002, posto che la libreria aprirà nel mese di ottobre, per quest'anno sicuramente gli incassi-ricavi non supereranno certamente le entrate da tessere e donazioni di socie e simpatizzanti.

La questione interpretativa, rispetto alla quale ci sono state date letture diverse da altre esperienze, è la seguente: le leggi sopra riportate, riferendosi ai "proventi derivanti da attività commerciali svolte dalle

Aps” intendono riferirsi agli eventuali utili di gestione o ai ricavi? A noi pare che la risposta debba essere agli utili. A riprova di ciò basta ipotizzare il caso di una perdita di gestione: un disavanzo da colmare con le “altre fonti” dell’associazione risulterebbe invece un’entrata. Precisiamo che l’attività di libreria verrà svolta, sotto il profilo fiscale, come una vera attività commerciale.

È vero che l’art. 143 del Tuir (Dpr n. 917/1986) esclude la commercialità delle prestazioni rese in conformità delle finalità istituzionali e i cui costi non siano eccedenti i costi di diretta imputazione.

Ma la vendita di libri – a meno che questi non siano prodotti dai soci in prevalenza volontari che prestano la loro attività gratuitamente, o donati gratuitamente all’associazione perché li rivenda e così si autofinanzi – editi da case editrici e posti sul mercato del libero commercio, rientra tra le attività di intermediazione di cui all’art. 2195 cod. civ., tanto che l’art. 148 del Tuir, al secondo comma, prevede nuovamente la commercialità per la vendita di beni anche nel caso di associazioni che si attengano ai criteri di rispetto delle finalità istituzionali e di non eccedenza dei costi di diretta imputazione. Riteniamo che abbiate agito correttamente nell’aprire la Pratica Iva e rispettare la commercialità per la vostra finalità di compravendita di libri.

A tal proposito vi consigliamo di avvalervi della L. n. 398/1991 che vi consente di forfetizzare Iva ed imposta sui redditi fino ad un fatturato di € 250.000. Questo non vi impedirà certo di essere associazione di promozione sociale ed escludere dalla commercialità tutte le altre attività che siano per tal scopo conformi alle leggi civilistiche e tributario-fiscali. Per quello che riguarda la vostra richiesta di interpretazione sul termine proventi, dobbiamo ritenere che il caso che prospettate consenta più facilmente di ritenere che in tale ambito i proventi, di cui scrivete, possano essere gli utili, ma la vostra attività di vendita di libri è sicuramente commerciale, pertanto nel vostro bilancio dovranno figurare costi e ricavi.

Infine, vogliamo ricordarvi che per costi di diretta imputazione (di cui parla l’art. 143 del Tuir) solitamente si considerano quelli relativi agli specifici fattori produttivi necessari per realizzare uno specifico

prodotto. La percentuale di ricarico su tali costi (il 50%) è presa in considerazione dal decreto esplicativo delle attività produttive e commerciali marginali di cui possono avvalersi le organizzazioni di volontariato (D.M. 25 maggio 1995).

Produzione e distribuzione di libri e riviste

Una associazione di volontariato intende produrre internamente e distribuire poi agli associati e a terzi libri e pubblicazioni. È una attività commerciale o istituzionale, visto che non ci sarà un prezzo imposto ma si accetteranno contributi volontari? Inoltre, ogni operazione di stampa, grafica e rilegatura sarà affidata a tipografie. Dunque la nostra non vuole essere una casa editrice a tutti gli effetti. E ancora, è necessario chiedere un copyright o altre autorizzazioni per i nostri prodotti?

Faccio presente altresì che c'è una associazione con la quale vorremmo collaborare che ha sede e copyright per i propri prodotti in Brasile. Ci chiede di produrre e distribuire però in Italia i propri prodotti. Come comportarci?

Se la distribuzione delle pubblicazioni è gratuita o rivolta ai soci (magari anche in seguito all'accettazione di una liberalità o di una offerta economica volontaria), questa può non essere considerata attività commerciale.

Diversamente, se si chiede un pagamento per la distribuzione di tali opere, allora, in questo caso, è importante che tale attività sia prevista tra le finalità statutarie e che l'importo richiesto sia dimostrabile che rientri nella copertura delle spese effettivamente sostenute per la produzione dei volumi.

Non è obbligatorio richiedere la registrazione, a meno che non si decida di tutelare gli interessi degli autori. La sede dell'associazione che intende collaborare con voi è irrilevante ai fini della distribuzione e produzione. Questa attività ci parrebbe però configurarsi come commerciale, sempre che non si rispettino i principi sopra indicati.

Pubblicazione e distribuzione di un periodico gratuito con inserti pubblicitari

La nostra associazione pubblicherà un periodico (bimestrale), a distribuzione gratuita, che verrà spedito a tutti i soci, amici e simpatizzanti. Il periodico avrà al suo interno inserti pubblicitari di aziende private. I contenuti riguarderanno le tematiche di cui si occupa l'associazione allo scopo di tenere informati tutti i nostri simpatizzanti. Per il periodico volevamo sapere se è possibile applicare il regime speciale dell'editoria dell'art. 74 del Dpr n. 633/1972 alla luce del D.Lgs. n. 460/1997. Ovvero, se possiamo utilizzare l'esenzione Iva per le pubblicazioni onlus con cessioni gratuite per i costi di tipografia. O se possiamo utilizzare almeno il 4% e non il 21% per i costi di tipografia. Purtroppo sull'argomento non c'è chiarezza.

In primo luogo, bisogna precisare che il regime speciale dell'editoria e la relativa aliquota del 4% sulle cessioni, si applica a favore di editori per giornali periodici regolarmente registrati per i quali sia comunque indicato il prezzo di vendita. Nel caso di cessione gratuita, quindi, il citato regime non ha alcuna rilevanza in quanto non vi saranno entrate per la cessione del bene, ma solo per pubblicità relativa. L'esenzione Iva è prevista, come detto, nel quesito per le cessioni gratuite a favore delle onlus; per cui se la tipografia effettua tali cessioni gratuitamente alla onlus per una pubblicazione riguardante le attività della onlus stessa, si ritiene applicabile l'esenzione. Sotto il profilo Iva, quindi, le prestazioni pubblicitarie andranno fatturate con Iva al 21% in quanto appunto attività commerciale. Si richiama, semmai, l'attenzione sul fatto che le onlus, di cui al D.Lgs. n. 460/1997 – ed in particolare quelle iscritte all'Anagrafe, in quanto non automatiche – possono svolgere esclusivamente attività istituzionali o direttamente connesse a quelle istituzionali. Tali attività direttamente connesse non devono prevalere su quelle istituzionali e non devono comunque superare il 66% delle spese complessive dell'ente. Sul concetto di attività direttamente connessa si veda, in particolare, la C.M. 26 giugno 1998 n. 168/E paragrafo 1.5. Si ritiene – ma è una opinione personale che non trova espressa indicazione nella prassi – che una modesta attività pubbli-

taria all'interno della rivista dell'ente possa configurarsi come attività direttamente connessa ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997. Per godere, quindi, della agevolazione prevista dal medesimo D.Lgs. n. 460/1997 – in base alla quale tali attività direttamente connesse non concorrono alla formazione delle base imponibile Ires – occorre che tali attività, sia per qualità che quantità, rientrino nelle definizioni di legge. Se invece l'associazione è iscritta al Registro regionale del volontariato, di cui alla L. n. 266/1991 e, quindi, onlus 'automatica' ai sensi del co. 8 del citato art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, tali attività possono essere svolte (sempre in maniera non prevalente e residuale rispetto alla attività istituzionale) e considerate commerciali a tutti gli effetti. In caso di iscrizione ai registri regionali, di cui alla L. n. 266/1991, non è necessaria l'iscrizione all'Anagrafe delle onlus (tenuta dalle Direzioni regionali delle entrate) in, quanto, come detto, siamo di fronte ad una onlus "di diritto".

Mercatino di libri scolastici usati

Una associazione intende realizzare un mercatino di libri di testo usati rivolto ai ragazzi delle scuole superiori. L'associazione si occuperà di gestire e organizzare l'iniziativa coinvolgendo i ragazzi delle scuole. La prima fase dell'iniziativa sarà la promozione della raccolta dei libri. Successivamente, nelle prime due settimane di settembre, ci sarà la vendita dei libri, il cui prezzo sarà il 50% del loro prezzo di copertina. L'ultima fase è quella della restituzione dell'invenduto e della distribuzione del ricavato. Ogni utente riceverà per i libri che ha portato, e che sono stati venduti, il 90% del ricavato, mentre l'associazione tratterrà il 10% per autofinanziare l'attività. L'invenduto sarà restituito ai proprietari. È possibile realizzare, e con quali strumenti, questa iniziativa? È da considerarsi attività commerciale o può rientrare nelle attività di autofinanziamento dell'associazione? Quale tipo di ricevuta si deve rilasciare per i libri venduti, sia a chi li compra che per chi riscuote?

In primo luogo, occorre verificare se l'associazione è iscritta all'anagrafe delle onlus o, viceversa, se è associazione di volontariato

iscritta nel registro di cui alla L. n. 266/1991. Nel primo caso, l'attività potrebbe essere svolta solo qualora possa qualificarsi come attività direttamente connessa all'attività istituzionale e, quindi, è necessario sapere per quale attività e settore è iscritta la onlus. Se, invece, l'associazione fosse iscritta al registro regionale del volontariato, in base alla richiamata legge, l'attività descritta potrebbe essere considerata marginale – ai sensi del D.M. 25/5/1995 – purché vi siano tutti i requisiti richiesti dal medesimo decreto e, in modo particolare, quelli di cui al co. 2, al quale si rimanda per le necessarie valutazioni del caso concreto. In particolare, deve trattarsi di attività occasionale, non organizzata in forma continuativa e con locali, insegne ed altre iniziative, descritte – appunto – nel citato decreto. In questa ipotesi, si possono tranquillamente rilasciare semplici ricevute in esenzione da imposta di bollo con la descrizione effettiva della natura dei proventi.

Vendita di calendari

Questa associazione di volontariato, iscritta al relativo Registro, desidera utilizzare come modalità di raccolta fondi la diffusione di calendari, riportanti immagini dei progetti di solidarietà che realizza. Per poter stampare i calendari, effettuandone poi la vendita, senza incorrere negli adempimenti legati alle sponsorizzazioni (l'associazione non dispone di partita iva), pensava di seguire questa strada: alcune ditte private acquistano uno spazio per sponsorizzare il proprio marchio o attività all'interno di un calendario che viene edito da una agenzia pubblicitaria la quale provvede alla creazione e stampa del calendario, grazie al finanziamento dei vari sponsor. L'associazione acquista poi i calendari e li rivende (o li cede ad offerta) per raccolta fondi, per finanziare i propri progetti. Questo tipo di vendita di beni – occasionale, perché è una volta all'anno – è corretto?

Questa attività di raccolta fondi rientra nelle possibili attività commerciali marginali e occasionali, consentite dal D.M. del 25.05.1995?

Si resta fuori dall'ambito delle sponsorizzazioni anche se nel calendario (i cui sponsor non passano attraverso l'associazione ma tramite la ditta di pubblicità) c'è il nome dell'associazione e immagini dei progetti da essa sostenuti?

Riteniamo che la vostra interpretazione sia corretta e colga lo spirito della lettera a) del decreto ministeriale citato, che di seguito riportiamo:

1. Agli effetti dell'art. 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266, si considerano attività commerciali e produttive marginali le seguenti attività:
 - a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
 - b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario.

Qualora questo tipo di attività dovesse ripetersi nel tempo, vi consigliamo di pagare la somma dell'acquisto dei calendari sotto forma di vostra quota di sponsorizzazione in modo che l'esborso non risulti per l'acquisto degli stessi e rientrare così pienamente nella lettera del punto b), ottenendo magari dalla ditta che produce i calendari una dichiarazione di trasferimento all'associazione a titolo gratuito dei calendari (sempre che si possa sostenere che la somma da voi versata per la sponsorizzazione sia compatibile con un valore inferiore al costo complessivo di produzione dei beni in questione).

Gestione di una agenzia formativa

Siamo una associazione che si occupa di immigrazione e integrazione. Vorremmo sapere se la nostra natura giuridica ci consente di aprire una agenzia formativa.

La risposta al quesito in oggetto dipende da un insieme di elementi riguardanti le modalità di svolgimento, l'organizzazione impiegata, l'abitualità od occasionalità dell'attività stessa, la natura e la condizione dei soggetti destinatari delle prestazioni. In generale, si può affermare che potete svolgere l'attività richiesta nel quesito perdendo, però, laddove la vostra associazione sia un'organizzazione di volontariato iscritta nel Registro regionale del volontariato, la qualifica di onlus di diritto (che consegue automaticamente all'iscrizione nel predetto registro), a meno che l'attività medesima non venga svolta nei limiti

previsti dall'articolo 1 del D.M. del 25/05/1995 contenente "Criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato", secondo il quale:

1. Agli effetti dell'articolo 8, comma 4, della L. n. 266/1991, si considerano attività commerciali e produttive marginali le seguenti attività:
 - a. attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
 - b. attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
 - c. cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
 - d. attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
 - e. attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111 comma 3 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con Dpr n. 917/1986, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano dei 50% i costi di diretta imputazione.
2. Le attività devono essere svolte :
 - a. in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all'art. 6 della L. n. 266/1991;
 - b. senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.
3. Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni.

L'attività di formazione potrebbe rientrare nell'ambito delle attività di cui all'art. 1, co. 1, lettera e) del predetto decreto ma, ai fini del mantenimento della qualifica di onlus, dovrebbe rispettare i limiti di cui al co. 2. Laddove, invece, la vostra associazione sia una onlus "per op-

zione” poiché iscritta alla Dre (Direzione regionale delle entrate) competente in forza del possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, la stessa potrà svolgere l’attività richiesta nel quesito nei limiti, appunto, del predetto art. 10, co. 2, ossia l’attività sia rivolta prevalentemente a favore di soggetti che si trovano in condizione di svantaggio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Corsi di formazione rivolti ai propri associati

Siamo un’associazione senza scopo di lucro che si occupa di turismo enogastronomico e servizi alle imprese – costituita circa un anno fa – con uno statuto regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate. Nell’ambito di queste finalità stiamo organizzando alcuni corsi di formazione soltanto per i nostri associati. Vorremmo sapere se, come associazione, oltre a rilasciare le tessere ai partecipanti al corso che pagano un prezzo a copertura delle spese, dobbiamo pagare imposte tasse e se ci sono adempimenti burocratici a cui dobbiamo attenerci.

L’art. 148 del Tuir (Dpr n. 917/1986) stabilisce che, per gli enti di tipo associativo, non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente svolte senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i soli costi di diretta imputazione delle stesse. Inoltre, per tali enti, l’attività resa in conformità alle finalità istituzionali dell’ente a propri associati non si considera commerciale a condizione che l’ente – oltre a rivestire la effettiva natura di ente non commerciale – abbia, nel proprio statuto, tutte le clausole e condizioni stabilite nello stesso art. 148. In ordine alla natura dell’ente si deve rimandare al testo dell’art. 73 sempre del Dpr n. 917/1986, per il quale l’attività essenziale dell’ente deve essere necessariamente e prevalentemente di natura non commerciale. Se, viceversa, l’attività essenziale e prevalente dell’ente ha carattere commerciale, l’associazione non può applicare le disposizioni previste per gli enti non commerciali. Se, quindi, ricorrono tutte le condizioni sopra richiamate, ci si può avvalere delle

disposizioni agevolative previste per gli enti di tipo associativo. Qualche problema, semmai, potrebbe sorgere dalla effettiva natura tributaria dell'associazione perché, dal testo del quesito posto, quando si indica quale attività quella di "turismo enogastronomico" e "servizi alle imprese", si indicano attività oggettivamente di natura commerciale e quindi non compatibili con la natura di ente non commerciale. In questa ipotesi, evidentemente, le attività descritte rientrerebbero nei normali adempimenti tributari.

Corso di formazione rivolto alla cittadinanza

Sono la rappresentante legale di una associazione di volontariato che si occupa di psicologia dell'emergenza. In seguito alla richiesta di un operatore telefonico del 113, vorremmo organizzare un breve corso di formazione su come gestire telefonicamente le chiamate di emergenza. La mia domanda è questa: come possiamo gestire la parte economica, dal momento che vorremo utilizzare questa occasione per fare attività di finanziamento per l'associazione e dare un rimborso spese a chi si occuperà delle docenze? Come possiamo fare a richiedere un contributo che probabilmente ciascun partecipante dovrà versare, non essendoci altri tipi di finanziamenti?

Se l'attività viene svolta in via occasionale e viene richiesto ai partecipanti un contributo che rappresenta una quota dei costi di diretta imputazione dell'attività, tale quota – in base alle disposizioni dell'art. 143 del Tuir (Dpr n. 917/1986) – non riveste carattere commerciale e non comporta obblighi di altro profilo. Se poi l'ente fosse una organizzazione di volontariato, iscritta ai registri di cui alla L. n. 266/1991, si potrebbe anche fare riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 25/5/95 che, in maniera analoga, dispone nello stesso senso. Occorre, semmai, valutare con attenzione l'esistenza dei requisiti richiesti e cioè:

- che l'attività sia svolta in via occasionale;
 - che rientri nelle finalità istituzionali dell'ente;
 - che la quota rappresenti una parte dei costi di diretta imputazione e quindi non vi sia compresa nessuna quota diretta.
-

Gestione di corsi di musica

La nostra associazione di volontariato iscritta al registro regionale, al fine di promuovere la musica tra i giovani, avrebbe intenzione di:

- creare una sezione denominata “associazione culturale”. A tal fine sarebbero previste esibizioni dal vivo dei vari strumenti presso le scuole elementari, medie e superiori previa autorizzazione delle varie direzioni didattiche, con le quali sarebbero programmati gli incontri con le classi;*
- creare corsi di musica teorica e pratica con l’ausilio di diplomati in conservatorio e musicisti di provata esperienza;*
- offrire la possibilità ai musicisti che hanno desiderio di incontrarsi e suonare insieme, di farlo all’interno dell’associazione;*
- promuovere incontri e dibattiti musicali e culturali in cui i musicisti possano scambiarsi opinioni;*
- organizzare concerti musicali di vario genere e sensibilizzare i partecipanti, con interventi di esponenti del nostro consiglio direttivo, alla donazione del sangue.*

L’attività dell’associazione culturale verrà svolta in locali di proprietà del Comune concessi a titolo gratuito. Richiediamo pertanto la vostra consulenza sulla fattibilità di tale attività che avremmo intenzione di iniziare in quanto, secondo quanto riferitoci, i diplomati in conservatorio e i musicisti che cureranno i corsi di musica, dovranno percepire compensi per le loro prestazioni, mentre i giovani che parteciperanno a questi corsi dovranno versare un quota mensile. Compensi e quote di partecipazione di cui vi chiediamo come dovranno essere contabilizzate, anche per non incorrere in attività commerciali diverse da quelle tassativamente indicate nel D.M. 25/5/1995.

In riferimento alla descrizione dell’attività, l’associazione in questione sembra caratterizzarsi forse meglio come associazione di promozione sociale – ai sensi della L. n. 383/2000 – piuttosto che come associazione di volontariato, ai sensi della L. n. 266/1991. Infatti, ai sensi di tali disposizioni, le associazioni di volontariato devono avere finalità di solidarietà sociale, mentre quella descritta quale attività culturale e musicale sembra rientrare più in ambito di utilità sociale. Si tenga

anche presente che sempre in base alla citata L. n. 266/1991, le prestazioni gratuite devono prevalere su quelle retribuite ed inoltre non possono essere retribuiti i propri associati e partecipanti. Resta inoltre il fatto che, comunque, per gli enti non commerciali, l'attività non commerciale deve restare sempre e comunque prevalente rispetto a quella istituzionale o meglio non commerciale. Le attività rivolte ai propri associati e partecipanti per gli enti di cui all'art. 148 del Tuir (Dpr n. 917/1986), non si considerano attività commerciali purché l'associazione rispetti una serie di condizioni e clausole, sia formali che sostanziali, indicate nel medesimo articolo. In via preliminare, tuttavia, è necessario come detto che l'attività prevalente dell'ente abbia natura non commerciale. Premesso quanto sopra, l'inquadramento lavorativo dei propri collaboratori segue comunque le normali regole, per cui bisogna individuare il tipo di rapporto (lavoro subordinato, progetto libero professionale oppure occasionale) e procedere ai conseguenti adempimenti tributari, previdenziali e connessi. Si consiglia quindi di valutare con attenzione la possibilità di svolgere le descritte attività con un ente non commerciale e poi, eventualmente, di valutare quale categoria di ente con particolare riferimento ai richiami fatti sulla disciplina delle organizzazioni di volontariato.

Organizzazione di una mostra con pagamento di biglietto

L'associazione, iscritta nel Registro regionale del volontariato, nei mesi estivi organizza una mostra in collaborazione con altri enti e con il patrocinio della Regione, della Provincia e del Comune. La mostra avrà un biglietto d'ingresso (probabilmente di 4 euro), attraverso il quale si raccolgono fondi. La Siae ci dice che dobbiamo avere partita iva e che, praticamente, l'associazione dovrà versare l'Iva del biglietto. È corretto? Non sono attività defiscalizzate in quanto rientranti nell'attività istituzionale?

Se l'associazione è iscritta nel Registro regionale del volontariato, può avvalersi della disposizione fiscale di favore prevista nel co. 2, art. 8 della L. n. 266/1991 che prevede una precisa fattispecie di esclusione dal campo di applicazione dell'Iva.

Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

È, quindi, concessa una esclusione totale dall'assoggettamento ad Iva e da tutti gli obblighi ad esso connessi (fatturazione, apertura di posizione Iva, registrazione contabile) per tutte le operazioni attive (cioè le cessioni effettuate e i servizi prestati dietro corrispettivo) effettuate dalle organizzazioni di volontariato. Quindi, gli incassi (destinati alla raccolta fondi) provenienti dalla vendita di biglietti per l'ingresso alla mostra (occasionale) non devono essere fatturati ed assoggettati ad Iva. Inoltre, l'imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche svolte occasionalmente dalle organizzazioni di volontariato (di cui alla L. n. 266/1991) in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Tuttavia, se l'associazione utilizza (anche gratuitamente) pubblicamente, nell'ambito della mostra, esemplari di opere protette dalla legge sul diritto d'autore, dovrà versare i relativi diritti alla Siae.

Organizzazione di uno spettacolo teatrale

Una associazione vuole organizzare uno spettacolo teatrale in cui la compagnia rinuncia ai diritti di autore sul testo dell'opera e vengono effettuati gli adempimenti Siae per i testi musicali. Quali sono gli adempimenti fiscali conseguenti? È attività imponibile ai fini Iva? Deve fare la dichiarazione dei redditi cadendo questa in attività commerciale diversa dall'istituzionale, anche se questo spettacolo venisse realizzato all'esclusivo scopo di conseguimento di un progetto di abbattimento delle barriere architettoniche in collaborazione con il Comune?

Le attività spettacolistiche, elencate nella Tabella C allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggette al solo regime normale Iva: è, quindi, detraibile solo l'Iva relativa ai costi sostenuti per l'organizzazione e lo svolgimento degli spettacoli. Si ricorda che gli eventuali diritti di prevendita applicati costituiscono parte integrante del corrispettivo previsto per assistere allo spettacolo (e come tali vanno im-

putati interamente all'organizzatore e costituiscono il corrispettivo per assistere allo spettacolo), ancorché una parte di tale somma potrà essere poi attribuita al distributore dei biglietti a compenso dell'attività svolta. Le prestazioni devono essere certificate con il rilascio di titoli di accesso, emessi mediante appositi misuratori fiscali ovvero biglietterie automatizzate. Alle prestazioni relative alle attività di spettacolo teatrale di qualsiasi tipo si applica l'aliquota Iva del 10%. Tutti i soggetti che hanno realizzato nell'anno solare precedente un volume d'affari non superiore a euro 25.822,84 (contribuenti minori), determinano la base imponibile nella misura del 50% dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti.

Ai fini degli adempimenti contabili i contribuenti minori, possono, in sostituzione del regime ordinario: certificare i corrispettivi incassati mediante il rilascio di ricevuta fiscale o scontrino fiscale manuale o a tagli fissi, numerare le fatture ricevute, presentare dichiarazione annuale dell'Iva, provvedere al versamento annuale dell'Iva tramite Modello F24, conservare i documenti aventi rilevanza tributaria secondo le disposizioni ordinarie.

L'opzione dovrà essere presentata in sede di dichiarazione annuale ed è vincolante per un quinquennio. Le associazioni che, avendone i requisiti, abbiano optato per il regime contabile forfetario previsto dalla L. n. 398/1991 applicano ai proventi da attività spettacolistiche il medesimo regime. Gli enti non esercenti attività d'impresa (non intestatari cioè di partita iva) che organizzino occasionalmente attività di intrattenimento o di spettacolo sono esonerati dall'obbligo di emissione dei titoli di accesso. Si ricorda che tali attività non rilevano, né ai fini Iva né ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti. Gli organizzatori sono tenuti a presentare alla Siae, prima dell'inizio dell'evento, una dichiarazione di effettuazione dell'attività ed, entro il quinto giorno successivo al termine della manifestazione, una dichiarazione recante gli elementi identificativi dell'evento e i corrispettivi percepiti.

Le associazioni che, svolgendo un'attività di natura commerciale, abbiano optato per l'applicazione del regime forfetario previsto dalla L. n. 398/1991 sono esonerate dall'obbligo di utilizzare i misuratori fisca-

li per le attività di intrattenimento erogate a favore dei soci. In caso di svolgimento di attività di spettacolo ai fini Iva si applica il regime previsto dalla suddetta legge. Il co. 2 bis, art. 108 del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, prevede che non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini Iva e Ires, i fondi pervenuti ad enti non commerciali a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Tra i servizi erogabili possono rientrare anche attività di spettacolo come quelle descritte nel quesito. Per poter beneficiare della suddetta agevolazione, la scrivente associazione, per ogni raccolta pubblica di fondi effettuata, indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, deve redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione realizzate.

Somministrazione di alimenti e bevande in una associazione di secondo livello

Siamo una associazione di secondo livello creata al fine di aggregare le associazioni del territorio e agevolare finanziamenti e l'operatività in genere. Il Comune ci ha assegnato una locazione sulla quale esiste una licenza di somministrazione bevande e alimenti. Con queste premesse vorremmo sapere:

- 1. Questa licenza può essere data in gestione ad una associazione socia?*
 - 2. Se sì, che accordo si potrà stipulare con l'associazione socia, di che tipo e con quale iter?*
 - 3. Come poter tutelare l'associazione di secondo livello da eventuali danni o doli causati dall'associazione che gestisce?*
 - 4. L'associazione che ha richiesto la licenza è una associazione di promozione sociale iscritta al relativo registro. Deve seguire particolari normative specifiche?*
-

1. Dipende dal vostro statuto: dovrete cioè verificare se questo impedisce che tra soci ci possano essere rapporti economici o giuridici diversi da quelli contemplati dal vincolo associativo o meno.
2. Se non esistono altri vincoli derivanti dal vostro statuto, potreste stipulare l'accordo che più vi conviene conformemente alle opportunità economiche e gestionali che riterrete concordemente di stabilire (ad esempio, convenzione, affitto d'azienda, altro contratto utile a chiarire i rapporti derivanti da tale rapporto).
3. In caso di atteggiamenti dolosi da parte di una delle parti vi è il ricorso all'autorità giudiziaria. Per quanto riguarda i danni materiali, questi solitamente si stabiliscono nel contratto e sono sottoposti alla verifica di una terza parte giudicante se non sono quantificabili di comune accordo. Per i danni economici (ritardato pagamento di canone, mancato rispetto di altri accordi economici derivanti dal contratto) ci si può cautelare pretendendo la stipula di un'assicurazione *ad hoc* o di una fideiussione a beneficio del proprietario del bene.
4. Innanzitutto bisogna valutare se lo statuto di quest'associazione consente di svolgere le attività necessarie alla gestione della licenza.

Secondariamente l'associazione contraente dovrà valutare se tale gestione può rientrare tra le attività che fiscalmente sono nel proprio ambito o se essa determina lo sviluppo di un'attività commercialmente rilevante e tale da necessitare l'apertura di una posizione Iva e la tenuta di una contabilità separata da quella prevista per l'assolvimento dei suoi fini istituzionali. Dovrà attenersi alla normativa prevista per gli enti non commerciali sia dalla L. n. 328/2000, che dal D.Lgs. n. 460/1997.

Trattamento fiscale e contabile di diverse tipologie di entrate commerciali

La scrivente associazione di promozione sociale si occupa fin dall'anno di costituzione (2009) di ambiente, sport, cultura, salvaguardia ambientale e cultura sportiva, organizzando eventi vari (sportivi e cul-

turali) per bambini, adulti e famiglie. Abbiamo la partita iva che prendemmo per le svariate attività che non sono partite o che comunque si sono ridimensionate. Alleghiamo il bilancio e indichiamo di seguito le nostre fonti di entrata: contributi, tessere soci, ricavi da cene di autofinanziamento, 2 o 3 (per ora) sponsorizzazioni, proventi di vendita di gadget. Chiediamo a quali adempimenti fiscali dobbiamo far fronte e quale modello utilizzare per il pagamento delle imposte. Non abbiamo svolto alcuna attività commerciale, ma abbiamo ricevuto contributi da un paio di sponsor, a cui abbiamo fatto regolare fattura. Sempre secondo il bilancio allegato, secondo la vostra conoscenza, potete eventualmente consigliarci di mantenere la partita iva?

Dall'analisi del bilancio allegato appare che la dimensione economica dell'associazione è molto modesta. Tuttavia, le sponsorizzazioni, i proventi derivanti dalla vendita dei gadget e quelli derivanti da cene risulterebbero ad un accertamento fiscale – se così presentate e contabilizzate – certamente entrate commerciali abituali per le quali dovrebbe essere tenuta una contabilità fiscale separata, sia pure forfetaria (ad esempio, quella disciplinata dalla L. n. 398/1991 e successive modifiche, applicabile anche alle associazioni senza scopo di lucro di modeste dimensioni come la scrivente). Se, come emerge dal quesito, sono state emesse fatture (sia pure limitatamente alle operazioni qualificate come sponsorizzazioni e di importo molto limitato), si è resa certamente necessaria la partita iva così come risulta obbligatoria la presentazione di una dichiarazione fiscale. L'associazione ha quindi prodotto un reddito d'impresa e deve compilare la parte del Modello Unico ad esso dedicata, anche se ha presentato il modello Eas. Se ha optato per il regime c.d. forfetario (di cui alla L. n. 398/1991) o per altri (meno convenienti) regime forfetari offerti dal Tuir (Dpr n. 917/1986, art. 145), il riferimento è al quadro RG dell'anzidetto modello. Tuttavia, se le attività e i relativi importi incassati (ad eccezione delle quote associative) rimanessero nel prossimo futuro così modesti, si consiglia di mettere in atto alcune "strategie di conversione dei proventi" in modo da cancellare la partita iva e, quindi, tutta l'attività commerciale dell'associazione. Così operando, tutta

l'attività associativa, per il futuro, potrà essere di tipo istituzionale e, quindi, cadono sia gli adempimenti contabili (quelli fiscali) e quelli dichiarativi.

Le anzidette strategie possono essere le seguenti:

- 1) Le sponsorizzazioni possono essere agevolmente convertite in erogazioni liberali in denaro, previa presentazione alle ditte dei vantaggi fiscali che hanno ad effettuare donazioni in denaro ad associazioni di promozione sociale.
- 2) I proventi della vendita dei gadget possono essere convertiti in fondi ricevuti in una raccolta pubblica di fondi, tramite cessione di beni di modico valore (gadget).

In una posizione critica possono rimanere solo i proventi delle cene, soprattutto se aperte a terzi (non soci): si tratta di una somministrazione di pasti per la quale la legge prevede una presunzione assoluta (quindi, non superabile) di commercialità.

E-bay e commercialità

Vorrei avere, per la mia associazione di volontariato, chiarimenti relativamente alla questione e-bay, in relazione soprattutto all'art. 30 del D.L. n. 185/2008.

IL D.M. del 25.5.1995 prevede che la vendita debba essere svolta in maniera occasionale e non organizzata secondo gli strumenti classici degli esercizi commerciali. Per quanto sulla materia non esistano chiarimenti, anche per evidenti ragioni, si ritiene che alcune vendite effettuate in via appunto occasionale in rete possano essere compatibili con il citato decreto. Viceversa, una continua e ripetuta offerta sulla rete (strumento ormai ordinario e usuale di vendita) contrasta con il citato decreto e comporta, quindi, le conseguenze relative al richiamato art. 30 del D.L. n. 185/2008.

Cessione di bomboniere solidali

Siamo una associazione di volontariato. Vorremmo realizzare bomboniere solidali e avremmo bisogno di avere informazioni a tale riguardo. Le possiamo fare, o dobbiamo modificare la nostra associazione?

Rientrano nelle attività che possiamo svolgere?

L'attività continuativa (6–7 mesi l'anno) di realizzazione (da parte dei volontari) e di vendita (curata direttamente, senza alcun intermediario) di prodotti (bomboniere solidali) da parte di una associazione, come la scrivente, iscritta nel Registro regionale del volontariato, rientra nel novero delle attività commerciali marginali, ai sensi della lett. c), co.1, art. 1 del Decreto del Ministero delle Finanze 25 maggio 1995 (“Criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato”). Quindi, ai fini della legittimità e non imponibilità di questa cessione di beni, non è indispensabile – anzi è sconsigliabile, in quanto difforme dalla realtà della transizione posta in essere – attivare l'alternativa donazione di beni di modico valore (bomboniere).

Anche perché si dovrebbe dare la prova che di reale donazione si tratti, quindi libera nel farla e libera nell'ammontare elargito. Lo svolgimento di queste attività è quindi certamente possibile agli effetti del primo periodo, co. 4, art. 8 della L. n. 266/1991 secondo il quale “i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili (*ndr*: ai fini dell'Ires), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato”.

Per cui è necessario che i fondi raccolti siano completamente destinati al finanziamento di progetti (previsti esplicitamente nello statuto dell'associazione). Inoltre, ai sensi del co. 2, art. 1 del suddetto decreto ministeriale, l'attività di cessione delle bomboniere solidali deve essere svolta “senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali utilizzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa”.

Servizi automatizzati

Una associazione di volontariato vorrebbe, all'interno della piscina comunale, posizionare poltrone per massaggi di rilassamento che

funzionano introducendo monete. Questa attività potrebbe configurarsi come donazione all'associazione o altrimenti come attività commerciale marginale?

Le attività commerciali marginali sono tassativamente elencate nel D.M. 25/5/1995, che si può consultare, ma quella descritta non appare rientrante in alcuna di quelle previste. Le donazioni sono caratterizzate da una assoluta mancanza di controprestazione, cosa che, nel caso in esame, non è. Anche la raccolta pubblica di fondi mediante cessione di beni o servizi di modica entità – art. 143 del Tuir (Dpr n. 917/1986) – deve essere di natura occasionale e collegata a campagne di sensibilizzazione istituzionale e, quindi, neppure in questo caso possiamo trovare i requisiti per decommercializzare la descritta attività.

Gestione di una casa per ferie e di un appartamento vacanze

Una associazione ha preso in gestione un'abbazia dove realizzerà una casa per ferie e un appartamento vacanze e dove esperimenterà inserimenti socio-lavorativi per disabili. Tra i vari servizi ci sarà anche un punto vendita dei prodotti del territorio. Ad oggi non abbiamo aperto la partita iva e in tutti gli interventi di restauro l'iva è stata un costo. Possiamo aprire la partita iva per queste attività commerciali senza che questo incida sulle altre attività? Possiamo evitare di aprire la partita iva ed essendo onlus rilasciare una semplice ricevuta di pagamento ad ogni prestazione? Cosa si intende per attività commerciale marginale considerato il fatto che questa sarà un'attività permanente?

La gestione di una casa per ferie e di un appartamento vacanze – sia pure destinato ad essere luogo di inserimento socio-lavorativo per persone disabili – nonché la gestione di un punto vendita, rappresentano attività di carattere commerciale sotto il profilo fiscale, sia sul versante delle imposte dirette (Ires e Irap), che su quello dell'Iva, per cui l'apertura della partita iva rappresenta uno (ma non il solo) degli adempimenti tributari necessari (non si può, cioè, evitare) che

l'associazione dovrà rispettare. La qualifica di onlus non consente di decommercializzare le suddette attività che rimangono "non istituzionali" e, quindi, produttive di reddito d'impresa. Queste attività non risultano neppure essere, ai sensi del D.M. 25 maggio 1995, "commerciali e produttive marginali", poiché non soddisfano i requisiti indicati nel Decreto. Inoltre, probabilmente, non rientrano nel novero delle "attività direttamente connesse a quelle istituzionali" delle onlus in quanto, dal quesito, si comprende che le attività istituzionali non saranno prevalenti rispetto a quelle commerciali poiché i proventi di queste ultime, forse, supereranno il 66% delle spese complessive dell'associazione. Comunque, anche se le attività di gestione della casa per ferie e del punto vendita fossero direttamente connesse a quelle istituzionali – in quanto "accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse (co. 5, art. 10, D.Lgs. n. 460/1997)", non sarebbero ugualmente, dal decreto onlus, decommercializzate. Il problema principale per la scrivente associazione risiede nel fatto che lo svolgimento di attività commerciali in forma prevalente rispetto a quelle istituzionali può far perdere all'associazione la qualifica di ente non commerciale, con conseguenti sanzioni (tutta l'attività istituzionale viene attratta nella sfera della commercialità e l'associazione viene qualificata ente commerciale con inevitabili contrasti con il mantenimento della qualifica di organizzazione di volontariato e onlus). Si consiglia pertanto, di fare una previsione quantitativa di questi parametri economico-patrimoniali, valutare l'eventuale rischio della presenza di una commercialità prevalente, ipotizzare l'esternalizzazione della gestione di questi servizi commerciali a una cooperativa sociale di tipo B, ovvero di inserimento lavorativo con finalità coincidente a quella che intende perseguire la scrivente associazione.

Gestione di una casa vacanza per gli associati

Nella sede secondaria della nostra associazione di volontariato, vorremmo aprire da giugno ad ottobre una casa vacanza per gli associati per soggiorni e corsi di aggiornamento. Quali sono i relativi adempimenti?

In primo luogo, è necessario che l'attività sia svolta sotto il profilo amministrativo in conformità con le vigenti disposizioni in materia di turismo, a partire dalla L.R. Toscana n. 42/2000 e s.m., nonché in conformità ai regolamenti comunali ed alle norme urbanistiche vigenti nel comune stesso.

Sotto il profilo fiscale, inoltre, occorre valutare sia la compatibilità di tale attività con la qualifica di onlus ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997, sia la eventuale natura commerciale dell'attività stessa.

Dovendo valutare in concreto come l'attività venga svolta, pare comunque necessario ricordare che tale attività non può ovviamente rappresentare l'attività prevalente dell'associazione stessa né, tanto meno, quella esclusiva per mantenere la qualifica di organizzazione di volontariato ai sensi della L. n. 266/1991.

Tali organizzazioni, come noto, devono operare per esclusivo fine di solidarietà ed a favore prevalentemente di soggetti terzi e, per quanto tale attività non sia necessariamente incompatibile con la iscrizione nei registri regionali, essa deve avere carattere accessorio e strettamente connesso ad una più ampia attività di natura solidaristica. Sotto il profilo tributario, inoltre, occorre valutare la natura commerciale o meno dell'attività.

A tale proposito si richiama la disposizione di cui al co. 6, art. 148 del Tuir (Dpr n. 917/1986), il quale prevede che l'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici non sia considerata commerciale se svolta da associazioni di promozione sociale, nonché da altre tipologie, sempreché effettuata nei confronti dei propri associati ed in stretta connessione e complementarietà con l'attività principale. Tale previsione non è tuttavia richiamata automaticamente ai fini Iva (Dpr n. 633/1972), per cui ai fini di tale imposta potrebbe qualificarsi come commerciale. Su tali questioni si rimanda per necessità di approfondimento al paragrafo 5.2.2. della circolare 12 maggio 1998 n. 124/E. Ovviamente, se non ricorrono le condizioni sopra dette, l'attività stessa si qualificerebbe sia ai fini delle imposte dirette che indirette quale attività di natura commerciale con i conseguenti adempimenti sia formali che sostanziali.

Onoranze funebri

Una associazione, che ha previsto nel proprio statuto, oltre ad una attività tipica di carattere istituzionale, anche una attività di onoranze funebri, chiede se – a livello amministrativo e legale – le due attività possono essere compatibili o devono essere due attività distinte.

Si informa preliminarmente che una risposta sufficientemente attendibile e completa è possibile solo con la visione dello statuto e, soprattutto, di una scheda riepilogativa delle caratteristiche dimensionali, organizzative e finanziarie della gestione di onoranze funebri svolta. In prima battuta possiamo solo dire che l'attività di onoranze funebri è possibile, legittima, quindi compatibile con l'attività istituzionale, anche se dovrà essere trattata – con contabilità fiscale separata – come una attività commerciale. La dimensione cospicua, rispetto a quella tradizionale, dell'attività di onoranze funebri potrebbe far perdere all'associazione la qualifica di ente non commerciale con inevitabili e pesanti ripercussioni sul piano amministrativo, fiscale e gestionale.

Compartecipazione alle spese da parte degli utenti

L'associazione fornisce un servizio di screening per la prevenzione del tumore al seno gestito da volontari e da professionisti del settore. Il servizio è sempre stato totalmente gratuito ma, negli ultimi tempi, l'associazione ha difficoltà a coprire i costi vivi per la fornitura del servizio (pagamento medici, mammografie, ecc.) con i contributi degli enti e con le erogazioni liberali degli utenti più sensibili (molti non lasciano neppure una piccola donazione a fronte di una prestazione specialistica di alta qualità). L'associazione domanda se:

- *può chiedere una quota di partecipazione alle spese alle persone che usufruiranno del servizio?*
 - *se viene istituita questa quota da pagare, deve rilasciare ricevuta? Le entrate relative come devono essere trattate dal punto di vista contabile e fiscale?*
 - *è più opportuno chiedere l'adesione all'associazione (pagamento della quota associativa) con relativo rilascio della tessera, invece della quota partecipazione spese?*
-

Le poche informazioni riportate nel quesito relative alla descrizione del servizio di screening erogato consentono, tuttavia, di presumere che tale servizio, di carattere sanitario, sia essenziale (è il solo o uno dei principali servizi dell'associazione), erogato con continuità (è un servizio abituale), professionalità (è una prestazione specialistica di alta qualità), con l'ausilio di strumenti tecnici (ad esempio quello per fare mammografie). Se, oltre a queste caratteristiche, aggiungiamo la richiesta legittima di una quota di compartecipazione finanziaria da parte degli utenti, le relative entrate sono da considerarsi di carattere commerciale, sotto il profilo fiscale, in quanto produttive di un reddito d'impresa. Queste entrate costituiscono, quindi, base imponibile per l'Iva e per l'Ires per cui risulterebbe necessario dotarsi di una contabilità fiscale 'separata' dalla contabilità istituzionale ed osservare, per questa parte di attività commerciale – e indipendentemente dal volume di proventi realizzati – gli adempimenti tributari in materia di imposte dirette e indirette (dichiarazioni fiscali, documenti fiscali, comunicazioni all'Agenzia delle Entrate, scelta del regime contabile semplificato/forfetario ritenuto più conveniente, ...). Il problema principale per l'associazione non sta tanto nella tenuta di una contabilità fiscale e nel pagamento di eventuali imposte, quanto nel fatto che lo svolgimento di attività commerciali in forma prevalente (o esclusiva) rispetto a quelle istituzionali può far perdere all'associazione la qualifica di ente non commerciale, con conseguenti sanzioni: tutta l'attività istituzionale – erogazioni liberali, contributi pubblici... – viene attratta nella sfera della commercialità e l'associazione viene qualificata ente commerciale. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 460/1997, "indipendentemente dalle previsioni statutarie", l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:

- a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
 - b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
-

- c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
- d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

Anche l'acquisizione della qualifica di onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997, non consente di decommercializzare l'attività di screening praticata dall'associazione, in quanto il co. 2, art. 10 del Decreto afferma che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nel settore dell'assistenza sanitaria non sono rese nei confronti dei soci ma dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Se il servizio è rivolto, come sembra, in forma preventiva alla generalità delle donne di una certa fascia di età, il requisito dello svantaggio non è assolto. La soluzione proposta nella parte finale del Quesito – versamento di una quota o contributo associativo – può essere praticabile per non considerare commerciale l'attività di *screening* nei confronti dei propri soci. Tuttavia, è necessario non sconfinare nella situazione prevista al co. 2, art. 148 del Dpr n. 917/1986 (Tuir) che riportiamo di seguito:

Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali..., le prestazioni di servizi agli associati... verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito d'impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità.

Compartecipazione alle spese da parte dei familiari degli utenti

Questa associazione è iscritta al registro del volontariato ed è in dubbio se ritenersi esclusa oppure no dalla presentazione della comunicazione degli enti di tipo associativo all'Agenzia delle Entrate. L'associazione vive di tesseramento, donazioni e raccolte di fondi (tipo cene di autofinanziamento) ed opera per favorire la costruzione di autonomia delle persone disabili. Vengono portati avanti diversi pro-

getti come l'inserimento in un appartamento (che l'associazione ha in comodato gratuito) dei ragazzi disabili, nel fine settimana, dove fanno una sorta di "scuola di autonomia". Alcuni progetti vengono realizzati direttamente dall'associazione, altri da una cooperativa sociale (su incarico dell'associazione). Le famiglie socie pagano, oltre alla quota associativa annuale, una cifra aggiuntiva di €30 per iscriversi ad ognuno dei vari progetti attivati direttamente dall'associazione.

Questo tipo di entrata è da considerarsi commerciale? Inoltre, per i servizi svolti dalla cooperativa sociale, le famiglie degli utenti versano il 20% del costo all'associazione come compartecipazione alle spese. Anche questo tipo di entrata – che un rimborso parziale degli utenti di una spesa effettivamente sostenuta e fatturata dalla cooperativa – può considerarsi fuori dall'ambito commerciale?

Il co. 5, art. 30 del D.L. n. 185/2008, convertito in L. n. 2/2009, stabilisce che le organizzazioni di volontariato che svolgono attività produttive e commerciali così come definite dal D.M. 25 maggio 1995, non sono obbligate all'invio del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, previsto dal co. 1 del suddetto articolo. Analizzando le informazioni fornite nel quesito, i 3 punti critici rilevati per la scrivente associazione sono i seguenti:

1. eventi organizzati per la raccolta fondi;
2. contributi dei soci per progetti attivati;
3. compartecipazione dei soci ai servizi della cooperativa.

Affinché le entrate di cui ai suddetti punti 1., 2. e 3. rimangano nell'alveo della marginalità e, quindi, l'associazione sia esclusa dall'adempimento in questione (e dalla conseguente perdita della qualifica di onlus 'di diritto'), è necessario, anzitutto, per ciò che concerne il punto 1., che le iniziative di raccolta fondi siano riconducibili alle prime 4 categorie del suddetto decreto sulla marginalità. In particolare, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere svolta occasionalmente (non, quindi, ad esempio, 1 volta al mese) e solo in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili (non, quindi, quando capita o quando semplicemente c'è il bisogno di risorse finanziarie). Si ricorda che se l'iniziativa di configura come una

occasionale raccolta pubblica di fondi (sempre organizzata in concomitanza di qualche manifestazione di sensibilizzazione, ricorrenza o celebrazione particolare), è possibile per l'associazione offrire ai sovventori beni o servizi di modico valore: i relativi contributi non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Per quanto riguarda, invece, i punti 2 e 3, è necessario – per evitare la presentazione del modello – che i servizi erogati siano conformi alle finalità istituzionali dell'associazione e che i contributi (che sono, comunque, 'corrispettivi' ai fini fiscali) dei soci, per progetti attivati dall'associazione o gestiti dalla cooperativa, non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione della gestione del servizio.

Raccolta fondi di un comitato per organizzazione di eventi

Il comitato ha come scopo di organizzare le celebrazioni in onore di un maestro e compositore di musica sacra. Lo statuto è molto sintetico, non è stato registrato, ma il comitato ha già ottenuto il rilascio del codice fiscale. Obiettivo del comitato è quello di raccogliere fondi da enti, fondazioni e privati, per poter coprire le spese necessarie a realizzare le manifestazioni previste. Il comitato chiede se:

- 1. facendo riferimento solo al codice civile e non prevedendo nessuna delle disposizioni normative che prevedono agevolazioni fiscali contenute nelle varie norme di settore (D.Lgs. n. 460/1997, L. n. 266/1991, ecc.), questo può comportare l'assoggettamento a tassazione dei fondi raccolti per le manifestazioni celebrative, anche se sono svolte senza fini di lucro?*
- 2. dovrà fare la dichiarazione dei dati fiscali rilevanti con il modello Enti di tipo associativo (Eas)?*
- 3. la mancanza di registrazione dello statuto può comportare problemi?*

1. Il comitato si configura fiscalmente "ente non commerciale", ai sensi della lett. c), co. 1, art. 73 del Dpr n. 917/1986 (Tuir). Ai sensi del co. 3, art. 143 del Tuir, non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito di tali enti non commerciali, fra l'altro, "i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate
-

occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione". Dalla lettura dell'oggetto statutario e del programma delle manifestazioni del comitato, si evincono agevolmente gli elementi necessari (a. occasionalità degli eventi, b. offerte eventuali di beni e servizi di modico valore, c. concomitanza della raccolta fondi con eventi pubblici) per la non imponibilità dei fondi raccolti. Da ciò deriva che se lo scopo e le attività del comitato non sono soggette a variazioni sensibili, è inutile acquisire qualifiche di diritto speciale, fra le quali:

- onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), disciplinate dal D.Lgs. n. 460/1997;
- Eas (Enti di tipo associativo), disciplinati dall'art. 148 del Tuir;
- OdV (Organizzazioni di Volontariato), disciplinate dalla L. n. 266/1991.

Ciò anche perché richiederebbe l'assoggettamento a vincoli (quali la presentazione telematica – citata nel quesito – del Modello Eas; la revisione periodica dell'iscrizione in appositi registri, anagrafe tributaria o albi; la modifica sostanziale dello statuto; norme contabili e di bilancio più rigorose...).

2. Non configurandosi come Eas (né come associazione sportiva dilettantistica, né come pro loco, né come organizzazione di volontariato), il comitato non è soggetto all'obbligo di presentazione del modello Eas.
3. La mancanza di registrazione dello statuto all'Agenzia delle Entrate, non attribuisce data certa all'atto e ciò può costituire ostacolo nei rapporti – soprattutto quelli conflittuali – con i terzi ed eventuali grandi donatori.

Gestione di un osservatorio astronomico

Dovendo l'associazione non profit gestire l'Osservatorio Astronomico della Provincia (proprietari) e dovendo far pagare una sorta di 'biglietto' ai fruitori dell'osservatorio (intesi come cittadinanza e ragazzi delle scuole), non potendo la Provincia accollarsi la gestione, come possiamo produrre e riscuotere tale 'biglietto' (o qualunque altra for-

ma analoga)? Ovviamente, le somme percepite, come biglietto o altra forma individuale, verranno utilizzate esclusivamente per l'osservatorio stesso (riparazioni, ampliamenti,..). In alternativa al pagamento del 'biglietto', potrebbe essere istituito un Corso teorico-pratico per l'osservazione del cielo (o qualcosa del genere): 20-22 lezioni, due volte al mese presso l'Osservatorio della Provincia (da noi gestito come riconosciuto con atto ufficiale della Giunta Provinciale). Il cittadino, non socio dell'associazione, paga quei 3-4 euro e fruisce della 'lezione'. Alla fine dell'anno chi avrà seguito un consono numero di incontri avrà un certificato di partecipazione. Lo stesso faremmo per le visite scolastiche, organizzate nell'ambito di un corso analogo. La nostra associazione presso altri locali ha già fatto iniziative del genere, sia pure per più brevi periodi di tempo e non mi sembra ci siano mai stati problemi. Altre associazioni come la nostra fanno ogni tanto corsi analoghi aperti alla cittadinanza. Ogni anno ripeteremmo l'iniziativa. È un 'escamotage' possibile?

Le entrate 'individuali' – quindi, quelle non derivanti da convenzione con ente pubblico o da contributi a fondo perduto erogati da enti pubblici o privati oppure da donazioni private – che provengono da una gestione abituale (non occasionale) e organizzata di un osservatorio astronomico, sia pure effettuata da una associazione senza scopo di lucro, sono di natura commerciale, da un punto di vista tributario, e quindi produttive di reddito d'impresa. Oltre agli adempimenti fiscali che ciò comporta (tenuta di una contabilità fiscale, sia pure semplificata, dichiarazione dei redditi, obblighi Iva....) se la scrivente associazione ha esclusivamente o prevalentemente questo tipo di proventi (commerciali) può perdere la qualifica di ente non commerciale. Il problema non è quindi come far pagare un 'biglietto' (problema tecnico facilmente risolvibile con l'aiuto di un commercialista che comunque si rende necessario per la tenuta degli adempimenti contabili fiscali) ma è quello di verificare se ci sono alternative a questo 'biglietto'.

Si propone, ad esempio, un'alternativa ammissibile solo se il consiglio direttivo dell'associazione e la Provincia consentono che i fruitori

(cittadini e studenti) diventino soci dell'associazione. In tal caso, a seguito di una lieve modifica statutaria (che introduce alcuni requisiti previsti dal Tuir – Testo Unico Imposte sui Redditi) che fa attribuire all'associazione la qualifica tributaria di “ente di tipo associativo con finalità agevolata”, i corrispettivi pagati da tutti i soci fruitori diventano a certe condizioni di tipo istituzionale e, quindi, non commerciale. Ciò significa che la gestione dell'Osservatorio non produrrà reddito d'impresa e il titolo di accesso può essere una semplice tessera annuale da consegnare a tutti i fruitori (che diverranno soci effettivi dell'associazione) che dovranno pagare anche un corrispettivo specifico per l'ingresso nell'osservatorio.

Relativamente all'alternativa del 'corso', anche se il relativo corrispettivo è limitato (3–4 euro) e se questa iniziativa è già stata sperimentata dalla vostra associazione e da altre realtà associative, rimane aperta la questione fiscale. Il cittadino e lo studente, se non risultano soci effettivi dell'associazione, sono civilisticamente e fiscalmente 'terzi' non aderenti all'associazione che pagano un compenso (limitato) per ricevere una prestazione (lezioni teorico–pratiche). In considerazione dell'abitudine, della professionalità, della remunerazione e dell'organizzazione implicite nella gestione del corso e, anche, della mancanza, di agevolazioni fiscali specifiche per questo genere di corsi gestite da onlus e organizzazioni di volontariato, è certo che l'ammontare complessivo dei proventi riscossi da queste lezioni costituisce base imponibile per l'Ires, quindi rimane reddito d'impresa con tutte quelle conseguenze fiscali (adempimenti e rischi) che abbiamo già citato. In definitiva, giuridicamente e fiscalmente questa alternativa è ammissibile anche se comporta la necessità di impiantare una contabilità fiscale per l'attività commerciale svolta e l'assunzione di un rischio (da valutare sulla base di altri parametri) di perdita della qualifica di ente commerciale.

Somministrazione di bevande in una fiera paesana

Chiediamo se – come associazione senza scopo di lucro che ha solo codice fiscale, non iscritta al registro regionale del volontariato – in occasione della fiera paesana, organizziamo un piccolo punto di ri-

storo con vendita di bevande, potremmo considerare questa attività come marginale e non aver quindi obbligo di scontrino o ricevuta fiscale.

Premesso che la qualifica di attività commerciale marginale rileva solo per le organizzazioni iscritte al registro regionale del volontariato (quindi, non è il caso della scrivente associazione) – i proventi derivanti dalla somministrazione di bevande potrebbero essere considerati, se occasionali e se associati ad una raccolta pubblica di fondi effettuata (anche con la cessione di beni di modico valore, come le bevande, appunto) in concomitanza di una celebrazione o ricorrenza (festa paesana), come entrate che non concorrono alla formazione del reddito imponibile dell'associazione, a patto che la stessa si qualifichi come ente non commerciale, cioè che l'attività svolta sia esclusivamente (o essenzialmente) di tipo istituzionale (non commerciale). Se una di queste condizioni non sussistono, le entrate del ristorante dovrebbero essere considerate proventi che generano redditi diversi che, in ogni caso, non danno luogo all'emissione di scontrini o ricevute fiscali.

Cene di beneficenza

Una associazione di volontariato che raccoglie fondi da destinare a progetti di cooperazione internazionale in Africa avrebbe bisogno dei seguenti chiarimenti. L'associazione organizza circa 4-5 volte l'anno delle cene per la raccolta fondi con alimenti molto spesso offerti gratuitamente dai soci, in locali messi a disposizione gratuitamente dalle parrocchie o da altre associazioni e servendosi dell'attività di soli volontari. Tutto il ricavato viene utilizzato per sostenere i progetti all'estero e non per le spese correnti dell'associazione. Vista l'occasionalità, l'assenza di una organizzazione di impresa, visto che la raccolta fondi per progetti di cooperazione internazionale è nei fini istituzionali, l'attività non dovrebbe considerarsi commerciale. Per non incorrere in problemi con il fisco, come deve essere rendicontata l'attività? Quali limiti non devono essere superati per non rischiare che l'attività sia qualificata come commerciale?

La lett. d), co. 1, art. 1 del D.M. 25 maggio 1995 (“Criterio per l’individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato”) dispone che agli effetti del co. 4, art. 8 della L. n. 266/1991, si considerano attività commerciali e produttive marginali anche, per quanto interessa la scrivente associazione, le “attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale”. La norma non disciplina l’occasionalità bensì si sofferma su 2 punti importanti che sembrano rispettati dall’associazione:

- a) Le attività devono essere svolte in funzione della realizzazione dei fini istituzionali dell’organizzazione.
- b) Le attività devono essere svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l’uso di pubblicità, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali.

Inoltre, per quanto riguarda gli alimenti offerti dai soci, l’associazione è tutelata fiscalmente anche alla lett. c) del citato articolo in quanto si prevede anche la possibilità di cedere prodotti dai volontari (senza alcun intermediario). Le cene, configurandosi infine come attività occasionali di raccolta pubblica di fondi, mediante “offerte di servizi ai sovventori”, non concorrono in ogni caso alla formazione degli enti non commerciali ai sensi del Tuir (Dpr n. 917/1986). Possiamo quindi concludere dicendo che l’attività non concorre alla formazione del reddito imponibile, quindi è esente da Ires. Essa dovrà essere contabilizzata come attività commerciale marginale ai sensi del D.M. 25 maggio 1995.

Gestione di un Gas (Gruppo di Acquisto Solidale)

L’associazione ha attualmente la propria sede presso un negozio alimentare e sta ospitando 2 Gas (Gruppi di acquisto solidali) per le consegne settimanali. Ha chiesto ai partecipanti dei Gas di diventare soci dell’associazione. I gassisti gli hanno risposto che il Gas, in base ad una legge finanziaria dello Stato, può essere un socio dell’associazione perché ha ricevuto un riconoscimento. L’associazione chie-

de cosa prevede questa finanziaria e se è possibile o necessario associare le persone e come si deve comportare per poter accogliere i 'gassisti' senza problemi per loro e per il negozio che deve essere in regola anche per tutte le normative igienico-sanitarie.

L'unica legge finanziaria dello Stato italiano che disciplina i Gas (Gruppi di Acquisto Solidale) è quella del 2008 (art. 1, commi 266–268). In base a questa nuova normativa, sono stati istituiti i Gas e sono stati definiti dal comma 266 come “soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita”. Il Gas, anzitutto, non ha una soggettività giuridica autonoma – anche se ha ricevuto dal legislatore una sorta di riconoscimento – pertanto deve essere gestito da un “soggetto associativo senza scopo di lucro” come la scrivente associazione. Ciò comporta che il Gas non possa essere socio della medesima associazione che lo gestisce. È necessario, invece, associare i ‘gassisti’, poiché la norma afferma che l’attività del Gas (di acquisto e di distribuzione di beni) debba essere rivolta “esclusivamente agli aderenti”. Per quanto riguarda, infine, il rapporto con il negozio riteniamo rischioso – sotto il profilo fiscale e amministrativo (rapporto con il Comune, più che con la Asl) – inserire la sede operativa dell’associazione all’interno di un negozio che effettua “attività di somministrazione e di vendita”, proprio quell’attività esclusa esplicitamente dalla citata norma. Peraltro, il comma 267 prevede una importante agevolazione tributaria per i Gas che soddisfano i requisiti del comma 266, in quanto si prevede che le attività svolte dalle associazioni che gestiscono Gas, limitatamente a quelle rivolte verso i soci, non si considerano commerciali ai fini Iva e ai fini Ires.

Gestione di mostre mercato

La nostra associazione ha come scopo principale la promozione e lo sviluppo dell'ortoflorovivaismo, attraverso l'organizzazione di mostre mercato, di conferenze, di corsi di giardinaggio e la gestione di una biblioteca. È un'associazione senza fini di lucro, munita di codice fiscale, che non svolge attività commerciali di alcun tipo. Le mostre mercato sono ad ingresso gratuito. Gli espositori, che debbono essere obbligatoriamente soci, versano all'associazione, in aggiunta alla quota annuale, una quota di partecipazione, che, oltre a coprire le spese organizzative delle mostre, consente di pagare le spese correnti dell'associazione. Gli espositori possono vendere i propri prodotti durante le nostre manifestazioni e per i proventi riscossi rispondono fiscalmente in proprio.

Le cariche sociali e i soci non percepiscono compensi salvo qualche amministratore che per compiti ricorrenti fruisce di rimborsi spese. Il bilancio è sostanzialmente in pareggio o leggero attivo. Abbiamo ricevuto negli anni alcuni contributi. Fino ad ora l'ammissione a socio è subordinata alla presentazione da parte di altri due soci e all'approvazione del consiglio. Lo statuto prevede il diritto di ogni socio a partecipare alle nostre manifestazioni. È meglio dividere i soci in due categorie (professionali e non, per esempio) oppure rinviare ad un Regolamento che sancisca l'insindacabilità del giudizio del consiglio nell'ammettere espositori alle mostre mercato? Si tratta di un nodo cruciale: l'automatismo della partecipazione alle manifestazioni comporta un certo sbarramento all'ingresso di nuovi soci, soprattutto se intendono associarsi per vendere articoli già sovraffollati.

Vorremmo anzitutto rilevare che i vostri soci, partecipando tramite l'associazione a momenti che sono, quelli sì, strettamente commerciali – la vendita di beni e prodotti all'interno delle mostre mercato organizzate dall'associazione – a nostro avviso rendono tale attività di tipo commerciale, anziché una mostra a carattere culturale e comunque non commerciale, con eventuali momenti di commercialità marginale (quale sarebbe la vendita di periodici o piante a scopo di finanziamento da parte dell'associazione stessa). Difatti, l'art. 148 del

Tuir (Dpr n. 917/1986) indica chiaramente quelle attività che non possono in alcun caso essere considerate non commerciali e fra queste è prevista, alla lett. c) del punto 4 “la gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale”. Pertanto, vi consiglieremmo di aprire la partita iva limitatamente a questa attività di vendita, durante le mostre mercato, che valuterete come giustificare in modo da garantire la marginalità di tali operazioni commerciali rispetto a quelle istituzionali prevalenti, o di creare un consorzio di soci-venditori, ai quali affitterete gli spazi ove si realizza la parte commerciale e di vendita della mostra mercato: il ricavato dell’eventuale affitto degli spazi entrerà nel vostro bilancio e concorrerà a coprire i costi dell’associazione. Se invece avessimo equivocato ed aveste trovato una soluzione per non incorrere nell’accusa di attività commerciale ex art. 148 p. 4 del Tuir per la mostra mercato, allora il problema del numero dei soci/partecipanti investe una materia che potete modificare con variazione statutaria ed inserendo la questione in apposito regolamento, evitando cioè che quello della partecipazione alle manifestazioni sia un diritto automatico, ma eventualmente un’opportunità regolata secondo un calendario e sulla base dei posti effettivamente disponibili. L’importante è che i soci abbiano pari diritti e doveri per quanto riguarda le questioni richieste dall’art. 5 D.Lgs. n. 460/1997, al fine di mantenere la caratteristica di ente associativo non commerciale.

Gestione di un mercatino dell’usato

L’attività prevalente dell’associazione (non di volontariato) è la gestione di un mercatino dell’usato per bambini: per questo è stata creata. Al momento l’attività è prevalente riguardo ai proventi più che riguardo al tempo dedicato perché molto tempo dei volontari viene dedicato nel tenere laboratori di autoproduzione. Il tutto rientra (come da statuto) fra le attività istituzionali dell’associazione e anche la gestione del mercatino non ha carattere commerciale in quanto vi si vendono oggetti di “scarso o nullo valore”, tutto viene venduto a 1 Euro, non si vende in conto vendita ma solo ciò che ci viene donato. Il bilancio è in pareggio in quanto abbiamo forti spese per l’affitto della sede, quindi non c’è scopo di lucro né redistribuzione degli utili. All’interno

del mercatino si svolgono anche numerose altre attività di carattere sociale: incontri di gruppi di auto-aiuto, varie attività di formazione, ecc. È emersa però la possibilità che un volontario venga incaricato di tenere una serie di incontri di formazione/informazione per un ente pubblico. In questo caso l'associazione dovrà emettere fattura. Si applica l'Iva? Al socio volontario verranno naturalmente solo rimborsate le spese documentate. Una volta emessa fattura sarà necessario presentare il bilancio con dichiarazione Iva?

In caso di ispezione presso il mercatino in sede è presente il libro soci con riportati i nomi dei soci volontari che si occupano delle aperture del mercatino. Deve essere presente in sede anche la polizza di assicurazione per i volontari?

La gestione abituale e prevalente di un 'mercatino' da parte di una associazione non iscritta al registro regionale del volontariato, come la scrivente, è molto probabile che si tratti di una attività commerciale, anche sotto il profilo fiscale. Ciò comporterebbe, come diretta e importante conseguenza, la perdita di qualifica di ente non commerciale in capo all'associazione. La cessione non gratuita (anche tramite corrispettivo modesto) di beni (anche donati o realizzati dai soci e/o volontari dell'associazione) da parte di un ente (anche non commerciale come la scrivente) si configura – amministrativamente (per ciò che concerne i rapporti con l'Amministrazione Comunale) e fiscalmente (per ciò che riguarda i rapporti con l'Amministrazione Finanziaria – Agenzia delle Entrate) come una attività commerciale di carattere abituale (e, quindi, produttiva di "reddito d'impresa") od occasionale (e, quindi, produttiva di "reddito diverso"), a prescindere dall'importo degli incassi e dalla non distribuzione (diretta o indiretta) di eventuali utili o avanzi di gestione realizzati. Quanto detto, applicato alla scrivente associazione, significa che non rileva – ai fini della commercialità dell'attività in questione – che i beni vengano venduti ad 1 euro, che questa attività sia contemplata nello statuto fra le attività istituzionali, che il bilancio sia in pareggio e che non esista una distribuzione degli utili. Rileva, invece, che "molto tempo dei volontari viene dedicato nel tenere laboratori di autoproduzione". In tale

fattispecie, si può applicare il co. 4, art. 73 del Dpr n. 917/1986 che definisce “oggetto principale” di un ente “l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati... dall’atto costitutivo o dallo statuto”. Ebbene, se gran parte del tempo e delle risorse volontarie dell’associazione vengono dedicate ai laboratori di autoproduzione (e ad altre attività di carattere sociale), l’attività ‘essenziale’ (non quindi quella prevalente) dell’associazione è di tipo istituzionale (non commerciale) e, quindi, non perde la qualifica di ente non commerciale. Rimane, tuttavia, in piedi il rischio che il ‘mercatino’ venga considerata attività commerciale.

Per eliminare (o ridurre grandemente) tale rischio – e anche la qualifica amministrativa di attività commerciale – si consiglia di non esporre il prezzo di vendita (anche se fosse 1 euro) e di considerare i ‘mercatini’ “raccolte pubbliche (*n.d.r.*: di fondi) effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore..., in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”. Se la scrivente associazione riuscisse, quindi, ad organizzare non più di 10–12 mercatini l’anno nei quali vengono raccolti pubblicamente dei fondi attraverso la cessione dei beni donati, senza prezzo esposto, risulterebbe probabilmente inattaccabile dal fisco perché i proventi raccolti dai mercatini non concorrerebbero “in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del co. 1 dell’art. 73” (co. 3, art. 143 del Dpr n. 917/1986). Se si verificasse questa situazione, tutte le attività – anche quella di carattere informativo/formativo svolta dal volontario – sarebbero di carattere commerciale sotto il profilo Ires e Iva con la conseguente necessità di aprire la partita Iva, tenere una contabilità fiscale (sia pure semplificata) e tutti gli altri adempimenti in materia di imposte dirette e indirette. Il problema vero della scrivente associazione, non è tanto quello degli adempimenti fiscali (aliquota Iva, tipo di dichiarazione,...) che rappresentano una conseguenza del fatto di stabilire se la stessa può continuare legittimamente a rientrare nell’ambito degli enti non commerciali, oppure assume la qualifica di ente commerciale e come tale produttiva di solo reddito d’impresa. In questo ultimo caso verrebbero a cadere le prerogative (agevolate) fiscali a favore degli enti senza scopo di lucro.

Sponsorizzazione

Possiamo utilizzare il logo di un'azienda che ci passa, pagando direttamente con fattura a lei intestata, la stampa di un depliant? Vorremmo apporre la scritta "Realizzato grazie al contributo di... (logo)". L'azienda in questione ci ha detto che per questa sponsorizzazione finalizzata al singolo evento non abbiamo problemi riguardo la qualifica onlus. Inoltre, possiamo, come associazione di volontariato, patrocinare un'iniziativa sponsorizzata da un'azienda farmaceutica alla quale partecipiamo come ospiti?

Se il 'ringraziamento' del benefattore non ha carattere corrispettivo, cioè non è la controprestazione rappresentato da un servizio per la somma pagata, ma i due elementi sono separati ed autonomi, del tutto occasionali e non ripetuti, senza – ripetiamo – alcun collegamento, l'operazione è possibile. Altrimenti, se tale rapporto è di tipo contrattuale e con obbligazioni specifiche e quindi una vera e propria sponsorizzazione, allora saremmo di fronte ad una operazione di natura commerciale che comporterebbe obbligazioni e adempimenti di carattere fiscale. Anche per quanto riguarda il c.d. patrocinio valgono considerazioni analoghe e in linea di principio quando esso non è collegato a rapporti economici, è in via generale possibile.

Natura fiscale delle entrate derivanti da donazioni

Una fondazione non onlus che ha rilevanti importi di donazioni, come sono da considerarsi? Attività istituzionale per la natura stessa della fondazione, oppure sono da tassare in quanto non derivanti da raccolte pubbliche di fondi secondo il dettato dell'art. 143 co. 3 lett. a?

Se l'ente che riceve la donazione è un ente non commerciale e la donazione è effettivamente tale, nel senso che è una somma di denaro in cambio della quale non si effettua alcuna controprestazione, tale somma non costituisce base imponibile, né ha fini delle imposte dirette né ai fini delle imposte indirette. In tale ipotesi, infatti, viene comunque a mancare il presupposto principale relativo alle due tassazioni e cioè che ci si trovi di fronte ad una cessione di beni o ad

una prestazione di servizio verso corrispettivo di un prezzo. Diverso, evidentemente, sarebbe il caso se tale somma fosse corrisposta in conseguenza e per effetto di una controprestazione.

3. Iva

Regime Iva L. n. 398/1991 per le associazioni di volontariato

Un'associazione di volontariato può usufruire del regime Iva di cui alla L. n. 398/1991?

Il regime forfetario Iva, di cui alla L. n. 398/1991, si applica alle associazioni sportive dilettantistiche, alle pro loco e, in genere, a tutte le associazioni senza scopo di lucro. Queste ultime comprendono certamente anche le associazioni di volontariato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Iva e contributi per acquisto mezzi di soccorso

Una associazione onlus iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato è esente da Iva nell'acquisto di un mezzo di soccorso?

L'art. 96 della L. n. 342/2000 ("Misure in materia fiscale – Disposizioni in materia di volontariato e di canone radio per attività antincendio e di protezione civile") e il D.M. 388/2001 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ("Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 96, L. n. 21 novembre 2000, n. 342"), intendono sostenere l'attività istituzionale delle onlus (e delle associazioni di volontariato – co. 1, art. 96) e compensare, almeno in parte, la mancata possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoambulanze e di altri mezzi di soccorso (in particolare, dell'esenzione del pagamento Iva), chiarita dagli orientamenti ministeriali (circolari 30 novembre 2000 n. 217/E e 26 gennaio 1991 n. 9/E). Destinatari di questo provvedimento agevolativo, oltre le organizzazioni di volontariato iscritte nei relativi registri regionali, sono le onlus in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del

D.Lgs. n. 460/1997, iscritte alla relativa “anagrafe unica”. I benefici finanziari consistono nella erogazione di contributi per l’acquisto (o l’acquisizione mediante leasing) da parte delle suddette organizzazioni di:

- autoambulanze;
- beni strumentali, ad esclusione di beni immobili, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale, che per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni;
- beni, acquistati solo da onlus, da donare a strutture sanitarie pubbliche.

Il contributo costituisce una quota ‘variabile’ del prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base dei fondi statali a disposizione e delle domande pervenute ritenute ammissibili. Le risorse messe a disposizione annualmente sul Fnps – Fondo nazionale per le politiche sociali (cfr. co. 44, art. 59 della L. n. 449/1997, e successive modifiche), determinate ciascun anno con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, devono essere non inferiori a 7.746.853,49 euro. Ulteriormente è stato definito dal D.M. n. 177/2010 il criterio di riparto delle risorse assegnate annualmente, tra le 3 tipologie richieste: nella misura dell’60% per l’acquisto di autoambulanze; nella misura del 35% per l’acquisto di beni strumentali; nella misura del 5% per l’acquisto da parte di onlus di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche. I contributi a carico dei fondi stanziati sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L’art. 20 del D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003 (“Modifiche al comma 1 dell’art. 96, L. 21 novembre 2000, n. 342”) amplia i contenuti agevolativi, già anticipate dalla precedente misura finanziaria, per le onlus (e per le associazioni di volontariato). Le agevolazioni sugli acquisti possono essere, dunque, ora realizzate attraverso le modalità descritte dalla L. n. 342/2000, oppure ricorrendo all’art. 20 della L. n. 326/2003 che ha introdotto una misura di favore che prende la forma di una riduzione del prezzo di acquisto di autoambulanze e di

beni destinati ad attività antincendio. In proposito, occorre evidenziare che si tratta di una misura 'alternativa' alla precedente e, quindi, non cumulabile con la stessa. Lo 'sconto', per alcuni aspetti, appare di maggior favore rispetto ai contributi previsti dalla precedente normativa; di conseguenza, non potranno essere accettate le domande di contributo per acquisti di autoambulanze che abbiano già beneficiato della riduzione dal concessionario.

Le onlus e le associazioni di volontariato, per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, possono ottenere un contributo del 20% del prezzo complessivo di acquisto. Nella distribuzione delle risorse statali – relative a questa misura e alla precedente – si rileva un forte sbilanciamento dei contributi verso l'acquisto di autoambulanze. Questa situazione intende compensare l'erronea interpretazione del Ministero delle finanze fornita con circolare ministeriale 25 febbraio 1992, n. 3 in merito all'art. 8 della L. n. 266/1991, con la quale aveva esteso anche alle operazioni passive la previsione di esenzione prevista per le operazioni attive. Il Ministero aveva affermato che "nella previsione esentativa possono ritenersi comprese anche le cessioni, effettuate nei confronti delle organizzazioni, di beni mobili registrati, quali ambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nell'attività sociale da queste svolte". Tale interpretazione è stata poi sconfessata con la circolare 30 novembre 2000, n. 217/E, con la quale il Ministero dispose l'assoggettamento ad Iva delle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nei confronti delle associazioni di volontariato, ivi comprese le cessioni di beni mobili registrati utilizzati per il soccorso, in quanto in contrasto con la normativa comunitaria in ambito Iva (VI Direttiva Cee n. 388/1977, art. 13). Il contributo (prima misura) e lo sconto (seconda misura) intendono, quindi, fornire una certa 'compensazione' a quanto descritto.

Iva per acquisti di attrezzatura tecnologica

In previsione dell'acquisto di attrezzatura tecnologica, come un proiettore e un pc per le attività dell'associazione, vorrei sapere se siamo

tenuti a versare anche il contributo dell'Iva oppure se siamo esenti.

Se la scrivente associazione non è – come di solito accade – soggetto Iva, poiché non svolge attività commerciale abituale, sia pure in modo non prevalente rispetto alle attività istituzionali e, quindi, non ha la possibilità di detrarre l'Iva sugli acquisti effettuati, allora, sotto il profilo Iva è equiparata ad un consumatore finale che, nella fattispecie, acquista un pc o un video proiettore pagando anche l'aliquota Iva ordinaria.

Iva per acquisti di sussidi sanitari

Il D.M. 14.03.1998 prevede l'applicazione dell'Iva al 4% per l'acquisto di sussidi tecnici da parte di portatori di handicap. La normativa può essere estesa anche ad una onlus che gestisce un canile per conto della Comunità Montana per l'acquisto di macchinari sanitari?

La risposta è negativa. L'agevolazione in questione è limitata alle persone fisiche indicate dal citato decreto e l'interpretazione della norma è stata sempre restrittiva. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è facilmente consultabile una guida alle agevolazioni per soggetti portatori di handicap dalla quale però è facilmente desumibile anche quanto detto, visto oltre tutto anche il settore di attività della onlus.

Iva su gadget

Per lo svolgimento dell'attività informativa e divulgativa della nostra onlus, rivolta sia a adulti che a ragazzi, spesso ci serviamo di vari gadget quali magliette, palloncini, cappelli, zainetti e cose simili. È corretto richiedere le fatture senza Iva? È corretto anche per le fatture emesse per bandiere, stendardi e tutto quello che può essere simile?

In linea generale, le onlus in sede di acquisto di beni e servizi pagano normalmente l'Iva e quindi se non hanno attività commerciale essa rappresenta un costo. Sono al più esenti da Iva le cessioni gratuite effettuate da imprese alle onlus, nel rispetto di alcuni condizioni e

cioè una comunicazione scritta all'amministrazione finanziaria e alla Guardia di Finanza e una comunicazione di ricevimento da parte della onlus ricevente. In ogni altro caso si applicano le aliquote ordinarie.

Iva su canoni di locazione

Una associazione di volontariato, iscritta nel Registro regionale, svolge le sue attività in tre sedi concesse in locazione da Comuni. Mentre il contratto di locazione per una sede non prevede il pagamento dell'Iva, i contratti stipulati per le altre due sedi prevedono il pagamento dell'Iva in quanto alla data di stipula dei due contratti i fondi locati erano di proprietà dell'Ater, quale ente pubblico regionale. In attuazione della normativa prevista dalla L.R. n. 77/1998 dall'8 aprile 2004 l'Ater è stato sciolto e la proprietà di tutti i suoi beni immobili è stata trasferita, per legge, ai comuni nel cui territorio si trovavano. Pertanto, dall'8/4/2004, anche la proprietà dei due fondi locati utilizzati dall'associazione è passata dall'Ater ai Comuni. Di conseguenza, l'associazione ha chiesto formalmente ai sindaci l'esenzione dal pagamento dell'Iva sui canoni di locazione dovuti, in quanto questi comuni dovrebbero, per statuto, favorire la promozione del volontariato, in linea a quanto concesso a suo tempo dal primo comune. Non avendo ricevuto alcun riscontro a queste richieste di esenzione da parte dei comuni interessati, l'associazione ha deciso unilateralmente di continuare a pagare i canoni di locazione contrattuali detraendo l'Iva dagli importi richiesti.

Il mese scorso, tuttavia, è arrivata la perentoria richiesta di pagamento degli importi Iva da noi non pagati con la seguente giustificazione: La società X (n.d.r.: spa incaricata dal Comune) è tenuta ad applicare le disposizioni del Dpr n. 633/1972, fra le quali assumono rilievo quelle contenute nell'art. 10, co. 1, n. 8 e 8-ter, che impongono obbligatoriamente di assoggettare ad Iva le locazioni di fabbricati a destinazione non abitativa effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni. Peraltro nulla osta a che venga applicata l'esenzione dall'Iva qualora codesta associazione documenti che i locali in discorso siano da voi condotti in locazione per esercitarvi un'attività di impresa commerciale, arte o professione,

che vi conferisca il diritto ad applicare una pro-rata di detraibilità Iva superiore a 25% (art. 19, co. 5 e 19-bis del Dpr n. 33/1972).

Osserviamo che il D.L. n. 223/2006 (convertito in L. n. 248/2006) ha esteso il regime di esenzione Iva anche alle locazioni di immobili strumentali (i fondi da noi locati e utilizzati quali sedi comunali dell'associazione), ma che i co. 8 e 10 sexies dell'art. 35 del citato D.L. 223/2006 sembra escludano dall'esenzione dal pagamento dell'Iva i contratti di locazione di immobili strumentali stipulati da soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa commerciale. È questa eccezione, che punisce proprio quelle associazioni del volontariato (come la nostra) che non svolgono alcuna attività commerciale e quindi non possono scaricare l'Iva pagata, che ci sembra profondamente ingiusta e da respingere, specialmente tenendo conto che i proprietari dei fondi a noi locati sono enti pubblici territoriali, ovvero Comuni che dovrebbero per statuto, favorire le associazioni di volontariato. Ciò premesso chiediamo a quale normativa possiamo fare riferimento per evitare il pagamento degli arretrati dell'Iva da noi contestata.

Bisogna premettere che in materia di Iva, in linea generale, alle organizzazioni di volontariato non spetta alcuna speciale agevolazione o esenzione, in modo particolare in caso di prestazioni di servizi a pagamento come i canoni di locazione indicati. Semmai, come detto in alcuni passaggi della documentazione, le locazioni dei comuni – enti non commerciali di natura pubblica – sono gravati da Iva solo se tali canoni sono percepiti nell'esercizio di attività commerciali svolte dai comuni stessi. In caso contrario, quindi, tali canoni non sono gravati da Iva secondo i principi generali del Dpr n. 633/1972, mancando almeno uno dei presupposti di imposta. Emerge, tuttavia, che i canoni di locazione sono richiesti da una società per azioni, ente avente natura oggettivamente commerciale i cui proventi risultano gravati da Iva secondo aliquota ordinaria. Come indicato nella comunicazione della medesima società, l'unica possibilità di non applicare l'Iva è quella che i locali siano condotti da voi nell'esercizio di una attività commerciale che dia diritto ad una detrazione Iva superiore al 25 %. Se, viceversa, i locali sono condotti nell'esercizio di una attività istitu-

zionale – che quindi non dà diritto a detrazione di imposta – il canone di locazione è necessariamente gravato da Iva.

Iva per le attività formative

Scrivo a nome di una associazione non riconosciuta, di secondo livello i cui soci sono tutte organizzazioni non profit (associazioni di volontariato, associazioni semplici e cooperative sociali). L'oggetto sociale e la promozione dei valori dei soci e le attività svolte sono di sostegno ai soci attraverso formazione, ricerca, comunicazione, animazione sociale. L'associazione è accreditata presso la Regione Toscana per svolgere attività di formazione e orientamento. Le attività svolte sono a favore dei soci, dei loro volontari e delle persone che con loro collaborano. Le attività formative sono svolte per i soci ma anche per persone esterne sia nei corsi finanziati dal Fse, sia in quelli riconosciuti dalla Provincia su qualifiche professionali (ma pagate dai partecipanti anche attraverso voucher della provincia) sia in corsi pagati con fondi di altre organizzazioni pubbliche, private e del non profit. Le attività di orientamento sono svolte prevalentemente presso le scuole. Il regime Iva prescelto è quello della L. n. 398/1991.

- 1. Premesso che l'esenzione ex art. 10 Dpr n. 633/1972 sia valida per tutti i corsi di formazione finanziati dal Fse resi da istituti riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni, l'accreditamento della Regione Toscana per l'esercizio delle attività formative costituisce tale riconoscimento?*
 - 2. L'esenzione ex art. 10 Dpr n. 633/1972 si estende anche ai corsi cosiddetti 'riconosciuti' dalla Provincia ma privatamente pagati dai partecipanti ed erogati dalle agenzie formative accreditate?*
 - 3. I corsi privati (non riconosciuti dalla Provincia, come ad esempio un corso di informatica di base) organizzati dall'agenzia formativa e pagati da privati cittadini o private organizzazioni, sono ancora esenti ex art. 10 Dpr n. 633/1972?*
 - 4. Essendo l'agenzia accreditata per svolgere attività formative e attività di orientamento per le scuole (orientamento), si applicano gli stessi criteri previsti per le attività formative?*
-

La questione dell'esenzione Iva per le attività formative è piuttosto articolata e complessa. Proviamo a sintetizzarla, anche se si deve richiamare l'attenzione sul fatto che non vi è una regola definita astrattamente, ma ogni circostanza deve essere valutata caso per caso. Sono esenti, come noto, le prestazioni rese da istituti o scuole riconosciute. Per riconoscimento, secondo una notevole prassi tuttavia, non sempre coerente, si intende non solo aver ottenuto il riconoscimento dal Ministero della Istruzione, ma anche da enti pubblici diversi (es. Regioni, Enti Locali, ecc). Il riconoscimento può avvenire anche per atto concludente mediante, ad esempio, un finanziamento di un specifico progetto. È questo un punto fondamentale che deve tuttavia essere interpretato attentamente. Per la risposta al punto 2 si possono ricordare la Ris. Min.77/E del 2001 la n. 134/E del 2005 la n. 308/E del 5 novembre 2007. In tutti questi casi, l'esenzione è stata riconosciuta in quanto – in primo luogo – vi era un finanziamento pubblico, oppure, in qualche modo un controllo da parte dell'ente pubblico sul corso in questione. Occorre quindi valutare, nel caso specifico e con il richiamo ad alcuni dei citati documenti, quale attività concreta svolge l'ente pubblico, se cioè vi è in qualche modo una attività di verifica e supervisione dell'ente stesso sulle descritte attività. Per quanto invece riguarda i corsi a pagamento non riconosciuti da enti pubblici si ritiene, sulla base della prassi ad oggi esistente, che tale esenzione non spetti.

Esenzione Iva per cessione gratuita di beni

L'associazione, iscritta nel Registro regionale del volontariato, ha acquistato da una impresa 3.000 kg di latte da spedire – come donazione alle suore locali e non come vendita ad un prezzo inferiore per pagare un importo inferiore del dazio imposto alla dogana – in Eritrea con un container. L'impresa ha scritto:

con riferimento alla Sua mail di ieri sono a specificare che mi sono informata e essendo la Vs. una associazione onlus, l'Iva non va aggiunta in fattura. L'esenzione Iva da utilizzare è l'art.10 punto 12. Quindi posso emettere una fattura di importo 0 a storno della prima emessa con esenzione 8A e introducendo lo stesso articolo con esenzione Iva art. 10 punto 12, omettendo la

*dicitura che il paese di destinazione finale è l'Eritrea.
Naturalmente questa esenzione Iva può essere emessa solo nel caso in cui la Vs. sia una associazione onlus.
La prego di controllare e di farmi sapere il prima possibile come emettere il documento corretto...*

È corretta questa esenzione Iva?

Il punto 12, co. 1, art. 10 del Dpr n. 633/1972 prevede che le cessioni gratuite di beni – ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a € 25,82 e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta – fatte ad onlus, siano esenti dall'Iva. Dunque, se i 3.000 Kg di latte acquistati soddisfano tale condizione, l'esenzione Iva praticata è corretta in quanto, ai sensi del co. 8, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 la scrivente associazione – iscritta, come dichiarato – nel Registro regionale del volontariato, è “di diritto” onlus.

Esclusione Iva per servizi di trasporto

L'associazione pone un quesito in merito ai trasporti di sangue, plasma, organi, farmaci che, in convenzione con le Aziende Sanitarie di Prato, Firenze e Pistoia, effettua emettendo fattura in esenzione Iva ex art. 10 p.to 15 del Dpr n. 633/1972. Esistono pareri discordanti in merito, poiché alcuni soggetti dichiarano che le fatture debbano essere assoggettate ad una aliquota Iva del 21%, mentre altri chiedono esclusivamente documenti in esenzione in quanto non titolari di partita Iva.

Interpellati, hanno dichiarato che le fatture con imposta applicata la stessa sarà trattenuta dal nostro credito. Il fatto che le sopra riportate tipologie di trasporto siano richieste dalle aziende sanitarie e pagate dalle stesse in base a tariffe concordate in convenzione (tariffe che non coprono il costo reale del servizio ma sono intese come rimborso spese a forfait) può esentarci dall'Iva?

L'articolo 10, punto 15) del Dpr n. 633/1972, in conformità con quanto disposto dall'articolo 13, lettera p) della Direttiva Comunitaria 17

maggio 1977, n. 77/388, prevede l'esenzione dall'Iva solo per le "prestazioni di trasporto di malati e feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuati da imprese autorizzate o da onlus". La suddetta previsione agevolativa stabilisce il regime di esenzione dall'Iva per il trasporto di malati o feriti effettuato, con autoambulanza o altri mezzi attrezzati ad ambulanza, da onlus o da imprese autorizzate. In merito all'ambito applicativo della norma richiamata sono stati forniti chiarimenti con la risoluzione n. 114 del 14 luglio 2000 che esclude dall'ambito applicativo dell'esenzione gli interventi concernenti il trasporto di sangue, plasma e loro derivati, antidoti e farmaci vari e il trasporto di organi. Tuttavia, il co. 2, art. 8 della L. n. 266/1991 stabilisce che:

Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

È quindi concessa una esclusione totale dall'assoggettamento ad Iva e da tutti gli obblighi ad esso connessi (apertura partita iva, fatturazione, registrazione contabile...) per tutte le operazioni attive (cioè le cessioni effettuate e i servizi prestati dietro rimborso spese o corrispettivo) effettuate dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei Registri regionali del volontariato. Quindi, i proventi per i servizi di trasporto (o altri tipi di prestazioni) svolti dall'associazione, anche in convenzione, non devono essere fatturati ed assoggettati ad Iva: sarà sufficiente emettere una nota di addebito o una ricevuta.

Esclusione Iva per attività estive

Abbiamo collaborato, insieme ad alcune cooperative e associazioni, alle attività estive per ragazzi di un Comune. I costi di queste attività vengono coperti con fondi appositamente stanziati dal Comune stesso ed in parte con un contributo delle famiglie. Anche se non siamo una impresa e non abbiamo la partita iva (non avendo una gestione commerciale), il Comune – sulla base di una determinazione interna dell'ente comunale e da noi non sottoscritta – chiede di emettere comunque fattura per ricevere il pagamento dei contributi a parziale copertura dei costi, pattuiti in precedenza che ammontano complessivamente a...

sivamente a circa 3.000 euro. Come ci dobbiamo comportare? Noi abbiamo già emesso una notula a cui sarebbe dovuta seguire, a pagamento avvenuto, una ricevuta di avvenuto pagamento, ma l'ente ha rifiutato questa formula ed al momento la situazione è ferma. Cosa ci consigliate di fare? Si tratta di attività rilevanti ai fini Iva?

Si consiglia la scrivente associazione di spiegare e di far comprendere all'interlocutore comunale che le attività estive gestite sono di natura occasionale e che pertanto venendo a mancare – ai sensi del Dpr n. 633/1972 (decreto istitutivo dell'Iva) – il presupposto oggettivo dell'Iva, le suddette attività risultano fuori campo (escluse dall'Iva). Ciò comporta l'irrelevanza fiscale e, quindi, l'impossibilità per l'associazione di emettere una fattura come di tenere altri adempimenti fiscali legali all'imposta in questione. Altri argomenti secondari di supporto a questa giustificazione, possono essere la natura di contributo generico (e non corrispettivo) dell'importo pattuito di 3.000 euro, nonché la probabile (da accertare, però, acquisendo più elementi sulla effettiva attività svolta con i ragazzi e sugli utenti stessi del servizio) natura istituzionale – ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997 (decreto istitutivo delle onlus) – dell'attività estiva, con conseguente esclusione dalla commercialità ai fini delle imposte dirette.

Iva per prestazioni socio sanitarie

Una associazione sportiva dilettantistica onlus ha stipulato una convenzione con la Asl per la realizzazione di un progetto finanziato dalla Regione. L'intervento è mirato a ragazzi con disagio psichico. Dalla convenzione si configura una prestazione di servizio e ci viene richiesto di fatturare per €10.000. La questione che Vi poniamo è la seguente: quale aliquota dobbiamo applicare, possiamo rientrare nell'art 10 del Dpr n. 633/1973 e quindi fatturare ad aliquota zero.

L'attuale testo dell'art. 10 punto n. 27 ter del Dpr n. 633/1972 prevede che siano operazioni esenti Iva le prestazioni socio sanitarie rese direttamente o in convenzione o appalto con soggetti terzi da vari organismi, tra le quali rientrano le onlus, se rese a favore di determinati

soggetti, tra i quali rientrano anche i minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza. Si rimanda al testo per eventuali approfondimenti, ma dal tenore del quesito sembra di capire che l'ipotesi possa essere conforme a quella descritta. Ovviamente, è assolutamente necessario che l'associazione, oltre a potersi qualificare quale onlus ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997, effettui l'attività verso tali soggetti e che sia in grado di dimostrare l'effettiva condizione dei minori. Ricordiamo che il settore dello sport dilettantistico può appartenere alle onlus solo in presenza dei rigorosi requisiti previsti dall'art. 10 del citato decreto n. 460/1997 tra i quali troviamo la necessità di svolgere l'attività prevalentemente verso soggetti svantaggiati ai sensi di legge. Se non si tratta di soggetti minori, ricordiamo che l'esenzione si applica anche ai disabili psicofisici. Ovviamente, l'eventuale emissione di fattura in esenzione Iva comporterà la limitazione dell'Iva assolta in sede di acquisto secondo le regole generali.

4. Agevolazioni fiscali

Esenzione imposta di bollo

Ho firmato un contratto di locazione (perché ci trasferiamo in una nuova sede) e l'ho portato all'Agenzia delle Entrate per la registrazione accompagnato da una dichiarazione in cui, dopo aver specificato che siamo iscritti al Registro regionale del volontariato, dichiaro, in qualità di legale rappresentante, che l'associazione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 460/1997. L'impiegato (e qualche altro suo referente) mi ha detto che dobbiamo per forza pagare la marca da bollo, altrimenti non avrebbero potuto registrare l'atto. Mi chiedo e Vi chiedo se esistano davvero casi in cui siamo obbligati a pagare i bolli?

In sede di registrazione degli atti di organizzazioni di volontariato, alcuni uffici dell'Agenzia delle Entrate oppongono ancora rifiuti alle agevolazioni fiscali (in particolare, alle esenzioni) in sede di costituzione e di svolgimento delle attività da parte delle suddette organizzazioni regolarmente iscritte nei registri regionali del volontariato. La

fonte normativa (non si tratta quindi di una interpretazione di parte) che conferma in modo inequivocabile la giusta interpretazione in merito alla esenzione dall'imposta di bollo del contratto di locazione è il co. 1, art. 8 della L. n. 266/1991 che prevede specifiche e palesi esenzioni (o agevolazioni) fiscali per le organizzazioni di volontariato, come la scrivente, iscritte nel Registro regionale del volontariato. Quindi, prima ancora e indipendentemente dal fatto di essere onlus "di diritto" (ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997), le associazioni di volontariato iscritte nei relativi registri sono esenti dall'imposta di bollo non soltanto per gli atti costitutivi, bensì per quelli connessi allo svolgimento della loro attività come quelli relativi alla loro sede sociale. La norma richiamata recita infatti così:

Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

Se ciò non fosse sufficiente, Vi consigliamo di far prendere visione ai funzionari dell'Ufficio dell'Agenzia dell'Entrate i seguenti atti normativi e amministrativi:

- C.M. 25 febbraio 1992, n. 3
- R.M. 29 maggio 1993, prot. N. 300028
- R.M. 21 dicembre 2000, n. 194/E
- Corte Costituzionale (ord.) 4 maggio 2005, n. 181
- R.M. 7 ottobre 1994, prot. N. 10-218
- R.M. 5 giugno 1995, n. 138/E, prot. N. 10-777

Si omettono le sentenze delle Commissioni tributarie, le quali pur costituendo precedente, non sono vincolanti.

Esenzione imposta sugli intrattenimenti

La nostra associazione onlus vorrebbe organizzare una serata teatrale offerta da una compagnia amatoriale in un teatro messo a disposizione gratuitamente dal Comune. Dobbiamo pagare in ogni caso la Siae anche con ingresso libero o ad offerta? Se sì quanto?

Per le onlus è prevista l'esenzione totale dall'imposta sugli intratteni-

menti per le attività spettacolistiche svolte dalle stesse, a condizione che siano svolte occasionalmente; siano realizzate nell'ambito di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e sia data comunicazione alla Siae territorialmente competente prima dell'inizio della manifestazione. Restano eventualmente da pagare eventuali diritti di autore. È quindi necessario prendere comunque contatto con il competente ufficio Siae precisando e qualificando l'associazione nonché l'eventuale possesso di tutte le altre condizioni di legge.

Esonero Ires

L'anno scorso, entro il 20 settembre 2009, scadeva una domanda da inviare per via telematica all'Agenzia delle Entrate per chiedere l'esonero Ires, adempimenti sostituto d'imposta ecc. per le associazioni che svolgono alcune attività come la realizzazione o partecipazione a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali e che chiedono di essere inserite nell'apposito elenco. Mi potete confermare se ancora esiste questo adempimento e quando scade?

Non ci risultano essere intervenute variazioni all'art. 1 del D.M. n. 228/2007 che così recita:

- Art. 1. Requisiti e modalità per la presentazione della domanda
1. Le associazioni senza fine di lucro, che nelle finalità istituzionali prevedono la realizzazione o la partecipazione a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico o culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, a decorrere dal 20 luglio ed entro e non oltre il 20 settembre di ciascun anno d'imposta, presentano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il modello predisposto dall'Agenzia delle entrate, domanda con la quale chiedono di essere inseriti tra i soggetti beneficiari delle disposizioni recate dall'art. 1, co. 185, della L. n. 296/2006.
 2. La domanda, a pena di inammissibilità, reca in particolare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale sotto la propria responsabilità il legale rappresentante dell'organizzazione dichiara:
 - a) l'assenza del fine di lucro;
 - b) gli apporti specifici alla realizzazione e/o alla partecipa-
-

zione a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, espressamente previste tra le finalità istituzionali dell'associazione;

- c) l'effettiva opera svolta per la realizzazione o partecipazione alle manifestazioni di cui alla lettera b), svolte nell'ambito territoriale di appartenenza dell'associazione, ovvero in altri ambiti territoriali, solo nel caso in cui la manifestazione per ragioni storiche si svolga oltre che nel proprio ambito territoriale anche in altri luoghi;
- d) il reddito complessivo dell'associazione relativo all'anno precedente la presentazione della domanda;
- e) da quale anno effettivamente l'associazione svolge in modo continuativo le attività di cui alla lettera b);
- f) da quale anno si svolgono le manifestazioni di cui alla lettera b).

Esonero presentazione modello Eas

Un gruppo archeologico ha stipulato varie volte convenzioni con amministrazioni comunali, per la pubblicazione di libri e l'allestimento di mostre ed eventi. Quest'anno un Comune chiede il modello Eas, che avremmo dovuto presentare entro il 2009, cosa che non abbiamo fatto. Si può avere qualche informazione in più? A chi va presentato? Come si fa? Producendo il mod. Eas devo tenere un'amministrazione fiscale organizzata del Gruppo? Mi devo rivolgere ad un commercialista? Nelle collaborazioni fin qui tenute con le amministrazioni e poiché abbiamo il codice fiscale, ci facevamo intestare le fatture dalla tipografia, aggiungevamo la lista delle spese varie con gli scontrini e presentavamo la richiesta di rimborso che ci veniva saldata come contributo per prestazione di servizio occasionale. Per questo a suo tempo mi avevano detto che non c'era da presentare nessuna dichiarazione fiscale. Essendo pochi soci, la nostra attività dal punto di vista economico è irrilevante, non riceviamo nessun contributo. Se facciamo piccole spese le paga l'associazione. Facciamo solo da tramite per il pagamento di queste attività occasionali perché il Comune vuole che si presenti un conto unico di tutte le spese sostenute. Ora il Comune mi chiede questo modello Eas per rimborsare la fattura della tipografia per l'ultimo libro, stampato a luglio e che presenteremo ai primi di dicembre.

È difficile dare una risposta non conoscendo la tipologia della vostra associazione ed il regime fiscale che avete adottato, pertanto presupporremo che siate una organizzazione di volontariato iscritta nel registro regionale, di cui all'art. 6 della L. n. 266/1991, che non svolge attività commerciali al di fuori di quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995: in questo caso siete esclusi dalla presentazione del modello Eas come prescritto dall'art. 30 del D.L. n. 185/2008. Ad ogni modo, anche se la vostra attività è limitata, nel richiedere il rimborso delle spese sostenute non avevate bisogno di comunicare posizione Iva ma semplicemente il nome della vostra associazione, la sede legale, il codice fiscale e le spese sostenute eventualmente allegando i giustificativi degli acquisti fatti presso enti o strutture che vi avessero emesso scontrino o fattura.

Capitolo 5

Donazioni e contributi

1. Donazioni in natura

Capacità di ricevere beni immobili per associazioni non riconosciute

La nostra associazione di volontariato è senza personalità giuridica. Vorremmo sapere se ci è data la possibilità di ereditare immobili.

La capacità a ricevere beni, anche immobili, anche per soggetti privi di personalità giuridica è generalmente, e ormai in maniera sicura, riconosciuta. Alcuni problemi sussistevano prima della riforma di alcuni articoli del cod. civ. (ad esempio il 786) e, comunque, norme speciali valgono per le associazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L. n. 266/1991, in particolare all'art. 5.

Per quanto, quindi, non vi sia alcun obbligo di procedere al riconoscimento – e quindi all'ottenimento della personalità giuridica – una volta acquisita la proprietà del bene immobile potrebbe essere utile valutare comunque tale opportunità, se non altro al fine di limitare la responsabilità di chi agisce in nome e per conto dell'associazione stessa.

Donazione di beni ad una onlus

Un negozio di abbigliamento ha chiesto alla nostra associazione se volevamo del materiale per le nostre attività di volontariato e ci hanno chiesto la possibilità di scaricare il suddetto materiale. La mia domanda è la seguente: esiste un modulo specifico per fare questa operazione? Potete inviarmelo o darmi indicazioni?

La disciplina della donazioni in natura alle onlus (e non ad altre categorie di enti non commerciali) è regolata, in primo luogo, dall'art. 13 del D.Lgs. n. 460/1997, in particolare ai commi 3 e 4. Si segnala, comunque, che il co. 130, art. 1 della Legge Finanziaria 2008 (L. n. 244/2007) riforma il contenuto del suddetto articolo 13, ed estende

la possibilità di considerare come ‘distrutti’ tutti i beni non di lusso (concetto un po’ vago senza il riferimento ad un elenco specifico), donati alle onlus, che presentano imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita. La rilevanza fiscale della donazione è limitata al 5% del reddito di impresa dichiarato e il valore di riferimento dei beni donati è il costo specifico degli stessi o il loro costo di acquisto. Le operazioni effettuate in questo ambito (cioè cessioni di beni che presentano imperfezioni, ecc.) sono equiparate alle “distruzioni di beni”. In tal caso le operazioni sono considerate operazioni fuori campo di applicazione Iva. Nonostante tali limitazioni, l’operazione è interessante perché ai fini Irese e Iva non si considera come destinazione a finalità estranea all’esercizio dell’impresa, con il che, ai fini Iva, non scatta l’obbligo di rettifica della detrazione dell’imposta pagata al momento dell’acquisto. Si richiama l’attenzione comunque al rispetto delle formalità richieste dall’art. 2 del Dpr n. 441/1997 che prevede una procedura assai rigida per vincere la presunzione di cessione dei beni donati e quindi per validare fiscalmente le operazioni di erogazione liberale di beni. È necessario che della cessione sia data preventiva comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente mediante raccomandata e che la onlus beneficiaria dichiari con apposito documento, da conservare agli atti dell’impresa cedente, di ricevere la merce descritta e si impegni ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle proprie finalità istituzionali. Tra le altre, si veda la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/2008 che, in maniera assai chiara, riepiloga tutta la questione. In particolare il paragrafo 5 riepiloga la descritta procedura:

- preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
- predisposizione ed emissione del documento di trasporto;
- annotazioni nei libri da parte del cedente;
- attestazione della natura dei beni da parte della onlus;
- attestazione da parte della onlus del proprio impegno all’utilizzo diretto dei beni.

La preventiva comunicazione può essere omessa per beni facilmente deperibili o qualora il costo complessivo di ogni singola cessione

non superi € 5.164,57. Altro provvedimento che regola la questione è quello noto come “più dai meno versi” contenuto nell’art. 14 della Legge n. 80/2005 riguardante tuttavia le sole onlus che tengono scritture contabili con il sistema della partita doppia.

Donazione di un immobile ad una onlus

Siamo una piccola onlus che si occupa di una malattia genetica rara. Forse avremo la possibilità di ereditare alcuni beni immobili e contanti per un totale di circa € 500.000 (l’eredità ammonta a un milione di euro ma a metà con un’altra associazione). Siamo abituati a piccole donazioni e facciamo tanto lavoro per raccogliere fondi, lotterie, mercatini, ecc. Questo è il primo anno che facciamo anche il bilancio sociale. Lavoriamo su progetti, alcuni già finanziati da fondazioni bancarie e finanziamo da anni una borsa di studio per la ricerca genetico-clinica. Questa eredità/donazione ci impone qualche cambiamento fiscale o giuridico? Come onlus siamo costretti al bilancio zero, come faremo? Possiamo affittare a terzi un’immobile a fini associativi? Un legale ci ha consigliato di fare una fondazione, secondo voi è la cosa giusta da fare? Cosa vuol dire in termini pratici? Avere come cointestataria un’altra associazione a che cosa porta?

Le onlus possono ovviamente essere proprietarie di beni immobili, nonché di altri beni mobili. In quel caso saranno titolari di redditi fondiari con il conseguente obbligo di dichiarazione dei redditi, come ogni altro contribuente in possesso di redditi imponibili ai sensi del Tuir (Dpr n. 917/1986). La onlus può concedere a terzi in locazione i propri beni e non ha un obbligo di pareggio del bilancio, in senso assoluto, ma ha l’obbligo di reimpiegare eventuali avanzi o utili esclusivamente nelle attività istituzionali previste dalla legge e non procedere, come noto, a distribuzioni di utili.

L’ipotesi della fondazione può essere una soluzione, anche se in linea di principio – e salvo specifiche ragioni – non vediamo la necessità di separare la proprietà dei beni dalla onlus stessa. Molti aspetti della risposta dipendono, ovviamente, da quanti beni vengono ereditati, dalla loro natura e stato, sia giuridico che di fatto e non è quindi possibile

fornire una risposta in senso assoluto. Occorrerà quindi effettuare una valutazione di carattere assai complessivo e ampio anche se, come detto, il possesso di patrimoni anche significativi non è affatto in sé circostanza incompatibile con la qualifica di onlus che dipende, invece, dal rispetto dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997. Tra l'altro, in sede di successione, la onlus gode di alcune agevolazioni in materia di imposte previste dal D.Lgs. n. 460/1997 che non tutti gli altri soggetti possono vantare. Potrebbe semmai essere il caso di valutare se il nuovo patrimonio cui la onlus diventerà titolare possa essere in grado di far ottenere il riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione con effetti non molto diversi di quelli di una fondazione.

Legge del buon samaritano

La scrivente associazione richiede informazioni in merito alla legge del buon samaritano (L. n. 155/2003) relativamente alla possibilità di utilizzare mezzi di trasporto non propri dell'associazione per il recupero di cibi in scadenza nei supermercati. Questi ultimi, infatti, dovrebbero consegnare il materiale ai mezzi della protezione civile che li porterà alla onlus. Questo comporta degli impedimenti per la donazione dei cibi e per l'applicazione della legge in questione?

Il provvedimento citato nel quesito, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2003, consente, a coloro che vogliono donare cibo, e in particolare il surplus destinato alla distruzione, di farlo attraverso onlus, senza che queste abbiano la c.d. "responsabilità di percorso" che obbligava i donatori a fornire garanzie anche dopo la consegna alle organizzazioni, sul corretto stato di conservazione, il trasporto, il deposito e l'utilizzo degli alimenti. Regole queste che, di fatto, rendevano praticamente impossibili dette donazioni. Il vostro caso pertanto ci pare rientrare tra le possibili ipotesi derivanti dalla normativa in questione purché il materiale sia formalmente consegnato alla vostra associazione: a nostro avviso è sufficiente che vi sia un chiaro rapporto formale tra voi e la struttura donante e che, al momento del carico del materiale sui furgoni della protezione civile, sia

presente un vostro socio che assicurerà, ai responsabili della struttura commerciale donante di prendere in carico detto materiale ai fini della distribuzione tramite l'associazione stessa. La legge riguardante la "distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale", equipara infatti ai consumatori finali le organizzazioni di volontariato riconosciute come onlus, e che effettuano a fini di beneficenza distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti. Il testo della L. n. 155/2003 (Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale) è il seguente:

Articolo 1. Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale

1. Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.

Contratto di comodato di un bene di modico valore

La nostra associazione onlus, ha ricevuto in regalo un forno elettrico per la cottura della ceramica d'arte. Siamo in procinto di darlo in comodato d'uso ad un'altra associazione senza fini di lucro. Ci risulta che vada fatto un contratto con conseguente esborso di denaro che non possiamo permetterci. Vorremmo un chiarimento sulla procedura corretta da seguire per poter trasferire l'oggetto dalla nostra associazione all'altra interessata.

Il contratto di comodato, specie di beni mobili di valore non particolarmente rilevante (quale crediamo sia il vostro forno elettrico), non è obbligatorio sia redatto in forma scritta e registrato. A tal proposito, vi ricordiamo che in quanto onlus siete esonerati dall'imposta di bollo che l'Agenzia delle Entrate dovesse apporre sulla registrazione del contratto che deciderete di stipulare e registrare.

Donazione di terreno con vincolo di destinazione

Una associazione gestisce da 6 anni il canile intercomunale, servizio affidatole da un Comune capofila di altri 4 enti locali. Il Canile attuale, originariamente progettato per circa 60 cani, attualmente ne ospita il doppio e il Comune deve necessariamente allargarlo e metterlo a norma. Abbiamo fatto un grande sforzo economico e con l'aiuto di benefattori abbiamo comprato il terreno confinante perché vorremmo donarne una parte al Comune per permettere di fare un canile più grande e strutturato secondo le normative vigenti. Vorremmo anche mettere vincoli a questa donazione di destinazione d'uso (ad esempio, che sia destinato esclusivamente a canile – gattile). Possiamo farlo? Possiamo mettere altri vincoli?

Se le normative e gli strumenti urbanistici comunali lo consentono, potete sicuramente stabilire un vincolo di destinazione al momento della stipula del vostro atto di donazione o addirittura far dipendere la possibilità della donazione del terreno dalla deliberazione ufficiale e definitiva del Comune rispetto alla costruzione del nuovo canile-gattile. Per quanto riguarda ulteriori o diversi vincoli, andrebbero analizzati in concreto. Ribadiamo che, prima di tutto, questi devono essere non solo legittimi ma compatibili con i regolamenti urbanistici e le normative emanate dagli organismi competenti del luogo in cui si intende realizzare il nuovo canile-gattile.

Distacco di personale a favore di una onlus

Una impresa ha intenzione di svolgere gratuitamente un lavoro per l'associazione. In base all'art. 13 del D.Lgs. n. 460/1997 occorre fare una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate. L'associazione vuole dunque sapere se:

- la stessa procedura si applica per un lavoro valutato circa 6.000 euro (nel Decreto si parla di 2 milioni di lire);*
 - l'impresa deve pagare l'Iva o quant'altro, e la relativa modalità di emissione della fattura.*
-

Nel quesito si parla di 'lavoro' svolto gratuitamente da una impresa a favore di una onlus, quindi, l'aiuto si configurerebbe come un servizio c.d. 'reale' (vale a dire non rappresentato da una donazione di beni o di denaro) prestato dall'impresa all'associazione. Tecnicamente si realizza un distacco ("prestito temporaneo") di uno o più dipendenti dell'impresa per realizzare a favore della onlus un lavoro gratuito. L'agevolazione fiscale, contenuta nell'art. 13 del D.Lgs. n. 460/1997, consiste – in deroga al principio dell'inerenza dei costi e delle spese (sancito dall'art. 109 del Dpr. n. 917/1986) – di continuare a fruire della corrispondente deduzione per le relative spese. L'agevolazione è limitata al 5 per mille dell'ammontare complessivo dei costi delle prestazioni di lavoro a tempo indeterminato risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell'impresa (art. 100, co. 2, lettera i), del Dpr n. 917/1986). La portata della norma agevolativa rende quindi possibile all'impresa di 'distaccare' del personale presso la onlus con pieno adempimento di tutti gli obblighi tributari e previdenziali, detraendo il costo del lavoro dal proprio imponibile fiscale, nella misura sopra indicata. Tuttavia, le 3 domande fatte dalla scrivente associazione si riferiscono ad un'altra fattispecie (reale o inesistente) disciplinata dalla normativa, poiché si parla di una comunicazione preventiva e di un tetto di 2 milioni di lire applicabile alle sole cessioni gratuite di beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa e non certamente alle prestazioni di servizi, cui si fa riferimento nel quesito.

2. Modulistica e rendicontazione

Ricevute per erogazioni liberali in denaro

C'è un limite massimo, come nelle associazioni sportive dilettantistiche, per una associazione di volontariato, al quale non possiamo riscuotere e pagare in contanti? Per tutti i bonifici accreditati sul c/c bancario, siamo tenuti per legge a rilasciare la relativa ricevuta per erogazione liberale? Lo chiedo in quanto ho difficoltà a rintracciare una persona che ha fatto una donazione tramite un bonifico bancario. Inoltre, i dati da inserire nella ricevuta sono anche luogo, data di nascita, codice fiscale oltre al nominativo e all'indirizzo della persona?

Il versamento non in contanti ma con mezzi alternativi di pagamento quali bonifici bancari, assegni e simili, è necessario indipendentemente dall'importo, se il donatore vuole godere delle agevolazioni fiscali previste eventualmente dalla normativa vigente per varie categorie di enti non commerciali, a cominciare, ma non solo, dalle onlus. È sempre opportuno rilasciare ricevuta dell'avvenuto versamento nella quale, oltre a identificare l'associazione ricevente, è opportuno richiamare il proprio stato soggettivo e cioè la natura giuridico-fiscale di tale organizzazione. Nel caso sottoposto, evidentemente, la persona non ritiene di voler essere identificata e quindi, per questa volta potete soprassedere, anche se l'identificazione del versante è sempre opportuna. Inoltre, l'associazione deve essere in grado di rendicontare tutte le proprie uscite.

Ricevute per contributi liberali aziendali

Una associazione si occupa di raccogliere fondi per sostenere i bambini denutriti di un paese africano. Nel mese di giugno, ha organizzato uno spettacolo di beneficenza ed ha ricevuto contributi liberali da alcune aziende della zona. Voleva sapere che tipo di ricevute rilasciare (detraibili o deducibili) a queste aziende.

La deducibilità dal reddito o la detrazione dall'imposta è riservata ad alcune tipologie di enti non profit, quali le onlus, le associazioni di promozione sociale ed altri soggetti, oltre che in presenza di altre circostanze ed oneri di legge. Dalla descrizione effettuata nel quesito, non sembra che l'associazione in questione abbia alcuna delle qualifiche richiamate e, pertanto, non sembra che spettino alcune agevolazioni fiscali per chi effettua donazioni in denaro o in natura. Qualora l'associazione venga iscritta al Registro regionale del volontariato e possa qualificarsi come onlus (non svolga quindi attività commerciale, ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 185/2008, come convenuto) si possono applicare le agevolazioni del caso, previste dal D.Lgs. n. 460/1997. È necessario che le donazioni non siano fatte in contanti ma tramite versamento tramite bonifico, conto corrente o altro sistema tracciabile. Se poi l'associazione terrà scritture contabili in partita doppia,

potranno applicarsi le disposizioni del provvedimento noto come “più dai meno versi” che prevede deduzioni dalla base imponibile fino al 10% del reddito ed un massimo di 70.000 euro. È sufficiente che l’associazione rilasci una ricevuta in cui attesti la sua situazione giuridica quando ovviamente potrà farlo.

Rendicontazione 5 per mille

Dovendo rendicontare il contributo del 5 per mille relativo alla dichiarazione 2008 (redditi 2007), vorrei sapere a quale anno devo fare riferimento. Il contributo è stato accreditato sul conto dell’associazione ad ottobre 2010. Posso rendicontare i costi sostenuti da novembre 2010 ad oggi o devo riferirmi ai costi sostenuti nel 2007/2008?

Si devono rendicontare i costi effettivamente sostenuti e pagati con il contributo di riferimento – 2008 – e relativi all’iniziativa di solidarietà che tale importo ha contribuito a realizzare. Ciò anche in funzione delle successive domande e dei relativi contributi che l’associazione ha ricevuto negli anni successivi al 2008, che altrimenti non sarebbe in grado di poter rendicontare.

Dicitura da inserire sui bonifici per effettuare donazioni

Quale dicitura devono indicare sui bonifici bancari coloro che effettuano donazioni a favore di una associazione di promozione sociale, onde poter detrarre o dedurre le medesime dalla loro dichiarazione dei redditi?

È sufficiente indicare una espressione del tipo ‘donazione’, “erogazione liberale”, ‘liberalità’ o simile. Una dizione cioè che identifichi la natura unilaterale, gratuita e priva di corrispettivo dell’offerta. Si richiama l’attenzione sul fatto che, naturalmente, la deduzione dal reddito o la detrazione dall’imposta di chi effettua la donazione, non dipende tanto da tale dicitura ma dalla natura dell’ente che riceve la donazione stessa. Nel caso in esame, il beneficio sarà limitato alle disposizioni riguardanti le associazioni di promozione sociale.

Contabilizzazione donazione di beni

La nostra associazione ha ricevuto da un supermercato una donazione in natura di prodotti alimentari regolarmente fatturata come cessione gratuita di merci. La merce è stata consegnata con regolare documento di trasporto presso un'altra associazione che si è occupata dell'invio della merce tramite un container in Africa. L'invio del container e i costi relativi sono stati a carico di quest'altra associazione. Vorremmo sapere come rilevare in bilancio questa donazione e se è necessaria una documentazione per provare l'invio e la destinazione della merce.

Anzitutto è necessario sapere se la scrivente associazione adotta un sistema di contabilità in partita semplice o in partita doppia. Solo nel secondo caso (partita doppia), c'è l'esigenza di rappresentare nella situazione patrimoniale, fra i beni che non costituiscono immobilizzazioni (capitale circolante), le donazioni in natura di cui si tratta. Se, infatti, l'associazione rileva contabilmente solo le entrate e le uscite finanziarie (partita semplice), i beni in natura ricevuti non sono rappresentati nel conto finanziario di fine anno. Invece, nel primo caso, l'operazione contabile (articolo) specifica, potrebbe essere la seguente: prodotti alimentari a contributi per progetto

La voce 'prodotti alimentari' è una attività, mentre la voce "contributi per progetto" è un ricavo. Naturalmente, a fronte di questa operazione non vengono registrati i costi (sostenuti, ci sembra di capire, dall'altra associazione), né conservati documenti fiscali inerenti (fattura e documento di trasporto). Si consiglia di fare copia, per uso interno o esterno (non fiscale), dei suddetti documenti.

Tuttavia, per un approfondimento dell'argomento, si rinvia ad un documento del consiglio nazionale dei ragionieri commercialisti, scaricabile anche nella seguente pagina web: http://www.marchegianonline.net/norme/no_profit.pdf

3. Raccolta fondi

Raccolta fondi da parte di associazione non iscritta

Vorrei sapere se un'associazione regolarmente costituita, che è addirittura sede zonale di un'associazione nazionale, possa fare raccolta fondi senza il requisito di essere iscritti al registro regionale del volontariato?

In linea di principio, tutti gli enti non commerciali, anche non iscritti ai registri di cui alla L. n. 266/1991, possono effettuare raccolte di fondi. Le norme in questione, piuttosto scarse, hanno prevalentemente natura tributaria. Ricordiamo, ad esempio, che l'art. 20 Dpr n. 600/1973 – come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. n. 460/1997 – prevede che gli enti che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere – indipendentemente dal bilancio o rendiconto – un apposito e separato rendiconto con relativa relazione illustrativa che riepiloghi somme raccolte, spese sostenute ed impiego dei fondi rimanenti. Ulteriori indicazioni sono inoltre contenute nella circolare della Agenzia delle Entrate n. 59 del 31.10.2007, paragrafo 6, ove tra l'altro è richiamata l'attenzione tra il rapporto che deve essere mantenuto tra somme raccolte e spese di raccolta. Gli adempimenti sopra detti competeranno alla associazione periferica se dotata di una propria autonomia patrimoniale, organizzativa, amministrativa e quindi, più in generale, giuridica.

Raccolta fondi attraverso raccoglitori ubicati presso esercizi commerciali

Questa associazione, iscritta all'Anagrafe delle onlus, vuole fare un tipo particolare di raccolta fondi. Vorrebbe collocare in vari esercizi pubblici, e in accordo con essi, delle cassettoni o barattoli, riportanti il nome dell'associazione e la descrizione dei progetti da sostenere, per raccogliere le offerte dei clienti di tali esercizi. Questa attività di raccolta fondi non si può considerare occasionale, perché sarebbe continuativa nel tempo, affidata alla occasionale generosità del cliente del negozio ma sganciata da celebrazioni o ricorrenze particolari.

Come si possono gestire questi tipi di raccolta fondi, anche da un punto di vista contabile? L'apposito rendiconto, che va fatto per ogni raccolta fondi, riguarda anche questo tipo di azione di autofinanziamento? Inoltre, occorre qualche particolare permesso del Comune per poter collocare i raccoglitori? Si devono rilasciare ricevute al gestore del pubblico esercizio che ha tenuto presso di sé queste cassetine? Infine, l'associazione ha tra le sue finalità il sostegno a progetti di cooperazione internazionale, tramite attività di raccolte fondi che poi saranno girati ad altre organizzazioni simili e collegate ad essa, operanti in Colombia. Le raccolte fondi finalizzate a tali progetti sono entrate che si possono legittimamente considerare tra le attività istituzionali piuttosto che tra le attività connesse?

La particolare attività di raccolta fondi descritta nel quesito, potrebbe rientrare nel settore della beneficenza, previsto al p.to 3), lett. a), co. 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997. Ai sensi del co. 4 dello stesso articolo, "si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della... beneficenza". Ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto, "non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale". Quindi, l'attività di raccolta fondi di cui si tratta potrebbe essere qualificata fiscalmente non commerciale, cioè istituzionale. Per decommercializzare le entrate finanziarie raccolte attraverso le cassetine ubicate nei pubblici esercizi, non ci sarebbe quindi bisogno di fare riferimento alla disposizione generale degli enti non commerciali di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 460/97 (peraltro inapplicabile, nel caso di specie, per difetto dell'occasionalità e della concomitanza degli eventi indicati nella norma); bensì riteniamo sufficiente invocare il settore istituzionale della beneficenza (riferito alle sole onlus), nell'ambito del quale viene svolta questa particolare tipologia di raccolta fondi. Sotto il profilo contabile (non di tipo fiscale), i fondi raccolti attraverso le cassetine sono da considerare proventi/entrate (di tipo finanziario oppure economico: ciò dipende dal tipo di contabilità tenuta) derivanti da raccolta fondi. Se il conto raccolta fondi è articolato in più sottoconti,

è possibile attribuire una denominazione specifica a questo tipo di raccolta fondi.

La raccolta fondi in questione è propriamente pubblica anche se non sembra applicabile l'art. 8 del D.Lgs. n. 460/1997 che introduce per tutte le raccolte pubbliche di fondi (non solo quindi per quelle di tipo occasionale) l'obbligo di redigere "indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario..... entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto.... dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese" relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione che, però, l'associazione non effettua. La materia è regolata in larga parte dai regolamenti comunali. Bisogna quindi verificare caso per caso presso le amministrazioni eventuali obblighi, anche se in linea generale se la raccolta non avviene su spazi pubblici ma privati non dovrebbero essere previste autorizzazioni. Semmai, si segnala che qualora la raccolta avvenisse anche mediante cessione di beni di modico valore è necessario garantire una assoluta distinzione tra le cessioni effettuate dagli esercizi commerciali e quelle, eventuali, fatte per raccolta dei fondi, all'evidente fine di evitare problemi di carattere fiscale all'esercizio ospitante. Le amministrazioni comunali disciplinano le sole raccolte di fondi a scopo benefico, effettuate attraverso la cessione di merci e prodotti, dietro riscossione di un'offerta in denaro. Sono pertanto normalmente escluse le raccolte di fondi, come quella in oggetto, effettuate senza cessione di beni o solo attraverso la distribuzione di materiale divulgativo o propagandistico dei fini dell'ente o di specifici progetti e quelle che si svolgono mediante campagne di sensibilizzazione, informazione e promozione pubblica. Si ritiene non necessario anche il rilascio di ricevute al gestore dell'esercizio pubblico.

Anche per l'attività di raccolta fondi da destinare ad associazioni colombiane, è necessario fare riferimento al nuovo concetto di beneficenza per le onlus. L'attività di beneficenza svolta dalle onlus può essere infatti anche 'indiretta'. Secondo la nuova definizione di beneficenza introdotta dal c.d. decreto anti-crisi, infatti, l'attività di

beneficenza può consistere nella concessione di erogazioni ad enti senza fine di lucro che operano prevalentemente in uno o più dei settori previsti per le onlus. Le erogazioni dovranno derivare da proventi della gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte e dovranno essere destinate alla realizzazione diretta di progetti di utilità sociale. La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 192 del 27.07.2009 afferma infatti che l'art. 30, comma 4, del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009 ha inserito nell'art. 10, del D. Lgs. n. 460/1997, dopo il comma 2, il comma 2-bis) che qualifica e delimita l'attività di beneficenza, prevedendo che

si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3 anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con l'utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

La specifica destinazione delle erogazioni a progetti di utilità sociale comporta, altresì, come precisa la circolare n. 12/2009, "da una parte la necessità della tracciabilità della donazione attraverso strumenti bancari o postali che evidenzino la particolare causa del versamento e dall'altra l'esistenza non di un programma generico, ma di un progetto già definito nell'ambito del settore di attività dell'ente destinatario prima dell'effettuazione dell'erogazione". Pertanto, se queste condizioni sono soddisfatte, l'attività di raccolta fondi finalizzata a progetti di cooperazione in Colombia, è da considerarsi istituzionale.

Raccolta fondi effettuate mediante cessione di beni

Facciamo parte di una associazione di volontariato non ancora iscritta al Registro regionale del volontariato. Attualmente abbiamo un consiglio direttivo (con un presidente, vicepresidente e un segretario) e circa 15 volontari. Le attività istituzionali, come da statuto, attualmente attive sono le seguenti: radio sul web; rubriche e musiche edificanti per adulti, genitori, bambini; riflessioni, dibattiti e interviste sul territorio con l'intento di portare messaggi di amore e di contenuto; seminari.

-
1. *Come far rientrare un bene non prodotto dall'associazione per poterlo distribuire chiedendo in cambio una donazione o venderlo con il fine di raccogliere fondi?*
 - a) *Prodotto (materiale educativo, libri per bambini, calendari, prodotti artigianali) acquistato a spese personali (dei membri del consiglio direttivo, volontari o altri sostenitori) e devoluto gratuitamente per uso all'associazione.*
 - b) *Prodotto (materiale educativo, libri per bambini, calendari, prodotti artigianali) acquistato direttamente dall'associazione e venduto presso diversi canali distributivi (librerie, ecc).*
 - c) *Prodotto (materiale educativo, libri per bambini, calendari, prodotti artigianali) acquistato direttamente dall'associazione e distribuito in occasione di eventi speciali chiedendo in cambio una libera offerta.*
 2. *È possibile vendere un bene prodotto dall'associazione per poterlo distribuire per una raccolta fondi?*
1. Distinguendo le 3 fattispecie descritte in questo punto, si riportano le seguenti considerazioni.
 - a. Le donazioni di beni, da parte di soci o terzi, all'associazione, anche se irrilevanti sotto il profilo fiscale, dovranno essere contabilizzate come tali senza alcun adempimento particolare. In particolare, la lett. b), co. 1, art. 1 del D.M. 25 maggio 1995 considera – agli effetti del co. 1, art. 8 della L. n. 266/1991 – attività commerciali e produttive marginali (i cui proventi non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'Ires), le “attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario”. Quindi, tutte le volte che l'associazione vende direttamente i beni donati da terzi, i relativi proventi non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
 - b. Per converso, tutte le volte che l'associazione vende – tramite diversi canali distributivi – i beni acquistati direttamente, i relativi proventi concorrono alla formazione del reddito imponibile
-

in quanto sono di carattere commerciale. In questa fattispecie si può, tuttavia, distinguere, fra attività commerciale abituale (è necessaria la tenuta di una contabilità fiscale) e occasionale (che produce un reddito diverso). In ogni caso, le organizzazioni di volontariato, di cui alla L. n. 266/1991, non possono svolgere questo tipo di attività (extra marginale), pena la cancellazione dal relativo Registro regionale.

- c. Questa fattispecie potrebbe, invece, rientrare nella previsione fatta dalla lett. a) co. 1, art. 1 del D.M. 25 maggio 1995 che considera – sempre agli effetti del co. 1, art. 8 della L. n. 266/1991 – attività commerciali e produttive marginali, le “attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato”. Quindi se, occasionalmente e in occasione di particolari eventi promozionali, l’associazione vende – direttamente e non tramite librerie o altri intermediari commerciali – i materiali citati nel quesito direttamente, i relativi proventi non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
2. La fattispecie descritta in questo punto può dar luogo, per una organizzazione di volontariato iscritta nel Registro regionale, a 2 diverse possibili soluzioni fiscali. La prima linea di azione (‘vendita’) è supportata dalla lett. c) co. 1, art. 1 del D.M. 25.05.1995 che considera – sempre agli effetti del co. 1, art. 8 della L. n. 266/1991 – attività commerciali e produttive marginali, anche “la cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario”. Quindi, in questa ipotesi, l’associazione può vendere direttamente, liberamente ed abitualmente (anche in un negozio) beni prodotti dai volontari (o dagli eventuali assistiti). La seconda linea (“raccolta pubblica di fondi”), che trova la sua base normativa nell’art. 2 del D.Lgs. n. 460/1997, prevede che “non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali... i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante
-

offerte di beni di modico valore (*n.d.r.*: ad esempio, un calendario, una maglietta, ...) o di servizi (*n.d.r.*: ad esempio: uno spettacolo, un seminario, ...) ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”. Naturalmente, questa offerta di beni (o servizi) non dovrà essere paragonata ad una vendita (quindi, non dovranno essere apposti prezzi) e dovrà avvenire occasionalmente in concomitanza con particolari eventi o manifestazioni.

4. Erogazioni liberali in denaro

Assenza di liberalità nel pagamento di un corso di formazione

È possibile che chi partecipa ad un nostro corso di formazione per soccorritore (versando la quota sul nostro corrente bancario) possa scaricare tale somma dalla dichiarazione dei redditi? Se sì è sufficiente la ricevuta del bonifico?

Le somme detraibili sono quelle effettuate a titolo di liberalità e donazione senza quindi ricevere in cambio alcuna prestazione. A parte il rispetto delle altre disposizioni di legge in materia nel caso in esame non siamo di fronte, come detto, ad una liberalità.

Cause Related Marketing

Una azienda agricola biologica vorrebbe apporre sull'etichetta dei propri prodotti in vendita, la dicitura che parte del ricavato della vendita andrà ad una associazione onlus. Vorrebbe sapere quale tipologia di documento occorre stipulare tra l'azienda e l'associazione per l'uso della denominazione, l'uso del logo, il fatto che periodicamente devolverà tramite bonifico bancario una somma in denaro, la sua tutela dal punto di vista fiscale; il contenuto dell'accordo e la destinazione, da parte dell'associazione, della somma donata.

Il rapporto che l'azienda in questione vorrebbe attivare con l'associazione onlus, si inquadra giuridicamente nella fattispecie del *Cause related marketing* (Crm) – ovvero del “marketing legato alla causa” – vale a dire una azione di medio-lungo periodo che consente una

maggiore visibilità dell'azienda e che definisce tutti i rapporti che 'legano' il marchio di quest'ultima ad una causa sociale, portata avanti da una associazione. Su questa tipologia di rapporto, il Ministero delle Finanze ha precisato (R.M. n. 137/2000) che rappresenta:

una nuova tecnica pubblicitaria... che consiste nella valorizzazione di un marchio o nel lanciare un prodotto destinando risorse predeterminate o percentuali di ricavi al restauro di un'opera d'arte o al finanziamento di una struttura pubblica o ancora nell'abbinare il proprio marchio a un'iniziativa di solidarietà sociale o a un progetto di interesse collettivo.

Non si tratta, quindi, sotto il profilo fiscale, di una erogazione liberale, ma, nella fattispecie evidenziata nel quesito, di una vera e propria operazione di promozione del marchio di una linea produttiva di una impresa (azienda agricola) che viene associato a una causa sociale promossa e co-gestita insieme ad una organizzazione non profit (associazione onlus). La onlus, in base ad un accordo scritto, si ritrova ad incassare una certa parte dei proventi commerciali maturati dal co-branding (cioè da una campagna promozionale di affiancamento dei due marchi) che destinerà a un progetto di natura istituzionale tipico dell'ente. La tecnica pubblicitaria in questione si caratterizza per essere diretta non tanto a reclamizzare la linea di prodotti agricoli, quanto a far percepire all'opinione pubblica l'impegno dell'azienda agricola committente nel campo sociale. La R.M. n. 356/2002 riprende la definizione di *Cause Related Marketing* ribadendo e precisando in proposito come

si tratta, sostanzialmente, ... di una nuova concezione di pubblicità rivolta al sociale, caratterizzata dalla circostanza che le campagne pubblicitarie sono sempre più rivolte non tanto a reclamizzare un prodotto come tale, quanto a far sì che l'impresa venga percepita come un elemento indispensabile allo sviluppo della comunità socio-politica in cui è inserita.

La Risoluzione, prende in considerazione un caso specifico di Crm: quando l'organizzazione non profit 'cede' il proprio marchio ad un'impresa che organizza le campagne pubblicitarie e, quindi, matura il diritto a gestire tali marchi per le proprie campagne. In particolare, l'organizzatore della campagna pubblicitaria acquisisce da orga-

nizzazioni non profit il diritto a gestire il loro marchio a titolo gratuito (funzione di testimonial); successivamente i marchi vengono utilizzati nell'ambito di campagne pubblicitarie commissionate da imprese terze. Parte dei corrispettivi erogati dall'impresa committente viene destinata dalla società che organizza la campagna pubblicitaria a sostenere progetti umanitari dell'organizzazione non profit a favore di altri enti della medesima natura. I rapporti giuridici tra le parti interessate dalla campagna pubblicitaria sono:

1. Rapporto tra onlus e azienda: l'utilizzo del marchio della onlus avviene a titolo gratuito.
2. Rapporto tra società organizzatrice e impresa committente: si tratta di un contratto di pubblicità a prestazioni sinallagmatiche.

A fronte dei corrispettivi pagati dall'impresa committente, la società organizzatrice sostiene:

- i costi per la divulgazione del messaggio pubblicitario e per la gestione della campagna pubblicitaria;
- gli oneri rappresentati dalle somme da destinare per la realizzazione del progetto.

L'Agenzia delle Entrate ha escluso, in via preliminare, la riconducibilità delle erogazioni effettuate per la realizzazione del progetto alla categoria delle spese di sponsorizzazione (assimilabili a quelle di pubblicità). A parere dell'Agenzia queste spese sono inerenti e, come tali, integralmente deducibili al pari degli altri costi sostenuti per la realizzazione della campagna pubblicitaria, in quanto indispensabili per il raggiungimento dell'accordo con l'ente non profit e l'impresa committente. In definitiva, dal momento che l'utile per la società organizzatrice è costituito dalla differenza tra il totale del corrispettivo pattuito con il committente e la parte di contributo erogato per il sostenimento del progetto, l'Agenzia ha ritenuto corretto considerare questa spesa come costo interamente deducibile in quanto il sostenimento è elemento indispensabile per la conclusione del contratto; ed è connesso direttamente alla particolare attività pubblicitaria esercitata. L'Agenzia delle Entrate non si è, invece, pronunciata sulla natura del corrispettivo versato dall'impresa committente alla società che

realizza la campagna pubblicitaria. Posto che il contratto – qualificato nell’istanza di interpello come di pubblicità a prestazioni sinallagmatiche – può prevedere, oltre all’obbligo di divulgazione di messaggi attraverso i mass media, anche l’esecuzione di altre prestazioni a favore dell’impresa stessa (sempre di carattere pubblicitario), i relativi costi possono essere qualificati come spese di pubblicità. Per quanto riguarda le onlus di diritto sempre la risoluzione citata specifica che:

la compatibilità dell’attività in questione con la natura e le finalità perseguite dai suddetti enti andrà valutata alla luce della normativa speciale che li disciplina.

Quindi sembra essere esclusa questa attività per le associazioni di volontariato, ai sensi della L. n. 266/1991. Prima di giungere ad un accordo formale tra l’azienda agricola e l’associazione, è necessario compiere questi passi:

- valutare le opportunità: oltre al ritorno economico bisogna prendere in considerazione tutto ciò che può contribuire ad accrescere questo valore; è inoltre necessario tenere presente quali potranno essere le reazioni degli *stakeholder* all’accordo finale;
- valutare i rischi: occorre valutare i rischi della *partnership* adeguatamente, in particolare per quanto riguarda la reputazione, la responsabilità (relativamente alle varie fasi di attuazione dell’iniziativa), l’aspetto finanziario.

Nel caso poi si preveda l’utilizzo del nome dell’organizzazione da parte dell’impresa, bisognerà valutare attentamente implicazioni e possibili limiti per evitarne un uso improprio ed eccessivo. Nell’accordo (per il quale non è stabilita una forma, ma è opportuno che ci sia e venga scritto) dovrebbero essere indicati, per una migliore tutela – non solo di tipo fiscale – di entrambe le parti:

- l’oggetto della *partnership*;
 - lo scopo principale della *partnership*: bisogna rendere specifici, misurabili e realizzabili gli obiettivi concordati;
 - chi è vincolato all’accordo, considerando anche i fornitori, le agenzie ed eventuali terze parti
 - i ruoli e le responsabilità;
-

-
- la durata dell'accordo;
 - il piano delle attività e dei tempi di attuazione;
 - i dettagli sugli accordi per il contributo (compresa la destinazione);
 - il programma e le modalità dei pagamenti;
 - il processo di aggiornamento dei dettagli;
 - i processi di approvazione del testo di accordo, del possibile logo o marchio utilizzato per promuovere l'iniziativa, dei comunicati stampa;
 - le modalità di utilizzo del logo e della denominazione;
 - il piano di revisione;
 - le clausole di conclusione dell'accordo.

5. Contributi vari

Assegnazione alle onlus di premi di concorsi e operazioni a premio non riscossi

Vorremmo conoscere le possibilità e le modalità per iscrivere la nostra associazione fra quelle destinatarie del riparto dei premi non ritirati di lotterie e concorsi a premi.

Le onlus hanno la possibilità di divenire assegnatari dei premi messi in palio nei concorsi e nelle operazioni a premio non riscossi dai vincitori. Questa possibilità è prevista nel co. 5, art. 10 del Dpr n. 430/2001 (Nuova disciplina sui concorsi e sulle operazioni a premio). Le imprese, non più sottoposte ai vincoli della precedente normativa, godono ormai di una più ampia libertà di azione e possono realizzare più tempestivamente le proprie strategie di marketing. Contestualmente, però, sono tenute ad effettuare una più corretta e puntuale informazione nei riguardi dei consumatori. In coerenza con tali principi, è stata abolita la norma che imponeva di consegnare alle ex Eca (Enti Comunali di Assistenza) i premi non ritirati, non assegnati o rifiutati. Oggi, invece, il decreto citato dispone che “nei concorsi a premio, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, sono devoluti a organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo

10 del D.Lgs. n. 460/1997". Per tutelare esigenze di trasparenza e per assicurare una corretta informazione ai consumatori, il decreto impone inoltre che nel regolamento del concorso sia indicato anche la onlus alla quale i premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti (art. 11, co. 1 del Decreto). Le imprese sono così libere di scegliere una o più onlus a cui saranno devoluti i premi non ritirati nel termine di 6 mesi dalla conclusione del concorso o dalla data di richiesta (o nel termine eventualmente inferiore previsto e indicato nel regolamento) e quelli non assegnati per qualunque causa. Di conseguenza, le onlus devono proporsi alle imprese per essere conosciute e far sì che le loro cause siano condivise e supportate. Per i beni ceduti alle onlus, in forza di questa normativa, non sono richiesti gli adempimenti previsti per le liberalità in derrate alimentari, prodotti farmaceutici o merci di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 460/1997. Infatti, non di liberalità si tratta, ma di devoluzione prevista per legge. In particolare, non è richiesto che la onlus beneficiaria utilizzi direttamente i beni in conformità alle proprie finalità istituzionali, né che l'impresa dia per ogni singola cessione la preventiva comunicazione, mediante raccomandata a.r., al competente ufficio delle entrate.

Anche gli obblighi contabili richiesti per le liberalità in merci (annotazione, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, nei registri Iva della qualità e quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese) non riguardano la cessione dei premi non ritirati o assegnati. Naturalmente, i beni assegnati non concorrono al raggiungimento del limite di deducibilità previsto per le liberalità. Dovranno, invece, essere rispettati gli obblighi specificamente previsti per i concorsi a premio per i quali la norma ha individuato in un notaio o in un funzionario della Camera di Commercio il soggetto garante della procedura di assegnazione dei premi.

Contributi per l'acquisto e l'installazione di un ascensore

Una associazione di volontariato gestisce una casa di riposo per autosufficienti. Per agevolare l'accesso alla struttura è stato deciso in impianto nell'edificio un ascensore che supera una rampa che ha una inclinazione tale da creare difficoltà ai diversamente abili. Si chie-

de se esistono contributi o agevolazioni per l'acquisto e la installazione dell'ascensore.

L'associazione, oltre alla richiesta di contributi di modesto ammontare alle fondazioni bancarie compenti per territorio (aspettando l'emissione dei bandi per la presentazione delle domande di contributi, consultabili e scaricabili direttamente dai rispettivi siti web) o alla Banca di Credito Cooperativo territorialmente competente che può essere ricercata sul sito della federazione regionale <http://www.ftbcc.it/>, può, inoltre, sperimentare le seguenti 2 linee di finanziamento specifico.

- 1) Contributi a favore delle associazioni di volontariato ed onlus per l'acquisto di beni strumentali (art. 96, L. n. 342/2000 e D.M. attuativo n. 177/2010). Possono presentare la domanda per la concessione del contributo anche le associazioni di volontariato, come la scrivente, iscritte nei registri regionali del volontariato. Le domande devono essere compilate utilizzando l'apposito formulario predisposto annualmente dalla Divisione III-Volontariato, ponendo particolare attenzione alla documentazione da allegare e seguendo le istruzioni di compilazione in esso dettagliatamente indicate. Devono essere inviate al Ministero del Lavoro e della Solidarietà Sociale entro il 31 dicembre di ogni anno e devono riguardare acquisti effettuati nel corso dell'anno di riferimento (ad esempio, le domande inviate entro il 31.12.2013 debbono riguardare acquisti effettuati durante il 2013).

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Volontariato/Contributi_ambulanze_beni/

- 2) Contributi per eliminazione barriere architettoniche in edifici residenziali privati (L. n. 13/1989) La L. n. 13/1989 ha introdotto la possibilità di richiedere contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati: spesso tali contributi non sono stati erogati o lo sono stati solo parzialmente a causa di una certa discontinuità nel finanziamento del relativo fondo. Va ricordato comunque che la L. n. 345/1997 ha destinato specifici finanziamenti all'eliminazione delle barriere architettoniche
-

negli edifici privati. Hanno diritto a presentare le domande di contributo anche i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all'assistenza di persone con disabilità (verificare se l'associazione soddisfa questa condizione). Le richieste di contributo devono essere inoltrate prima dell'inizio dei lavori presso il proprio Comune di residenza, entro il 1° marzo di ogni anno. Le domande inoltrate dopo questo termine, verranno comunque prese in esame l'anno successivo.

Le domande di contributo sono ammesse solo per interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche e sono concedibili per interventi su immobili privati già esistenti ove risiedono disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti e su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai disabili. I Comuni possono accertare che le domande non si riferiscano ad opere già esistenti o in corso di esecuzione. Se non è possibile, materialmente o giuridicamente, realizzare opere di modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di attrezzature che, per le loro caratteristiche risultino strettamente idonee al raggiungimento degli stessi fini che si sarebbero ottenuti se l'opera fosse stata realizzabile. L'entità del contributo viene determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate. Se le spese sono inferiori al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo importo.

Contributi per siti internet

Con la presente sono a richiedere informazioni circa l'esistenza o meno di finanziamenti per la creazione e lo sviluppo di siti internet dedicati alle associazioni di volontariato.

Non siamo a conoscenza di finanziamenti direttamente rivolti allo sviluppo di siti internet, ma sia tramite i centri di servizio al volontariato, che le altre strutture che erogano finanziamenti al volontariato (fondazioni bancarie, enti locali) non è improbabile rinvenire opportunità per ottenere, direttamente o surrettiziamente, contributi o prestazioni professionali da destinare anche a questo tipo di attività.

Contributi su bando provinciale

È lecito per un'amministrazione provinciale in un bando di concessione di contributi per attività sociali, rivolto ad associazioni di promozione sociale ed organizzazioni di volontariato permettere la partecipazione solamente agli organismi suddetti che sono iscritti nella propria sezione provinciale d'appartenenza? Se si è iscritti ad una sezione qualsiasi del Registro regionale, ciò non implica automaticamente l'ottemperanza di fatto al requisito? Cosa sarebbe successo se un bando con equivalente requisito fosse stato fatto per una gara ad oggetto convenzione inerente un qualche servizio?

Trattandosi di un bando per la concessione di contributi elargiti a parziale copertura dei progetti in questione e tramite fondi derivanti dal bilancio dell'amministrazione provinciale, questa può legittimamente individuare un limite territoriale – coincidente con la provincia stessa – alla sede legale degli enti che possono concorrere a tale bando. Tale facoltà dell'amministrazione provinciale di aprire il bando alle sole associazioni aderenti agli albi della provincia stessa, dovrebbe essere sottolineata nel regolamento dell'amministrazione e comunque non contrasta con altre normative regionali. Tutt'altra questione riguarda le gare di appalto o per la gestione di servizi da regolarsi tramite convenzione, soprattutto quelli al di sopra di un certo tetto di spesa (solitamente intorno ai 200.000 € annui). In questi casi sono stati individuati limiti al potere decisionale degli enti locali, stabilendo le tipologie di servizi che devono essere messi a bando, le caratteristiche dei soggetti che possono partecipare (es.: imprese dotate di personale con determinate qualifiche) e imponendo la partecipazione di tutti i quelli aventi i requisiti ed iscritti agli albi regionali (v. normativa per gli appalti dei servizi pubblici, il piano d'intervento sociale della regione, ecc.).

Spazi pubblicitari gratuiti alla radio

Esiste anche per le radio la possibilità di inviare informazioni socio/sanitarie senza pagare lo spazio pubblicitario? Per la televisione sappiamo che esiste!

Il Corecom, in base alla L. n. 103/1975, è competente in materia di trasmissioni dell'accesso, uno spazio a disposizione di soggetti collettivi (associazioni culturali, partiti, enti locali, sindacati, gruppi etnici e linguistici, confessioni religiose...) per attività di comunicazione. Al Corecom competono l'istruttoria e l'esame delle richieste provenienti dai soggetti sopra indicati, nonché le deliberazioni di ammissione o esclusione dai programmi dell'accesso, secondo il nuovo regolamento approvato il 5 dicembre 2011. Il piano dei programmi dell'accesso viene definito per ogni trimestre e viene inserito, per lo stesso periodo, nel palinsesto delle trasmissioni della Sede Regionale Rai.

Il brano citato è stato copiato dal sito www.consiglio.regione.toscana.it/corecom/att_servizio/accesso.htm. Vi consigliamo di accedere sia a questo che a quello principale www.consiglio.regione.toscana.it/corecom/ per ottenere informazioni dettagliate sulla modalità e tempistica delle domande da produrre per poter ottenere la concessione di uno spazio gratuito a voi dedicato. Pertanto avete modo di costruire la vostra proposta anche chiedendone dettagli agli uffici del Comitato regionale per le Comunicazioni che hanno sede in: Via de' Pucci, 4 – 50122 Firenze – Tel 055/2387392 – Fax 055/2387963 – e-mail: accesso@corecom.toscana.it

Contributi per la stampa

Una associazione di volontariato che ha come finalità di consentire l'accesso a tutti ai mezzi di comunicazione di massa (stampa, radio, ecc.) ed in cui tutti i soci sono volontari e non retribuiti in alcun modo, realizza una rivista con le principali informazioni a livello locale, regolarmente registrata in Tribunale, destinata a tutte le famiglie del Comune. Esistono dei finanziamenti pubblici per la stampa ai quali accedere o eventuali bandi specifici?

Accedere a finanziamenti pubblici per l'editoria sociale in Italia è molto complicato per le associazioni di volontariato che pubblicano giornali. Per quanto riguarda giornali editi da cooperative, fondazioni o enti morali. La L. n. 250/1990 (<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;250>) afferma che

A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti mo-

rali, ovvero da società la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2 euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici:

- non abbiano acquisito, nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
- editino periodici a contenuto prevalentemente informativo;
- abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettemanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili.

Per quanto riguarda la normativa regionale ci sono possibilità date dalle legge (http://www.consiglio.regione.toscana.it/Corecom/normativa/noramtiva_doc/leg_62_1997.htm) con specifici parametri. La Regione svolge attività di sostegno alle iniziative editoriali, anche multimediali, operanti nella Regione, per la qualificazione e l'ammmodernamento del settore. L'elenco regionale è suddiviso in tre sezioni:

- a) elenco delle imprese radiotelevisive;
- b) elenco delle imprese che editano stampa periodica;
- c) elenco delle altre imprese editrici.

Hanno titolo all'iscrizione nell'elenco, purché aventi sede legale in Toscana:

- a) emittenti radiotelevisive di carattere locale abilitate ad operare in base alla normativa vigente, che abbiano la redazione principale in Toscana, una diffusione prevalente nell'ambito regionale e che trasmettano quotidianamente notizie sulla realtà istituzionale, sociale, economica e culturale della Toscana;
 - b) emittenti per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale che trasmettano quotidianamente notizie sulla realtà istituzionale, sociale, economica e culturale della Toscana;
-

- c) editori di pubblicazioni periodiche offerte in vendita pubblica o in abbonamento con almeno nove numeri all'anno, che per contenuti, diffusione e sede redazionale risultino finalizzate all'informazione sulla realtà istituzionale, sociale, economica e culturale della Toscana;
- d) agenzie di informazione quotidiana che pubblichino almeno 150 notiziari all'anno di informazione locale o regionale;
- e) editori di pubblicazioni, anche multimediali, prevalentemente relative alla realtà sociale, economica e culturale della Toscana, che abbiano pubblicato almeno cinque titoli l'anno in vendita pubblica o in abbonamento;
- e) editori di quotidiani aventi diffusione locale e comunque con tiratura non superiore a 15.000 copie offerti in vendita pubblica o in abbonamento;
- f) consorzi ed altre forme associative costituiti dai soggetti di cui alle lettere precedenti per la gestione di strutture di servizi comuni.

Infine esiste la possibilità di inserire in altri progetti su bandi (enti locali, regionali o dei centri di servizio) le spese di comunicazione che però hanno un ammontare generalmente limitato ad una percentuale molto bassa e comunque devono rientrare in un progetto generale (ad esempio politiche giovanili, bandi innovazione o formazione etc.).

Capitolo 6

Lavoro e assicurazione

1. Lavoro gratuito

Rimborso spese volontari

Chiedo un chiarimento riguardo alla documentazione necessaria per il rimborso spese ai volontari.

In particolare, in merito alle spese di viaggio con auto, serve specificare il tipo di auto e il costo chilometrico relativo a quella data auto? Un ostacolo al fatto che tutte le spese devono essere documentate: se una volontaria spende 8,5 euro come può presentare lo scontrino del relativo carburante? Non è sufficiente una dichiarazione sul fatto di aver consumato del proprio carburante?

La L. n. 266/1991 prevede espressamente la possibilità per le associazioni di volontariato di erogare ai propri volontari somme a titolo di rimborso spese, sempre che presentino i seguenti requisiti:

- essere effettivamente sostenute dal volontario,
- essere relative all'attività prestata per conto dell'associazione,
- il rimborso deve avvenire entro limiti predefiniti dall'associazione.

La Legge quindi non offre ulteriori elementi, né vi sono indicazioni di cifre, né risulta che vi siano stati chiarimenti ministeriali specifici. Lo stesso D.Lgs. n. 460/1997 sulle onlus non affronta la questione, nonostante un espresso richiamo da parte della Commissione Parlamentare di Vigilanza.

Queste norme indicano cioè un quadro di riferimento generale, da completare seguendo i principi ispiratori in esse contenute. Nessuna norma fiscale si occupa esplicitamente dei rimborsi spese delle associazioni di volontariato, per cui vanno applicate per analogia le regole previste per altri contesti, in particolare per il rapporto di lavoro dipendente e per le collaborazioni coordinate e continuative. Questa estensione deve avvenire con cautela, in quanto è diverso il contesto fiscale in cui opera il volontario. Per i rapporti di lavoro dipendente ed autonomo il Fisco guarda con sospetto i rimborsi spese,

in quanto esiste il pericolo che si possano adottare comportamenti elusivi, per cui vigono regole molto rigide che limitano la tipologia ed il valore delle spese rimborsabili senza imposizione.

È indispensabile che l'associazione adotti una delibera del proprio organo sociale competente in base allo statuto (consiglio direttivo o assemblea) con la quale disciplini in via generale le modalità dei rimborsi spese. Tale delibera dovrà prevedere almeno i seguenti punti:

- i tipi di spesa ammessi a rimborso,
- eventuali limiti di valore per i diversi tipi di spese,
- la procedura di autorizzazione per effettuare la spesa,
- la documentazione da presentare da parte del volontario,
- il soggetto competente al controllo e all'erogazione dei fondi.

È opportuno che, in ogni caso, il rimborso spese risulti da una richiesta scritta fatta dal volontario, da cui risulti esplicitamente il legame con una specifica attività svolta per conto dell'associazione.

Allo scopo, si possono utilizzare i moduli predisposti dal Cesvot, oppure quelli per uso aziendale in vendita presso le cartolerie specializzate. Si ricorda che per le associazioni di volontariato tali documenti sono esenti da bollo. Tutta la documentazione prodotta dal volontario andrà conservata agli atti dell'associazione per eventuali controlli da parte degli uffici fiscali. Il viaggio dei volontari, in particolare, deve sempre essere autorizzato dall'associazione. Sono rimborsabili i costi effettivamente sostenuti per il raggiungimento del luogo dove si deve svolgere il servizio. Tali spese sono rimborsabili, di regola, a partire dalla sede associativa. In deroga alle norme fiscali, se previsto dalla delibera dell'associazione e giustificato dalle esigenze del servizio, si può ritenere rimborsabile il tragitto anche a partire dall'abitazione del volontario, oltre che dalla sede dell'associazione. Se vengono usati mezzi pubblici si farà riferimento ai relativi biglietti. Se viene usata l'auto privata si farà riferimento alle tariffe Aci. In deroga alle norme fiscali si ritiene che non vada fatta alcuna distinzione tra spese di viaggio all'interno o all'esterno del Comune di residenza del volontario. Infine, la documentazione delle spese di carburante sostenute dal volontario può essere chiesta, sotto forma di scontrino o ricevuta rilasciata dal distributore.

Iscrizione rimborso spese volontari

I rimborsi spese documentati o chilometrici erogati ai volontari (soci e non), devono essere iscritti nel Libro unico del lavoro?

Tra i soggetti iscrivibili nel Libro unico del lavoro non rientrano i volontari perché non percepiscono compensi ma soltanto rimborsi spese effettivamente sostenuti. I volontari sono iscritti soltanto nel registro degli aderenti. Il rimborso spese ai volontari non soci, essendo questi terzi rispetto all'associazione, è assoggettato alla normativa fiscale e previdenziale ordinaria.

Alternatività tra la posizione di volontario e quella di lavoratore retribuito

Questa associazione, iscritta al Registro regionale del volontariato, utilizza come volontari anche i propri dipendenti, ritenendo che l'attività di volontariato sia legittima in quanto svolta fuori dall'orario di lavoro. Inoltre, affinché questi dipendenti possano essere coperti dall'assicurazione, fuori dall'orario di lavoro, risultano iscritti nel registro degli aderenti. Quando gli è stato fatto notare che esiste incompatibilità tra il dipendente e il volontario, l'associazione ha risposto che una persona quando finisce di lavorare è libera di fare volontariato dove vuole e che fanno tutti così.

Quali rischi corre l'associazione rispetto alla Compagnia assicurativa e rispetto alla Legge? Restando in atto questo comportamento, come può tutelare (da un punto di vista assicurativo) quei dipendenti che comunque continueranno a fare volontariato nell'associazione?

La L. n. 226/1991, in particolare agli artt. 2 e 3, ritiene che la posizione del volontario non debba essere retribuita in alcun modo e che la posizione del volontario sia quindi incompatibile con qualsiasi rapporto retribuito. Non si tratta quindi di un problema di orario o di momento in cui il soggetto interessato presta la sua attività di volontario, ma di alternatività netta della due posizioni: o soggetto volontario o soggetto retribuito. Questa, almeno, l'interpretazione largamente prevalente e che pare in linea con lo spirito generale della legge. La situazione

può, almeno potenzialmente, presentare diverse problematiche sotto vari aspetti, sia di copertura assicurativa sotto il profilo del lavoro dipendente/volontario (la Compagnia potrebbe non risarcire stante l'incompatibilità), sia di controversie di lavoro (si pensi solo al lavoratore dipendente che rivendichi il pagamento di ore o di servizi prestati in più rispetto all'orario di lavoro e/o alle proprie mansioni), oltre che una mancanza generale dei requisiti di legge per la corretta qualificazione di organizzazione di volontariato che possono determinarne la cancellazione dal relativo Registro. Restando invariata la situazione non si ritiene possibile, pertanto, tutelare i dipendenti/volontari.

Volontario che svolge anche Servizio Civile

È compatibile la carica di consigliere all'interno di una associazione con il ruolo di volontario di Servizio Civile svolto sempre all'interno della stessa? Dal nostro statuto è chiaro infatti che tra qualsiasi socio – e quindi anche per un consigliere – e l'associazione non ci debba essere alcun tipo di rapporto economico. È altresì vero che, nel caso del Servizio Civile, il rapporto economico non è diretto con l'associazione di volontariato, ma con l'Ufficio nazionale del servizio civile. Ma nel caso di un socio che riveste una carica sociale come ci si deve comportare visto che all'interno del consiglio direttivo vengono date disposizioni anche per quanto riguarda il Servizio Civile?

La legge quadro in tema di volontariato prevede espressamente che gli associati non possano essere retribuiti in alcun modo né dall'associazione, né dai beneficiari. Stabilisce, altresì, la gratuità delle cariche sociali. Nel caso di specie, dal tenore del quesito risulta, però, che il socio consigliere percepisce una retribuzione non in quanto tale ma, quale volontario del Servizio Civile e che, comunque, il rapporto economico è con l'Ufficio nazionale del servizio civile e non anche con l'associazione. Per tali ragioni, si ritiene che, in astratto, non vi siano violazioni della normativa di riferimento. Ciò, però, nella misura in cui il consiglio direttivo non assuma decisioni di carattere economico con riguardo al servizio civile e segnatamente alla posizione del Consigliere. Se così accade, i soggetti del rapporto economico “si

confondono” e, conseguentemente, si può ravvisare una violazione del divieto di retribuzione di cui sopra. Fermo restando quanto sopra, ancorché non richiesto nel quesito, pare utile precisare quanto segue: al fine di evitare l’insorgenza di situazioni di conflitto di interessi e/o incompatibilità, sarebbe opportuno che il consigliere volontario del Servizio Civile si astenesse dal voto tutte le volte in cui il consiglio direttivo è chiamato a pronunciarsi in materia di Servizio Civile a prescindere dal punto all’ordine del giorno.

Volontari assegnati dall’Ufficio nazionale del servizio civile (Unsc)

L’associazione ha presentato domanda di iscrizione al Registro regionale del volontariato. Nel proprio statuto si legge: “L’associazione si basa sull’opera prevalente dei soci volontari, e a titolo gratuito, che saranno assicurati ai sensi della normativa vigente nonché, in maniera sostanziale e principale, dai volontari assegnati dall’Ufficio Nazionale del Servizio Civile al quale sarà inoltrata domanda di riconoscimento di IV° classe Legge Regionale 35/2006. Il ricorso ad eventuale personale dipendente o libero professionista potrà essere ammesso solo nei limiti di cui al comma 4, art. 3 Legge 266/1991 e comma 1–2, art. 3, L.R.T. 28/1993”.

Il quesito è il seguente: può un’associazione di volontariato ricorrere, in maniera sostanziale e principale, ai volontari assegnati dall’Ufficio nazionale del servizio civile? Dal momento che questa tipologia di volontari è un po’ sui generis – infatti chi fa il Servizio Civile viene pagato, anche se non direttamente dall’associazione in cui presta la sua opera – l’art. 4 dello statuto dell’associazione in questione è in linea con il dettato dell’art. 2 della L. n. 266/1991?

Lo status di volontario assegnato dall’Ufficio Nazionale del Servizio Civile (Unsc) è diverso da quello previsto e disciplinato dalla L. n. 266/1991 (Legge quadro sul Volontariato). Il richiamato co. 1, art. 2 della legge dispone che:

ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte.

Il giovane in Servizio Civile certamente presta una attività personale e, in un certo senso, spontanea. L'attività svolta in servizio civile, però, non è certamente gratuita poiché non è svolta in modo disinteressato, senza alcun vantaggio economico, neppure indiretto. La Legge, infatti, al co. 1, art. 2 precisa: "senza fini di lucro anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà". Il vantaggio economico non può essere mascherato da forme di retribuzione di qualsiasi genere o indirette (come quelle relative al Servizio Civile). Inoltre, l'importo corrisposto al/alla ragazzo/a in Servizio Civile non può essere equiparato, sempre ai fini della normativa sul volontariato, ad un rimborso spese poiché il co. 2, art. 2 prevede che l'attività di volontariato possa essere rimborsata per le spese effettivamente sostenute ed entro i limiti preventivamente stabiliti dalla organizzazione stessa. Tutte queste limitazioni indicano l'attenzione che il legislatore ha rivolto alla caratteristica della gratuità, per impedire che, attraverso vari accorgimenti, tale divieto possa essere aggirato. La violazione del criterio della gratuità può comportare delle conseguenze e coinvolgere la responsabilità del volontario e della organizzazione di volontariato. Quando nel co. 1, art. 3 si dice che:

è considerato Organizzazione di Volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

ci si riferisce ai volontari disciplinati dalla legge stessa e, quindi a quelli che soddisfano il principio della gratuità come sopra delineato. Se, al contrario, la maggior parte degli aderenti dell'organizzazione dei volontariato è costituita da volontari assegnati dall'Unsc, l'associazione non soddisfa i requisiti legislativi previsti dalla L. n. 266/1991 e pertanto non può qualificarsi organizzazione di volontariato, a prescindere dalla sua iscrizione nel registro regionale. Potrebbe essere messa in dubbio anche la legittimità di questi soci (volontari Unsc), su un piano civilistico, in quanto la partecipazione alla vita associativa è temporanea.

Volontario responsabile di progetti di Servizio Civile

In relazione ai bandi per i progetti di Servizio Civile regionale e nazionali aperti, vorremmo conferma del fatto che il responsabile del progetto possa essere anche un volontario.

A livello sia nazionale che regionale il responsabile del Servizio Civile può essere un volontario o un dipendente a qualunque titolo dell'ente.

Rapporto tra la carica di presidente di associazione e di dipendente presso la Asl committente

La mia associazione ha stipulato una convenzione con la Asl per lo svolgimento di un progetto di alcologia. In particolare, l'associazione garantirà al progetto la presenza di uno psicologo e un assistente sociale per la durata di un anno. C'è incompatibilità con la mia carica di presidente e dipendente Asl in tutto questo?

Se la sua carica di presidente nell'associazione è retribuita in qualsiasi modo, allora da tale nuova convenzione con Asl se ne potrebbe far discendere – ancorché indirettamente – un'accresciuta possibilità di ricezione di emolumenti che potrebbe contrastare con il regolamento che contempla i comportamenti e le incompatibilità da prevedersi nel rapporto tra azienda e salariati, di cui anche la sua azienda dovrebbe essersi dotata in analogia col Dpcm del 28/11/2000. Inoltre, c'è da valutare il suo livello di coinvolgimento e competenza, dal punto di vista del processo di sviluppo e perfezionamento della convenzione, interno alla Asl. Per essere più chiari, se è l'ufficio, nel quale lei svolga funzionalmente un ruolo decisionale, a dover siglare tale contratto, e se la sua posizione rientra tra le figure che devono approvare o solo prendere in considerazione tale materia: allora, in questo caso, si potrebbe ipotizzare il conflitto tra la sua posizione in azienda e l'eventuale vantaggio che possa derivarle anche indirettamente. Se invece lei lavora in un settore che non ha alcun rapporto con quello in cui si decide di portare avanti e concludere la convenzione o se il suo ruolo è tale da non poter influenzare o determinare in alcun modo tale decisione (ad esempio, se ha una mansione esecutiva o comunque non rilevante ai fini della questione in oggetto) allora non ci pare si

possa intravedere alcunché. Ad ogni modo, ci permettiamo di suggerire un'operazione di totale trasparenza, che però lei dovrà valutare con i dirigenti ed i soci della sua associazione: potrebbe, cioè, valutare una sospensione o esonero dall'incarico di presidente per la durata della convenzione con Asl. Certamente questo comporterebbe la necessità di indire nuove elezioni per ricoprire la carica che diverrebbe vacante, ma – considerata la particolarità della situazione – il corpo sociale potrebbe assumere l'impegno a rinominarla presidente quando la convenzione sia terminata o modificata. Nel frattempo potrebbe mantenere un ruolo dirigenziale all'interno dell'associazione – pur sempre garantendo di non ricevere alcun vantaggio economico o materiale dal suo ruolo sociale –. Insomma, se la sua azienda non ha niente da eccepire e se non si può ricondurre alla sua funzione lavorativa lo sviluppo di tale attività, credo che l'eventuale problema interno alla sua associazione sia, in un modo o in un altro, gestibile.

Il diritto al riposo per i donatori di sangue

Volevamo ottenere un chiarimento sulla normativa vigente in tema di riposi per donatori di sangue afferente la seguente situazione. Un donatore di sangue dipendente presso un'azienda fino a poco tempo fa godeva di un permesso di 24 ore per la donazione. Poiché allo stesso spesso capita di effettuare nello stesso giorno una prestazione lavorativa di mattina e di notte (generalmente dalle 7 del mattino fino alle 14 e dalle 21 dello stesso giorno fino alle 7 del mattino seguente) l'eventuale donazione garantiva l'esenzione anche dal turno notturno se così programmato. Da qualche tempo a questa parte è invalsa la regola di garantire il riposo fisiologico solo fino alle ore 24 del giorno di donazione portando a giustificazione l'art. 8 della L. n. 219/2005 che si riporta di seguito: "Art. 8 (Astensione dal lavoro). I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al D.Lgs. n. 276/2003, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'art. 8 della L. n. 155/1981". Fermo restan-

do il rischio di impiegare in mansioni delicate quali quelle svolte dal suddetto in mansioni di Controllo del Traffico Aereo (assolutamente paragonabili per delicatezza, stress e livello di attenzione richiesto a quelle dei piloti di aeroplano), persone che hanno donato sangue da meno di 24 ore, vorremmo sapere se tale interpretazione è da ritenersi corretta. A noi risulta che esista un decreto del Ministero della Sanità del 1968, emanato in attuazione della L. n. 584/1967 che all'art. 3 recita: "La giornata di riposo di cui all'art. 1 viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l'operazione di prelievo del sangue" e che tale decreto sia ancora vigente almeno per quella parte. Tale interpretazione può essere ritenuta valida? Se sì, quale percorso intraprendere per ottenere una miglior definizione legislativa della "intera giornata lavorativa" anche per evitare i rischi già accennati che non riguardano solo il lavoratore ma soprattutto la collettività.

Il diritto alla retribuzione e al riposo per i donatori di sangue risulta dalla L. n. 219/2005, la quale prevede espressamente, come richiamato, che i donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al D.Lgs. n. 276/2003, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. Il computo della giornata di riposo, previsto dall'art. 3 del D.M. 8 aprile 1968, viene superato dalla più recente normativa, interpretando la frase riportata nell'art. 8 (anche dallo stesso Inps).

Permessi spettanti ai volontari della protezione civile

Una associazione è obbligata a concedere permessi al personale impiegato nelle operazioni di Protezione Civile? Quali sono gli adempimenti per richiedere il rimborso delle spese sostenute da una struttura per il personale impiegato nella Protezione Civile?

Il datore di lavoro ha l'obbligo di consentire al lavoratore dipendente, che riveste la qualifica di volontario della protezione civile, di parte-

cipare – per i periodi di impiego effettivo – agli interventi di soccorso e assistenza per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni nell’anno. Se è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell’Agenzia, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l’utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso e assistenza possono essere elevati fino a 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni nell’anno. Per le attività di pianificazione, simulazione di emergenza e di formazione teorico–pratica, tali limiti sono ridotti a un massimo di 10 giorni continuativi e fino a un massimo di 30 giorni nell’anno. Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all’estero, purché preventivamente autorizzate dall’Agenzia. I lavoratori che organizzano l’attività hanno diritto di assentarsi e al trattamento economico anche durante le fasi preparatorie a quelle connesse alla realizzazione degli interventi di addestramento e soccorso (art. 9 Dpr. n. 194/2001). Per i periodi di assenza, nei limiti visti al paragrafo precedente, il datore di lavoro deve (e il lavoratore ha diritto a):

- mantenere il posto di lavoro (pubblico o privato),
- corrispondere il normale trattamento economico e previdenziale,
- mantenere la copertura assicurativa (art. 9 Dpr. n. 194/2001).

La richiesta al datore di lavoro per l’esonero dal servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza, deve essere avanzata almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle organizzazioni cui aderiscono (art. 9 Dpr. n. 194/2001). Il datore di lavoro, ove ne faccia richiesta, ha diritto al rimborso degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario. Egli deve presentare istanza all’autorità di protezione civile territorialmente competente. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettante, le giornate di assenza dal lavoro e l’evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accredito del medesimo (art. 9 Dpr. n. 194/2001). Essa deve pervenire entro i 2 anni successivi alla conclusione dell’intervento, dell’esercitazione o dell’attività formativa. L’Agenzia di pro-

tezione civile provvede ai rimborsi a favore dei datori di lavoro anche avvalendosi delle regioni e degli altri enti competenti (art. 10 Dpr. n. 194/2001). Stante la formulazione della norma, che parla solo di “emolumenti versati al lavoratore”, i contributi versati dal datore di lavoro durante l’assenza del lavoratore non sono rimborsabili (Inps, circ. n. 314/1994 e circ. n. 107/1999). Il lavoratore dipendente, durante il permesso per partecipare alle attività di protezione civile:

- 1) ha diritto di ricevere la normale retribuzione che sarà interessata dalle ordinarie ritenute fiscali (Irpef e addizionali);
- 2) ha diritto di ricevere la normale retribuzione e ha diritto alla copertura previdenziale.

Conseguentemente il datore di lavoro dovrà continuare a versare la normale contribuzione previdenziale, assistenziale e assicurativa avendo cura di trattenere dalla busta paga (prospetto paga/Libro Unico del Lavoro) la quota di competenza del lavoratore.

2. Lavoro autonomo e parasubordinato

Rapporti di lavoro tra associazione di secondo livello e consociate

È in fase di costituzione un’associazione di volontariato di secondo livello che avrà come scopo il sostegno alle vecchie e nuove povertà. Nel momento in cui dovesse stabilirsi un rapporto di lavoro tra la costituenda associazione e un qualsiasi operatore di una delle cooperative socie, o un socio di una delle associazioni socie (magari non colui che la rappresenta all’interno dell’Assemblea dei soci), ci sarebbero dei problemi? La futura associazione intende infatti avvalersi delle professionalità interne ad ogni socio collettivo, ad esempio il tesoriere dovrebbe essere l’attuale amministratore di una delle cooperative socie, e sarebbe pagato. Per il segretario varrebbe lo stesso discorso. Non a caso nella bozza di statuto presentata all’interno degli organi sociali non è previsto né il tesoriere né il segretario. Sarebbe corretta questa scelta?

In linea di principio niente vieta che vi sia una associazione di volontariato costituita da altri enti, anche se nello statuto sarebbe comun-

que opportuno prevedere la possibilità che vi partecipino, oltre che persone giuridiche e enti, anche persone fisiche. In ogni modo, come noto, l'attività deve essere svolta in via prevalente dal lavoro gratuito e spontaneo dei propri associati o partecipanti o, comunque, da parte dei volontari. È altrettanto noto che – sempre in base alla L. n. 266/1991 – anche le cariche associative devono essere gratuite; nel caso in esame, quindi, le figure del tesoriere e del segretario non devono rivestire tale funzione, ma devono essere dei semplici incarichi di natura professionale o collaborativa a persone che, ovviamente, non devono essere socie o associate alla nuova associazione che va costituendosi. Tali incarichi quindi non devono essere elettivi. Per quanto concerne, invece, le persone incaricate è vero che il divieto di remunerazione riguarda il socio (che in questo caso sarebbe la cooperativa e non la persona fisica), ma occorre sul punto la massima attenzione. Ad esempio, si ritiene quanto mai inopportuno che la persona incaricata sia, come pare dal quesito, persona che possa esprimere anche la volontà negoziale del socio stesso (si parla di amministratore della cooperativa); in tal caso, infatti, potremmo essere di fronte alla contestazione di aver, nella sostanza, aggirato la norma che vieta di retribuire anche in forma indiretta i propri associati. Tale circostanza troverebbe poi un possibile fondamento qualora la situazione dovesse ripetersi per diverse persone in situazioni analoghe. Il problema potrebbe porsi in caso di accertamento in ordine al possesso dei requisiti legali per la qualifica di organizzazione di volontariato e quindi ad esempio anche in sede fiscale. Diverso potrebbe essere, viceversa, il caso che tra le persone fisiche non associate vi siano soggetti retribuiti per il loro lavoro che aderiscono anche a qualche persona giuridica socia senza tuttavia essere in grado di determinare in via prevalente la volontà.

Contratti di lavoro per cariche associative

Siamo un'associazione culturale senza scopo di lucro dotata di codice fiscale. Volevamo sapere se possiamo stipulare contratti a progetto e se possiamo retribuire, anche tramite questa tipologia contrattuale, il legale rappresentante (anche presidente) ed il segretario (anche

vice presidente).

Se l'atto costitutivo, lo statuto e le deliberazioni assembleari non dispongono diversamente, e non si tratta di associazione di volontariato, la vigente normativa civilistica e speciale non preclude la possibilità di retribuire il presidente e il vice presidente. Sulla forma del contratto a progetto per tali cariche/funzioni, si nutrono delle perplessità. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) portato alla ribalta dalla L. n. 533/1973, e che ha trovato la sua prima sistemazione civilistica solo con il D.Lgs. n. 276/2003, prevede la figura di un lavoratore giuridicamente inquadrabile come autonomo, ma inserito in un rapporto contrattuale in cui la forza del datore di lavoro è più rilevante. In sostanza, il soggetto si configura come un 'autonomo debole'. Esistono, infatti, oggi due macro classi di co.co.co:

- a) quelle con obbligo del 'progetto',
- a) quelle esonerate dal 'progetto'.

Le prime devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici stabiliti dal committente che dovranno essere svolti in modo del tutto autonomo dal collaboratore. Il progetto, che deve essere predisposto per iscritto, prevede una sua descrizione ed il risultato finale a cui dovrà essere funzionalmente collegato, e nel redigerlo non ci si potrà rifare ad una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente o nello svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi che potranno essere individuati dai contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per quanta riguarda la durata del rapporto, occorre sottolineare che è possibile istituire successivi contratti con lo stesso collaboratore, fermo restando che "i rinnovi, così come i nuovi progetti... non devono costituire strumenti elusivi dell'attuale disciplina". In sostanza "ciascun contratto di lavoro a progetto deve... presentare, autonomamente considerate, i requisiti di legge" (Circ. Min. Lavoro 8/1/2004 n. 1). Sicuramente non possono essere considerati co.co.co i segretari e le commesse, con orario rigido e mansioni d'ordine e durata sostanzialmente indefinita, mentre sono potenzialmente validi i rapporti legati ad iniziative ben separabili dall'attività ordinaria del committente,

senza orari rigidi di svolgimento, con un buon contenuto di *know how*, ecc. Le co.co.co esonerate dal 'progetto' si riferiscono a settori dotati di una legislazione di favore o a individui ai margini del mercato del lavoro, che si ritiene non necessitino di particolari tutele. I membri di organi di amministrazione e controllo di società (e, si suppone, anche di enti in genere) sono esonerati dal 'progetto'. Questa distinzione è importante perchè la legge prevede maggiori vincoli e tutele per le co.co.co. obbligate al progetto. È bene chiarire che essa è di tipo civilistico e non si riflette in trattamenti diversi ai fini fiscali e Inps/Inail. In ogni caso il confine tra le varie forme di lavoro è molto labile e continuerà a dare luogo a contestazioni sia da parte degli uffici pubblici (Inps, Ispettorato del Lavoro), che da parte degli stessi lavoratori che aspirano alle maggiori tutele (e alle maggiori entrate) legate al rapporto di lavoro subordinato. La Cassazione ha più volte stabilito che per valutare il rapporto occorre verificare le concrete modalità di esercizio dell'attività lavorativa e, anche, va verificata la volontà delle parti risultante dal contratto stipulato (c.d. *nomen iuris*). Proprio per dirimere questo problema di fondo, sono state costituite in ogni provincia le "Commissioni di certificazione", che possono 'certificare' la natura di rapporto di co.co. a progetto del singolo contratto. Si ritiene che entrambe le figure dell'associazione potrebbero essere ricomprese con più facilità al co.co.co senza progetto. Per averne la certezza sarebbe opportuno rivolgersi all'Ispettorato del lavoro competente per provincia. Se fosse negata tale possibilità, si ritiene che sarebbe più opportuno stipulare contratti di lavoro subordinati in quanto non si crede siano riconducibili le funzioni svolte in progetti.

Retribuzione presidente di una associazione

Vi scrivo a nome della nostra associazione, una onlus di soli 3 anni. Vorrei sapere se è possibile retribuire i volontari (e con quali limiti) nonché le cariche sociali. Mi spiego meglio: io sono il presidente che ha gestito questa onlus fin dall'inizio in modo volontario. Adesso, vista la crescita, mi piacerebbe farlo a tempo pieno (in realtà lo sto già facendo gratuitamente) con la possibilità, però, di avere una retribuzione che fino ad adesso non ho mai percepito. Ho anche svolto un

corso di cooperazione allo sviluppo, quindi, in caso di incompatibilità con le cariche sociali, sarei disposto a dimettermi da presidente e collaborare come cooperante. È possibile ciò? Quali sono i famosi "limiti oltre il 20%" da non superare per la norma antielusiva per un presidente? O per un cooperante? Non ho trovato, purtroppo, un Ccnl per queste cariche a cui riferirmi per determinare un minimo/massimo di compenso. Se ciò fosse possibile dobbiamo poi fare dichiarazioni di redditi e buste paghe come associazione?

Il divieto di retribuire i propri aderenti e le cariche associative è previsto solo per le associazioni di volontariato rientranti nella L. n. 266/1991. Per tutte le altre onlus, di cui al D.Lgs. n. 460/1997, non è vietato – in linea di principio – retribuire propri aderenti o chi ricopre cariche. Resta, ovviamente, valido e vincolante, il divieto di distribuire in forma indiretta utili o avanzi della gestione. Il co. 6 dell'art. 10 del citato decreto n. 460/1997 prevede una serie di comportamenti che sono considerati e presunti quali sostanziale distribuzione indiretta di utili. Tra questi, appunto, il fatto di retribuire propri dipendenti e coloro che ricoprono cariche oltre i limiti ordinariamente previsti ed in maniera anomala rispetto alla normalità. Occorre, quindi, individuare il compenso che, ordinariamente, in base a contratto collettivo ad altra natura del rapporto, sarebbe stato stabilito e mantenersi entro i limiti previsti con un incremento massimo indicato dalla lettera e). In pratica, occorre prudentemente retribuire questi soggetti nei limiti ed in maniera non difforme da quanto di norma avviene per incarichi e compensi similari. Ovviamente, in conseguenza di ciò, l'associazione ha tutti gli obblighi conseguenti in materia previdenziale e di sostituto di imposta relativamente al rapporto che si instaura con le varie persone. Dovrà cioè adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro dipendente o di altra eventuale natura. Sulla questione relativa ai compensi di componenti e partecipanti ad onlus, può essere utile considerare la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 10.9.2002 n. 294 ove vengono affrontate problematiche simili e dove vengono fornite, tra l'altro, interpretazioni non particolarmente restrittive.

Prestazione occasionale

Mi riferisco alla durata non superiore ai 30 giorni per una prestazione occasionale. Abbiamo un progetto che comporta attività da parte di un soggetto esterno per circa 10 giorni ma distribuiti in modo discontinuo su 3 mesi: possiamo comunque ricomprendere tale fattispecie nella tipologia di prestazione occasionale?

Per quanto la normativa, assai generica, non consenta risposte assolute si ritiene di sì nel senso che la prestazione non può comunque essere superiore complessivamente a 30 giorni e, ovviamente, a 5.000 euro lordi.

Data del pagamento delle ritenute d'acconto

Abbiamo concluso un progetto finanziato. Tra le notule che abbiamo ricevuto per prestazioni di lavoro occasionale, due richiedono anche il pagamento dei contributi Inps in quanto sono stati percepiti altri introiti occasionali che hanno superato i 5.000 euro. A questo punto devo fare i versamenti delle ritenute d'acconto e dei contributi Inps. Ha qualche valore la data della notula? Oppure devo considerarli a tutti gli effetti pagamenti relativi all'anno di riscossione? In questo secondo caso, anche gli interessati (che nell'anno del pagamento non hanno avuto altre prestazioni occasionali) dovrebbero ricompilare le notule richiedendo il pagamento della sola ritenuta d'acconto senza i contributi all'Inps? Come mi devo comportare? Faccio fede alla data delle notule? Faccio invece fede alla data dell'avvenuto pagamento, facendo riscrivere le notule senza i contributi Inps?

I termini per il versamento delle ritenute di acconto sui compensi per prestazioni non abituali di lavoro autonomo, nonché del versamento del contributo previdenziale eventualmente dovuto, decorre dal momento dell'effettivo pagamento e si riferisce alla situazione dell'esercizio in corso; occorre quindi fare riferimento al momento del pagamento e se in quel momento il limite dei 5.000 euro non risulta superato non si applicherà il relativo contributo. In considerazione di ciò ha rilevanza la sola data del pagamento effettivo e non altre.

Collaborazione occasionale per pensionato

Nel nostro progetto sociale vorremmo impiegare un pensionato, per 3–4 mesi. Va bene se la forma è una collaborazione sporadica? Dobbiamo versare una ritenuta del 15% per pensionati? Dovremo fare un'assicurazione per lui?

Il rapporto di lavoro può essere di tipo occasionale, se i giorni lavorati sono inferiori a 30, e se il compenso è inferiore a 5.000 euro. La ritenuta fiscale è del 20%. La Legge non prevede assicurazioni obbligatorie ma deve essere valutata l'opportunità di assicurare il prestatore d'opera in funzione del rischio legato alle mansioni svolte.

Prestazione occasionale di lavoro accessorio

L'associazione opera da qualche anno e nell'ultimo periodo sono aumentate le attività. Per questo abbiamo pensato a varie soluzioni per supportare il lavoro dei volontari ma tra queste quella principale resta l'assunzione di una persona. Ne sono nate alcune domande:

- *volendo assumere un dipendente per un ora al giorno come previsto dallo statuto a supporto delle attività dei volontari cosa cambia? Quali sono i passi formali da fare? Esiste un contratto di base o dei fac-simili?*
- *fiscalmente passiamo dalla gestione semplificata a quella normale?*
- *si possono utilizzare voucher dell'Inps?*
- *dove si acquistano e come si registrano nel bilancio?*
- *ammesso che si utilizzi questa forma, devo fare le comunicazioni per l'assunzione della persona oppure sono libero di servirmi di persone diverse senza dover comunicare nulla a nessuno? Esistono dei limiti d'età?*

Come previsto dal co. 4, art. 3 della L. n. 266/1991, le associazioni di volontariato hanno la possibilità di:

assumere lavoratori dipendenti o (di) avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

La legge ammette quindi che, a fianco dei volontari, vi siano degli operatori retribuiti con lo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle associazioni di volontariato, a tutto vantaggio degli interessi diffusi tutelati. Tale possibilità trova tuttavia un limite nello stesso co. 1, art. 3 della citata legge che prevede che una associazione di volontariato è considerata tale se si avvale "in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti". La soluzione prospettata, quindi, non va contro la prescrizione normativa. Se decidete di impiegare una persona, anche se il tempo giornaliero è ridotto, poiché, presumibilmente, sarà richiesto il rispetto di un orario di lavoro prestabilito e la sottoposizione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico dell'associazione, andrebbe prevista l'assunzione secondo un contratto di lavoro dipendente (a termine o indeterminato) *part time*. La retribuzione del lavoratore assunto a tempo parziale è ridotta in proporzione al numero di ore lavorate, come del resto il trattamento economico in caso di malattia, infortunio e maternità, salvo che i contratti collettivi non stabiliscano condizioni più favorevoli. Occorre considerare che esistono dei minimi di orario settimanale per godere appieno degli assegni familiari (24 ore) o di ammontare minimo della retribuzione ai fini dell'accredito delle corrispondenti settimane lavorative ai fini pensionistici. Risulta necessario comunicare al Centro per l'impiego l'assunzione; stipulare un contratto individuale di lavoro; registrare sul Libro unico del lavoro (Lul) i dati del lavoratore; aprire una posizione assicurativa presso l'Inail, nonché denunciare l'inizio dell'attività con dipendenti all'Inps. Tutte attività che si consiglia siano effettuate con l'aiuto di un consulente del lavoro. Però nell'ipotesi da voi prospettata risulta più opportuno ricorrere, come intuito, alla prestazione occasionale di lavoro utilizzando i voucher. Se l'assunzione del dipendente non modifica, come si ritiene, la natura fiscale delle attività svolte dall'associazione, non si verifica alcun passaggio di regime contabile fiscale (nella fattispecie, da quello semplificato a quello ordinario). Dal quesito posto sembra tuttavia che l'associazione ponga in essere attività commerciali contabilizzate, sotto il profilo tributario, con un regime semplificato. Si consiglia, in merito, di considerare solo le

attività attualmente svolte e le relative tipologie di entrate, affinché si possa verificare la necessità o l'opportunità del regime contabile semplificato. Il dubbio nasce poiché, anche se ci fosse realmente un'attività effettivamente commerciale (non istituzionale), il regime più conveniente sarebbe quello forfetario e non quello semplificato. Può essere utilizzata la prestazione occasionale di lavoro accessoria per questa ipotesi di assunzione, ricordando che il prestatore non può superare il compenso totale di 5.000 euro nel corso di un anno solare. Il pagamento di questa prestazione deve avvenire esclusivamente con il meccanismo del *voucher* o buono lavoro, sia singolo (da 10 euro) che multiplo (da 20 o 50 euro, composto da 2 o 5 buoni non separabili). Il valore nominale di ciascun buono (10 euro) corrisponde ad un valore netto in favore del prestatore di 7,50 euro. Nessuna norma indica la quantità di lavoro che corrisponde al *voucher*, ad esempio che uno di 10 euro paga un'ora di lavoro. Dunque quantità dell'attività e condizioni di lavoro devono essere sempre concordate prima fra datore di lavoro e lavoratore. I *voucher* si acquistano:

- telematicamente all'Inps (procedura più complessa nella fase iniziale, ma più adatta per committenti che utilizzano il lavoro accessorio di più lavoratori e con una certa ricorrenza);
- presso l'Inps provinciale o le sedi periferiche (cartacei);
- dai tabaccai autorizzato dalla Federazione Italiana Tabaccai (anch'essi di tipo cartaceo).

Il *voucher* è, contabilmente, una uscita finanziaria. Se l'associazione tiene una contabilità finanziaria e segue il principio di cassa, i suddetti voucher dovranno essere registrati fra le uscite del bilancio finanziario. La prestazione occasionale di lavoro accessorio permette di beneficiare di prestazioni con copertura assicurativa Inail per eventuali incidenti sul lavoro, senza dover stipulare alcun tipo di contratto, né effettuare una comunicazione preventiva online al Centro per l'Impiego. Non ha, inoltre, alcun obbligo di tenuta del Lul. Non si applicano i diritti tipici del rapporto di lavoro subordinato e/o autonomo: non trova applicazione il contratto collettivo di lavoro e gli istituti giuridici dell'orario di lavoro. I dati della persona che si intende utilizzare devono essere forniti (diversamente a seconda della modalità

di acquisto usata), in quanto il prestatore sarà iscritto alla gestione separata dell'Inps ed usufruirà dell'assicurazione all'Inail per l'assicurazione anti-infortuni, inoltre dovrà riscuotere il proprio buono. È molto agevole, in ogni caso, servirsi di più persone simultaneamente, comunicandone i dati. Per lavori nell'ambito dell'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà non ci sono limiti di età.

Contratto a progetto

Può una associazione assumere dei collaboratori per gestire l'iniziativa che ogni anno svolge durante il periodo estivo? L'attività si svolge dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal 15 Giugno al 15 Settembre e avevamo intenzione di assumere due educatori attraverso contratto a progetto. L'associazione è stata fondata nel 2008 e registrata con relativo atto costitutivo e statuto presso l'ufficio tributi del comune dove è stata fatta anche richiesta di attribuzione del codice fiscale (non siamo in possesso di partita iva). L'associazione è inoltre iscritta dal 2008 presso l'Albo delle associazioni del comune. Inoltre, è necessario fare la richiesta della partita iva?

L'associazione può stipulare i contratti in questione senza necessità di avere la partita iva, che deve essere aperta solo in caso di svolgimento di attività di natura commerciale. Ovviamente l'associazione dovrà sottostare agli altri adempimenti in materia di rapporto di lavoro e di sostituto di imposta con le relative dichiarazioni annuali conseguenti.

Contratto a progetto per inviati all'estero

Per il nostro progetto solidale si sta profilando la possibilità di inviare all'estero 3 operatori (una italiana e due spagnoli) pagando compensi mensili di 2-300 euro che in Perù equivalgono più o meno ad uno stipendio ma che sugli standard italiani non possono che essere considerati alla stregua di 'rimborsi spese' seppure forfettari e quindi reddito a tutti gli effetti. L'attività avrebbe durata annuale e forse potrebbe essere assimilabile anche ad una sorta di 'stage'. Chiedo quindi se

questa può essere una strada percorribile e quali sono le strutture contrattuali e adempimenti.

La forma contrattuale che risulta essere più opportuna è quella del contratto di collaborazione a progetto, infatti si tratta di un incarico per espletare un compito ben definito e limitato nel tempo.

Sicuramente non un rimborso spese, né uno stage (che ha una finalità formativa).

Al momento dell'attivazione l'organizzazione deve:

- a) comunicare per via telematica al competente Centro per l'Impiego competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno precedente alla data di inizio del lavoro, l'assunzione; questa comunicazione è valida anche per l'iscrizione alla gestione Inail;
- b) redigere il contratto, in forma scritta, con il progetto (definizione dell'attività, connessa a quella principale o accessoria dell'impresa, ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa con la propria prestazione);
- c) suggerire l'iscrizione al collaboratore alla gestione Inps (a meno che non sia già iscritto con altri committenti);
- d) attivare il Libro Unico del Lavoro.

Si riporta una lista degli adempimenti connessi alla gestione del contratto:

- 1) L'associazione deve redigere un prospetto simile alla busta paga dei lavoratori subordinati, con cadenza mensile, o secondo la periodicità prevista dal contratto, ed effettuare la ritenuta Irpef e le addizionali in base alle aliquote previste per i vari scaglioni di reddito, considerando anche le dovute ritenute previdenziali e fiscali e pagare il netto dovuto al collaboratore.
 - 2) Entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento deve versare la ritenuta Irpef e il contributo Inps, utilizzando il modello F24.
 - 3) Presentare all'Inps le denunce mensili (Uniemens), solo in presenza di compensi pagati nel mese.
 - 4) Entro il 16/6 di ogni anno pagare l'Irap, oltre all'eventuale Ires
-

dovuta per altri redditi posseduti.

- 5) Entro il 31/7 deve presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta mod. 770.
- 6) Entro il 16/2 dell'anno successivo deve pagare i contributi Inail (saldo e acconto).
- 7) Entro il 28/2 dell'anno successivo deve inviare al collaboratore la certificazione dei compensi pagati e delle ritenute Irpef e Inps effettuate, con il modello Cud.
- 8) Al termine della collaborazione deve essere inviata apposita comunicazione telematica al Centro per l'Impiego, mentre il collaboratore dovrà provvedere a cessare la propria posizione all'Inps, sempre che non svolga altre attività.

Adempimenti per l'assegnazione di una borsa di studio

La nostra associazione ha assegnato una borsa di studio per un medico laureato in medicina generale, per lo svolgimento di un progetto. Si chiede quali adempimenti fiscali, contributivi e amministrativi da dover effettuare.

- Iva

Non si applica.

- Irpef

L'art. 50, co. 1, lett. c, del Tuir, classifica tra i redditi assimilati al lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio o per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante. Le somme pagate sono soggette all'Irpef in capo al percettore, con modalità analoghe a quelle del reddito di lavoro dipendente. All'atto del pagamento del compenso l'associazione deve compilare una busta paga, effettuare le ritenute Irpef applicando le aliquote previste per i vari scaglioni di reddito e le detrazioni tipiche dei lavoratori dipendenti. Sull'importo della borsa di studio è dovuta anche l'addizionale regionale o comunale all'Irpef. L'addizionale va trattenuta dall'associazione erogante e versata all'erario in unica soluzione (e non con

riferimento ai singoli pagamenti come avviene per la ritenuta Irpef) a fine anno solare o, se antecedente, al termine del rapporto, con riferimento all'intero importo corrisposto in questo lasso di tempo (C.M. 3/98). Per il calcolo di questa addizionale non si tiene conto delle detrazioni d'imposta. Condizione preliminare per tale inquadramento fiscale è che il ricercatore non sia legato all'associazione da un parallelo e contemporaneo rapporto di lavoro dipendente, altrimenti anche detta somma rientra nel reddito di lavoro dipendente a tutti gli effetti. Questo non impedisce che il percettore abbia dei rapporti di lavoro dipendente o autonomo con altri enti o imprese o anche rapporti di lavoro autonomo (per esempio di collaborazione) con lo stesso ente erogante, ovviamente per tipi di attività diversi da quelli che formano oggetto della borsa di studio.

- Contributo Inps

La borsa di studio non è soggetta al contributo Inps.

- Irap

L'associazione deve inserire l'importo della borsa di studio nella propria base imponibile Irap, tipicamente quella del settore istituzionale, con aliquota ordinaria.

- Rimborso spese

L'associazione, se lo ritiene opportuno, può anche prevedere che vengano rimborsate al percettore le spese vive documentate sostenute per trasferte relative all'incarico conferitogli. In questo caso le somme sono esenti da Irpef con gli stessi criteri e limiti previsti per le trasferte del personale dipendente.

- Adempimenti

Si riporta una lista degli adempimenti connessi all'erogazione di una borsa di studio.

- 1) Se il pagamento avviene in unica soluzione la ritenuta va versata entro il 16 del mese successivo al pagamento con il modello F24 con codice tributo 1004. In caso di pagamento per rate occorre fare il calcolo per ogni periodo di riferimento (per esempio mese o trimestre), tenendo conto che la detrazione si calcola per giorni effettivi di calendario.
 - 2) Entro il 28/2 dell'anno successivo al pagamento l'associazione
-

rilascia al percettore il modello Cud, come per i lavoratori dipendenti, per certificare le somme pagate e le ritenute effettuate.

- 3) Entro il 31/7 dell'anno successivo presenta la dichiarazione dei sostituti d'imposta mod. 770 dove è indicato l'importo della borsa di studio.

Adempimenti per prestazioni professionali

Abbiamo richiesto mesi fa alcune consulenze a professionisti (un architetto e un chimico) che hanno poi regolarmente emesso fattura per prestazione professionale, in cui veniva richiesto di versare il contributo previdenziale 4% e la ritenuta d'acconto del 20%. Quali sono gli adempimenti che dobbiamo compiere, oltre a pagare il modulo F24 specificando i corretti codici tributo? Noi solitamente non facciamo dichiarazione dei redditi, ma ci stiamo anche domandando se, dopo aver versato la ritenuta d'acconto ed il contributo 4%, abbiamo obblighi di denuncia di dichiarazione dei redditi. Segnalo anche che al momento non abbiamo dipendenti o collaboratori. Se in futuro ne avessimo, avremmo obbligo di fare la denuncia dei redditi? Brevemente, quali altri adempimenti amministrativi e fiscali (oltre ovviamente alla busta paga, al pagamento dei contributi) comporterebbe la scelta di assumere o di avere dei collaboratori continuativi in organico?

Entro il mese di febbraio, l'associazione che ha effettuato la ritenuta di acconto deve certificare, tramite una comunicazione scritta al professionista, il compenso pagato ed il versamento della ritenuta stessa. Inoltre, deve presentare la dichiarazione dei "sostituti di imposta" modello 770 che, da anni, deve essere inviato solo in via telematica. Qualora, inoltre, l'associazione pagasse o abbia pagato prestazioni per compensi di lavoro autonomo occasionale o per redditi di lavoro a progetto o di lavoro dipendente oltre agli indicati obblighi avrebbe anche quello del Modello Unico almeno limitatamente alla dichiarazione Irap. Tale imposta, infatti, può riguardare anche gli enti non commerciali che non hanno attività commerciale.

3. Lavoro subordinato

Ccnl Anpas

Come funziona l'inquadramento del personale all'interno delle Anpas e la progressione delle retribuzioni? Esiste un meccanismo di progressione delle retribuzioni per anzianità di servizio, simile agli scatti di anzianità? Gli autisti soccorritori possono essere inquadrati in una posizione economica superiore alla C4?

Secondo il Ccnl Anpas, il sistema di classificazione del personale è articolato in sei categorie a ciascuna delle quali appartengono lavoratori inquadrabili nell'area tecnica, in quella amministrativa, e nell'area socio sanitaria, assistenziale ed educativa. Ogni categoria è composta da sei posizioni economiche. All'art. 41-bis, il contratto collettivo prevede che al momento della assunzione, il personale venga inquadrato nella prima posizione economica della categoria di inquadramento. Tuttavia, sono previste alcune eccezioni, tra le quali quella prevista per gli autisti soccorritori, e per gli infermieri generici che verranno inquadrati rispettivamente nella posizione economica C2, e C3 già dal momento dell'assunzione. Il successivo art. 42 disciplina le modalità di progressione delle carriere. L'avanzamento delle posizioni economiche all'interno della medesima categoria dovrà avvenire in conseguenza dell'acquisizione di attestati di aggiornamento professionale e/o conoscenze specifiche che consentano l'utilizzazione dei dipendenti con mansioni lavorative più qualificate e con maggiore autonomia e responsabilità. Compete all'associazione (qualora la contrattazione integrativa decentrata non abbia provveduto a regolare la progressione orizzontale del personale ai sensi dell'art. 7, co. 5, lett. d), definire le modalità con le quali l'acquisizione degli attestati attribuirà il diritto al lavoratore all'avanzamento della posizione economica. Tuttavia, indipendentemente dall'acquisizione di attestati di aggiornamento professionale, il personale inquadrato nelle categorie A), B) e C), ha comunque diritto al passaggio automatico di posizione economica, fino al raggiungimento della quarta posizione, con il maturare dell'anzianità lavorativa.

Il Contratto collettivo, pertanto, non prevede il maturare di scatti di anzianità, e le quote economiche maturate a tale titolo restano congelate. Tali quote saranno corrisposte agli aventi diritto a titolo di assegno ad personam non riassorbibile sotto la voce di “retribuzione individuale di anzianità”. Non esistono preclusioni all’avanzamento delle posizioni economiche superiori alla C4, per gli autisti soccorritori, ma tale avanzamento non potrà che avvenire in conseguenza dell’acquisizione di attestati di aggiornamento professionale che attribuiscono al lavoratore maggiore autonomia e responsabilità. Per i suesposti motivi, sarà necessario che l’associazione stabilisca le regole per attribuire una sorta di ‘punteggio’ agli attestati di formazione in prospettiva dell’avanzamento nelle posizioni economiche. A nostro parere, tuttavia, il problema dell’avanzamento delle posizioni economiche è strettamente correlato alla mancanza di una legge nazionale che individua il profilo formativo della figura dell’autista soccorritore.

Ccnl per dipendente di un canile

Sono il vicepresidente di un’associazione che gestisce un canile rifugio. Vorremmo assumere un dipendente e volevo sapere quale contratto collettivo deve essere applicato.

Non ci risulta che esista un contratto nazionale specifico per tale attività. In ogni caso, si ricorda l’esistenza del Ccnl per i dipendenti e i soci lavoratori delle associazioni 21 dicembre 2010, visionabile sul sito del Cnel (<http://www.cnel.it>).

Forme di flessibilizzazione dell’orario di lavoro

Esistono strumenti per rendere flessibile l’orario di lavoro?

Sono i contratti collettivi a definire, in linea di massima, la durata dell’orario di lavoro che, in via ordinaria, è fissato dalla legge in 40 ore settimanali. L’art. 4, co. 2, del D.Lgs. n. 66/2003 si preoccupa, invece, della durata massima comprensiva del lavoro straordinario: essa, intesa come media, non può superare le quarantotto ore (in genere, la media è quadrimestrale, ma la contrattazione collettiva può am-

pliare, per ragioni tecniche ed organizzative, il periodo di riferimento portandolo a sei o dodici mesi). Per quanto riguarda le voci che rientrano nel concetto di durata massima settimanale dell'orario di lavoro, sono computabili sia le prestazioni ordinarie che quelle straordinarie a vario titolo prestate, ivi comprese quelle rese in caso di eventi eccezionali e, secondo un'interpretazione comunitaria, ormai radicata, tutti i periodi nei quali il lavoratore è a disposizione sul posto di lavoro per poter fornire, a richiesta immediatamente, la propria prestazione. Tuttavia, ai fini del calcolo della media vi sono periodi da considerare come 'neutri' anche ai fini del computo dell'arco temporale di riferimento: non sono computabili i periodi di ferie e di malattia, di infortunio e di maternità e le ore di lavoro straordinario per le quali il prestatore ha beneficiato del riposo compensativo, mentre i permessi e le ore di sciopero vanno computati nel quadrimestre o nel periodo di riferimento più lungo, ma essi sono pari a zero. Ci sono, poi, altre situazioni correlate all'orario di lavoro che, fatto salvo un orientamento diverso fissato dalla contrattazione collettiva, non vanno calcolati ai fini del superamento del limite di durata: essi sono i riposi intermedi per il godimento dei pasti, le soste di durata non inferiore a dieci minuti ed il tempo impiegato per recarsi la lavoro.

Il superamento della durata massima settimanale comporta l'applicazione nei confronti del datore di lavoro trasgressore di una sanzione compresa tra 100 e 750 euro. Se essa riguarda più di cinque lavoratori, o se si verifica in almeno tre periodi di riferimento (quattro, sei o dodici mesi), la sanzione lievita passando da un minimo di 400 ad un massimo di 1500 euro. Se, invece, la violazione è riscontrata per più di dieci prestatori o si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento ciò che deve pagare il datore di lavoro passa da un minimo di 1000 ad un massimo di 5000 euro, senza che sia possibile invocare il pagamento in misura ridotta. In materia di 'godimento' del riposo settimanale, destinato al recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, il legislatore è intervenuto più volte e, prima di oggi, con il D.L. n. 112/2008, convertito nella successiva L. n. 133/2008 ha riferito l'originario periodo di sette giorni settimanali alla media di un periodo non superiore ai quattordici giorni. Occorre ricordare che:

- a) la durata deve essere di almeno ventiquattro ore consecutive;
- b) il godimento ogni sette giorni rapportato alla media di un arco temporale di quattordici è in vigore dal 25 giugno 2008;
- c) deve, di regola, essere goduto in coincidenza con la domenica;
- d) va cumulato con le undici ore di riposo giornaliero tra una prestazione e l'altra previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003;
- e) per i minori dei diciotto anni, a prescindere dalla tipologia contrattuale, sono previsti due giorni di riposo consecutivo, comprendenti la domenica. Particolari esigenze produttive, correlate strettamente all'attività dell'azienda, possono portare ad una riduzione del riposo settimanale, ma le ore consecutive non possono scendere sotto le trentasei.

Quanto appena detto non esclude la possibilità che, a fronte di determinate situazioni previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva vi possano essere eccezioni al diritto al riposo settimanale. Esse si verificano:

- a) nella c.d. "attività a turni", tutte le volte in cui il prestatore di lavoro cambia turno o squadra e, per questa ragione, non possa usufruire del riposo tra la fine del precedente servizio e l'inizio del successivo;
 - b) nelle attività caratterizzate da periodi lavorativi 'frazionati' come nel caso degli addetti alle pulizie che, sovente, operano su più impianti ed in ore diverse della giornata (in genere, quando gli uffici e le sedi da pulire non sono occupate dagli altri lavoratori);
 - c) nei trasporti ferroviari per le attività svolte sui treni o connesse con gli orari e la regolarità del traffico ferroviario;
 - d) nelle ulteriori previsioni, limitatamente al settore privato, stabilite dalla pattuizione collettiva, anche territoriale od aziendale, secondo la previsione introdotta a seguito dell'art. 41, co. 7, della L. n. 133/2008: qui l'ipotesi derogatoria è prevista dall'art. 17, co. 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e postula, in ogni caso, sia il riposo compensativo che nell'ipotesi in cui ciò non sia possibile per motivi oggettivi, sia riconosciuta una protezione appropriata.
-

C'è, poi, da ricordare come deroghe alla cadenza domenicale del riposo siano, inoltre, contenute nel D.M. del 22 giugno 1935, nella L. n. 370/1934 e nel D.Lgs. n. 114/1998. Esse riguardano, tra l'altro, i servizi rilevanti per gli interessi della collettività e la pubblica utilità. L'art. 7 della L. n. 183/2010 riprende, sotto l'aspetto sanzionatorio, i principi correlati sia al numero dei lavoratori che alle "fasce predeterminate". La sanzione amministrativa 'base' è compresa tra 100 e 750 euro: se la stessa si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno tre periodi di riferimento, l'importo è elevato in un "range" compreso tra 400 e 1500 euro. Se la violazione riguarda più di dieci lavoratori e si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento l'importo, non soggetto né alla diffida né al pagamento in misura ridotta, è elevato ulteriormente ed è compreso in una 'forbice' che va da 1000 a 5000 euro. È possibile rendere flessibile l'orario di lavoro, prevedendo periodi con orario di lavoro superiore alle 38 ore settimanali, da alternare a periodi di meno intensa attività lavorativa. Il personale continuerà a percepire la retribuzione ordinaria, che, essendo mensilizzata, non subirà oscillazioni tra i mesi di più intensa attività lavorativa e mesi interessati dai recuperi di orario. Le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto alle 38 settimanali, verranno soltanto contabilizzate. Le ore accantonate, verranno recuperate concedendo una pari quantità di permessi retribuiti da 'spendere' in momenti di minore intensità lavorativa.

Per garantire la massima chiarezza sugli effettivi orari di lavoro svolti dal personale, si consiglia di esporre, anche sulle buste paga consegnate ai lavoratori, la sezione presenze. La sezione presenze esporrà in modo dettagliato gli effettivi orari di lavoro svolti da ciascuno, comprese le ore che superano le ordinarie, e quelle di recupero. L'aver indicato la sezione presenze sulle buste paga è indice di trasparenza: eventuali contestazioni sull'effettiva quantità di lavoro prestato potranno essere risolte nel breve periodo senza incorrere nel rischio di dover affrontare un contenzioso avendo oramai perso la memoria storica dei fatti avvenuti nel passato. Inoltre, l'indicazione delle presenze sulle buste paga non comporta il rischio di dover remunerare come straordinarie le ore che superano l'orario settimanale ordinario,

ma consentono anche al personale di avere un riscontro preciso e puntuale della maturazione delle ore di recupero da poter spendere nel futuro.

Assicurazione per rischi

Come può tutelarsi la struttura qualora, nel corso del rapporto i dipendenti dovessero subire un infortunio sul lavoro o contrarre malattie infettive? Esistono delle polizze assicurative obbligatorie per legge che integrano il rischio assicurato all'Inail?

L'assicurazione obbligatoria Inail ha lo scopo di garantire ai lavoratori infortunati per causa violenta in occasione di lavoro, o colpiti da malattia professionale causata da lavorazioni nocive, una adeguata assistenza sanitaria ed economica, reversibile ai superstiti in caso di morte naturale. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è obbligatoria per le persone addette a macchine mosse non direttamente dalle persone che le usano, apparecchi a pressione, apparecchi e impianti elettrici o termici. È altresì obbligatoria per le persone comunque occupate in opifici, laboratori, o in ambienti organizzati per lavori, opere, servizi, i quali comportano l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti. L'assicurazione infortuni è inoltre obbligatoria, anche in assenza dell'utilizzazione delle macchine di cui sopra, per le persone addette alle specifiche lavorazioni considerate oggettivamente pericolose elencate all'art. 1, co. 3, del Dpr. n.1124/1965. Tale elenco, comprende tra gli altri:

- il trasporto per via terrestre...;
- il servizio di salvataggio.

Sono obbligati ad attivare l'assicurazione i datori di lavoro che nell'esercizio delle attività pericolose suddette, occupano personale dipendente. Sono altresì considerati datori di lavoro, le case di cura, gli ospizi, gli ospedali, gli istituti di beneficenza ed assistenza. Per attivare l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, deve essere presentata, presso una unità territoriale dell'Inail, un'apposita denuncia di esercizio. Presentata la denuncia d'iscrizione, l'Inail istituisce il rapporto assicurativo e co-

munica al datore di lavoro, tra gli altri, l'inquadramento settoriale, la voce, e il corrispondente tasso di premio applicati. La classificazione da applicare va effettuata in base:

- al prodotto ottenuto dalla lavorazione, nel caso che la classificazione delle lavorazioni contempli una voce di tariffa specifica per tale lavorazione;
- nel caso di lavorazione non prevista dalla tariffa, la voce di rischio si determina in base all'analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la stessa.

Le tariffe dei premi Inail attualmente vigenti, prevedono tra le altre la voce 0313 "servizi di autoambulanza (Croce Rossa, Croce Verde e simili, compreso l'eventuale pronto soccorso, soccorso ai naufraghi, eccetera)". La legge stabilisce un parziale esonero dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, qualora detti eventi siano derivati dal fatto o comportamento del datore di lavoro, della persona incaricata della direzione o sorveglianza del lavoro, o anche di un dipendente di cui il datore di lavoro debba rispondere in base alle norme del cod. civ. L'azione di risarcimento danni è ammessa a favore del lavoratore, oppure, in determinati casi, dell'Inail. Per questi motivi, è consigliabile che il datore di lavoro stipuli una polizza assicurativa in grado da integrare la copertura in caso di azioni di responsabilità rivolte a suo carico. La stipula di una polizza assicurativa integrativa di quella assicurata dall'Inail è stata resa obbligatoria anche dalla L.R. Toscana n.25/2001 recante disposizioni sulla disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario. All'art. 4, punto h), è previsto tra gli obblighi posti a carico del titolare dell'autorizzazione all'esercizio di trasporto sanitario, anche la stipula "di polizze assicurative relative sia alla responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dallo svolgimento dell'attività di soccorso, sia contro gli infortuni e le malattie contratte per cause di servizio del personale addetto all'attività di trasporto".

4. Sicurezza e prevenzione

Obblighi previsti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro

Quali sono gli obblighi previsti per una associazione che non ha lavoratori retribuiti, secondo il D.Lgs. n. 81/2008?

Poiché l'associazione non ha personale retribuito, non sono previsti particolari adempimenti formali da espletare. I volontari di cui alla L. n. 266/91 e quelli del servizio civile sono assoggettati, in materia di sicurezza sul lavoro, al regime normativo dei lavoratori autonomi (di cui all'art. 21 dello stesso decreto: disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi). Questo vuol dire che essi, individualmente, sono tenuti, come chiarito dall'art. 21 citato, a vari obblighi, tra cui più significativi, quelli di:

- utilizzare attrezzature di lavoro idonee e rispondenti ai requisiti minimi della normativa vigente;
- munirsi, a proprio carico (se necessari per il tipo di attività svolta), di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli secondo le norme;
- avere apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, anche in questo caso a proprio carico.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.81/2008, co. 12 bis, nell'ipotesi, poi, in cui la vostra associazione abbia convenzioni con l'ente pubblico ovvero operi nell'ambito di un datore di lavoro esterno all'associazione, l'inserimento dell'opera del volontario in ambito lavorativo prevede che sia già stata realizzata una valutazione dei rischi, definite ed attuate le misure di tutela e di emergenze necessarie, nonché realizzata un'analisi ed una valutazione delle possibili interferenze derivanti dalla presenza del volontario. Sarà l'ente a favore del quale viene espletata la prestazione fornita dal volontario, a farsi carico, attraverso i contenuti della convenzione ovvero altri specifici documenti, fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emer-

genza adottate in relazione alla propria attività. Oltre ad adottare le misure utili ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenze tra le prestazioni del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito dell'associazione medesima. L'associazione, per conto proprio, dovrà farsi carico dell'applicazione di tali previsioni.

Stress correlato al lavoro

Avremmo bisogno di sapere se ci sono notizie sulla relazione sullo stress correlato al lavoro. È effettivamente richiesto anche in caso di associazioni? È richiesto anche nel caso di un solo dipendente? Per le associazioni aderenti a Cescvot ci sono facilitazioni o convenzioni per produrre questa relazione?

Nel caso in cui le organizzazioni di volontariato stipulino contratti di lavoro o altre forme di collaborazione equiparabili al lavoro subordinato, anche per una sola persona, devono garantire la medesima tutela richiesta dalla legislazione vigente ad ogni datore di lavoro in ambito di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro. Il D.Lgs. n.81/2008, all'art. 28 stabilisce che il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi debba considerare anche quelli collegati allo "Stress da lavoro correlato". La Commissione consultiva permanente per la salute nei luoghi di lavoro (istituita presso il Ministero del Welfare) ha emanato delle linee guida (con la circolare del 18 novembre 2010) per permettere alle organizzazioni di adeguarsi alle norme (obbligatorio dall'01/01/11). Secondo la Commissione, la valutazione va divisa in due fasi: una obbligatoria e l'altra eventuale, su cui le linee guida forniscono alcuni contenuti su macro-azioni, oggetto di indagini e strumentazione. Nell'analisi preliminari vanno rilevati indicatori oggettivi e verificabili che possono far ritenere che vi sia una situazione potenziale o conclamata di stress. Se non emergono elementi di rischio, il datore dovrà prevedere un piano di monitoraggio. Se l'esito è positivo, diventano necessari opportuni interventi correttivi. Non esistono, per le associazioni aderenti al Cescvot, facilitazioni o convenzioni per effettuare questa valutazione.

5. Assicurazione dei volontari

Criteria da seguire per la stipula di polizze assicurative adeguate

Quali sono i principali criteri in base ai quali stipulare adeguate polizze assicurative?

Le associazioni non sempre tengono nella giusta considerazione alcuni pericoli che possono minacciare la loro incolumità o addirittura l'esistenza stessa dell'organizzazione. Tra i pericoli a cui può andare incontro la scrivente nell'esercizio della propria attività di pulizia, possiamo segnalare:

- la possibilità che un volontario o un operatore possa subire lesioni fisiche, anche importanti;
- l'eventualità del verificarsi di danni a terzi, compresi i destinatari dei propri servizi (es: dipendenti comunali), provocati accidentalmente dall'associato o dal lavoratore durante l'attività di pulizia, a cui potrebbero seguire richieste di risarcimento anche per somme elevate.

Quindi, l'opportunità per l'associazione di contrarre coperture assicurative adeguate, nasce proprio da questa necessità di tutelare il soggetto, esposto quotidianamente a situazioni potenzialmente a rischio, durante l'espletamento dei propri compiti istituzionali. Di grande importanza è quindi la scelta del consulente assicurativo, che deve essere in grado di comprendere i reali bisogni dell'associazione; a tal proposito, si consiglia di stipulare contratti con compagnie di assicurazione private, attraverso polizze nelle quali l'associazione assume la figura di contraente, mentre gli associati sono gli assicurati. In tal senso, le parti del contratto sono:

- la compagnia di assicurazione, che s'impegna a erogare le prestazioni previste dal contratto;
- l'associazione, che contrae e si assume tutti gli obblighi del contratto, compreso il pagamento del premio;
- l'associato, a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.

Tali polizze possono essere stipulate tanto in forma individuale, quanto in forma collettiva o numerica. Va inoltre rilevato che solo la scrivente associazione può decidere sulle somme ed i massimali da

assicurare, la cui individuazione quindi è di natura assolutamente discrezionale da parte dell'associazione e sarà, quindi, quest'ultima che, assieme al consulente assicurativo, dovrà valutare le garanzie più adeguate alle proprie esigenze. Gli associati dovrebbero essere assicurati anzitutto per i rischi connessi all'attività nel caso di infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi. Tuttavia, per una completa tutela dell'associazione (basti pensare, ad esempio, ai rischi dell'incendio delle proprie attrezzature e per danni a terzi, ad un fenomeno elettrico che danneggi computer, telefoni, fotocopiatrici, ecc., ai danni subiti dai veicoli di proprietà ed in uso ai volontari) dovrà valutare i rischi ai quali è sottoposta e quali di essi sia opportuno e conveniente trasferire all'assicuratore, evitando così di esporre inutilmente l'organizzazione stessa a spese o risarcimenti a terzi, che potrebbero comportare pesanti difficoltà economiche. Ad esempio, la Responsabilità civile terzi e Prestatori di Lavoro è il naturale completamento della polizza Rct dei volontari associati, in quanto prevede la copertura della Responsabilità Civile che ricade sull'associazione.

Qualora la scrivente associazione abbia dipendenti o parasubordinati, è necessario prevedere la cosiddetta Rco, la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, che tutela l'associazione per le eventuali rivalse dell'Inail e dell'Inps per quanto da loro erogato (anche agli eventuali eredi), a seguito degli infortuni subiti dai dipendenti, per i quali ci sia stata una sentenza che abbia riconosciuto la responsabilità penale dell'associazione/del datore di lavoro (ad esempio per la violazione di norme di sicurezza). In tale assicurazione inoltre è importante che sia previsto che tutti i soci sono considerati terzi rispetto all'associazione. Se la scrivente associazione ha beni strumentali rilevanti, riteniamo che la polizza "incendio ed altri eventi" sia una copertura indispensabile perché risponde alle esigenze di garantire delle responsabilità non coperte dalla polizza Rct (ad esempio, l'incendio dei locali della sede), sia perché tutela il patrimonio dell'associazione che, se perso, porterebbe notevoli difficoltà alla organizzazione nel reperimento delle risorse finanziarie utili a ricostituirlo. La "Polizza furto" serve invece a tutelare i beni di proprietà o di terzi, ma in uso all'associazione, quali attrezzature, macchinari, arredamento, merci,

valori, ecc., contro furto, rapina ed estorsione. In ogni caso, nella stesura delle coperture assicurative, si suggerisce di verificare accuratamente alcuni aspetti dei contratti molto importanti:

- la descrizione dei rischi assicurati, che deve rispondere a quanto effettivamente l'associazione vuole assicurare;
- le esclusioni, cioè quegli eventi non rientranti in garanzia, oppure le persone non assicurabili;
- i valori/massimali assicurati, che devono essere congrui;
- la durata della polizza, che deve essere annuale.

Responsabilità del presidente e degli amministratori per danni non coperti dall'assicurazione

Se durante la ricerca di funghi, delle erbe o nel montare/smontare lo stand per le mostre, un socio riporta un danno grave, invalidità permanente o addirittura morte, e il massimale stipulato con l'assicurazione per la copertura infortuni copre parzialmente il danno, può essere chiamato a rispondere in solido il presidente, il vicepresidente e tutti i componenti del consiglio direttivo?

L'inserimento nello statuto di un articolo che recita: "L'atto dell'iscrizione del socio comporta espressamente l'esonero del presidente e dei componenti il consiglio direttivo da qualsiasi responsabilità per infortuni, danni o malori riportati dal socio o cose sue personali che dovessero prodursi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale. I minorenni devono essere accompagnati da un socio maggiorenne che ne assumerà tutte le responsabilità", può essere considerato giuridicamente valido per evitare eventuali chiamate di responsabilità?

Nel caso in cui il socio sia un volontario dell'associazione, deve essere assicurato contro gli infortuni e le malattie. Se nel caso di infortunio al volontario, l'assicurazione non copre l'intero danno ma solo una frazione dello stesso proporzionata al massimale stabilito, ciò comporta che il volontario possa agire nei confronti dell'associazione per la differenza tra il danno effettivamente subito e la quota di danno che gli è stato risarcito dall'assicurazione. In tal caso l'associazione si trova

‘scoperta’ perché potrebbe non essere assicurata visto che la legge nulla prescrive in proposito. L’efficacia della copertura per infortuni e malattie può essere assai diversa in funzione delle scelte associative. Se, infatti, si decide di investire una somma modesta, anche gli indennizzi saranno molto bassi (e, quindi, in pratica pressoché inutili); se, invece, l’associazione stanziava per il premio assicurativo una cifra sostanziosa, gli eventuali indennizzi possono effettivamente costituire un serio ristoro per l’infortunato. Per comprendere chi debba rispondere di un eventuale danno arrecato dall’associazione, è necessario esaminare quale sia la struttura giuridica che è stata prescelta e che può essere quella dell’associazione riconosciuta o no, cioè dotata o non dotata di personalità giuridica. Sotto il profilo della responsabilità patrimoniale, ossia di chi debba rispondere dei debiti dell’associazione, vi è una profonda differenza tra gli enti riconosciuti (associazioni riconosciute) da un lato, e gli enti privi di riconoscimento (associazioni non riconosciute) dall’altro: le associazioni riconosciute, infatti, godono della c.d. autonomia patrimoniale perfetta, in forza della quale delle obbligazioni dell’ente risponde soltanto l’ente stesso con il suo patrimonio e non anche gli associati. Pertanto, se l’associazione fosse stata costituita nelle forme dell’associazione riconosciuta e fosse stata tenuta al risarcimento di un danno, il danneggiato poteva aggredire soltanto il patrimonio dell’associazione e non anche quello degli associati e, *in primis*, del presidente e di chi “ha agito in nome e per conto dell’associazione”. Tuttavia, ben poche associazioni sono costituite nelle forme dell’associazione riconosciuta e ciò perché il riconoscimento è un beneficio concesso dall’ordinamento soltanto a quelle associazioni che dimostrino di avere un patrimonio relativamente cospicuo, cioè tale da consentire agli eventuali creditori dell’associazione di soddisfare le proprie ragioni.

Per tutte le associazioni, come la scrivente, che non si possano giovare del riconoscimento e quindi dell’autonomia patrimoniale, è applicabile l’art. 38 cod. civ., secondo il quale alla responsabilità patrimoniale dell’ente si affianca anche la responsabilità di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente. Tale norma è stata formulata pensando evidentemente ai rapporti negoziali dell’associazione (ossia a

tutte le ipotesi in cui l'associazione assume un impegno attraverso uno dei suoi rappresentanti) ma si presenta di difficile interpretazione quando ci si trovi a dover stabilire chi debba rispondere per le obbligazioni nascenti da fatto illecito, specie nei casi in cui l'associazione sia responsabile anche senza che nessuno abbia agito (come nei casi riportati dalla scrivente associazione). Sulla base della disciplina prevista per il comitato, secondo la quale delle obbligazioni rispondono tutti i componenti del comitato ma non i sottoscrittori, sembra prevalere la tesi per cui dell'eventuale risarcimento del danno da fatto illecito dovrebbero farsi carico solidalmente tutti gli amministratori (presidente, vicepresidente e tutti i componenti del consiglio direttivo, nella specie) dell'associazione: l'incertezza resta comunque notevole ed è perciò opportuno ricorrere allo strumento della assicurazione in modo tale da avere la certezza che a rispondere dei danni non siano mai il presidente e/o gli amministratori con il loro patrimonio personale.

Altra ipotesi di responsabilità è quella nella quale può incorrere l'associazione per danni che possono essere arrecati a soggetti a favore dei quali la stessa associazione svolga la propria attività o che siano comunque coinvolti dalla organizzazione nelle proprie iniziative. Ad esempio, si può ipotizzare che una associazione si proponga di far conoscere funghi ed erbe e, a tal fine, organizzi delle escursioni. Nel corso di una di queste, un partecipante può riportare un danno grave. L'associazione potrebbe essere chiamata a rispondere dei danni subito dal partecipante. Questi casi non pongono particolari problemi sotto il profilo assicurativo (si tratta sempre di assicurazione per la responsabilità civile), ma è opportuno esaminarli perché spesso la soluzione che viene impiegata è impropria: è diffusa la tendenza a stipulare una polizza infortuni a favore del soggetto che potrebbe essere danneggiato, nella convinzione, in tal modo, di risolvere il problema di eventuali danni che possano accadere. Ciò avviene generalmente mediante l'iscrizione obbligatoria del partecipante all'attività dell'associazione perché, unitamente alla iscrizione, è generalmente compresa anche una assicurazione per infortuni. Siffatta copertura, pur essendo comunque opportuna, non rappresenta però la corretta

soluzione del problema. Infatti, nel caso in cui il partecipante riporti un infortunio ascrivibile a responsabilità dell'associazione, egli avrà diritto a ottenere dalla stessa il pieno risarcimento del danno subito e la somma che il danneggiato potrà ottenere a titolo di indennizzo dalla Compagnia con la quale è stata stipulata la polizza per gli infortuni rappresenterà soltanto una modesta quota dell'intero danno, restando la differenza interamente a carico della associazione che ha organizzato l'attività. La soluzione del problema è quindi quella di stipulare una polizza che copra il rischio di responsabilità civile della associazione nei confronti dei partecipanti alle attività organizzate dalla stessa.

Da tutto quanto sopra esposto risulta evidente come la copertura prevista dalla L. n. 266/1991 sia carente nella parte in cui non prevede alcun tipo di obbligo assicurativo per la responsabilità civile che possa sorgere in capo alla organizzazione di volontariato. Si tratta dunque di una lacuna che deve essere colmata dai responsabili delle associazioni stipulando una apposita polizza che copra la responsabilità civile verso i terzi e verso i volontari e gli associati dell'associazione. Nella stipulazione di tale polizza è necessario tenere presente che devono essere assicurati anche:

- i rischi per lo svolgimento di attività pericolose;
- i rischi per i danni cagionati agli assistiti, alle persone nei cui confronti l'associazione esercita la propria attività e ai partecipanti alle iniziative associative.

Nella stipulazione di tale polizza è necessario che venga specificato che danneggiati possono essere anche gli associati e i volontari, che quindi sono a tutti gli effetti da considerare terzi rispetto al contratto di assicurazione. Infine i massimali devono essere, per quanto possibile, elevati.

Nullità della dichiarazione di esonero di responsabilità dell'associazione

È possibile e legittimo far firmare ai genitori e/o tutori delle persone disabili che prendono parte ai programmi dell'associazione con iniziative residenziali ed anche esterne, una dichiarazione di responsabilità

che sollevi i soci, consiglieri, volontari da qualsivoglia evento doloso, colposo, accidentale con danni personali e a cose e verso terzi, rispondendo i genitori/tutori personalmente al relativo risarcimento dei danni nei confronti di terzi aventi diritto e sollevando pertanto l'associazione?

Il quesito riguarda, in sostanza, la validità o meno della sottoscrizione di una clausola di esonero da responsabilità che sollevi l'associazione e gli associati dal risarcire i danni cagionati dai minori o dai soggetti disabili a terzi. Si ritiene che clausole di questo tipo siano affette da nullità e, quindi, in quanto tali, invalide e prive di qualsiasi efficacia. Dal un lato, infatti, gli artt. 2047 e 2048 del codice civile sanciscono la responsabilità dei soggetti che sono tenuti alla sorveglianza per il fatto illecito commesso, rispettivamente, dell'incapace o del minore nel tempo in cui gli stessi sono sottoposti alla loro vigilanza, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto (prova, peraltro, difficile da dimostrare in quanto la giurisprudenza, in linea di principio, non ritiene sufficiente il diligente esercizio della sorveglianza ma anche l'aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitare il danno). Dall'altro lato, l'art. 1229 del codice civile, infatti, stabilisce non solo che è nullo il patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità per dolo o colpa grave del soggetto (nel caso di specie tenuto alla sorveglianza) ma, altresì, che è nullo anche qualsiasi patto preventivo di esonero o limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari (cioè dei soggetti astrattamente tenuti al risarcimento dei danni) costituisca violazione derivanti da norme di ordine pubblico, a prescindere dall'elemento soggettivo e, quindi, anche nelle ipotesi di colpa lieve. Dalla responsabilità per la violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico non si può essere esonerati, quindi, neanche per colpa lieve.

Gli obblighi di sorveglianza sulle persone si ritiene possano essere ricondotti alla categoria degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico, in quanto sia la dottrina che la giurisprudenza annoverano tra questi gli obblighi attinenti alla salvaguardia dell'altrui integrità fisica o morale. Ne discende la radicale nullità ed invalidità, quindi, delle clausole di esonero della responsabilità per i danni alla persona.

Copertura assicurativa per volontari ultra 75enni

Con riferimento all'obbligo di assicurazione per i volontari dell'associazione vorremmo chiarimenti riguardo a come comportarci con i volontari con più di 75 anni. Facciamo presente che la nostra associazione ha una polizza cumulativa numerica per gli infortuni che non copre gli ultra 75 enni e una polizza Rct che invece li copre. Mi pare però che alcuni sinistri (tipo l'infortunio in itinere) non siano coperti dalla polizza Rct. E, di conseguenza, i volontari iscritti nel registro aderenti devono essere cancellati al compimento dei 75 anni di età?

La Legge non pone un limite di età all'obbligo assicurativo degli associati, pertanto o trovate una Compagnia assicurativa in grado di fornirvi la copertura che vi necessita o questi soci dovranno essere impegnati in attività ove sia sufficiente la copertura dei normali rischi responsabilità civile. A tal riguardo dovrete riuscire a contrattare la copertura dell'infortunio in itinere, magari estendendo tale trattativa ad altre associazioni che hanno la vostra stessa necessità.

Sorveglianza sui minori in un doposcuola

Poiché tra le attività istituzionali della nostra associazione è previsto un doposcuola per studenti minorenni, associati e non associati, vorrei sapere quali obblighi di sorveglianza abbiamo nei loro confronti.

Si ritiene che, nella fattispecie in esame, possa trovare applicazione l'art. 2048 cod. civ. e, segnatamente, il secondo e terzo comma secondo i quali:

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

La giurisprudenza ritiene, infatti, che va qualificato come precettore, ex art. 2048 cod. civ., il soggetto al quale l'allievo è affidato per ragioni di educazione ed istruzione, sia nell'ambito di una struttura scolastica, sia in virtù di un autonomo rapporto privato, sempre

che l'affidamento, se pur limitato ad alcune ore del giorno o della settimana, assuma carattere continuativo e non sia, quindi, meramente occasionale o saltuario. A carico di tali soggetti sussiste un obbligo di vigilanza dei minori che giustifica la responsabilità dei precettori laddove il minore, nel tempo in cui è sottoposto alla sorveglianza, cagioni un danno ad un terzo ovvero (sia pure sulla scorta di altri principi) a se stesso. Per liberarsi dalla responsabilità (e quindi dall'obbligo di risarcire il danno), spetterà al precettore provare di aver vigilato adeguatamente (prova in concreto difficile da raggiungere per l'interpretazione 'intransigente' che la giurisprudenza ha fornito in questi anni).

Vidimazione del registro aderenti

La nostra associazione sta procedendo all'iscrizione al Registro regionale del volontariato, tramite la Provincia. L'agenzia assicurativa a cui si è rivolta, chiede che il registro aderenti sia numerato, timbrato e vidimato (anche annualmente) da un notaio. È obbligatoria la vidimazione del suddetto registro per le organizzazioni di volontariato? È necessario che tale vidimazione sia effettuata da un notaio o può essere fatta anche da un pubblico ufficiale?

Gli adempimenti delle organizzazioni di volontariato – di cui alla L. n. 266/1991 – obbligate ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, sono disciplinati dall'art. 3 del D.M. 14 febbraio 1992, il cui primo comma è stato sostituito dal D.M. 16 novembre 1992. La nuova norma, in merito alla questione sollevata dalla scrivente associazione, prevede che

le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.

La previgente formulazione della norma sulle formalità del registro

aderenti prevedeva, in effetti, l'intervento iniziale (bollatura) e annuale (vidimazione) solo del notaio, così come preteso dalla Agenzia di assicurazione a cui la scrivente associazione si è rivolta. Infatti, il co. 1, art. 3 del D.M. 14 febbraio 1992 – non più in vigore, poiché sostituito dal citato D.M. 16 novembre 1992 (art. 3) – prevedeva testualmente che

le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti, numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni foglio da un notaio, il quale deve dichiarare nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Il registro deve essere annualmente vidimato.

Generalmente è possibile trovare presso gli uffici comunali personale preposto allo svolgimento di tali funzioni in maniera del tutto gratuita. Si ricorda, inoltre, che l'art. 8 della L. n. 383/2001 ha soppresso l'obbligo di numerazione e bollatura – a decorrere dal 25.10.2001 – solo per i libri contabili previsti dal codice civile, per i registri Iva previsti dal Dpr n. 633/1972 e per le scritture contabili tenute ai fini fiscali previste dal Dpr n. 600/1973, ma non per i registri – come quello degli aderenti delle organizzazioni di volontariato – previsti da altre normative speciali (nella specie, la L. n. 266/1991). Per una chiarezza terminologica si ricorda, infine, che il documento di cui si è parlato è il registro aderenti (obbligatorio ai fini assicurativi) che è altra cosa rispetto al libro soci (facoltativo).

Soci iscrivibili nel registro aderenti

Secondo l'art.3 del D.M. 14 febbraio 1992, le associazioni di volontariato sono obbligate a tenere il registro degli aderenti. In questo registro devono essere iscritti tutti i soci indistintamente (anche quelli che si iscrivono una volta e non svolgono alcuna attività per l'associazione e poi non rinnovano), oppure solo quelli che svolgono attivamente il volontariato? Il problema mi si pone riguardo l'assicurazione obbligatoria dei volontari attivi per i quali la compagnia assicurativa richiede l'iscrizione nel registro.

In effetti, dovete inserire in tale registro tutti quei soci che svolgono le

attività di volontariato che servono a raggiungere i fini sociali della vostra associazione, anche se questi svolgono tali funzioni attivamente per un breve periodo, quale che siano le motivazioni del loro inizio e sospensione dell'attività. Proprio perché il registro degli aderenti serve ad individuare i soggetti da sottoporre a copertura assicurativa, è essenziale che sia aggiornato puntualmente.

Volontari non associati

L'associazione tiene un registro degli aderenti vidimato a suo tempo dal segretario comunale. Nel registro vengono segnati i soci e non soci aderenti: vengono segnate cioè tutte le persone che svolgono attività di volontariato attivo, anche se non socie. Dal punto di vista assicurativo, essendo la polizza numerica, è corretto che gli aderenti siano anche non soci? Sono coperti dall'assicurazione? L'associazione non ha tessere e per l'ammissione a socio occorre una procedura che preveda l'approvazione in assemblea per cui non è possibile far soci i volontari temporanei. Questi ultimi (elencati nel registro aderenti) sono coperti dall'assicurazione? In caso non fossero coperti come possiamo fare, dato che durante i periodi estivi, per l'organizzazione delle vacanze dei disabili, occorrono queste presenze?

In una organizzazione di volontariato, costituita ed operativa ai sensi della L. n. 266/1991 come la scrivente, che peraltro è iscritta al Registro regionale del Volontariato, l'identità tra compagine volontaria e compagine associativa, cioè tra socio e volontario, è imprescindibile e ricavabile implicitamente dai principi ispiratori della normativa quadro del volontariato italiano e da diverse clausole del dettato normativo dal quale il legislatore non intende mai separare lo status di volontario da quello di socio. In altri e più sintetici termini, tutti i volontari devono essere necessariamente soci dell'associazione di volontariato di cui alla L. n. 266/1991. La *ratio* di questa identità sta appunto nel riconoscere ai volontari (e solo ai volontari) il potere di governare l'associazione, anche tramite propri rappresentanti (i membri del consiglio direttivo). Da quanto premesso deriva che:

1. Non esiste la categoria dei "non soci aderenti" poiché tutti gli
-

aderenti sono soci, anzi gli aderenti sono i soci.

2. Tutti i volontari (tutti sono 'temporanei' in quanto nelle associazioni vige proprio il principio della "porta aperta" per consentire l'ingresso e l'uscita degli aderenti nel rispetto della loro spontaneità) devono essere soci, a prescindere dalla tessera che rappresenta solo un riconoscimento formale.

In definitiva, il problema descritto nel quesito dovrebbe essere legittimamente ed eticamente risolto iscrivendo nel registro aderenti proprio solo gli aderenti (cioè i soci) e non i volontari non soci (che non sono appunto aderenti).

Capitolo 7

Altri adempimenti

1. Privacy

Testo unico sulla privacy

Si richiede parere qualificato ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del T.U. n. 196/2003 (Testo unico sulla privacy).

Considerata la genericità del quesito, a fronte della complessità della materia che prevede adempimenti diversificati a seconda delle attività che l'ente svolge, di seguito si evidenziano le categorie di obblighi contraddistinti per il tipo di trattamento effettuato dall'organizzazione. Spetta, poi, all'associazione verificare a quale delle fattispecie illustrate è riconducibile il trattamento dei dati dalla stessa in concreto operato, per conoscere gli adempimenti cui è tenuta.

1. Se l'associazione effettua trattamenti informatici di dati non sensibili o che trattano come unici dati sensibili lo stato di salute o malattia dei dipendenti e collaboratori anche a progetto (senza indicazione della diagnosi) o l'adesione a sindacati che trattano i dati per finalità amministrative e contabili.
 - a. Mantiene aggiornato l'elenco degli incaricati del trattamento, specificando il tipo e le modalità di trattamento.
 - b. Predisporre per ciascun incaricato una lettera di nomina contenente tipo e modalità di trattamento.
 - c. Se gli incaricati del trattamento nello svolgimento della loro attività utilizzano un computer, è necessario fornirgli una username ed una password personale. Nel corso di una sessione di lavoro gli incaricati del trattamento non devono lasciare incustodito il computer né renderlo accessibile ai terzi.
 - d. I computer devono essere dotati di antivirus che vanno aggiornati almeno una volta l'anno se connesso ad una rete e, diversamente, ogni due anni. Con la stessa cadenza temporale è necessario aggiornare i sistemi operativi ed i pro-
-

grammi dei computer nonché salvare i dati contenuti nei computer su supporti esterni almeno una volta al mese.

- e. Nomina di un amministratore di sistema se il trattamento non ha solo finalità amministrative e predisporre criteri di controllo per verificare la sua attività. In alternativa avvalersi di un tecnico informatico esterno all'associazione che dovrà rilasciare un'attestazione relativa all'intervento e la sua conformità alle disposizioni di legge.
 - f. Laddove i dati sensibili venissero persi o distrutti, obbligo di ripristinare i dati con copie di *back-up* entro il termine di sette giorni.
 - g. Distruggere i supporti informatici esterni laddove non siano più utilizzati.
- 2) Se l'associazione effettua trattamenti informatici di dati sensibili o diversi da finalità puramente amministrative e/o contabili, come sopra ma con obbligo di fare copie di *back-up* per salvare le informazioni presenti nei computer, con cadenza almeno settimanale.
- 3) Se l'associazione effettua trattamenti solo cartacei.
- a. Prevedere un elenco degli incaricati descrivendo i trattamenti consentiti e aggiornarlo una volta l'anno.
 - b. Predisporre una lettera di nomina per ciascun incaricato, individuando i trattamenti consentiti, strumenti di controllo e conservazione della documentazione dell'associazione. La legge consente che, laddove si trattino dati non sensibili o per finalità puramente contabili e/o amministrative, queste istruzioni possano essere anche verbali (scelta non consigliata).
 - c. Prevedere forme di controllo per l'accesso agli archivi ed ai documenti che contengono dati sensibili.
 - d. Prevedere, a favore degli incaricati, corsi di formazione con cadenza annuale.

In ogni caso l'associazione deve:

- raccogliere soltanto i dati che servono per gli scopi statuari, verificando che siano corretti e completi e trattare gli stessi in
-

maniera lecita, garantendo la riservatezza del soggetto a cui si riferiscono, conservare i dati non oltre il tempo necessario al raggiungimento degli scopi istituzionali per cui è stato assunto.

- notificare l'effettuazione del trattamento al garante se l'ente ha natura politica, filosofica, religiosa o sindacale e solo se utilizza dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica del soggetto.
- adottare da parte del consiglio direttivo una delibera che descrive i modi con cui vengono trattati i dati comuni e sensibili degli associati e di coloro che hanno rapporti con l'associazione caratterizzati da una certa regolarità e continuità;
- consegnare a tutti coloro che comunicano i propri dati all'associazione l'informativa di cui all'art. 13 del T.U.;
- chiedere il consenso al trattamento dei dati quando necessario (con esclusione degli associati purché il trattamento sia conforme agli scopi statutari e i dati non vengano diffusi all'esterno);
- nominare, eventualmente, un responsabile del trattamento.

Diritto alla cancellazione dei propri dati

Vorremmo sapere, rispetto alla richiesta di un utente di cancellare i suoi dati, cosa dobbiamo fare in ottemperanza alla legge sulla privacy.

Considerato che l'art. 11 della normativa sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003), impone la conservazione dei dati in possesso del soggetto autorizzato a trattarli, solo per il tempo strettamente necessario all'attività svolta, al venir meno della qualifica di socio questi non perde però il diritto a verificare la rispondenza dei dati presenti negli elenchi dell'associazione. Pertanto il socio che abbia deciso di non far più parte di un determinato corpo sociale può richiedere una comunicazione ufficiale da parte del responsabile del trattamento dei dati o del legale rappresentante (nel caso di assenza del primo) in cui ci si impegna formalmente ad eliminare dagli elenchi i dati del soggetto richiedente ed a richiederne il consenso qualora si debba accedere a quei dati che dovessero rimanere nella disponibilità dell'associazio-

ne in quanto strettamente connessi con altra documentazione e non prescindibile da questi (ad esempio, eventuale elenco di soci che si siano resi disponibili a garantire un'obbligazione precedentemente stipulata, o nominativo ed altri dati del soggetto che in qualità di socio abbia compiuto azioni che siano state oggetto di deliberazione o che rimangano nei libri verbali dell'associazione ai fini dell'individuazione ed a giustificazione di una particolare iniziativa che sia stato necessario documentare a norma di statuto e/o regolamento).

Diritto dei soci all'informazione

Una associazione di volontariato iscritta al Registro regionale ha posto i seguenti quesiti:

- 1. Se qualche socio chiede di vedere il 'libro dei soci' (nel caso specifico, un foglio di excel con cognome, nome, indirizzo, numero di telefono ed e-mail, data e luogo di nascita, codice fiscale, data di ingresso o di recesso nella, o dalla associazione) è suo diritto consultarlo o averne una copia o dobbiamo non accogliere la richiesta per motivi di privacy? E se ci viene chiesto un elenco con solo cognome e nome?*
- 2. I soci possono chiedere la copia dei verbali del consiglio direttivo?*

1. I soci hanno diritto di conoscere e consultare l'elenco dei soci, ma sono tenuti agli obblighi di cui alla legge sulla privacy ed è loro responsabilità fare un uso conforme allo statuto ed alla legge dei nomi e dei dati contenuti in detto elenco.
2. I soci hanno diritto di conoscere ogni e qualsiasi documento o elemento utile a verificare che la gestione della propria struttura si svolga conformemente agli impegni con cui l'assemblea vincola gli amministratori.

Per l'eventuale intervento a parziale o totale modifica o censura delle attività intraprese dagli amministratori nella loro prerogativa di gestione della cosa sociale, i soci dovranno rivolgersi al collegio dei garanti (qualora questo esista) o indire un'assemblea straordinaria – nelle forme e modalità previste dallo statuto – al cui ordine del giorno sarà

la richiesta di spiegazioni o delucidazioni al presidente ed al suo esecutivo delle attività intraprese, e la possibilità di votare per l'accettazione o meno di tali chiarimenti ottenuti e per la previsione di modifica delle attività da svolgere.

2. Adempimenti vari

Differenza tra registrazione e autenticazione dell'atto costitutivo e statuto

Dovremmo registrare una associazione di promozione sociale e vorremmo sapere se, in fase di registrazione alla Agenzia delle Entrate, l'atto e lo statuto possono essere considerati autenticati (presentati con scrittura privata e firmati dal presidente).

La scrittura è autenticata quando le firme sono state certificate da un Notaio. Nel caso in esame saremmo di fronte ad una scrittura privata che l'Agenzia delle Entrate provvede a registrare.

Tesseramento e libro soci

La nostra associazione sta emettendo le nuove tessere di socio e vorrebbe avere alcuni chiarimenti in merito. Sulle tessere deve essere riportato il numero progressivo indicato sul libro soci oppure deve esserci un numero progressivo che ogni anno cambia? Inoltre, nel caso un socio si dimetta e il libro soci vada aggiornato, il numero progressivo ad esso assegnato deve essere lasciato libero oppure va riempito dal primo nuovo socio?

Premettiamo che solo la L. n. 266/1991 prevede la tenuta da parte delle associazioni di volontariato di un registro degli aderenti dove devono essere elencati i soci (nome, cognome, altri dati anagrafici) indicando il numero progressivo di iscrizione. Non sono previste altre norme di corretta tenuta dei registri e/o delle tessere. Sugeriamo di scegliere il metodo più semplice per l'associazione che potrebbe prevedere:

- tenuta del libro soci con indicazione numerica progressiva (da 1 a...) e che preveda in caso di cancellazione di non riutilizzare
-

- il numero progressivo;
- emissione annuale delle tessere con numero diverso dal libro soci e progressivo (1/12, 2/12, 3/12 e così via). In questo modo sarà più semplice verificare il reale numero dei volontari tesserati anno dopo anno.

Posta elettronica certificata (Pec) e firma digitale

Per inoltrare qualsiasi richiesta allo Sportello unico delle attività produttive (Suap) è obbligatoria la Pec. Il Comune chiede anche la firma digitale pena l'inefficacia della ricezione. Secondo la normativa la Pec dà forma legale alla posta. È possibile fare ricorso o comunque appellarsi affinché possano essere inviati documenti con la Pec ma senza la firma digitale?

Si ritiene legittima la richiesta di utilizzare contemporaneamente la Posta elettronica certificata (Pec) per l'inoltro di documentazione e la firma digitale, trattandosi di strumenti che assolvono a finalità diverse. La Pec è un sistema che attesta e certifica l'invio e la consegna di documenti informatici. Con l'utilizzo di tale strumento, cioè, si fornisce al mittente, da parte del suo gestore di posta, una ricevuta che rappresenta la prova dell'avvenuta o mancata consegna del predetto messaggio al destinatario, con indicazione della data e dell'ora. La Pec ha lo stesso valore della tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno. La firma digitale è, invece, l'equivalente elettronico di una firma su carta che consente di attribuire valore legale ai file ed ai messaggi, garantendone l'autenticità e l'integrità. La firma digitale garantisce l'identità del sottoscrittore, che il documento non sia stato modificato dopo la sua sottoscrizione e attribuisce validità legale allo stesso che non può essere disconosciuto dal sottoscrittore.

Normativa antiriciclaggio

Siamo una associazione che opera nel settore della protezione animali, regolarmente iscritta al Registro regionale del volontariato. Siamo intestatari di un conto corrente bancario dal quale transitano le entrate e le uscite dell'associazione. Da anni stipuliamo convenzioni con i

comuni per la cattura, recupero, censimento (e altro) della comunità felina locale. Recentemente un comune, insieme alla convenzione ci ha presentato anche un modulo, introdotto dalla normativa antiriciclaggio e tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196/2010 – serie generale). In tale articolo si parla di “appaltatori e subappaltatori e concessionari di finanziamenti pubblici”.

Le domande sono: in relazione ad una convenzione con un ente pubblico (e nella fattispecie la nostra) un'associazione di volontariato rientra nelle categorie citate dalla legge cui sopra? Se no, possiamo firmare la convenzione senza firmare la lettera? Se sì, quali obblighi ci nascono nei riguardi delle convenzioni e quali adempimenti in più abbiamo? In particolare, riguardo quest'ultima domanda, il nostro problema nascerebbe se dovessimo “dimostrare ogni spesa per ogni convenzione”. Nella pratica, cioè, la nostra associazione non ha nessun problema a dimostrare come vengono spesi i soldi, tuttavia alcuni giustificativi fanno riferimento a spese che interessano più convenzioni (ad esempio: la spesa del veterinario fa riferimento a 10 gatti imputabili a 3 comuni e quindi a 3 convenzioni diverse)? Se questo foglio è obbligatorio, quale soluzione pratica possiamo adottare?

La L. n.136/2010, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” prevede tra l'altro all'art. 3, co. 1, che

per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva.

Lo stesso art. 3, al co. 2, prosegue disponendo che

i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti

tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

e il co. 3 dell'art. 3 prevede che

i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Inoltre il co. 5 dello stesso art. 3 prevede che

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (Cup) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il Cup, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.

La L. n. 136/2010 è entrata in vigore a decorrere dal 7 settembre 2010. Tuttavia, le modalità di attuazione di tale normativa sono piuttosto controverse e si è sviluppato, a tale proposito, un nutrito dibattito sulla sua interpretazione. In particolare, la disposizione non risulta di semplice interpretazione in relazione a quei soggetti ai quali le amministrazioni pubbliche (soprattutto quelle locali) erogano finanziamenti:

- a) in forma di contributo, per la realizzazione (in piena autonomia) di programmi di attività o di progetti specifici, quali possono essere configurate le associazioni senza scopo di lucro;
- b) in forma di rimborso spese, a fronte della realizzazione di attività assoggettate ad una convenzione, come nel caso delle associazioni di volontariato o di promozione sociale.

In entrambe queste ipotesi si rilevano elementi che connotano la corresponsione di risorse come finanziamenti pubblici, ma non immediatamente riconducibili alla resa di forniture, servizi o lavori strettamente

intesi. Gli affidamenti in gestione ad associazioni sportive dilettantistiche di impianti sportivi rientrano invece nel modello della concessione di servizi e, pertanto, ricadono nella sfera applicativa della norma in funzione della stretta riconducibilità alla fattispecie prevista dall'art. 32, co. 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006. L'Anci (associazione Nazionale Comuni Italiani), in un suo parere, sostiene che risulta essere obbligatorio sottoporre alla suddetta disciplina anche le convenzioni di affidamento dei servizi alle associazioni di volontariato. I Comuni, conseguentemente, si adegueranno a tale parere. Pertanto, risulta obbligatorio firmare la lettera ed adeguarsi alla normativa garantendo la tracciabilità delle spese. Questo comporta la necessità anche di incorporare da una spesa complessiva le spese imputabili a singola convenzione, nonostante la difficoltà pratica che possa derivarne.

Limitazioni per pagamenti e riscossioni in contante

Solo le società e le associazioni sportive dilettantistiche che si trovano nel regime fiscale previsto dalla L. n. 398/1991 sono obbligati ad utilizzare conti correnti bancari e postali per qualunque pagamento o riscossione superiore a € 516,46?

Si ritiene che la specifica obbligazione e limitazione relativamente al denaro contante riguardi tutti i soggetti i quali, potendolo fare, abbiano optato per lo speciale regime forfetario.

La norma, introdotta dall'art. 25 co. 5 della L. n. 133/2009, serve a consentire un maggior controllo da parte dell'amministrazione finanziaria. Tutte le entrate e le uscite superiori al limite sopra indicato devono transitare dai c/c, anche quelle relative ad erogazioni liberali, contributi, quote associative, raccolte fondi e proventi istituzionali. Devono essere espressamente indicati l'erogante e il percepiente. Nel caso non si rispettasse tale norma, non solo l'associazione perde tutti i benefici fiscali (Iva, imposte dirette, Irap, ecc.) ma anche i soggetti eroganti perdono il diritto alla detraibilità delle erogazioni effettuate.

Erogazione borse di studio

Qual è la prassi per l'erogazione diretta di borse di studio a due psi-

cologhe per una loro specializzazione al sostegno di malati oncologici presso una Unità Ospedaliera?

Non conoscendo i dettagli del bando e/o regolamento per l'assegnazione delle borse di studio che la scrivente associazione intende assegnare, si rammentano i principali adempimenti a cui la stessa è soggetta:

- sull'importo della borsa di studio dovranno essere operate le ritenute fiscali a norma di legge;
 - ai sensi del Codice della Privacy (D.Lgs. n.296/2003), i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità della selezione e della gestione dell'eventuale successivo rapporto;
 - l'assegnazione della borsa di studio al candidato classificato nella graduatoria di selezione non determina, in alcun caso, l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l'associazione, ovvero alcun impegno diretto all'instaurazione futura di un rapporto di lavoro;
 - la borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali;
 - dovrebbe essere garantita, per l'intera durata della borsa di studio, la copertura assicurativa per la responsabilità civile e quella Inail per gli infortuni che si verificassero durante il servizio;
 - al momento dell'accettazione, l'assegnatario non dovrebbe avere in corso impedimenti allo svolgimento della borsa di studio; se nel corso dello svolgimento si verificassero impedimenti si possono osservare le seguenti regole:
 - maternità: tenuto conto della natura della borsa di studio, in analogia con le norme vigenti di tutela della maternità, la borsa di studio potrebbe venire sospesa per la durata massima di cinque mesi a partire da due mesi prima del parto – art. 4 e art. 4-bis L. n. 1204/1971, così come modificata ed integrata dalla L. n. 53/2000 – con presentazione di idonea documentazione sanitaria – ed il suo termine viene differito di cinque mesi: il periodo di sospensione non dà diritto
-

-
- all'assegno;
 - gravi e documentati motivi: la borsa di studio viene sospesa dietro presentazione di idonea documentazione ed il suo termine è differito della stessa durata del periodo di sospensione: il periodo di sospensione non dà diritto all'assegno.

Organizzazione concorso letterario

La nostra associazione ha avuto l'idea di promuovere un concorso letterario da presentare alle scuole della nostra zona ma, vista l'inesperienza, non sappiamo da dove partire per quanto riguarda permessi e regolamenti. Come possiamo fare o a chi ci dobbiamo rivolgere?

Contrariamente a quanto accade per i concorsi e le operazioni a premio, i concorsi letterari non sono assoggettati ad una disciplina particolare e, segnatamente, alle disposizioni contenute nel Dpr n. 430/2001 che stabilisce tutta una serie di adempimenti e procedure da rispettare. L'art. 6 del predetto Dpr, al co. 1, lettera a) invero, prevede che non si considerano concorsi ed operazioni a premio i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività. Come è stato ampiamente illustrato nella successiva Circolare 28.03.2002 n. 1, emanata dal Ministero delle attività produttive, poiché i concorsi letterari si riferiscono a forme premiali che, presentando scopi non esclusivamente o prevalentemente di natura commerciale, sono da ritenersi eccezioni al principio generale che vuole assoggettate alla normativa tutte le manifestazioni a premio che perseguono finalità in tutto o in parte commerciali. Al fine di verificare se il progetto della vostra associazione sia effettivamente riconducibile alla fattispecie "iniziativa letteraria" – non soggetta alla normativa – si consiglia comunque di consultare i riferimenti normativi citati (il Dpr nella sua interezza e la Circolare).

Gestione di un Gas (Gruppo acquisti solidali)

Siamo una associazione di genitori nata con l'intento di aiutare i ragazzi nelle loro iniziative e di curare alcuni aspetti del loro tempo libero. L'associazione inoltre promuove iniziative che coinvolgono la famiglia al fine di un confronto educativo e di crescita non solo dei ragazzi, ma anche degli adulti stesso. Per questo motivo, l'associazione ospita un Gruppo di acquisti solidali (Gas). I membri di questo Gas sono tutti soci dell'associazione e usano il suo spazio per svolgere i loro acquisti e fare riunioni. Hanno dei fornitori che portano i prodotti. L'associazione raccoglie i soldi ed effettua i pagamenti ai fornitori che gli fatturano, mentre per gli altri che non fatturano hanno problemi. Le problematiche che abbiamo rilevato sono:

- 1) Per poter accogliere un Gas all'interno dell'associazione in questione, bisogna fare una modifica dello statuto?*
- 2) Il pagamento dei fornitori, essendo prodotti in maggioranza alimentari, comporta qualche problema per l'associazione? Bisogna avere delle certificazioni o dei contratti con i fornitori che possano garantire la conservazione dei prodotti in modo corretto? C'è una responsabilità per la corretta conservazione dei cibi da parte dell'associazione?*
- 3) Per quei fornitori che non effettuano fattura è necessario che passino i soldi dall'associazione o è preferibile evitarli? O evitare il passaggio dei soldi?*
- 4) Questa attività dovrà entrare nel bilancio dell'associazione?*

Innanzitutto potete semplicemente ospitare le attività del Gas stipulando un contratto d'affitto o di comodato per l'eventuale uso delle vostre sedi o strumenti e mantenere separate la vostra associazione da quella del Gas anche se avrete soci in comune, purché ognuno abbia il proprio statuto, corpo sociale e vita sociale ben definita e rispondente alle finalità istituzionali. Se invece, come ci pare di capire dal quesito, volete far rientrare le attività del Gas all'interno della vostra associazione allora vi consigliamo di limitare lo scopo del vostro gruppo di acquisto solidale all'attività di contatto tra acquirenti e fornitori ed alla fornitura di spazi idonei

per la realizzazione di queste attività: in modo che gli aspetti economici si realizzino, e restino limitati, al rapporto tra i fornitori dei prodotti e gli acquirenti degli stessi. Per fare ciò dovete modificare lo statuto ed inserire chiaramente tale attività tra le finalità. Una volta effettuata la variazione, il bilancio dell'associazione dovrà necessariamente comprendere le entrate e le uscite dell'attività del Gruppo di Acquisti Solidali (che comunque non dovrebbe prevedere utili se non in forma minima e funzionale al reinvestimento delle stesse nell'attività, e quindi non tali da pregiudicare il ruolo di volontariato dell'associazione). A tal riguardo vi consigliamo di consultare il sito dei Gas ove potrete avere suggerimenti su gli aspetti salienti dello statuto ed i regolamenti da adottare:<http://www.retegas.org/index.php>

Al di là delle responsabilità fiscali e penali del fornitore (il quale ha l'obbligo di dichiarare la propria posizione fiscale ed emettere lui eventuali scontrini, fatture e/o ricevute agli acquirenti) e degli acquirenti stessi, vi consigliamo di evitare di registrare passaggi di danaro che siano difficilmente giustificabili all'interno del bilancio dell'associazione. Una modalità che vi consigliamo di utilizzare con grande parsimonia e cautela è quella delle donazioni (da parte di coloro che acquistano i prodotti) e della richiesta di rimborso spese del fornitore in questione –giustificato con una delibera dell'associazione e con la produzione di validi documenti fiscalmente giustificativi da parte del fornitore (spese di viaggio, rimborso carburanti, rimborso uso mezzi di trasporto secondo tabelle Aci, ecc.) –. In tal caso, da usare con oculatezza e cautela, il “fornitore/richiedente rimborso” dovrebbe anticipatamente divenire socio dell'associazione e risultare tale prima della deliberazione autorizzante il rimborso delle spese, oppure si dovrebbe trovare una chiara ed inattaccabile motivazione per autorizzare il rimborso ad un soggetto che abbia sostenuto delle spese per un'attività essenziale e non diversamente gestibile da parte dell'associazione. Per quanto riguarda gli aspetti di igiene, conservazione dei cibi e modalità di organizzazione e strutturazione dello spazio adibito alla distribuzione dei cibi (per i quali dovrete rispettare le normative ed i regolamenti previsti a riguardo dalle autorità sanitarie ed addette della vostra Asl nonché del Comune in cui si trova lo spazio adibito

alla vendita), vi consigliamo di cautelarvi indicando chiaramente – nella modifica statutaria ed in un regolamento di funzionamento del Gas, deliberato conseguentemente – che l’associazione svolge il ruolo di mettere in contatto acquirenti di prodotti, in modo collettivo ed associato, e fornitori di prodotti che hanno la piena responsabilità (fiscale, materiale ed igienica) di quanto vendono.

Contributo al Consorzio di bonifica

Vi chiediamo se una associazione che possiede un immobile deve pagare la quota del Consorzio di bonifica. Considerando che la nostra associazione non paga nessuna tassa a livello locale, non troviamo giusto che dobbiamo pagare questa quota. Siete a conoscenza di qualcosa a riguardo o sapete eventualmente a chi mi posso rivolgere?

Il contributo al Consorzio di bonifica – pagato dai proprietari (pubblici o privati, anche non consorziati) di immobili e terreni e finalizzato a contribuire al finanziamento delle attività di manutenzione e gestione delle opere e degli impianti di bonifica – trova la sua fonte normativa nell’art. 860 del cod. civ., negli artt. 17 e 59 del R.D. 13.2.1933 n. 215 nonché nell’art. 16 della L.R. Toscana n. 34/1994. Da queste fonti normative non emerge espressamente nessuna fattispecie o previsione di esenzione e/o agevolazione a favore di onlus o di altri soggetti associativi non profit.

Trattandosi di contributo reale sugli immobili dovuto a un consorzio obbligatorio, risulta solo deducibile dal reddito in occasione della eventuale dichiarazione presentata dalla associazione. Ai sensi del co. 2 e 3, art. 16 della suddetta L.R. n. 34/1994, l’ammontare del contributo consortile è determinato, con la deliberazione annuale di riparto della contribuenza, in proporzione ai benefici derivanti a ciascun immobile. A tal fine il Consorzio elabora un piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina per ciascun immobile l’indice di contribuenza derivante dal calcolo parametrico. Si consiglia pertanto di contattare il presidente del Con-

sorzio di Bonfica territorialmente competente per promuovere, magari insieme altre associazioni del comprensorio, l'adozione di una deliberazione che riduca o annulli il contributo in questione.

Iscrizione al Rea o al Registro delle Imprese

Abbiamo partecipato ad un bando promosso da un ente pubblico. Ci hanno selezionato e ci hanno comunicato che, per procedere alla stipula della convenzione, dobbiamo produrre la seguente documentazione: autodichiarazione del rappresentante legale che attesti le condizioni necessarie alla stipula del contratto; certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; attestazione dell'iscrizione al registro regionale del volontariato; estremi del c/c bancario o postale.

Noi siamo una piccola associazione nata nel 2007 ed iscritta al registro del volontariato. Ci sembra non esigibile, da parte dell'ente, l'iscrizione alla Camera di Commercio, ma ci chiedono di motivarne la ragione per iscritto perché è richiesto di emettere fattura per il pagamento delle spettanze. È necessario, per noi emettere fattura? Se no, quale tipo di documento (nota spese, richiesta prestazioni effettuate e con quale formula)?

In linea di principio, possiamo dire che gli enti non commerciali sono obbligati all'iscrizione presso il Rea (Repertorio economico amministrativo) solo se svolgono anche una attività economica di carattere commerciale, pur in via sussidiaria e non prevalente rispetto a quella di natura istituzionale. Se, viceversa, svolgono invece attività economica in via prevalente devono essere iscritti al Registro delle Imprese. Sul punto si può vedere, tra le altre, la circolare n. 3497 del 9 gennaio 1997 del Ministero delle Attività Produttive. In questo senso, quindi, l'associazione valuterà gli eventuali obblighi o meno, dichiarando eventualmente di non essere soggetto obbligato per le motivazioni sopra dette. In ordine all'emissione o meno della fattura, dovrà essere fatta una valutazione analoga, anche se autonoma. Se la somma rappresenta il corrispettivo di una prestazione di servizi, tale attività assume rilevanza fiscale e quindi comporta tutti gli obblighi e gli adempimenti conseguenti. Ricordiamo tuttavia che, ai sensi

dell'art 143 del Tuir (Dpr n. 917/1986) non costituiscono attività commerciale i contributi e le somme derivanti da convenzioni con enti pubblici per lo svolgimento di attività aventi finalità sociale e, al tempo stesso, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 266/1991 le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri si considerano operazioni fuori campo Iva. Se sussistono quindi tutti i presupposti indicati dalla legge (sia formali che sostanziali che abbiamo riassunto), l'associazione può emettere un semplice documento-ricevuta con i richiami di legge sopra descritti.

Codice Ateco per associazione di tutela e protezione ambientale

In riferimento all'iscrizione nell'elenco del 5 per mille, l'Agenzia delle Entrate ci ha richiesto di verificare il codice di attività economica secondo quanto disposto nel nuovo elenco Istat Ateco. Essendo l'associazione iscritta al Registro regionale del volontariato (protezione ambientale), è corretto inserire come codice attività il 94.99.60? Essendo l'associazione iscritta anche all'Albo regionale della protezione civile è corretto inserire anche il codice attività 80.25.20? Quale codice è più corretto (se non rispondente a quelli sopra menzionati) per una associazione onlus che svolge opera di tutela e protezione ambientale?

L'Istat ha pubblicato la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007, in vigore a partire dal 1° gennaio 2008 che costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, Nace rev. 2. L'Ateco 2007 è stata definita ed approvata da un Comitato di gestione appositamente costituito con la partecipazione, oltre all'Istat che lo coordina, di numerose figure istituzionali, fra cui le rappresentanze delle associazioni. Grazie alla stretta collaborazione avuta con l'Agenzia delle Entrate e con le Camere di Commercio, si è pervenuti ad un'unica classificazione che sostituisce quella del 2002. Nella nuova classificazione, il codice più conforme alla scrivente associazione è il 94.99.60 relativo ad "attività gestite da organizzazioni associative per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente". A p. 226 delle note esplicative (<http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/>)

si chiarisce che il suddetto codice include “le associazioni di volontariato per la lotta contro gli incendi e la protezione ambientale”. Quindi, le attività di tutela ambientale e di protezione civile ci sembrano essere ricomprese in questo codice attività. Fra l’altro il codice 80.25.20 non compare nella nuova classificazione Ateco 2007.

Diritti di segreteria

Vorrei conoscere se le associazioni di volontariato iscritte al relativo Registro regionale sono tenute al pagamento dei diritti di segreteria per la stipula di convenzioni.

I diritti di segreteria, non essendo imposte, tasse o tributi nazionali, sono stabiliti dai singoli enti locali e territoriali che li esigono in base a norme e regolamenti di loro spettanza; occorre quindi verificare se per ipotesi e caso per caso sono previste agevolazioni tariffarie, riduzioni o altre simili facilitazioni.

Uso non autorizzato della denominazione di una associazione

*Due associazioni crearono, circa venti anni fa, una struttura dedicata a fiera di beneficenza e con la scritta “fiera di beneficenza a favore di ***”. Per un periodo di una decina di anni, i ricavati furono divisi fra le due associazioni. Dopo questo periodo una delle due associazioni si ritirò dalla partecipazione, lasciando, però, la scritta inalterata. A tutt’oggi detta struttura è operante con la scritta sopra riportata. L’associazione che si è ritirata non collabora, non gestisce e non riceve alcunché. La domanda è: si ritiene che ai fini delle attività che possono far perdere la qualifica di onlus la presenza della scritta (che di fatto è anche ingannevole perché non veritiera) su questa struttura dedicata ed aperta tutte le domeniche ed i giorni festivi, possa essere considerata come pregiudizievole per il nostro gruppo? Faccio presente che gli interventi bonari presso l’associazione rimanente e tendenti ad ottenere la cancellazione, sono stati finora ignorati.*

È vostro pieno diritto utilizzare o meno le diciture corrispondenti alla denominazione della vostra associazione nonché gli acronimi ad

essa collegati, ivi compreso quello di onlus, secondo le disponibilità di legge e le vostre volontà. Pertanto, se gli inviti bonari a rimuovere la vostra denominazione dall'insegna della struttura di cui scrivete nel quesito, non sono andati a buon fine, vi consigliamo di ingiungere perentoriamente la rimozione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento in cui si faccia presente il rischio di denuncia per uso illecito di titoli altrui alla dirigenza dell'associazione qualora entro una data da voi stabilita non ottemperino alla vostra richiesta. Se permane il non rispetto della vostra richiesta, non vi resta che adire le vie legali sporgendo regolare denuncia agli organi competenti. Il possesso della documentazione scritta di tali vostre richieste servirà a dimostrare la vostra buona fede in caso di controlli che dovessero eccepire la non coerenza di tali insegne con l'attività effettivamente da voi svolta.

Documentazione per stipula di convenzione

Richiediamo informazioni circa l'obbligo da parte di associazioni di volontariato – riunite in un coordinamento – della presentazione dei seguenti documenti richiesti da un Comune per la stipula di una convenzione per servizi di aiuto sociale agli anziani: ragione sociale, codice fiscale, sede legale, statuto, estratto verbale nomina legale rappresentante, autocertificazione riguardante la legale rappresentanza. Per la richiesta del Durc: codice Inail, posizione assicurativa territoriale, matricola e sede competenza Inps. Riguardo all'obbligo del collocamento delle persone disabili: certificazione di ottemperanza art. 17 L. n. 68/1999. Per la posizione assicurativa dei volontari: copia delle polizze assicurative sulla responsabilità civile.

Non è semplice dare una risposta al quesito senza conoscere il tipo di accordo funzionale alla realizzazione dei servizi che saranno oggetto di convenzione (e soprattutto se questi saranno gestiti solo da volontari che percepiranno solo un rimborso delle spese effettivamente sostenute o se sono prevedibili anche delle attività remunerate tramite compenso vero e proprio di soggetti che svolgeranno una prestazione) e senza sapere se il vostro coordinamento – o anche

una delle associazioni coinvolte – si avvalga o meno di professionisti, o comunque, anche di soggetti salariati per la gestione delle attività volte al raggiungimento delle finalità statutarie. Ad ogni modo possiamo tentare di indicare quali sono le finalità che l'ente può prefiggersi, in vista della stipula di una convenzione per la gestione di servizi da parte delle vostre associazioni, domandandovi il tipo di documentazione e certificazioni che esponete nel quesito. Per quanto riguarda – ragione sociale (che per le associazioni di volontariato si desume dall'atto costitutivo e dallo statuto), – codice fiscale, – sede legale (anche questa desumibile dai documenti appena citati), – statuto (sarebbe opportuno aggiungere anche l'atto costitutivo), e l'estratto verbale nomina legale rappresentante (o autocertificazione riguardante la legale rappresentanza): si tratta di documenti essenziali volti ad individuare uno dei contraenti, ossia voi e le vostre associazioni ed a caratterizzarlo dal punto di vista giuridico e fiscale. Il fatto che l'ente locale intenda richiedere il Durc (Documento unico di regolarità contributiva, cioè il certificato che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, previsto nelle attività di lavori, forniture e servizi pubblici; attività in convenzione o concessione; lavori privati in edilizia; agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni), lascerebbe presumere che tra le strutture che compongono il vostro coordinamento vi sia almeno un'impresa, ovvero una cooperativa o altra realtà societaria o perlomeno un'associazione non di volontariato né di promozione sociale che si avvalga in misura rilevante di dipendenti. Anche per quanto riguarda il rispetto dell'art. 17 della L. n. 68/1999, (anche denominato "Obbligo di certificazione" col quale si stabilisce che le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione) sembrerebbe che la presenza di un'azienda tra quanti

compongono il vostro coordinamento spinga l'ente locale, col quale dovete stipulare la detta convenzione, a chiedervi l'ottemperanza di tale norma.

Infine, per quanto riguarda la posizione assicurativa dei volontari, si tratta per le associazioni di volontariato di un obbligo previsto dall'art.7 della 266/1991 cui non potete non ottemperare pertanto tale comunicazione all'ente è dovuta. Infatti, l'obbligo per tutte le organizzazioni di volontariato di munirsi delle predette coperture assicurative è requisito indispensabile senza il quale le medesime organizzazioni non possono stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e tutti gli enti pubblici e/o privati che siano, così come espressamente previsto dalla norma di cui all'art. 7 della L. n. 266/1991 e all'art. 10 della L.R. Toscana n. 28/1993 e successive modifiche. Qualora non sia stata inserita nella domanda di iscrizione al registro regionale del volontariato, deve essere prodotta una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, che l'obbligo assicurativo previsto dalla norma di cui all'art. 2, co. 4, della L. n. 266/1991, è stato assolto secondo le modalità indicate nel D.M. del 14 febbraio 1992, relativamente agli adempimenti contemplati nell'art. 3 del suddetto decreto.

Bisogna sottolineare, infine, che il co. 4 del summenzionato art. 7 della L. n. 266/1991 prevede espressamente che "La copertura assicurativa di cui all'art. 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima". Questo si può tradurre in un vantaggio per le associazioni di volontariato facenti parte del vostro coordinamento, poiché per il periodo di durata della convenzione i volontari che esplicano la loro attività dovranno essere tutelati nelle forme assicurative più idonee e i costi relativi saranno inseriti nella convenzione stessa.

Crediti formativi per volontari

Dovendo incentivare il reclutamento di volontari giovani vicini all'associazione, vorrei sapere se esiste una procedura di certificabilità da rilasciare ai volontari che prestino presso la nostra struttura attività volontaria di sostegno alla formazione. Molti giovani, infatti, aiutano nella

gestione di momenti formativi che abitualmente si svolgono presso la nostra sede e mi domandavo se non sarebbe possibile rilasciare anche una certificazione o un documento che goda di un certo riconoscimento.

Se l'attività prestata dai giovani cui si fa riferimento nel quesito è configurabile come attività di volontariato prestata all'interno della vostra associazione e se i predetti giovani frequentano ancora la scuola, è possibile che tale attività sia riconosciuta dall'Istituto scolastico di appartenenza come credito formativo. Secondo la normativa vigente, il credito formativo può essere riconosciuto in seguito ad

esperienze in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita personale e culturale, quelli relativi alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione e allo sport.

Quindi, coloro che, purché studenti delle scuole superiori dell'ultimo triennio di studi, prestano la loro opera all'interno di un'organizzazione di volontariato, possono chiedere alla scuola una certificazione per il credito formativo che deve contenere una breve descrizione dell'esperienza fatta, con indicazione del tempo dedicato alla predetta attività (ore impiegate). Previa presentazione della documentazione, spetterà poi al consiglio di classe di ciascun alunno attribuire, anno per anno, un punteggio che andrà ad incidere sulla valutazione finale dello studente.

Crediti formativi universitari

Vi scrivo per avere una delucidazione sui crediti formativi universitari che si possono avere da un'eventuale partecipazione alla vita associativa di una onlus. Ogni socio deve partecipare ad un corso base che dura circa 16h e dovrà garantire due servizi al mese della durata di 3h circa e due allenamenti formativi al mese di circa 3h. Ci interessava saperlo per un candidato socio che studia scienze infermieristiche.

I Crediti formativi universitari (Cfu) sono stati introdotti dal D.M. n. 509/1999 contenente la normativa di riforma dell'Università e, come noto, rappresentano lo strumento per valutare il percorso di ogni studente. In particolare, il successivo decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22.10.2004 n. 270 contenente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, 3 novembre 1999 n. 509" all'art.10, lettera e) prevede la possibilità da parte dello studente di svolgere attività formative presso enti del terzo settore – ivi comprese, quindi, le associazioni di volontariato – sulla base di apposite convenzioni. Il riconoscimento dei predetti crediti, pertanto, non è automatico, ma presuppone la stipula di una convenzione tra l'Università e l'associazione. Un accordo, quindi, che disciplini il rapporto ed il riconoscimento dei crediti e che consenta, preliminarmente, di verificare che l'attività prevista nel 'progetto' sia attinente al corso di laurea in cui lo studente è impegnato.

Dal tenore del quesito si ritiene che, nel caso di specie, non sia stata stipulata alcuna convenzione.

Poichè sulla scorta della predetta normativa, le Università si dovrebbero essere dotate di un regolamento contenente i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi universitari, si consiglia di acquisire quello adottato dall'Università di appartenenza degli studenti, al fine di verificare le condizioni e le modalità in presenza delle quali è possibile addivenire alla stipula di una convenzione finalizzata al riconoscimento dei crediti. Se per qualche ragione non è possibile attivare la convenzione, lo studente, d'accordo con l'associazione, sempre che l'attività formativa sia pertinente il corso di laurea, potrebbe tentare di attivare la procedura per il riconoscimento dei crediti formativi inoltrando una richiesta al consiglio del proprio corso di laurea, secondo modalità che potrebbero essere contenute nello stesso regolamento universitario o che, in assenza, si potrà valutare di concordare con lo stesso consiglio.

Rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi

La scrivente associazione partecipa come socio sovventore in una cooperativa sociale. Fra le due organizzazioni c'è una convenzione in essere per la quale la cooperativa svolge delle prestazioni di assistenza domiciliare, terapie iniettive ed altre attività sempre legate alla assistenza sanitaria domiciliare. Nella propria attività la cooperativa, per motivi di elasticità di cassa, ha richiesto alla propria banca un affidamento da utilizzare in parte come scoperto di conto e in parte come anticipo fatture; per concedere il fido ha preteso però una firma di garanzia che è stata rilasciata personalmente dal presidente dell'associazione. Vorremmo però liberare il presidente dalla fideiussione e concederla come associazione. La banca, leggendo lo statuto, ha sottolineato che non è previsto il rilascio di garanzie a favore di terzi e ci ha quindi suggerito di integrare lo statuto con un articolo che lo preveda. Noi volevamo inserire nello statuto l'articolo sotto indicato.

Per il conseguimento delle proprie finalità, l'associazione di volontariato potrà compiere operazioni strumentali di natura commerciale, mobiliare ed immobiliare ritenute necessarie ed utili e potrà, sempre a tale fine e nei limiti di legge, assumere partecipazioni, non ai fini del collocamento, in consorzi, associazioni ed in altre società, aventi oggetto analogo, affine, o connesso al proprio. L'associazione di volontariato, sempre nei limiti di legge, potrà compiere operazioni di carattere finanziario che siano strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale sopra indicato, con espressa esclusione di ogni esercizio nei confronti del pubblico e potrà rilasciare garanzie sotto forma di fidejussioni, od avalli e/o altre garanzie a favore di terzi e consentire iscrizioni ipotecarie sui beni sociali a garanzia di debiti anche di terzi.

È possibile per l'associazione prevedere nel proprio statuto il rilascio di garanzie a favore di terzi?

Per consentire un migliore perseguimento delle proprie finalità di solidarietà sociale, si ritiene possibile per le associazioni rilasciare garanzie a favore di terzi (persone fisiche o giuridiche) e, più in generale, compiere operazioni di natura finanziaria – con esclusione di ogni esercizio nei confronti del pubblico – nonché assumere partecipazioni in associazioni e società (capitalistiche e mutualistiche)

a responsabilità limitata. Tuttavia, queste operazioni devono essere svolte entro un circoscritto limite da riportare nel nuovo articolo che la banca ha proposto di inserire nello statuto. Il limite riguarda l'aspetto della gratuità, nel senso che tutte queste operazioni devono essere gratuite. Le organizzazioni di volontariato, in particolare, non possono svolgere operazioni retribuite di carattere finanziario in quanto non previste né tra le fonti di entrata di cui al co. 1, art. 5 della L. n. 266/1991, né tra le attività commerciali e produttive marginali di cui al D.M. 25 maggio 1995. Quindi, le operazioni finanziarie, se remunerate, rientrerebbero tra le attività commerciali 'pure' con tutti gli obblighi che ne conseguono.

Adempimenti per somministrazione di bevande, giuoco delle carte e per visione della televisione in un circolo

Un circolo privato, espressione di una onlus, è frequentabile solo dai soci. Serve come punto di ritrovo principalmente per gli anziani dove si intrattengono giocando a carte o guardando la tv. Il Circolo non ha licenza di somministrazione di cibi e bevande. Vi chiediamo:

- 1. Il Circolo può dotarsi di una macchina automatica del caffè e tenere alcune bevande? Se la risposta è affermativa vi preghiamo di specificare se possiamo rivalerci sui soci per il costo del caffè o delle bevande.*
- 2. Nel Circolo si può giocare a carte senza doversi procurare i permessi che di solito occorrono in un esercizio pubblico?*
- 3. Quale ammontare di canone tv deve pagare il Circolo?*

La somministrazione di alimenti e bevande non è considerata commerciale – per gli enti di tipo associativo il cui statuto sia in regola con le disposizioni di legge – ai sensi dell'art. 148 del Tuir, se tale attività viene svolta a favore dei propri associati e partecipanti, nei luoghi ove viene svolta l'attività istituzionale e, infine, se tale somministrazione è complementare, accessoria ed, ovviamente, non prevalente rispetto all'attività principale. Se, inoltre, si è in grado di dimostrare che viene rimborsato solo il costo effettivo della materia prima senza

alcun ricarico, allora vi sono ancora effettivamente minori problemi. Non sono necessarie particolari autorizzazioni per il gioco delle carte, ma è sufficiente il possesso e l'esposizione della tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Comune in aggiunta al titolo già attualmente posseduto. Il sito della Rai contiene indicazioni inoltre sul canone di abbonamento tv per circoli, associazioni, e simili (www.abbonamenti.rai.it).

Regole per il giuoco con le carte

La presidente di un centro civico ha avuto la richiesta da parte di alcuni anziani soci di aprire il centro anche la sera dopo cena, dandogli le chiavi al fine di fare attività ricreative come il gioco di carte o la possibilità di vedere insieme la televisione. La presidente vuole evitare di andare contro la legge nel caso in cui arrivasse un controllo. Pertanto vorrebbe sapere se c'è una normativa specifica sul gioco e se è possibile averla. Inoltre, se è possibile inserire il gioco delle carte come una attività ricreativa oppure è un gioco vietato. La presidente infatti durante l'apertura serale non sarà presente e ha però deciso di incaricare una persona per controllare cosa accade, ma ha necessità di mettere delle regole.

Oltre a disposizioni specifiche, che nel caso non interessano, esistono in materia di giuoco disposizioni generali contenute nel codice civile (artt. 1933 – 1935) e nel codice penale (artt. 718 – 723). Il giuoco con le carte di per sé non è proibito dalla legge a meno che non si tratti di giuoco d'azzardo, ossia di un giuoco che ha finalità di lucro ed in cui la vincita o la perdita sono aleatorie.

Il giuoco d'azzardo è, infatti, vietato da norme penali ed è, quindi, illecito. Ritengo, pertanto, che per non correre alcun rischio:

- a) il centro deve perseguire, da statuto, finalità ricreative;
 - b) il giuoco di volta in volta praticato non deve essere configurabile come giuoco d'azzardo, non deve, cioè, essere mai prevista alcuna posta – neanche di tenue entità e questo, prudentemente, per qualsiasi giuoco – e non deve essere tra quei giuochi in cui la vincita o la perdita dipendono dalla sorte (tra questi
-

ultimi a titolo meramente esemplificativo il ramino, 7 e mezzo, tre sette, ecc..). Tale verifica, ovviamente, deve essere fatta di volta in volta essendo legata al tipo di giuoco scelto ed al comportamento tenuto dai giocatori.

Revisione mezzi adibiti a trasporto sanitario

Vorremmo sapere se per le automediche e per i mezzi adibiti a trasporto di sangue ed organi si prevedono revisioni annuali (come per le ambulanze) o biennali (come per gli altri mezzi ed i mezzi della polizia municipale).

Per le auto mediche e per i mezzi adibiti a trasporto di sangue ed organi, sono previste revisioni annuali. Potete comunque trovare questa indicazione anche sul libretto di immatricolazione dei mezzi.

Normativa per l'apertura di una casa famiglia

Vorrei avere informazioni in merito alle norme da seguire per la costituzione di una casa famiglia.

I riferimenti normativi che è opportuno conoscere nell'ipotesi si voglia dar vita ad una casa famiglia fanno capo, sostanzialmente, a tre fonti. Una di carattere nazionale, le altre due regionali. Si tratta di due leggi e di un regolamento. Le prime contengono definizioni e principi di carattere più generale. Il Regolamento scende nel dettaglio descrivendo i requisiti strutturali organizzativi che la struttura deve possedere affinché possa svolgere la sua attività (soggetta a seconda dei casi ad autorizzazione o comunicazione avvio attività). Si tratta di:

- Dpcm – Dipartimento per la solidarietà sociale – n. 308/2001, Regolamento concernente “Requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
 - L.R. Toscana n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
 - Regolamento regionale Toscana 26 marzo 2008, n. 15/R “Re-
-

golamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24/02/2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)".

La predetta normativa prevede requisiti diversificati a seconda della tipologia di attività che la struttura si propone di svolgere e dell'utenza da accogliere.

Subaffitto a famiglie disagiate

Una associazione, non iscritta al Registro regionale del volontariato, ha preso una casa colonica in affitto e con il tempo l'ha ristrutturata adibendola ad appartamenti completamente arredati. Questi venivano offerti a famiglie o persone in difficoltà che contribuivano ai consumi attraverso dei pagamenti mensili. Non si è mai collegata con i servizi pubblici per le spese, ma chiedevano il compenso direttamente alle persone che si presentavano e che erano inviate da una associazione di volontariato collegata, dopo essere state sollecitate a rivolgersi ai servizi sociali per avere un contributo per coprire le spese di alloggio. Negli ultimi anni ha avuto modo di sperimentare che alcune persone se ne andavano portandosi via oggetti dalla casa di notte senza pagare le spese.

Ultimamente hanno tutti gli appartamenti pieni ma hanno persone che non contribuiscono da mesi. I soci quindi si sono 'tassati' per coprire le spese e sono circa 6 mesi che però non pagano l'affitto alla proprietaria. Sono usciti vari articoli sui giornali perché una di queste famiglie ha denunciato questa situazione dicendo che pagavano un affitto mai registrato. Nella loro apparente ingenuità sono "caduti dalle nuvole". In questi giorni è stata mandata la comunicazione per il recesso del contratto di affitto alla proprietaria perché non può più pagarlo e pensa di chiudere. Le domande che pongono sono:

- è possibile che una associazione di volontariato si strutturi in questo modo per offrire una casa a famiglie in difficoltà o è un'idea di partenza errata? Cioè esistono sul territorio o in Italia strutture gestite da associazioni non convenzionate con i comuni che fanno pagare i contributi per le spese sostenute*
-

direttamente ai 'locatari'?

- *Inoltre, a cosa si va in contro avendo inviato la disdetta del contratto di affitto visto che queste persone non hanno intenzione di andarsene da questi alloggi ma neppure di pagare?*

La situazione complessa sembra derivi dal fatto che l'associazione in questione ha utilizzato un immobile in locazione per svolgere un 'attività di sostegno a famiglie in difficoltà senza però individuare una forma di rapporto giuridicamente o formalmente rilevante e dimostrabile. A questo punto parrebbe complesso poter dimostrare il loro intento assistenziale e temiamo che l'associazione e/o chi risulti essere locatore dell'immobile, si esponga al rischio di una denuncia da parte del titolare dell'immobile e/o locatore per subaffitto non concordato con lo stesso ma, soprattutto, da parte degli attuali e precedenti inquilini per locazione non rituale – che in caso di vertenza di fronte al pretore sarà molto probabilmente interpretata a favore degli inquilini, trasformando tali accordi verbali in contratti di locazione (di solito del tipo: 2+2, o 3+2 anni) e rimandando ad ulteriori accertamenti per gli effetti che ne scaturiscano (eventuali corresponsione anche parziale di canoni ed altre spese, morosità o compensazioni, sanzioni, ecc.). Il consiglio che diamo a questa associazione è quello di trovare accordi con tali famiglie prima di comunicare il recesso dell'affitto al titolare dell'immobile, poiché comunque a questo punto una serie di effetti giuridici (o giudiziari) ricadrebbero comunque su di loro, o su chi risulti essere il contraente l'affitto originario. Sconsigliamo assolutamente di effettuare comunicazioni scritte prima di aver sanato il rapporto con le famiglie ospitate ed anche con quelle che se ne sono andate. Per svolgere una così complessa ed articolata mole di operazioni, consigliamo di avvalersi di un consulente di fiducia competente in materie immobiliari (ad esempio, l'Unione dei piccoli proprietari – Uppi o il Sindacato unitario degli inquilini – Sunia, svolgono spesso attività di consulenze di questo tipo) al fine di risolvere le questioni pendenti ed improntare correttamente il prosieguo dell'attività. Ad ogni modo, per quanto riguarda le richieste specifiche, esistono innumerevoli esempi di sublocazione o concessione a titolo di comodato

gratuito di immobili o parte di questi a soggetti socio-economicamente deboli, anche in Toscana e sicuramente anche nel territorio dove è presente l'associazione.

Solitamente ciò avviene in accordo coi servizi sociali e con i servizi pubblici delegati alle politiche abitative, così da individuare i soggetti che necessitano di alloggio anche con l'avallo del servizio istituzionale pubblico e poter accedere ad eventuali contributi o rimborsi parziali all'inquilino e talvolta anche al locatore. Ad ogni modo, deve essere individuata una formula contrattuale che chiarisca il rapporto tra chi necessita di una sistemazione abitativa anche temporanea e chi la offre (contratto di comodato, ma più spesso di locazione a canone particolarmente ridotto: soprattutto in base ai vantaggi che possono derivare dal servizio pubblico competente in materia). Anche il rimborso delle spese sostenute deve essere previsto dal contratto, o per lo meno da una scrittura privata conforme alle leggi in materia, stabilito tra le parti. Per ciò che concerne i solleciti fatti alle famiglie affinché si rivolgessero ai servizi sociali, a meno che non esistesse un protocollo d'intesa o comunque un rapporto tra associazione e servizio pubblico, dubitiamo che questa operazione di cautela e buon senso possa avere alcun rilievo ad oggi.

Produzione di una rivista periodica

Una associazione ha un proprio giornalino con distribuzione quadrimestrale, limitata alle famiglie del Comune. Ora ha l'intenzione di chiuderlo e per farne uno nuovo allargato ad altre realtà di volontariato del territorio con un nuovo nome ed una nuova direzione e redazione. L'associazione vorrebbe un suggerimento su come unire in un'unica realtà operativa le diverse organizzazioni che cureranno il progetto. È sufficiente una semplice scrittura privata? Come devono procedere poi per le autorizzazioni al tribunale?

Ai sensi della legislazione sull'editoria (L. n. 47/1948 e successive modifiche), la produzione di un giornalino periodico è subordinata alla sussistenza di due requisiti essenziali: in primo luogo la natura di prodotto editoriale e, in secondo luogo, la registrazione dello stesso

come periodico presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione viene eseguito (Rm III/293 dell'11 agosto 1994). L'obbligo della registrazione concerne tutti i giornali o periodici, comunque riprodotti, se diffusi anche presso il pubblico. Nessuna discriminazione può essere ammessa tra quelli che abbiano un prezzo di vendita e quelli che siano distribuiti gratuitamente. Rimangono escluse dall'obbligo di registrazione solo gli stampati a diffusione limitata a un ristretto numero di persone, tra cui i bollettini informativi destinati ai membri di una associazione. Tale registrazione risponde da un lato all'esigenza di una forma di pubblicità legale dell'esistenza del giornale o periodico, e dall'altro alla necessità di un controllo sull'esistenza dei requisiti minimi oggettivi di legalità, come per esempio la presenza di un direttore responsabile iscritto nell'albo dei pubblicitari o dei giornalisti professionisti. Per quanto concerne la modulistica, il Ministero della Giustizia, non essendovi omogeneità tra i vari tribunali, propone quella adottata in alcune sedi locali, sul sito www.giustizia.it. Nel caso in cui l'associazione scrivente non riesca a trovare un direttore responsabile iscritto all'Albo dei giornalisti, potrebbe limitare la distribuzione del proprio giornale agli associati o allegare lo stesso, come supplemento, ad un periodico già registrato di una realtà con cui si è in rapporto, anche al di fuori del proprio territorio di competenza. Per la registrazione al Registro della Stampa, si riporta l'art. 5 della L. n. 47/1948:

Art. 5 – (Registrazione)

Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:

- 1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;
 - 2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4;
 - 3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordina-
-

mento professionale;

- 4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

Il registro è pubblico.

Per registrare un periodico, c'è bisogno di una realtà che effettui: coordinamento editoriale, art direction, grafica, stampa, spedizioni abbonamenti, sostegno alla distribuzione. Potrebbe essere una delle organizzazioni che cureranno il progetto (quella, ad esempio, che ha a disposizione una persona iscritta all'Albo dei giornalisti) e che si potrà collegare alle altre attraverso un protocollo di intesa che preveda la costituzione di un comitato editoriale. Potrebbe essere fatta nascere anche una nuova associazione (dove i soci sono le singole realtà coinvolte) che abbia tra gli scopi il coordinamento delle realtà e la realizzazione di diversi progetti in comune, tra cui la redazione di un periodico. Sia nella prima ipotesi, che nella seconda, è sufficiente una scrittura privata (può essere opportuno, per dare data certa all'atto registrarlo presso Ufficio Registri – Atti Privati dell'Agenzia delle Entrate territorialmente di competenza). Nell'accordo tra le associazioni è importante che si evidenzino, tra le altre cose l'esigenza di:

- partecipare alla definizione della linea editoriale del periodico, nonché alle scelte più direttamente collegate alla produzione e alla valorizzazione dello stesso;
 - partecipare attivamente alla distribuzione del periodico, con particolare attenzione al proprio territorio, ai propri associati, agli eventi che l'associazione organizza o a cui partecipa;
 - nominare, da parte di ogni associazione, un proprio referente che partecipi alle riunioni della redazione e sappia far rifluire nel lavoro redazionale la mole di informazioni e opportunità provenienti dalla vita associativa (appuntamenti, corsi di formazione, segnalazioni di casi, ecc.) e contribuisca con idee, contenuti, *know-how*;
 - definire le pagine a disposizione di ogni associazione.
-

Si segnala infine che, qualora il periodico fosse a pagamento con prezzo di copertina, dovranno applicarsi le disposizioni fiscali relative ad un particolare regime Iva previsto per gli editori.

Certificazione della qualità

Una associazione non profit è tenuta per legge ad avere la certificazione qualità Iso 9001:2008? Può l'assenza di certificazione impedire all'associazione di accedere a bandi o finanziamenti o attività?

Pur non sussistendo un obbligo di legge in tal senso, la certificazione può essere richiesta da bandi, progetti e convenzioni con enti pubblici a seconda dell'ambito di attività e/o intervento a garanzia della qualità dei servizi forniti dall'associazione.

Richiesta di affidamento servizi ad ente pubblico

In quale modo, e se è possibile, presentare una richiesta di affidamento di servizi interni ad un ente pubblico (pulizie).

Occorre vedere come l'ente pubblico in oggetto regola i rapporti per l'affidamento di servizi ai soggetti del "terzo settore" cioè, in altri termini, se prevede appositi bandi o comunque selezioni anche al di fuori di vere e proprie gare di appalto. Si sottolinea, tuttavia, che l'iscrizione dell'associazione o ai registri di cui alla L. n. 266/1991 (associazioni di volontariato) o ai registri di cui alla L. n. 383/2000 (associazioni di promozione sociale), costituisce quasi certamente condizione necessaria per accedere all'affidamento di tali servizi, specialmente se con il sistema della 'convenzione'.

Deroga alla normativa sugli appalti

L'associazione scrivente, insieme al Comune e ad altre associazioni, ha presentato una richiesta di contributo ad una fondazione bancaria per € 2.250.000 per la costruzione di un immobile adibito a associativa. Il capofila della iniziativa è il Comune. La prima tranche del progetto è stata approvata e finanziata per € 800.000 e la restante parte dovrebbe essere finanziata dalla fondazione nei prossimi anni.

Si noti che:

- 1) il terreno dove sorgerà l'immobile è di proprietà del Comune;*
- 2) i soggetti interessati sono due associazioni di volontariato oltre al Comune;*
- 3) il capofila del progetto è il Comune;*
- 4) l'associazione sosterrà i costi di cofinanziamento per la sua parte.*

È possibile evitar e che l'assegnazione dei lavori sia fatta con bando pubblico ma gestita dalle due associazioni di volontariato in quanto avranno la maggior parte della superficie edificata? Il Comune è disponibile preventivamente ad assegnare per 99 anni in comodato gratuito la superficie.

Purtroppo è molto difficile evitare l'applicazione del codice appalti. Per non applicarlo, occorre che il Comune non figuri come committente dei lavori. Affinché non figuri come committente dei lavori, l'unica strada percorribile sembrerebbe essere quella di seguito indicata:

- 1) il Comune sottoscrive con le associazioni di volontariato un contratto con il quale:
 - a) concede in comodato gratuito il terreno alle associazioni. Nella preliminare delibera deve essere precisato che il comodato è finalizzato alla edificazione dell'immobile con fondi privati e indicato l'interesse pubblico, cioè il ritorno per il Comune (come ad esempio la cessione in proprietà di una parte del fabbricato, l'utilizzo gratuito di stanze per uffici, ecc.);
 - b) prende atto che la costruzione dell'immobile avverrà ad opera e cura delle associazioni;
 - c) delega le associazioni a gestire anche per suo conto il finanziamento della fondazione bancaria.
- 2) le associazioni di volontariato danno in appalto i lavori e realizzano l'intervento.

Ovviamente, dovrebbe essere acquisito anche il consenso della fondazione a rimborsare i lavori direttamente alle associazioni. Queste indicazioni sono solo di massima: un parere compiuto richiederebbe

la conoscenza approfondita di tutti gli atti inerenti la vicenda e, sicuramente, che tutto quanto proposto fosse stato fatto in tempi opportuni. Risulta in ogni caso difficoltoso pensare che a questo punto la fondazione riformuli l'assegnazione dei fondi e che il Comune compia atti che richiedono comunque molto tempo.

Indice

| | | |
|-----------------------|----|---|
| Premessa | p. | 5 |
|-----------------------|----|---|

Capitolo 1

Costituzione e funzionamento

| | | |
|--|---|----|
| 1. <i>Adempimenti costitutivi</i> | | |
| Differenze tra una associazione e un comitato | » | 7 |
| Costituzione di una associazione con atto pubblico | » | 10 |
| Costituzione di una associazione di volontariato | » | 11 |
| Costituzione di una associazione di protezione civile | » | 12 |
| Costituzione di una onlus | » | 15 |
| Costituzione di una sezione giovanile di una associazione | » | 17 |
| Costituzione di un circolo ricreativo | » | 18 |
| Costituzione di una associazione di supporto ad altra associazione estera analoga | » | 18 |
| Costituzione di una federazione di associazioni locali | » | 20 |
| 2. <i>Scelta forma giuridica</i> | | |
| Scelta forma giuridica per una associazione per la raccolta fondi | » | 20 |
| Scelta forma giuridica per sede operativa di una associazione non regionale | » | 22 |
| 3. <i>Integrazione tra associazioni</i> | | |
| Associazione di secondo livello tra associazioni omonime» | | 23 |
| Affiliazione di associazioni 'etreogenee' | » | 24 |
| Tavolo di lavoro tra organizzazioni non profit | » | 25 |
| 4. <i>Sedi</i> | | |
| Distinzione tra sede legale e sede operativa | » | 26 |
| Significato del termine "sede morale" | » | 26 |
| Costituzione di una sede operativa in altra regione | » | 27 |
| Organizzazione di volontariato promotrice e socia di una cooperativa sociale | » | 28 |
| Dimensione nazionale di una associazione | » | 29 |
| 5. <i>Modifica statuto</i> | | |

| | | |
|---|----|----|
| Modifica della denominazione | p. | 29 |
| Modifica della durata. | » | 30 |
| Modifica statuto di una associazione riconosciuta senza l'intervento del notaio | » | 30 |
| Registrazione modifiche statutarie di una associazione riconosciuta. | » | 31 |
| Comunicazioni conseguenti l'adeguamento statutario | » | 31 |
| 6. <i>Soci</i> | | |
| Responsabilità patrimoniale del socio di una associazione non riconosciuta | » | 32 |
| Interdizione legale dei soci | » | 33 |
| 7. <i>Assemblea</i> | | |
| Convocazione assemblea ordinaria | » | 34 |
| Convocazione assemblea straordinaria | » | 34 |
| Convocazione assemblea tramite e-mail | » | 35 |
| Utilizzo di Skype, videoconferenze e strumenti partecipativi similari. | » | 35 |
| 8. <i>Cariche associative</i> | | |
| Illegittimità della delibera di rinnovo del consiglio direttivo e del presidente | » | 37 |
| Comunicazioni inerenti la variazione delle cariche associative. | » | 38 |
| Rappresentanza legale in caso di dimissioni del presidente | » | 38 |
| Conflitto di interesse | » | 39 |
| Esercizio di delega da parte di un consigliere | » | 40 |
| Consiglio direttivo composto da familiari | » | 40 |
| Ruolo dei soci fondatori e dei revisori dei conti nel consiglio direttivo. | » | 41 |
| Consiglio direttivo in scadenza e inammissibilità dei membri di diritto. | » | 41 |
| Dimissioni del consiglio direttivo | » | 43 |
| Diritto di un consigliere di esaminare i verbali | » | 44 |
| 9. <i>Revisori e probiviri</i> | | |
| Qualifiche dei revisori | » | 45 |

| | | |
|--|----|----|
| Parere dei probiviri | p. | 45 |
| <i>10. Trasformazione</i> | | |
| 'Trasformazione' di una associazione di volontariato in una fondazione » | | 46 |
| 'Trasformazione' di una associazione di volontariato in una associazione di promozione sociale. » | | 46 |
| 'Trasformazione' di una associazione di volontariato in una organizzazione non governativa. » | | 48 |
| 'Trasformazione' di un comitato in una pro-loco » | | 49 |
| <i>11. Scioglimento e liquidazione</i> | | |
| Sospensione attività associativa » | | 53 |
| Riattivazione di una associazione 'dormiente'. » | | 55 |
| Procedura di scioglimento e liquidazione di una associazione. » | | 57 |
| Liquidazione associazione » | | 58 |
| <i>12. Contabilità</i> | | |
| Registri delle associazioni. » | | 59 |
| Tenuta delle scritture contabili » | | 61 |
| Contabilizzazione di un rateo di credito » | | 62 |
| Disciplina degli ammortamenti » | | 62 |
| Rilevanza contabile degli ammortamenti » | | 63 |

Capitolo 2

Normativa speciale sul volontariato

| | | |
|---|--|----|
| <i>1. Tipologie associative</i> | | |
| Associazione culturale » | | 65 |
| Associazione sportiva » | | 66 |
| Bottega del commercio equo e solidale » | | 67 |
| Associazione politica. » | | 68 |
| <i>2. Base associativa</i> | | |
| Lo status di volontario » | | 69 |
| Associazione di volontariato con soci persone giuridiche » | | 69 |
| Associazioni di volontariato con base sociale eterogenea » | | 70 |
| Previsione di diverse tipologie di soci. » | | 72 |
| <i>3. Operatività</i> | | |

| | | |
|----|---|----|
| | Ampliamento ambito territoriale p. | 73 |
| | Variazione della sede » | 74 |
| 4. | <i>Registri regionali</i> | |
| | Inesistenza di un registro nazionale del volontariato » | 76 |
| | Associazione nazionale e iscrizione a registri regionali del volontariato » | 77 |
| | Incompatibilità iscrizione nei registri aps e odv » | 77 |
| | Parere comunale sull'iscrizione al registro regionale » | 78 |
| | Registrazione modifiche statutarie » | 79 |
| | Diritto alla visione copia bilancio associazione iscritta . . . » | 80 |
| 5. | <i>Rapporti con enti pubblici</i> | |
| | Documentazione da produrre per progetto finanziato da ente locale » | 81 |
| | Contributi comunali per attività educative e di socializzazione » | 83 |
| | Perdita qualifica di organizzazione di volontariato e convenzioni in essere » | 84 |

Capitolo 3

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus)

| | | |
|----|---|----|
| 1. | <i>Qualifica onlus</i> | |
| | Valutazione convenienza ad acquisire la qualifica onlus . . . » | 85 |
| | Automaticità nell'acquisizione della qualifica onlus » | 87 |
| | Effetti dell'automatismo della qualifica onlus. » | 88 |
| | Da onlus "per opzione" a onlus "di diritto" » | 88 |
| | Perdita di qualifica onlus per svolgimento attività commerciale » | 89 |
| | Rischio di perdita della qualifica "onlus di diritto". » | 90 |
| | Riacquisizione qualifica onlus dopo la cessazione di attività commerciali » | 91 |
| | Modifiche statutarie necessarie per riacquisire la qualifica di onlus » | 92 |
| 2. | <i>Tipologie associative</i> | |
| | Onlus e associazione di volontariato. » | 93 |
| | Onlus e associazione di promozione sociale » | 94 |
| | Onlus e pro-loco » | 95 |

| | | |
|---|----|----|
| Onlus e circolo | p. | 96 |
| 3. <i>Attività</i> | | |
| Distinzione tra attività istituzionali e direttamente connesse | » | 96 |
| Rapporto convenzionale | » | 98 |
| Organizzazione di cene | » | 99 |
| Gestione di una attività editoriale | » | 99 |

Capitolo 4

Aspetti fiscali

| | | |
|---|---|-----|
| 1. <i>Costituzione</i> | | |
| Spese di registrazione atto costitutivo e statuto | » | 101 |
| Svolgimento attività commerciale non marginale: mantenimento qualifica onlus e odv | » | 101 |
| Codice Fiscale unico per tutte le sedi operative | » | 103 |
| 2. <i>Trattamento fiscale delle attività</i> | | |
| Esportazione di valuta | » | 104 |
| Entrate costituite esclusivamente da donazioni | » | 105 |
| Servizi resi a enti pubblici verso corrispettivo | » | 105 |
| Contributi per attività di protezione civile | » | 106 |
| Immobile concesso in locazione a privati | » | 108 |
| Contributo finanziario per l'utilizzo della sede | » | 108 |
| Trattamento delle entrate derivanti da "emporio della solidarietà" | » | 109 |
| Entrate derivanti dalla gestione di una libreria | » | 110 |
| Produzione e distribuzione di libri e riviste | » | 112 |
| Pubblicazione e distribuzione di un periodico gratuito con inserti pubblicitari | » | 113 |
| Mercatino di libri scolastici usati | » | 114 |
| Vendita di calendari | » | 115 |
| Gestione di una agenzia formativa | » | 116 |
| Corsi di formazione rivolti ai propri associati | » | 118 |
| Corso di formazione rivolto alla cittadinanza | » | 119 |
| Gestione di corsi di musica | » | 120 |
| Organizzazione di una mostra con pagamento di biglietto | » | 121 |

| | | |
|---|----|-----|
| Organizzazione di uno spettacolo teatrale | p. | 122 |
| Somministrazione di alimenti e bevande in una associazione di secondo livello. | » | 124 |
| Trattamento fiscale e contabile di diverse tipologie di entrate commerciali. | » | 125 |
| E-bay e commercialità. | » | 127 |
| Cessione di bomboniere solidali | » | 127 |
| Servizi automatizzati | » | 128 |
| Gestione di una casa per ferie e di un appartamento vacanze. | » | 129 |
| Gestione di una casa vacanza per gli associati | » | 130 |
| Onoranze funebri. | » | 132 |
| Compartecipazione alle spese da parte degli utenti | » | 132 |
| Compartecipazione alle spese da parte dei familiari degli utenti. | » | 134 |
| Raccolta fondi di un comitato per organizzazione di eventi. | » | 136 |
| Gestione di un osservatorio astronomico | » | 137 |
| Somministrazione di bevande in una fiera paesana | » | 139 |
| Cene di beneficenza | » | 140 |
| Gestione di un Gas (Gruppo di acquisto solidale) | » | 141 |
| Gestione di mostre mercato | » | 143 |
| Gestione di un mercatino dell'usato | » | 144 |
| Sponsorizzazione | » | 147 |
| Natura fiscale delle entrate derivanti da donazioni. | » | 147 |
| 3. Iva | | |
| Regime iva L. n. 398/1991 per le associazioni di volontariato | » | 148 |
| Iva e contributi per acquisto mezzi di soccorso | » | 148 |
| Iva per acquisti di attrezzatura tecnologica | » | 150 |
| Iva per acquisti di sussidi sanitari | » | 151 |
| Iva su gadget. | » | 151 |
| Iva su canoni di locazione. | » | 152 |
| Iva per le attività formative. | » | 154 |
| Esenzione iva per cessione gratuita di beni | » | 155 |
| Esclusione iva per servizi di trasporto. | » | 156 |

| | | |
|---|----|-----|
| Esclusione iva per attività estive | p. | 157 |
| Iva per prestazioni socio sanitarie. | » | 158 |
| 4. <i>Agevolazioni fiscali</i> | | |
| Esenzione imposta di bollo | » | 159 |
| Esenzione imposta sugli intrattenimenti | » | 160 |
| Esonero Ires. | » | 161 |
| Esonero presentazione modello Eas. | » | 162 |

Capitolo 5

Donazioni e contributi

| | | |
|---|---|-----|
| 1. <i>Donazioni in natura</i> | | |
| Capacità di ricevere beni immobili per associazioni non riconosciute | » | 165 |
| Donazione di beni ad una onlus | » | 165 |
| Donazione di un immobile ad una onlus | » | 167 |
| Legge del buon samaritano | » | 168 |
| Contratto di comodato di un bene di modico valore. | » | 169 |
| Donazione di terreno con vincolo di destinazione | » | 170 |
| Distacco di personale a favore di una onlus. | » | 170 |
| 2. <i>Modulistica e rendicontazione</i> | | |
| Ricevute per erogazioni liberali in denaro. | » | 171 |
| Ricevute per contributi liberali aziendali | » | 172 |
| Rendicontazione 5 per mille | » | 173 |
| Dicitura da inserire sui bonifici per effettuare donazioni | » | 173 |
| Contabilizzazione donazione di beni | » | 174 |
| 3. <i>Raccolta fondi</i> | | |
| Raccolta fondi da parte di associazione non iscritta | » | 175 |
| Raccolta fondi attraverso raccoglitori ubicati presso esercizi commerciali | » | 175 |
| Raccolta fondi effettuate mediante cessione di beni | » | 178 |
| 4. <i>Erogazioni liberali in denaro</i> | | |
| Assenza di liberalità nel pagamento di un corso di formazione. | » | 181 |
| Cause Related Marketing | » | 181 |
| 5. <i>Contributi vari</i> | | |
| Assegnazione alle onlus di premi di concorsi e | | |

| | | |
|--|----|-----|
| operazioni a premio non riscossi. | p. | 185 |
| Contributi per l'acquisto e l'installazione di un ascensore | » | 186 |
| Contributi per siti internet | » | 188 |
| Contributi su bando provinciale | » | 189 |
| Spazi pubblicitari gratuiti alla radio. | » | 189 |
| Contributi per la stampa | » | 190 |

Capitolo 6

Lavoro e assicurazione

1. *Lavoro gratuito*

| | | |
|--|---|-----|
| Rimborso spese volontari | » | 193 |
| Iscrizione rimborso spese volontari | » | 195 |
| Alternatività tra la posizione di volontario e quella di lavoratore retribuito | » | 195 |
| Volontario che svolge anche servizio civile. | » | 196 |
| Volontari assegnati dall'Ufficio nazionale del servizio civile (Unsc). | » | 197 |
| Volontario responsabile di progetti di servizio civile | » | 199 |
| Rapporto tra la carica di presidente di associazione e di dipendente presso la Asl committente. | » | 199 |
| Il diritto al riposo per i donatori di sangue | » | 200 |
| Permessi spettanti ai volontari della protezione civile. | » | 201 |

2. *Lavoro autonomo e parasubordinato*

| | | |
|--|---|-----|
| Rapporti di lavoro tra associazione di secondo livello e consociate | » | 203 |
| Contratti di lavoro per cariche associative | » | 204 |
| Retribuzione presidente di una associazione | » | 206 |
| Prestazione occasionale | » | 208 |
| Data del pagamento delle ritenute d'acconto. | » | 208 |
| Collaborazione occasionale per pensionato. | » | 209 |
| Prestazione occasionale di lavoro accessorio | » | 209 |
| Contratto a progetto | » | 212 |
| Contratto a progetto per inviati all'estero | » | 212 |
| Adempimenti per l'assegnazione di una borsa di studio | » | 214 |
| Adempimenti per prestazioni professionali. | » | 216 |

| | | |
|----|--|--------|
| 3. | <i>Lavoro subordinato</i> | |
| | Ccnl Anpas | p. 217 |
| | Ccnl per dipendente di un canile » | 218 |
| | Forme di flessibilizzazione dell'orario di lavoro » | 218 |
| | Assicurazione per rischi » | 222 |
| 4. | <i>Sicurezza e prevenzione</i> | |
| | Obblighi previsti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro » | 224 |
| | Stress correlato al lavoro » | 225 |
| 5. | <i>Assicurazione dei volontari</i> | |
| | Criteri da seguire per la stipula di polizze assicurative adeguate » | 226 |
| | Responsabilità del presidente e degli amministratori per danni non coperti dall'assicurazione » | 228 |
| | Nullità della dichiarazione di esonero di responsabilità dell'associazione » | 231 |
| | Copertura assicurativa per volontari ultra 75enni » | 233 |
| | Sorveglianza sui minori in un doposcuola » | 233 |
| | Vidimazione del registro aderenti » | 234 |
| | Soci iscrivibili nel registro aderenti » | 235 |
| | Volontari non associati » | 236 |

Capitolo 7

Altri adempimenti

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | <i>Privacy</i> | |
| | Testo unico sulla privacy » | 239 |
| | Diritto alla cancellazione dei propri dati » | 241 |
| | Diritto dei soci all'informazione » | 242 |
| 2. | <i>Adempimenti vari</i> | |
| | Differenza tra registrazione e autenticazione dell'atto costitutivo e statuto » | 243 |
| | Tesseramento e libro soci » | 243 |
| | Posta elettronica certificata (Pec) e firma digitale » | 244 |
| | Normativa antiriciclaggio » | 244 |
| | Limitazioni per pagamenti e riscossioni in contante » | 247 |
| | Erogazione borse di studio » | 247 |

| | | |
|---|----|-----|
| Organizzazione concorso letterario. | p. | 249 |
| Gestione di un Gas (Gruppo acquisti solidali) | » | 250 |
| Contributo al Consorzio di bonifica | » | 252 |
| Iscrizione al Rea o al Registro delle Imprese | » | 253 |
| Codice Ateco per associazione di tutela e protezione ambientale. | » | 254 |
| Diritti di segreteria. | » | 255 |
| Uso non autorizzato della denominazione di una associazione. | » | 255 |
| Documentazione per stipula di convenzione | » | 256 |
| Crediti formativi per volontari. | » | 258 |
| Crediti formativi universitari. | » | 259 |
| Rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi | » | 261 |
| Adempimenti per somministrazione di bevande, giuoco delle carte e per visione della televisione in un circolo. | » | 262 |
| Regole per il giuoco con le carte | » | 263 |
| Revisione mezzi adibiti a trasporto sanitario. | » | 264 |
| Normativa per l'apertura di una casa famiglia | » | 264 |
| Subaffitto a famiglie disagiate | » | 265 |
| Produzione di una rivista periodica. | » | 267 |
| Certificazione della qualità | » | 270 |
| Richiesta di affidamento servizi ad ente pubblico | » | 270 |
| Deroga alla normativa sugli appalti. | » | 270 |

“I Quaderni” del Cesvot

Quaderno 1

Lo stato di attuazione del D.M. 21/11/91 e successive modifiche
Relazione assemblea del seminario

Quaderno 2

Volontari e politiche sociali: la Legge regionale 72/97
Atti del Convegno

Quaderno 3

Gli strumenti della programmazione nella raccolta del sangue e del plasma
Cristiana Guccinelli, Regina Podestà

Quaderno 4

Terzo settore, Europa e nuova legislazione italiana sulle Onlus
Cristiana Guccinelli, Regina Podestà

Quaderno 5

Privacy e volontariato
Regina Podestà

Quaderno 6

La comunicazione per il volontariato
Andrea Volterrani

Quaderno 7

Identità e bisogni del volontariato in Toscana
Andrea Salvini

Quaderno 8

Le domande e i dubbi delle organizzazioni di volontariato
Gisella Seghettini

Quaderno 9

La popolazione anziana: servizi e bisogni. La realtà aretina
Roberto Barbieri, Marco La Mastra

Quaderno 10

Raccolta normativa commentata. Leggi fiscali e volontariato
Stefano Ragghianti

Quaderno 11

Oltre il disagio. Identità territoriale e condizione giovanile in Valdera
Giovanni Bechelloni, Felicità Gabellieri

Quaderno 12

Dare credito all'economia sociale. Strumenti del credito per i soggetti non profit
Atti del convegno

Quaderno 13

Volontariato e Beni Culturali
Atti Conferenza Regionale

Quaderno 14

I centri di documentazione in area sociale, sanitaria e sociosanitaria: storia, identità, caratteristiche, prospettive di sviluppo
Centro Nazionale del volontariato, Fondazione Istituto Andrea Devoto

Quaderno 15

L'uso responsabile del denaro. Le organizzazioni pubbliche e private nella promozione dell'economia civile in toscana
Atti del convegno

Quaderno 16

Raccolta normativa commentata. Leggi fiscali e volontariato
Stefano Ragghianti

Quaderno 17**Le domande e i dubbi delle organizzazioni di volontariato**

Stefano Ragghianti, Gisella Seghettini

Quaderno 18**Accessibilità dell'informazione. Abbattere le barriere fisiche e virtuali nelle biblioteche e nei centri di documentazione**

Francesca Giovagnoli

Quaderno 19**Servizi alla persona e volontariato nell'Europa sociale in costruzione**

Mauro Pellegrino

Quaderno 20**Le dichiarazioni fiscali degli Enti non Profit**

Stefano Ragghianti

Quaderno 21**Le buone prassi di bilancio sociale nel volontariato**

Maurizio Catalano

Quaderno 22**Raccolta fondi per le Associazioni di Volontariato. Criteri ed opportunità**

Sabrina Lemmetti

Quaderno 23**Le opportunità "finanziarie e reali" per le associazioni di volontariato toscane**

Riccardo Bemì

Quaderno 24**Il cittadino e l'Amministrazione di sostegno. Un nuovo diritto per i malati di mente (e non solo)**

Gemma Brandi

Quaderno 25**Viaggio nella sostenibilità locale: concetti, metodi, progetti realizzati in Toscana**

Marina Marengo

Quaderno 26**Raccolta normativa commentata. Leggi fiscali e volontariato**

Stefano Ragghianti

Quaderno 27**Le trasformazioni del volontariato in Toscana. 2° rapporto di indagine**

Andrea Salvini, Dania Cordaz

Quaderno 28**La tutela dei minori: esperienza e ricerca**

Fondazione Il Forteto onlus - Nicola Casanova, Luigi Goffredi

Quaderno 29**Raccontare il volontariato**

Andrea Volterrani

Quaderno 30**Cose da ragazzi. Percorso innovativo di Peer Education**

Luca Napoli, Evelina Marallo

Quaderno 31**L'arcobaleno della partecipazione. Immigrati e associazionismo in Toscana**

Ettore Recchi

Quaderno 32**Non ti scordar di te. Catalogo dei fondi documentari del volontariato toscano**

Barbara Anglani

Quaderno 33**Buone prassi di fund raising nel volontariato toscano**Sabrina Lemmetti

Quaderno 34

Il bilancio sociale delle organizzazioni di volontariato
Luca Bagnoli

Quaderno 35

Le responsabilità degli organi amministrativi delle associazioni di volontariato
Stefano Ragghianti, Rachele Settesoldi

Quaderno 36

Storie minori - Percorsi di accoglienza e di esclusione dei minori stranieri non accompagnati
Monia Giovannetti

Quaderno 37

Ultime notizie! La rappresentazione del volontariato nella stampa toscana
Carlo Sorrentino

Quaderno 38

Contributi e finanziamenti per le associazioni di volontariato
Guida pratica
Riccardo Bemi

Quaderno 39

Le domande e i dubbi delle associazioni di volontariato
Riccardo Bemi, Stefano Ragghianti

Quaderno 40

Cittadinanze sospese. Per una sociologia del welfare multiculturale in Toscana
Carlo Colloca

Quaderno 41

Un mondo in classe. Multietnicità e socialità nelle scuole medie toscane

Ettore Recchi, Emiliana Baldoni,
Letizia Mencarini

Quaderno 42

Altre visioni. Le donne non vedenti in Toscana
Andrea Salvini

Quaderno 43

La valutazione di impatto sociale dei progetti del volontariato toscano
Andrea Bilotti, Lorenzo Nasi, Paola Tola, Andrea Volterrani

Quaderno 44

Le donazioni al volontariato. Agevolazioni fiscali per i cittadini e le imprese
Sabrina Lemmetti, Riccardo Bemi

Quaderno 45

Una promessa mantenuta. Volontariato servizi pubblici, cittadinanza in Toscana
Riccardo Guidi (2 voll.)

Quaderno 46

Atlante del volontariato della protezione civile in Toscana
Riccardo Pensa

Quaderno 47

La mediazione linguistico-culturale. Stato dell'arte e potenzialità
Valentina Albertini, Giulia Capitani

Quaderno 48

Contributi e finanziamenti per le associazioni di volontariato. Aggiornamento 2009
Riccardo Bemi

Quaderno 49

Volontariato e formazione a distanza
Giorgio Sordelli

Quaderno 50

Il volontariato. Immagini, percezioni e stereotipi
Laura Solito, Carlo Sorrentino

Quaderno 51

Le competenze del volontariato. Un modello di analisi dei fabbisogni formativi
Daniele Baggiani

Quaderno 52

Le nuove dipendenze. Analisi e pratiche di intervento
Valentina Albertini, Francesca Gori

53

Atlante sociale sulla tratta. Interventi e servizi in Toscana
Marta Bonetti, Arianna Mencaroni, Francesca Nicodemi

54

L'accoglienza dei volontari nel Terzo Settore. Tecniche di comunicazione e suggerimenti pratici
Stefano Martello, Sergio Zicari

Quaderno 55

Il lavoro nelle associazioni di volontariato
a cura di Sabrina Lemmetti

Quaderno 56

La comunicazione al centro. Un'indagine sulla rete dei Centri di Servizio per il Volontariato
a cura di Gaia Peruzzi

Quaderno 57

Anziani e non autosufficienza. Ruolo e servizi del volontariato in Toscana
a cura di Simona Carboni, Elena Elia, Paola Tola

Quaderno 58

Il valore del volontariato. Indicatori per una valutazione extraeconomica del dono
Alessio Ceccherelli, Angela Spinelli, Paola Tola, Andrea Volterrani

Quaderno 59

Città e migranti in Toscana. L'impegno del volontariato e dei governi locali per i diritti di cittadinanza
Carlo Colloca, Stella Milani e Andrea Pirni

Quaderno 60

Il volontariato inatteso. Nuove identità nella solidarietà organizzata in Toscana
a cura di Andrea Salvini e Luca Corchia

Quaderno 61

Disabilità e "dopo di noi" Strumenti ed esperienze
a cura di Francesca Biondi Dal Monte Elena Vivaldi

Stampato in Italia
da La Grafica Pisana - Bientina (Pisa)
Febbraio 2013